LA QUARESIMA
APPELLANTE
DAL FORO CONTENZIOSO
DI ALCUNI RECENTI CASISTI

Al Tribunale del *buon senso*, e della *buona fede* del Popolo Cristiano.

S O P R A

Quel suo precetto del digiuno da accoppiarsi coll'uso delle carni permesse pel solo nocumento, o penuria del vitto Quaresimale.

I N Q U E S T A D I S P U T A

Validi preservativi a'Cristiani si porgono, acciocchè sedotti non restino da varj libricciuoli di fresco stampati su questa materia.

E D I Z I O N E S E C O N D A

Corretta, ed accresciuta con la giunta di una *Prefazione Apologetica*

ALL' EMINENTISSIMO PRINCIPE

ANTONIO XAVERIO GENTILI

DELLA S. R. C. CARDINALE DATARIO.

IN VENEZIA

APPRESSO SIMONE OCCHI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

MDCCXXXIX.

AUdivi quoſdam, neſcio quam, adverſus (librum meum) reſponſionem ſcribendo præparare. Deinde ad me perlatum eſt, quod jam ſcripſerint, ſed tempus quærant, quo ſine periculo poſſint edere. Quos admoneo, non optent, quod eis non expedit. Facile eſt enim cuiquam videri reſpondiſſe, qui tacere noluerint. Aut quid eſt loquacius vanitate? Quæ non ideo poteſt, quod veritas, quia ſi noluerit tacere, etiam plus poteſt clamare, quam veritas. Sed conſiderent omnia diligenter: & ſi forte ſine ſtudio partium judicantes talia eſſe perſpexerint, quæ potius exagitari, quam convelli poſſint.... cohibeant ſuas nugas, & potius a prudentibus emendari, quam laudari ab imprudentibus eligant. *D. Auguſtinus lib. V. de Civitate Dei cap. 27.*

All' Eminentissimo, è Reverendissimo Principe

ANTONIO XAVERIO
GENTILI

Della S. R. Chiesa Cardinale Datario.

T*RE sono, infra gli altri, Eminentissimo PRINCIPE, i motivi, che a pubblicare sotto i VOSTRI felicissimi Auspicj questo*

 Li-

Libro hanmi indotto. Primamente per offerirle un picciolo tributo della mia ossequiosa, obbligata servitù, ed un lieve contrassegno della profonda venerazione, e singularissima stima, che al di Lei incomparabil merito io professo. In secondo luogo per implorare il suo autorevole, validissimo padrocinio, non tanto a me stesso, quanto al Libro medesimo, nel quale un punto trattasi alla disciplina appartenente del Quaresimale digiuno. Il comandamento di questo digiuno, che ad esplicare, e difendere l'Autore ha impreso, egli è in questi calamitosi tempi, in foggie si strane combattuto, ed estenuato talmente, quindi dagli abusi di molti Cristiani, quindi dalle arbitrarie vane sottigliezze di alcuni Scrittori, che tosto abolita ne rimarrebbe del medesimo la osservanza, quando convenevole forte riparo non si opponesse. La dilicatezza somma di molti Cattolici contraria ai patimenti dei sacri digiuni, occasione ha somministrata a non pochi Autori della Morale Scienza d'inventare interpretazioni tali, che valevoli sieno a raddolcire i Santi rigori della penitenza Evangelica, e ad accomodare i precetti della Legge al genio degli umani appetiti; e coteste interpretazioni una volta inventate hanno confermati, e stabiliti i Cristiani nella continuazione delle loro rilassate scostumatezze. Lo spirito dominante del Secol nostro, come in tutte le Arti, così in questa di regolare

le

le anime nell' intereſſe dell' eterna ſalvezza , egli è sì raffinato , ed eloquente , che finalmente ha ritrovato il prodigioſo ſegreto di oſſervare il Digiuno iſtituito da Dio per affligere il noſtro corpo , ſenz' alcuna moleſtia , o patimento del corpo ſteſſo . Le ſentenze divulgate nella materia ſola del digiuno ſotto la ingannevole diviſa di opinioni benigne , e traviſate fra lineamenti falſi di moderata dolcezza , ſono in realtà cotanto rilaſsate , che pernizioſe , e fatali rieſcono a' Cattolici , ed a grave ſcandalo tornano degli Eretici ſteſſi noſtri confinanti . I Luterani , e Calviniſti per colorire in qualche maniera le loro menzogne , ed impoſture contro l' Appoſtolica Diſciplina della noſtra Quareſimale aſtinenza , con maligna eloquenza eſagerano , non tanto gli abuſi , che tra noi veggono ſerpeggiare , quanto le opinioni favorevoli a tali abuſi , che leggono in alcuni Libri de' noſtri Scrittori . Queſte con più di artificio ſtendono in odioſe vedute . Di quindi , ſecondo lor rio coſtume , dagli errori , e mancamenti di alcuni privati , a vomitare paſſano il loro velenoſo invecchiato livore contro la medeſima Santa Romana Chieſa , calunniandola qual approvatrice di tali maſſime . Diſſeminando vanno gl' impoſtori tra 'l volgo , e colla voce , e colle ſtampe , che Roma proſcrive bensì , e ſcomunica con ſeverità di Zelo quelle ree opinioni , e temerarie maſſi-

me ,

me, che contrarie giudica alla Divina verità de' dogmi, che professa; ma che poi con troppo condiscendenza tollera quelle rilassate opinioni, che adulterano la santità de' nostri costumi; ed al nulla quasi riducono la osservanza di alcuni nostri morali precetti. Ed ecco Eminentissimo PRINCIPE il terzo in ordine, ma in effetto il primier motivo, che coraggio hammi recato di umiliare alla VOSTRA altissima protezione questo Libro, in cui con tutta la possibile forza gli abusi detestansi, e le opinioni s' impugnano contrarie alla esatta pratica di un precetto, che il nostro digiuno risguarda. Imperciocchè la cortese accettagione VOSTRA di questa mia umilissima offerta, di molto contribuisce a chiudere la bocca ai maligni calunniatori, ed a confondere la loro audacia. Così è. La protezione, che VOI di questo Libro prendete, fà a costoro vedere, che non solamente di tempo in tempo, secondo che opportunità richiede, pubblicansi da cotesta infallibile Cattedra salubri Decreti contra le massime rilassate; ma di vantaggio comprova, che in pratica non è meno ardente lo Zelo di cotesto Appostolico Augusto Collegio contra le opinioni ripugnanti alla incontaminata integrità de' nostri costumi, di quello sia contra le massime Ereticali opposte a' Misterj sacrosanti della nostra Cattolica Fede. Questa

VO-

VOSTRA protezione conferma finalmente il senso universale, che VOI uno siete de' più insigni Mecenati de' tempi nostri, grandemente propenso a promovere le Scienze tutte, e quelle massimamente, che indiritte sono ad illustrare i punti, o della nostra Cattolica Religione, o della Ecclesiastica Disciplina. Questa ella è una delle VOSTRE più segnalate, e luminose prerogative. VOI per tutto il tempo della condizione VOSTRA privata con indefesso studio il vasto penetrante ingegno VOSTRO al coltivamento rivogliește delle Scienze, e Sagra erudizione con tanta felicità di successo, che col merito del VOSTRO alto sapere, per nulla dire di tante altre VOSTRE singularissime doti, giunto siete a quella Eminentissima Dignità, che con tanto decoro sostenete. Ed ora benchè applicato VOI siate a maneggiare colla VOSTRA matura Prudenza e savissima destrezza i grandi affari di cotesta Santa Romana Chiesa, non tralasciate di continuare gli studj VOSTRI, e l' assistenza benignamente impartite a vantaggio delle altrui letterarie fatiche. Queste considerazioni speranza ferma in me destano, che VOI con quella stessa Generosità, onde proteggete le tante Opere, che sotto lo splendore del VOSTRO Glorioso nome vengono pubblicate, siate per istendere anche sopra questo

mio

mio lieve tributo il possente padrocinio VOSTRO, mentre io in umiliandomi al bacio della Sagra Porpora, col più profond' ossequio mi rassegno.

DELL' EMINENZA VOSTRA

Umilissimo Divotissimo Ossequiosissimo Servidore
Simone Occhi.

PRE-

PREFAZIONE

APOLOGETICA,

In cui si risponde ad alcune censure, ed obbietti sparsi contra questo libro.

LA ristampa del presente libro nel breve intervallo di pochi mesi, ella è un argomento non ispregevole della sua buona sorte, e del cortese aggradimento, ondè egli è stato dal pubblico ricevuto. Non è per tutto ciò ito immune da quelle censure, che risvegliare sempremai sogliono contro a se' tutte quelle verità, che reprimono le sfrenate voglie delle passioni carnali. La sentenza per me difesa ella è si manifesta, ed evidente, che niuno, o pochi ardito hanno di assalirla a dirittura, da quanto ho potuto raccogliere; perciò molti a censurare si son fatti la maniera, ond'è stata trattata. Ad alcuni è dispiacciuto il frontispicio del libro. Altri hanno criticato lo stile di troppo mordace; altri di troppo lepido, e giocoso, e privo di rispetto verso i poveri morti autori della Casistica Teologia, le di cui opinioni sono esposte sotto vedute ridicole, e burlevoli. Questo punto lo ingrossano di tal maniera, che reo perfino rendonmi di aver io oltraggiate quelle sante Religioni, che da tai autori si professarono. E per rendere coteste censure più penetranti, e più accreditate, del luminoso manto rivestonle della santa carità, dolcemente agli orecchj de' parziali insinuando: Ah dicono! Dov'è quell'animo mite, e piacevole? Dove quello spirito di dolcezza, e di mansuetudine? Dove quella Evangelica carità tanto cara a Gesucristo, e tanto raccomandata ai di lui seguaci? Guadagnati gli animi degli ascoltanti con sì fatte dolci insinuazioni; alzano un

pò più la voce, e qualche colpo, se non da fronte, almeno per fianco vibrano contra il merito della causa stessa. E come mai possibil sia, soggiungono, che vera sia quella sentenza, che ha per suo difenditore uno spirito di trasporto, di empito, e di furore? La verità di tali arme non abbisogna, nè di tali sostegni. Essa senza acrimonia di sali rendesi al palato gustevole, e senza mordaci rimproveri trionfa dell'errore; e quanto è più nuda, e semplice, tanto più al fondo penetra del cuore umano. Dunque grave fondamento havvi di sospettare, che coteste sentenze rigide, con farisaico rigore, e superbo disprezzo promosse, lontane sieno dalle regole di quel Vangelo, che dolce essere ci attesta il suo giogo, e soavi i suoi comandamenti: ora qual giogo più duro, e pesante di quello, che l'autore di questo libro impone? Egli è arrivato a questo eccesso di pubblicare, e riprovare per improbabile la contraria nostra opinione: opinione comunemente praticata da' Cristiani, e sostenuta da centinaja di valent' uomini. Siamo giunti alla ultima di tutte le censure: tutte le altre strada fanno a questa ultima. La verità è violata, conculcate le regole sono del rispetto, della mansuetudine, della dolcezza, perchè la contraria opinione è dichiarata, e provata improbabile, falsa, condannabile, come nel penultimo paragrafo si dimostrerà. Questo egli è il compendio delle censure, che ho inteso spargersi nel volgo contra la maniera per me tenuta nella difesa della mia causa: censure già tutte prevenute, e sventate nel libro medesimo. Imperciocchè da lunga sperienza apparato ho, che queste sono le solite arme di difesa, cui maneggiare quegli sogliono, de' quali parla S. Paolo. *Inimicus factus sum vobis verum dicens*. Quando questi direttamente impugnare non osano la verità, studiansi di tradurne il metodo tenuto nel difenderla. Lusinganvsi d'indebolire, e snervare la forza della miglior causa, come fatto lor venga di mettere in discredito l'avvocato, che la protegge. Perlochè, quantunque tutte le riferite censure sieno state opportunamente per entro il libro stesso confutate: non per tanto spediente ho giudicato di ridurle a novello esame, per rappresentarle talmente vane, insussistenti, ed ingiuste, che adito non rimanga a qualunque apparente replica. Ed affinchè la confutazione con più di chiarezza riesca, e più di successo, la spartirò in più paragrafi. Se riescerà questa Prefazione più lunga di quello, che converrebbe alla picciolezza del libro, spero, che riporterò da i leggitori

beni-

benigno compatimento. Perocchè la sola necessità di una giusta difesa mi ha fatto trapassare i limiti della brevità consueta.

§. I.

Esame della Censura sopra questo Frontispicio.

La Quaresima Appellante dal foro contenzioso di alcuni recenti Casisti al Tribunale del *buon senso*, e della *buona Fede* del Popolo Cristiano sopra quel suo precetto del digiuno da accoppiarsi coll'uso delle carni permesse pel solo nocumento del vitto quaresimale. *Se ne assegna la necessità che obbligò a porvi tale titolo.*

LA prima adunque di tutte le censure a ferire essa va il descritto titolo da due parti. Si dice primamente, che l'appellare le morali contese dal contenzioso foro de' Casisti al Tribunale del buon senso, e della buona fede del popolo Cristiano una soprascritta sia di troppo ampollosa, e che la poca estimazione traspira, anzi il disprezzo degli Autori della morale Teologia. Si replica in secondo luogo, che l'appellare le controversie della morale al giudizio del popolo, può partorire delle conseguenze cattive, e pute di Luteranismo. Per far capo dalla prima parte, quest'obbietto fu da me preveduto, e sciolto sul bel principio della disputa, come può leggersi alla *pag.* 2. dove l'autorità adducesi di Tertulliano, il quale in somiglievole caso da i contrasti delle Accademie ricorso fece al giudicio dell'anima priva di letteratura, acciocchè la sentenza pronunciasse secondo que' dettami, e quel natural lume dal Creator suo ricevuto. Mi dava a credere, che ciò dovesse bastare; ma dalla sperienza ho rilevato il contrario. Perlochè debito corremi di assegnarne più precise ragioni di tale frontispizio. La facciata di un libro simile parmi al volto dell'uomo, di cui la indole indica, e 'l temperamento. La ordinaria comparsa degli uomini, nell'atto massimamente di presentarsi avanti il tribunale del pubblico, per ascoltare il gravissimo giudicio sopra qualche propria lite, ella è dimessa, umile, modesta. In quegli avvenimenti però strani, ed emergenti scabrosi, in cui la innocenza, e la vita agli ultimi pericoli esposta ritrovasi, necessitati si

veggono ad abbandonare la figura umile, e contenuta, e spiegare in fronte coraggio, fortezza, e commovimento, che il pericolo imminente rappresenti, e la grave necessità di soccorso.

Da circa tre anni una nuvola, dirò così, di libretti la Italia nostra imgombrava sulla quistione del digiuno coll' uso delle carni in caso di necessità. Il popolo n'era stucco talmente, e sazio, che alla sola veduta di tai libri, nausea sperimentava, e fastidio: E ciocchè era di peggio, per vere, e sicure regole di Cristiano costume teneano non pochi le false opinioni in detti libri divolgate. In veggendo io all' ultimo repentaglio ridotto un comandamento del quaresimale digiuno, deliberai d' imprenderne, giusta mia debil possa, la difesa; ma attesa la circostanza del popolo, alieno dall' udirne parlare sopra tale controversia, necessità mi costrinse ad improntare nel libro una facciata, che lo distinguesse infra la moltitudine di tanti altri, qual uomo tra folta calca oppreso, e che stuzzicasse nello stesso tempo e la curiosità di vederlo, e l' appetito di leggerlo. Ora per risvegliare il popolo Cristiano, ed interessarlo nello studio di questa gravissima causa, partito più opportuno non mi si presentò alla mente, quanto il portare la causa stessa al tribunale del di lui *buon senso*, e della di lui *buona fede*. Ed acciocchè il titolo interamente al libro corrispondesse, industria particolare ci posi, per isgomberare la quistione da' fallaci ragionamenti, e da certi *blistri* ridicoli, tra quali era stata miserabilmente ravvolta. La sola dunque necessità di soccorrere al popolo ingannato, e di manifestare con più di successo una verità importante, mi spinse a marcare questo libro con una soprascritta tale, che provocasse verso di se gli occhi altrui, e rappresentasse co' suoi stessi esteriori lineamenti alquanto forti l' ultimo pericolo di abbattimento, e d'oppressione, in cui ritrovavasi un punto di morale Cristiana la più rilevante. La Providenza Divina ha benedetto il giusto disegno, come dal felice evento appare; poichè in effetto il solo titolo del libro, immantinente che alla luce comparve, eccitò sì universale curiosità, che in soli tre mesi in circa gli esemplari della prima edizione si sono spacciati. Sicchè per questo verso pienamente giustificato rimane il detto Frontispicio.

Per quello poi, che la seconda parte concerne della censura, che cattive conseguenze oppone dal portare le cause morali in volgar favella al giudicio del popolo: rispondo in primo luogo, che gli avversari medesimi mi hanno a cotesto Tribunale richiamato.

mato. Eglino i primi sono stati a porre sotto il giudicio del popolo in Idioma Italiano la *Diatriba, acciocchè ancora a' deboli, ed infermi di cognizione fosse noto un punto tanto necessario di morale disciplina*. Se però lo scrivere in lingua volgare le questioni morali cagione fosse di pessime conseguenze, rei delle medesime sarebbono i Signori Avversarj, che in sì fatta lingua pubblicarono i loro tanti libri per istruire i semplici, ed infermi di cognizione. Non è per tanto una manifesta ingiustizia il censurare l'appellazione della causa a quel tribunale medesimo, al quale fu prima dal partito contrario portata? Ma lasciando tutto ciò in disparte, dico in secondo luogo, che io ho ridotta la mia causa alla portata del buon senso, e della buona fede del popolo Cristiano con tali riserve, e con tali clausule l'ho circoscritta, che pretesto non rimanevi alla critica più acuta di poterla censurare. E per recare di ciò evidente prova, altro non farò che trascrivere le parole medesime, onde alla *pag.* 3. il senso vero, e naturale manifestai della mia appellazione nella presente cautissima maniera. *Con questo mio ricorso al Tribunale vostro, o Popolo Cristiano, non intendo già di escludere de' Sapienti il giudicio; che anzi ed io, e voi, ed a questi, ed a tutti i tribunali superiori con profondo rispettoso ossequio ogni nostro parere sommettere dobbiamo. Due sono i motivi, che ad implorare con Tertulliano il giudicio della vostr' anima m' hanno indotto, e necessitato. Primo, perchè una causa ho io a trattarvi sì evidente, che per fino da natural lume, non che dagli eruditi, e sapienti veri, riporterò favorevole sentenza. Secondo, perciocchè i difenditori della falsa opinione m' hanno a questo partito con violenza portato. Eglino i primi stati sono a pubblicare in volgar favella la proposta causa per mezzo di due volumetti di falsità ripieni, e d'imposture incredibili, e valevolissime ad ingannare, e sedurre le anime vostre: Laonde per quel debito universale, che a tutti incombe di soccorrere, giusta sua possa, al prossimo pericolante, mio particolar dovere ho riputato, primo, di palesare la verità di una maniera semplice, e popolare al tribunale stesso del vostro natural lume: secondo, al Tribunal Teologico la medesima verità richiamerò*. Chi insegna a sommettere con profondo rispettoso ossequio, ed ai Sapienti, ed a tutti i Tribunali superiori nostri ogni nostro parere, dà egli in questo punto sospetto di Luteranismo, e Giansenismo, come da qualche avversario troppo appassionato è stato detto? Poteasi con formole

più

più precise, e strette prevenire, e ribattere sì chimerica impostura? Poteasi con più di chiarezza esprimere, che la sola necessità mi ha spinto ad interessare il popolo Cristiano nello studio di una causa, che a lui molto prima era stata falsamente dipinta dagli avversarj? Contuttociò per dare ancora maggiore risalto alla verità, giovami bene di esporre i veri significati del *buon senso*, e della *buona fede*, che io ho implorati per giudici.

Buon senso significa quelle prime nozioni, que' primi giusti dettami, che nascono, dirò così, con noi, che parti sono di que' semi di virtù innestati nella nostra anima, e di que' lumi sparsi dal sovrano Creatore sulla nostra mente, che formano quell' intimo nostro sentimento rettissimo intorno alla naturale onestà, quando da i vizj non sia oscurato, come parla lo stesso Cicerone (a) *Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum, quæ si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret*. Questi sentimenti di onestà, e verità connaturali all' anima nostra, restano in molti talmente dentro la caligine de' vizj, e di ree costumanze involti, che il bel lume della natura non può co' suoi raggi illuminargli. (b) *Nunc parvulos nobis dedit* (natura) *igniculos, quos celeriter malis moribus, opinionibusque depravatis sic restinguimus, ut nusquam naturæ lumen appareat*. Il tetro offuscamento di splendori cotanto luminosi lo ascrive il medesimo Cicerone specialmente alle contenziose aringhe, alle dispute impegnate de' maestri, che alle volte dai dettami naturali dipartendosi, si lasciano trasportare a sostenere con troppa fermezza quelle opinioni, che nella propria Accademia una volta furon ricevute, e adottate. *Quum vero . . . . . Magistris traditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas, & opinioni confirmatæ natura ipsa cedat. Accedunt etiam Poetæ, qui quum magnam speciem doctrinæ, sapientiæque pre se tulerint, audiuntur, leguntur, ediscuntur, & inhærescunt penitus in mentibus*.

La buona fede del popolo Cristiano cosa ci porge alla mente? Ci rappresenta, oltre alla buona coscienza, le massime evangeliche genuine pure e semplici, non alterate da opinioni di morale rilassata, non offuscate da pregiudicj di fazione, e di partito. Buona fede ci rappresenta quell' innata sincerità, quel candore di una credenza ingenua, di una coscienza illibata,

(a) *Tuscul. qq. lib. 3. cap. 1.*

ta, che è propria appunto del solo popolo Cristiano, non preoccupato, nè da costumanze colpevoli, nè da opinioni erronee. Ora con questo *buon senso*, e con questa *buona fede* degl' idioti, e probi uomini meglio alle volte si risolverebbono alcune contese, e morali, e civili, che non col parere di tali quali Casisti, e Legisti. Cade mirabilmente in acconcio la riflessione di S. Agostino, il quale osserva, che molti di que' buoni uomini, che la legge ignoravano, credenza a Gesucristo renderono, ed i Dottori della legge alla morte Gesucristo condannarono. *Qui non noverunt legem, ipsi crediderunt in eum, qui miserat legem: & eum, qui miserat legem, condemnabant illi, qui docebant legem.* (a) Sicchè, in poche parole, i giudici, dinanzi ai quali io ho trattata la causa mia, sono i due supremi lumi puri, e semplici: l' uno della natura, l' altro del Vangelo. In effetto dopo aver dimostrata nella prima parte del mio libro la causa avanti il tribunale del buon senso, o sia del lume naturale per trarre il popolo dall' errore col mezzo di ragioni appunto naturali, ed alla di lui capacità adattate, immantinente la medesima causa ho portata al Tribunal Teologico, che al lume del Santo Vangelo le sentenze decide, e pronunzia. Perlochè nemmeno per questa parte ci è luogo ad alcuna censura. Avvegnache dunque il titolo di *Quaresima Appellante &c.* assolutamente considerato, sia qual volto un pò ardito, e per tale io stesso lo riconosco, in rapporto però alle circostanze descritte, esso era un titolo necessario: come di fatto la sola, e mera necessità di eccitare il popolo alla considerazione della verità, mi costrinse a farne uso del medesimo. E tanto basti per una piena giustificazione di detto titolo.

§. II.

Confutazione della Censura sopra lo stile criticato di eccessiva mordacità contra gli Autori confutati, ed i loro istituti. Regole de' Santi Padri intorno ad un giusto sdegno, e moderata acrimonia nella riprovazione degli errori.

PRima d' inoltrarmi nella disamina della proposta censura, fa di mestiere, che alcune massime incontrastabili ci premet-

(a) *Tract. 43. in Joan.*

metta. E la prima si è, che differente esser dee lo stile, e la maniera, onde scrivonsi le controversie di pura erudizione, e di mera specolazione, per assottigliare, e coltivare l'umano ingegno, da quella, onde difendonsi i dogmi della Cattolica fede, e li precetti della morale evangelica, dai quali o la eterna gloria, o la eterna dannazione dipende. Le controversie del primo genere richieggono e tranquillità, e indifferenza, uno stile dolce, ed ameno. L'accendersi in sì fatte contese, il riscaldarsi, il mostrare impegno forte, il litigare sopra ogni sillaba, sono tutte cose, che giustamente ascrivonsi, non all'importanza della causa, ma all'impegno della passione. Saranno sempre mai oggetto di compassione tanti volumi ripieni di quistioni affatto inutili, e difese per altro da ciaschedun partito, non solamente con tanta premura, e calore, quanto che la causa si trattasse del proprio patrimonio, o della propria vita; ma di peggio con altercazioni pungenti, e con stile mordace. Non si riprova per ora, che ogni uno secondi il suo genio di esercitare il proprio spirito, tanto in certe scolastichedispute, quanto nella scoperta di oscure antichità, di vetuste origini, di discendenze remotissime. Non si riprovano, dissi, per ora simili amene letterarie contese, purchè il tutto si eseguisca con animo, non solo pacato, ma quasi insensibile, ed inalterabile. Imperciocchè qualunque contesa, aliena affatto dall'unico importantissimo interesse della eterna salvezza, non merita, che per sostenerla l'animo nostro si commova, o il nostro zelo si riscaldi, e si accenda.

In opposito, quando le sublimi verità della nostra santissima Fede, e della nostra Divina morale evangelica combattute veggonsi, e adulterate con interpretazioni false, ed' erronee, allora alzare convien' la voce, rinforzare lo stile, ed accendere moderatamente lo zelo, più o meno, secondo che a maggiore o minore pericolo veggiamo esposta la eterna salute delle anime redente. Dovrem noi forse dimostrare minore impegno nell'interesse di sottrarre le anime dall'inferno, di quello, che mostriamo ogni qual volta l'incontro accade di trarre dall'incendio i nostri corpi? Se noi vedessimo appiccarsi le fiamme ad un qualche Palazzo, che minacciassero rovina, e strage, non è egli vero, che noi ad alta voce grideremmo, acqua acqua! Il timore di offendere certi orecchj dilicati, ci tratterrebbe per avventura allora dal gridar forte, ed alto? metteremmo noi in simiglie-

voli

voli incontri studio in tessere periodi armonici, o nel recare diletto con frasi amene a certi genj piacevoli? Non abbiam cosa più frequente nella Scrittura santa, quanto i rimproveri, e gastighi severissimi da Dio scagliati contro ai falsi lusinghevoli Profeti, che con favorevoli predizioni, e con ameni incantesimi di benigne interpretazioni adulavano gli animi dei popoli. (a) *Væ Prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum .... vident vana, & divinant mendacium ... & erit manus mea super Prophetas ... eo quod deceperint populum meum, dicentes: pax, & non est pax*. Il Profeta Isaia avvisa il popolo di ben guardarsi dalle fallaci promesse degli adulatori (b). *Popule meus qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt & viam gressuum tuorum dissipant*. Differenti del tutto erano i caratteri dei veri Profeti, che sinceramente la Legge santa esplicavano. Questi alieni di conciliarsi il seguito delle turbe, le acclamazioni del popolo, la protezione de'Principi, con uno spirito superiore alla speranza, ed al timore, alle minacce, ed alle promesse predicavano la severità della Divina Giustizia, presagivano, e calamità, e gastighi tremendi. Lo stile de' lor sermoni egli è forte, ripieno di pungenti rimproveri, dispiacevole agli orecchj di quelli, che esser vogliono adulati. Il loro volto non paventava la moltitudine de' falsi auguri, nè le contraddizioni di un popolo prevenuto, e sedotto. La loro fronte era più soda del diamante, ed il loro petto più duro del bronzo. Questi sono i lineamenti, onde Iddio ci contrassegna, e distingue i profeti veri dai profeti adulatori per Ezechiello (c) *Fili hominis vade ad domum Israel & loqueris verba mea ad eos ..... Domus autem Israel nolunt audire te, quia nolunt audire me: omnis quippe domus Israel attrita fronte est, & duro corde. Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum, & frontem tuam duriorem frontibus eorum. Ut adamantem, & ut silicem dedi faciem tuam: ne timeas eos, neque metuas a facie eorum, quia domus exasperans est*.

Premesse queste massime, m'avanzo a dimostrare che io proccurai di temperare talmente lo stile del mio ragionare, che lontano fosse dallo stile de' profeti falsi, e simile a quello de' profeti veri. Io mi proposi di conservare per i miei avversarj tutto quel rispetto, e venerazione, che pregiudizievole non fosse alla mia causa, ed insieme di usare tutte quelle espressioni, che avess-

b

(a) *Ezech. c.* 13. (b) *c.* 3. (c) *c.* 3.

avessi giudicate necessarie alla giusta difesa della verità importante. Per riprova di ciò basta di qui trascrivere le parole stesse, onde palesai questa mia risoluzione, nel primo capitolo della seconda parte pag. 19. Ma prima di tutto fa di mestieri,
„ che una mia sincera cristiana protestazione ascoltiate. Io
„ dunque vi attesto, che non conosco nè Mantegazzi, nè il
„ suo Apologista difensori del digiuno, ne tampoco noti sono-
„ mi gli eruditi, e dotti Copellotti e Casali impugnatori del
„ digiuno nel caso di dispensa dalle carni. Io li venero tutti
„ quai sapienti, e zelanti Pastori di anime. Spero nella Divi-
„ na Misericordia di non proferire parola alle persone loro
„ ingiuriosa. Bramerei di poter riparare il male, che hanno ca-
„ gionato, e che cagionar possono i libri di questi due ultimi
„ senza menzione nè di libri, nè di autori. Ma è impossibi-
„ le; poichè applicare al morbo dovendo il rimedio, egli è
„ di necessità, dove il veleno contaggioso ritrovasi, palesare.
„ Quanto però ossequioso sarò sempre mai, e rispettoso verso
„ il loro merito, altrettanta sarà la mia libertà, e sincerità
„ nel confutare le loro opinioni, per me giudicate alle anime
„ Cristiane perniziosissime. Il rispetto verso le loro degne sa-
„ grate persone allo zelo pregiudicare non dee di difendere la
„ verità. Nè la premura di mettere al coperto la verità vio-
„ lar debbe la carità verso il prossimo. Per battere saldo tra
„ questi due estremi, ho proccurato di mandar ad effetto que'
„ mezzi che Dio comanda. Ella è cosa da piagnersi a lagri-
„ me amarissime, il vedere, che que' sagri Teologi stessi da
„ Dio destinati ad accendere fiamme di carità nelle anime,
„ questa carità santa squarcino tra di loro con maldicenze cru-
„ deli, con aculei pungentissimi, e velenosi, nel tempo stesso,
„ che le verità di vita eterna esplicano a' Cristiani.

Ne io ho contradetto a questa mia protestazione, se di qualche Autore ho scritto, che insegna opinioni rilassate: che non fa autorità in questa sentenza: che è un puro raccoglitore, un semplice copista. Imperciocchè tali espressioni sono giudicate necessarie alla difesa della causa e alla premura di avvisare, dove la rilassatezza ritrovasi per evitarla. Non si troverà, che lo spirito di partito abbia maneggiata la penna, o ad esaltare i domestici, o a deprimere gli esteri: ma con uguale indifferenza si è pronunziato il sentimento, secondo che si giudicò necessario per dare giusta eccezione all'autorità de' testimonj alle-

allegati dagli avversarj. In qualunque altra scienza, che dall' autorità poco vantaggio acquista, mal farebbe chi contrastasse i titoli di dottissimi, di sapientissimi, di cui ornati vengono non pochi scrittori. Dovechè giustamente neganſi tali titoli, quando senza fondamento ascrivonsi agli Autori della Morale Teologia; perciocchè le opinioni morali sotto i chiarori di tali titoli avanzano, comecchè larghe, più facilmente terreno, ed acquistano moltissimi gradi di probabilità. Quindi è, che questo novello ritrovato di probabilismo obbliga, e necessita di usare frasi significanti, e forti. Il punto solo verte in vedere, che non si spaccino per opinioni larghe, e ridicole quelle, che tali non sono. Se in ciò io ho errato, pronto sono a ritrattarmene. Per altro quando tali opinioni veramente ne' libri ritrovansi, debito egli è di palesarle per disinganno de' Leggitori, quando anche da ciò pregiudizio risultare ne dovesse a chi le promulgò.

Per quello poi che risguarda gli Ordini Sagri de' confutati Scrittori, non in uno, ma in più luoghi di questo libro ho avvertito, che per la imprudenza, e rilassata dottrina di qualche privato Autore, non deesi in conto alcuno scemare la stima, e rispetto dovuto agl' Istituti santi, che professarono. „ Legganſi le seguenti parole registrate a carte 27. In ogni „ partito, in ogni comunità vi sono de' prudenti, ed impru„ denti: de' dotti, ed ignoranti, de' buoni, e meno buoni. „ Per la imprudenza, o ignoranza di alquanti non dovete con„ dannare tutto il corpo: Siccome per la sapienza, e probi„ tà di molti non dovere ciecamente credere tutti sapienti, e „ santi. In questa guisa separarete il prezioso dal vile, il „ buono dal cattivo. Lo stesso avvertimento ho replicato in altri luoghi, e massimamente a carte 149. Sembrami, che con maggiore circospezione parlare io non potessi. Se per alquanti Casisti non ho rimostrata molta stima, perchè così richiedea la condizione della mia causa; non ho forse all' incontro professata altissima venerazione per tanti altri insigni Dottori sapienti, e santi de' medesimi Ordini? Che dunque esigesi di vantaggio? V'ha per avventura pretesa di ritrovarsi comunità di migliaja, e migliaja di Scrittori tutti infallibili, tutti immuni dagli errori; se appena ve n'ha uno, che scrivendo molto, non cada in qualche inciampo? Non sarà pertanto una manifesta ingiustizia il tradurre per offensore di tutto il cor-

po, chi protesta di riprendere unicamente le opinioni rilassate di alcuni privati?

Si poteva, voi mi direte, confutare gli stessi Scrittori privati senza tante punture, senza tanta acrimonia. Rispondo in primo luogo, che tutta l'acrimonia del mio stile ha per mira la sola falsità della opinione confutata, non giammai le persone, che la difendono, come dice il Gaetano 2. 2. *Verba mea non contra Personas, sed contra opiniones*. Questa è stata la mia intenzione, questa la mia volontà, alla quale parmi vi corrisponda pienamente la esecuzione, non ritrovandosi (per quanto ho potuto io osservare) una sola parola offensiva delle persone, quando il disprezzo degli errori, ingiustamente non si tramuti in disprezzo degli autori. Rispondo secondariamente, che pur troppo per mia debolezza posso aver oltrapassati quei giusti confini, che io mi prefissi. Non sono per Divina Misericordia sì cieco, che non vegga i molti difetti, in cui posso cadere, non ostante qualunque mia buona, e santa risoluzione. Troppo lontano io mi riconosco da quella sublime perfezione, che è da ogni trascorso di lingua esente, come dice S. Jacopo a cap. 3. *Si quis verbo non offendit, hic perfectus est vir*. Consapevole della mia fragilità ho proccurato d'implorare da Dio gli ajuti necessarj a preservarmi dalla caduta: ma forse i miei peccati avranno impedito, che la mia preghiera sia stata esaudita. E questo timore mi ha fatto sì soventemente ripetere per entro il libro negli opportuni luoghi la previa ritrattazione di qualunque errore, o falsità, che per mia ignoranza, e fiacchezza avessi potuto ingiustamente addossare ai miei avversarj, ai quali sì spesso altresì la mia venerazione ho professata, e 'l mio ossequio. Ma dall'altra parte dirò col dottissimo, e piissimo Gesuita *P. Michele Elizalda*. La causa per me trattata non è già dell'ala di una mosca. Ella è una causa gravissima, dalla quale la eternità nostra può dipendere. La premura di metterla nella sua veduta vera, e facile, mi ha obbligato a chiamare le cose co' loro veri vocaboli, cioè la impostura con la sua propria voce d'impostura, lo sproposito con la voce di sproposito, e la falsità con la voce di falsità; e parmi d'essere certo, che in ciò dal vero non mi sono dilungato. Se poi queste frasi sono un pò aspre, e dispiacevoli, non perciò deggiono, come vere fumo, riputarsi effetto di poco rispetto; ma debbono attribuirsi alla premura di far capire al popolo la verità,

rità, e di presentargliela sotto i suoi veri, e naturali colori. Nel pericoloso cimento d'incagliare in uno de' due estremi, cioè, o di mancare in qualche parte di rispetto ai miei avversarj coll'uso di parole troppo forti, o di pregiudicare alla difesa della verità con frasi troppo languide, ed espressioni troppo dilicate, ho giudicato doversi certamente preferire la difesa della causa comune risguardante la salute delle anime, a quell'ossequio, dal quale per altro i miei avverfarj nè vantaggio possono ricevere, nè pregiudizio. Quelli, che di me sono più sapienti, e virtuosi avrebbono saputo accoppiare esattamente ambo gli estremi: Se io a tanto non ci sono giunto, frutto egli è stato non di cattiva volontà, ma di ristretta abilità, diciamolo più chiaro, effetto sarà stato della mia ignoranza. Io certo sono di avere trattata una causa ottima; ma non sono già sì delirante, che mi lusinghi, di averla ottimamente trattata. Mi sono studiato, per quanto le forze mie hanmi permesso, d'imitare i veri Profeti, ed i Padri Santi. Li Grisostomi, gli Agostini, i Girolami, quando le controversie discussero, e difesero dalle rilassatezze, ed opinioni erronee, si sono per avventura serviti di un parlare molle, di uno stile dolce? Gesucristo medesimo quando riprovava le false opinioni de' Dottori della Sinagoga, trascurò forse le formole più severe di parlare? Giovami bene di quì trascrivere le parole stesse del sapiente rimembrato Gesuita, registrate nella prefazione della seconda parte, dove ancor egli difende se stesso da coloro, che quando non possono impugnare la verità troppo manifesta, si fanno a censurare la maniera, onde suole esser difesa. *Sed præter causam ipsam, stylus etiam, dictioque vehementior displicuit. An vero de alæ muscæ compositione quæstio vertitur, & non de salute in primis nostra, & dein etiam reliquorum, ut quantacumque orationis vi, & efficacia uti non liceat? Utinam Augustini magnitudinem illam dicendi, & virtutem, qua non aurei fluminis, sed torrentis instar in falsa quæque ruit, ebibere valuissemus! Displicuit hoc in genere Corinthiis quibusdam* „ *Apostolus Cor.* 10. Ut autem non existimer, tamquam terrere „ vos per epistolas: quoniam quidem Epistolæ, inquiunt, gra„ ves sunt, & fortes: præsentia autem corporis infirma, & „ sermo contemptibilis, *ubi e re Augustinus*. Erant quidem „ quasi docti, & spirituales (idest quasi) qui de Paulo detra„ herent. Epistolæ quidem, ajunt, graves & fortes sunt. *Num*

Au-

Augustinus, Hieronymus, Chrysostomus, ubi de moribus causa vertebatur, molli oratione fluxerunt? Aut unus Magister noster adversus falsas morum opiniones doctorum legis leniter labebatur? Jussi plane sumus arguere, obsecrare, increpare; quod ut faciamus, & non adulemur PATIENTIA quidem omnis NECESSARIA est, ut Paulus supposuit. Quod si nihilominus excessimus, imprudentiusve aliquid excidit, omnes ait hos, aliosque defectus ignoscere. Optimam enim nos agere causam, ut non ambigimus, ita optime agere minime deliramus: ac præstantius ab aliis agi posse, etiam eorum, si vellent, qui modo adversantur, procul absumus, ut diffiteamur. Velint sane ex Scripturis & Sanctis viam salutis ostendere, & unum sumus.

Tornami bene di raffermare questa massima con l'autorità di un altro non men dotto, e pio Gesuita *P. Ignazio de Camargo*, il quale nella prefazione al suo tomo *Regula honestatis* a carte 27. per dimostrare la necessità di uno stile forte, e gagliardo nella confutazione delle opinioni contrarie alla integrità de' costumi produce l'autorità dei Padri della Chiesa Agostino, Grisostomo, Girolamo, Cipriano, Prospero, Bernardo, ed altri. *Profecto SS. Patres Ecclesiæ, Augustinus, Chrysostomus, Hieronymus, Cyprianus, Prosper, Bernardus, & alii, qui, sicut in doctrina, sic etiam in modo docendi, primi post Dominum Magistri nostri sunt, dum similes errores oppugnant, non molli, ac placida oratione fluere; sed torrentis adinstar ruere solent. Puto vero in genere doctrinæ moralis vix peculiarem alium errorem inveniri, qui cum benigno isto probabilismo, undecumque inspiciatur, possit conferri*. Ed io soggiungo non avervi ruscello scaturito dal fonte del probabilismo, più torbido, e più nocevole, quanto questo, che viene ad intorbidare le acque della quaresimale penitenza.

Prima di assegnare alcune regole dei medesimi Padri, concernenti questo punto, giudico bene di appianarmi la via con una supplica, che rassegnare io voglio a voi, o Popolo Cristiano. La supplica è presa dall'eloquentissimo Cicerone, il quale una gravissima causa aringando a difesa di *P. Sestio* in simiglievole foggia si fece a parlare: Io, o Giudici, sono a rassegnare al gravissimo giudicio della vostra incontaminata giustizia una causa, non di erudizione, ma di pietà: non di difesa, ma di compunzione: non di eloquenza, ma di dolore. Aggiungo, che la causa, che ho da trattare, non riguarda nè il mio pri-

vato

vato interesse, nè quello di qualche mio cliente, nè quello della mia fazione: la causa è tutta vostra, causa, in cui decidere non dovete, nè sopra la mia, nè sopra l'altrui testa; ma pronunziare dovete tremenda sentenza sopra voi medesimi, sopra le vostre anime, sopra la vostra eterna salute. Se però lo zelo della salvezza vostra, se la premura ardente delle vostre anime spinto mi avesse ad usare frasi un pò più acri, espressioni un pò più libere, maniere un pò più pungenti, di quelle, che altri di me più sapienti, ma di voi forse meno amanti, avrebbono adoperate: deh tanto di perdono, tanto di compatimento alla orazione mia impartite, quanto n'è dovuto ad un pio dolore, ad uno zelo santo, ad una iracondia giusta: quanto per fine n'è dovuto ad un cuore vivamente penetrato dal desiderio di vedervi salvi. *Atque ego sic statuo judices a me in hac causa, atque hoc extremo dicendi loco pietatis potius, quam defensionis; querelæ, quam eloquentiæ; doloris, quam ingenii partes esse susceptas. Itaque, si aut acrius egero, aut liberius, quam qui ante me dixerunt, peto a vobis, ut tantum orationi meæ concedatis, quantum & pio dolori, & justæ iracundiæ concedendum putetis.*

Ma accenniamo brevemente gl' insegnamenti de' nostri Santi Padri. Il Patriarca Grisostomo osserva, che gli Appostoli, e Dottori destinati a difendere le verità della Religione, sono al sale rassomigliati. La proprietà del sale è una certa acrimonia, onde dalla putredine preservare le carni. In somiglievole foggia i Dottori aspergere di moderati sali deggiono i lor sermoni, ed animargli con veementi figure per risvegliare gli orecchj ottusi, e gli animi affascinati dagl'incantesmi di perniziose opinioni. *Vos estis sal terræ. Non adulantes, neque palpantes, sed aspere, acriterque agentes sicut sal... Illud enim salis est opus, ut molles mordeat, & pungat.* (a)

S. Girolamo non solamente con la frequente pratica approva l'uso di uno stile forte, quando trattasi di confutare le dottrine false: ma di vantaggio l'autorità addnce dello Spirito Santo. *Verba sapientum, sicut stimuli, & quasi clavi in altum defixi.* (b) Udite la sua interpretazione. *Notandum est quod dicitur verba sapientum pungere, non palpare, nec molli manu attrahere lasciviam... Si cujus igitur sermo non pungit, sed*

(a) *Hom. 16. in Matt. n. 6. & 7.* (b) *Eccles. 12.*

sed oblectationem facit audientibus, iste non est sermo sapientis. Verba quippe sapientum, ut stimuli. (a)

S. Agostino dello stile trattando di quegli, che scrivono a difesa dell'errore, e degli altri, che la verità difendono, parla così. Sarà per avventura lecito ai difenditori delle massime rilassate l'uso di apologi, di favolosi intrecc), di maniere or leggiadre, or pungenti per rendersi benevoli, ed attenti gli uditori: Ed all'incontro quegli, che travagliano per proteggere le sentenze evangeliche, dovranno in pubblico comparire con una fastidiosa gravità, e con uno stile lento, freddo, arido, secco, per guisa che sonnacchiosi renda, e dormigliosi i leggitori? chi dirà esser lecito, *ut illi fallacibus argumentis veritatem oppugnent, asserant falsitatem: isti nec vera defendere, nec falsa valeant refutare? Illi animos audientium in errorem moventes, impellentesque dicendo terreant, contristent, exhilarent, exhortentur ardenter: Isti pro veritate lenti, frigidique dormitent? Quis ita decipiat, ut hoc sapiat? (b)*

§. III.

Non è contra la Carità evangelica, nè contra lo zelo prudente lo scoprire le opinioni rilassate, e gli Autori delle medesime.

DOv' è, dicono gl'impugnatori del digiuno Quaresimale, la carità Cristiana verso i poveri morti autori della morale Teologia, quando al publico si palesano le loro opinioni, con manifestare i nomi de' medesimi? Non è egli vero, che *charitas operit multitudinem peccatorum*? *(c)* Lo zelo altresì, che è il fiore della carità, egli è *secundum scientiam:* [*d*] cioè dire secondo la prudenza, giacchè: *scientia sanctorum prudentia* [*e*]. Lo zelo senza la prudenza è una spada in mano di un foribondo. Certi pazzi zelanti, certi spiriti indiscreti per ovviare ad un disordine, producono infiniti scandali. Oh che merce rara è la prudenza? Eppure non v'ha chi ancora siasi volontariamente dichiarato fallito della medesima.

Per lo scioglimento di questo obbietto basta il recarsi a memo-

(a) *In comment.* (b) *Lib. 4. de doctr. Christ. c. 1.* (c) *1. Petr. 4.* (d) *Ad Rom. c. 10.* (e) *Proverb. 9.*

morla la distinzione degli errori privati, e dei pubblici nocevoli alla società. Pecca contra la carità chi svela i mancamenti occulti del prossimo; ma non pecca giammai chi impugna, e detesta le opinioni perniziose, pubblicamente divolgate. Gli autori per me confutati, le opinioni detestate, sono pubblicamente stampate, e sono all'uman genere infeste giusta il mio debile giudizio. Voi mormorate, che gli autori impugnati sono stati per me screditati. Ed io chieggo. Cosa intendete voi per autori della morale? Forse le anime, le persone di coloro, che i libri scrissero; ovvero i libri medesimi? Se parlasi degli autori nel primo senso, io ho usata verso di loro tutta quella carità possibile, che il Vangelo comanda. Ho procurato per fino di giustificare la loro intenzione, ed ho protestato loro tutto il „ rispetto con le seguenti parole registrate pag. 114. Io suppongo, che i Casisti, cui nominerò, innocentemente abbiano „ insegnate le loro dottrine. Il giudicare sopra di loro a noi „ non appartiene, ma solamente al Signor Iddio. Io bramerei „ il dono di poter nello stesso tempo, e professare un più pro„ fondo sincero rispetto verso i medesimi autori, e dire tutto „ ciò, che è necessario per far conoscere la verità in materia „ così importante. Se vivi fossero questi professori di morale al „ presente, in cui Santa Chiesa ha parlato, e dannate molte „ delle loro proposizioni, non solamente ritratterebbono le es„ pressamente dannate, ma eziandio quelle, che alle dannate „ sono annesse, e che dalle medesime risultano. Perlochè tan„ to lungi sono dal timore di recar loro dispiacere, quantochè „ spero, che grado sapranmi, se le veci loro supplendo, di „ palesare procuro la falsità di molte delle loro proposizioni, „ acciocchè ingannato non resti quel popolo Cristiano, che e„ glino intesero di ammaestrare nell'altissimo interesse della lo„ ro salvezza eterna.

Si potea parlare con più di circospezione, con più di rispetto, con più di carità? Io invito il pubblico a leggere, e rileggere da capo a fondo questo mio libro, e se troverà una sola parola, una sola sillaba contra o 'l costume, o la fama del prossimo mio, lo condanni immantinente alle fiamme. Io non ho voluto imitare gli autori della Dissertazione morale critica, che ho confutata, i quali scrivono in essa, che i loro avversarj in pubblico insegnano la sentenza più probabile, e nelle case loro private praticano la sentenza meno verisimile. Tutta

c la

la satira del mio libro unicamente risulta dalla sola sincera esposizione delle citazioni apertamente false, e delle opinioni troppo stravaganti di alcuni Scrittori, ai quali soli, e non a me, attribuirsi giustamente deesi tuttociò che v' ha di spiacevole. Anche nel §. V. di questa prefazione riferire deggio inauditi, e stupendi comenti sopra la Scrittura santa di un famoso probabilista. Per tutto ciò si dirà forse, che sono Satirico, se, necessitato a dare eccezione all'autorità di que' testimonj, non volontariamente introdotti da me per riveder loro le bucce; ma opposti da gli avversarj per dar credito alle loro opinioni, adempio le parti di sincero Storico? Sicchè ingiustamente aggravato io vengo di avere violata la carità verso gli Autori della Casistica Teologia. Se dicesi, che la carità è lesa contra le sentenze; ed i libri stampati da cotesti Autori; oltre che i libri non sono oggetto di carità, rispondo, che lo screditare i libri per quella parte, che contengono massime rilassate, opinioni perniziose alla eterna salute, non è violare la carità, ma osservare la carità verso il genere umano. Non siam noi forse obbligati a palesare, e screditare quei libri, che massime spacciano contrarie alla nostra santa Fede? Perchè dunque non farem o stesso di que' libri, che opinioni divolgano contrarie alla santità della morale evangelica? V' ha un errore troppo perniziosо nel volgo: ed è, che i Cristiani per una parte dovere proprio reputano d'imprendere la difesa della Cattolica fede, quando schernita veggonla, e vilipesa: dall'altra parte esenti suppongonsi dal debito di confessare, e giusta lor possa, difendere le verità de' Divini precetti, alla moralità de costumi appartenenti. Questo comandamento di confessare le morali verità pubblicamente in onta di ogni umano rispetto, egli è pressochè cancellato dalle menti di tanti Cristiani. Eppure il Redentore attesta, che egualmente condannerà, non solo quelli, che arrossisconsi di confessare la sua Divinità, la sua Umanità, ed'altri suoi Misterj, ma del pari coloro, che per politici riguardi tralasciano di dichiararsi difensori aperti de' suoi morali precetti: *Qui me erubuerit, & sermones meos, hunc filius hominis erubescet cum venerit in majestate sua* (a). Quindi è, che io non solo rimorso non isperimento di avere pregiudicato alla carità coll' iscreditare, e col pubblicare le opinioni rilassate, e ripugnanti al

(a) *Luc.* 9.

al digiuno Quaresimale, che anzi temerei di aver violato il precetto della carità, se tralasciato avessi di farlo.

Bramerei sapere da cotesti zelantissimi predicatori della piacevolezza, e della carità, di qual sorta sia mai, e di qual tempera, quella loro carità, che si accende contro a quelli, che detestano le pubbliche rilassate opinioni; ed in opposito tutta fredda ella è contra gli abusi più contagiosi. Non è per avventura una carità di novella invenzione questa, che condanna coloro, i quali con moderata acrimonia declamano contra i pubblici trasgressori; ed all'incontro con somma indifferenza tollera i pubblici scandali? Questa moderna inaudita carità senza veruno scrupolo traduce, e spaccia per maldicenti, per pazzi zelanti, per ispiriti indiscreti, e trasportati quelli, che manifestano le false dottrine risguardanti 'l costume. Dall'altra banda questa loro carità nel medesimo tempo ella è carica di veli e di vesti, di manti e di mantelli per gittargli addosso dei maestri delle larghe opinioni. Strana, a dir vero, carità, che si scandalezza per veder confutati gli errori con qualche risoluta maniera; e nulla si offende di coloro, che gli errori insegnano. Allora lo zelo egli è *secundum scientiam* quando è silenzioso, mutolo, compassionevole, e sagace accomodatore della legge con la carne; del digiuno con la gola. Per contrario non è *secundum scientiam* se alza la voce, se parla, se scrive a difesa della scienza, cioè della verità. Non si pecca contra la carità, quando si rivela la occulta peste, che serpeggia in una casa, acciocchè infettata non divenga la Città tutta: o quando si scoprono le imboscate degli assassini, affinchè i viaggiatori non incappino nelle insidie loro: E poi la carità rimarrà violata se rivelasi, dove la peste sia delle anime? Sarà indiscreto lo zelo se manifestasi, che nel tal libro vi sono opinioni rilassate, dottrine false, massime perniziose? Quando ben anche pregiudicati restare dovessero gli Autori di tai libri, si dovrebbe per tutto ciò tacere? Nò risponde S. Agostino, il quale insegna, che sarebbe uno zelo bastardo, una misericordia perversa, se per motivo di coprire i promulgatori delle false dottrine, si permettesse la rovina degl'innocenti. *Zelum Dei habent; sed non secundum scientiam.* Dice l'Appostolo, ed il Santo Padre interpreta. *Quid est non secundum scientiam? Ignorantes enim Dei Justitiam, & suam volentes constituere, Justitiae Dei non sunt subjecti. Fratres mei compatimini mecum. Ubi tales inveneritis occultare nolite. Non sit in*

vobis perversa misericordia. Prorsus ubi tales inveneritis, occultare nolite. Redarguite contradicentes, & resistentes. (a) San Tomaso diffusamente esplica cotesta dottrina di Agostino, e pianta per principio incontrastabile, che la salvezza comune preferirsi debba alla pace, alla fama, e quiete delle particolari persone. *Salus multitudinis est præferenda paci quorumque singularium hominum* (b). Soggiugne, che quando ancora fosse per risultare qualche scandalo dalla promulgazione della vera dottrina necessaria alla salute, non doversi, per motivo d'evitare l'ingiusto scandalo, tacere la verità: *Sed cum de veritate scandalum oritur, magis est sustinendum scandalum, quam veritas relinquatur, ut Gregorius dicit.* (c)

§. IV.

Confutazione della censura d'essersi messe le opinioni morali in burla, e in ischerno.

LA colpa, che con più di artifizio esagerano gli avversarj contra la maniera, per me osservata nella difesa della mia causa, è quella, di aver io, per quanto egli dicono, parlato con ischerno de' Casisti, e con giocoso disprezzo delle loro opinioni. Di qual maniera vi date voi a credere, che per ribattere io mi sia cotesta censura? forse col rimostrarla per falsa? Signori no. Io voglio confutarla coll'ammetterla per vera; per quella parte però solamente, che asserisce di aver io in ridicola veduta esposte le opinioni di alquanti Casisti. Anzi soggiungo, che questa è stata la mia positiva intenzione, siccome dichiarato mi sono nella terza parte *a capi* 10. *pag.* 134. dove la ragione altresì ne ho assegnata, che a ciò fare mi spinse. Giovami bene di qua trascrivere le parole stesse, onde preoccupai la riferita censura. Dopo dunque la relazione di alquante opinioni de' Casisti, di questa guisa conchiusi. „ Da questo voi, riveritissimi Signori Copellotti, Casali, e aderenti comprendere potete, se di pronunziare inezie capaci sieno i Casisti vostri. Voi in pubblicando al popolo Cristiano, che li professori della vostra sentenza capaci non sono di proferire inezie, avete posto me nella trista necessità di provare il contrario. Voi gli avete pubblicati come Dottori di una somma autorità, ac-

(a) *Serm. 2. de verb. Apost.* (b) *3. p. q. 42. a. 2.* (c) *ibi.*

„ acciocchè i Cristiani rendan loro cieca credenza. Io ho esposti
„ i loro sbagli, affinchè il popolo Cattolico non resti ingannato
„ to dalle loro opinioni. Le quistioni ridicole de' Casisti vostri
„ hanno violentato me stesso a riferirle talvolta di una maniera
„ meno grave, e seria, anzi lepida, e giocosa. Grave dolore
„ (e Iddio sa che non mento) io ho provato, e provo nel vedere
„ dere le sante regole del morale costume oscurate con vanissime,
„ e sciocche dispute, e screditate con rilassatissime opinioni.
„ Quindi è, che ho riputata necessità indispensabile, per ben trattare
„ tare la causa della verità, il mettere sotto veduta ridicola, e
„ spregevole le descritte opinioni, non già per iscreditare gli
„ autori delle medesime, che Iddio me ne guardi; ma per disingannare
„ singannare il popolo Cristiano, ed allontanarlo dall'abbracciare
„ ciare simiglievoli sentenze. Se con istile sodo, e grave le ridicole,
„ dicole, vanissime, ed altre rilassatissime opinioni rappresentate
„ per me si fossero, alla causa mia pregiudicato io avrei, con
„ mettere sotto aspetto onesto, e maestoso, ciò che per giudicio
„ mio, di riso non solamente è degno, ma di abborrimento, e di
„ condanna. E ciò basti per giustificazione della mia condotta
„ in questo capitolo.

Non mi sarei dato giammai a credere, che, dopo una sì precisa
cisa dichiarazione, osato avessero gli avversarj d'incolparmi, e
tradurmi qual colpevole derisore dei loro Casisti. Ma poichè
dalla sperienza ho rilevato il contrario, necessitato veggomi a
ribattere con più di forza, e di una maniera superiore ad ogni
replica, la ingiustizia, che mi fanno, nell'addossarmi una colpa,
pa, della quale sono onninamente innocente. Per ridurre la censura
sura a principj sodi, e giusti, e per parlare con la maggiore
possibile precisione, prima menzione farò delle opinioni, e poi
degli autori delle medesime. E primamente formo questo dilemma.
lemma. O le opinioni per me esposte sotto veduta ridicola,
giocosa, e perniciosa al Cristianesimo, sono realmente tali, o
nò? Se no: io mi confesso pubblicamente per reo, e per colpevole,
pevole, e ritratto quanto ho in ciò scritto: Se sono tali, adunque
que ingiustamente aggravato vengo per averle sinceramente rappresentate
presentate sotto il loro naturale aspetto. Sicchè agli avversarj
miei aspettasi di far costare al pubblico, che le opinioni dei lor
Casisti, da me rappresentate, non sono nè ridicole, nè imprudenti,
denti, nè rilassate: oppure rimostrare debbono, che io le ho alterate,
terate, e con falsi colori dipinte. Se ciò eseguiranno, io do lo-

ro anticipatamente vinta la causa. Ed acciocchè adempire ciò possano con più di facilità, vo' riprodurre le rimembrate massime sotto gli occhj.

Queste adunque, in succinto, sono le sentenze, che io ho tratte dai libri de'Casisti vostri 1. Che le fanciulle nobili per non perdere l'avvenenza digiunando, sono dal digiuno libere più, o meno, secondo le circostanze. 2. Le maritate meno abili all' ufficio matrimoniale, non sono al digiuno tenute: 3. del medesimo privilegio godon quelle, che per lo digiuno divenissero macilenti e disaggradevoli al marito: 4. anzi il solo pallore è motivo bastevole per detto privilegio. 5. Questi conjugati non sono tenuti a dissuadersi, nè con preghiere, nè con altro mezzo dalle matrimoniali petizioni per rendersi abili alla osservanza della quaresima. 6. Dal digiuno altresì esenti sono le Donne, che fanno il bucato, e quelle, che piegano la biancheria. 7. Quelle, che sono di 50. anni, poichè inabili alla umana generazione, sono parimente libere dal digiuno. 8. La stessa ragione esenta eziandio le Monache d'anni 50. 9. Il disputare con singolar plauso rende dal digiuno liberi i Cattedratici, Teologi, Giuristi, e Filosofi. 10. e ciò s'intende, ancorchè disputassero per ostentazione. 11. Uno de' requisiti, che pare necessario a predicare fruttuosamente, egli è di omettere nel giorno della predica il digiuno. 12. anzi si potrà omettere anche il giorno antecedente, e susseguente alla unica predica. 13. Al digiuno non sono soggetti gli scolari ne'giorni di solenni dispute. 14. Anzi neppure negli altri giorni, ne'quali studiano tutto il dì. 15. Questo precetto non obbliga i Maestri di gramatica, che insegnano per quattro ore il giorno. 16. nè gli Avocati, Giudici, e Procuratori. 17. nè li Notaj, Cancellieri, e Secretarj, che scrivono tutto il giorno. 18. Ogni fatica d'ingegno, quando è continuata, e grave conferisce il privilegio di non digiunare.

19. Il viaggio delle processioni pubbliche, con la fatica di disciplinarsi, toglie l'obbligo del digiuno. 20. ancorchè a bella posta alcuni si flagellassero per esimersi dal digiuno. 21. quelli, che viaggiano per un giorno intero. 22. benchè il viaggio non sia necessario. 23. benchè il viaggio fosse di sole sei leghe. 24. ancorchè il viaggio si faccia a cavallo. 25. in Carrozza, 26. in barca, non sono sottoposti al digiuno. 26. Lo stesso dee dirsi di coloro, che per qualche buona parte della notte non possono senza cena dormire. 27. nè questi tali sono obbligati di far

co-

colezione il giorno, e cambiare il pranzo in cena. 28. ancorche comodamente ciò far potessero. 29. Due cauterj disobbligano dal digiuno. 30. così pure disobbliga la mancanza di tante coperte, che bastino a ben riscaldare il corpo la notte.

31. I ricchi possono condurre i lavoratori comecchè preveggano, che lavorino senza necessità, e che non vogliono digiunare. 32. Possono di più i ricchi con espresso patto obligare i lavoratori medesimi a non digiunare. 33. Il pericolo di perdere gli avventori concede a' Tavernaj d'imbandire la cena a' forestieri in tempo di digiuno. 34. Quando anche gli ostieri sono certi, che gli ospiti sono pronti a violare il digiuno, possono non solo concedere loro la cena, ma invitargli alla compera delle vivande. 35. Quando bene i forestieri volessero digiunare, il Tavernajo può negar loro l'albergo, se non cenano. 36. I Padri di famiglia, avvegnachè conoscessero, che il negare la cena in tempo di quaresima ai servidori loro, fosse mezzo opportuno per indurgli al digiuno, non sono tenuti. 37. Nemmeno sono obbligati di negar la detta cena a' propj figlioli, perchè sono astretti di provvedergli di vitto, e vestito, ma non già a governare le di loro coscienze. 38. La fiacchezza cagionata dal lungo viaggio fatto per visitare la concubina. 39. La debilezza, ed impotenza nata da fornicazioni intemperanti, dal rubare, dall'ammazzare, libera dal digiuno. 40. Non solo sono liberi dal digiuno, ma nemmeno contra il detto precetto peccano coloro, che con iscelerata fraude, e perversa deliberazione moltiplicano le fornicazioni, per rendersi al digiuno impotenti. 41. Le ova, il burro, i latticinj non sono dal gius comune vietati nella quaresima. 42. Il mangiare un pò di cibo tante volte, quante occorre di bere, non guasta il digiuno. 43. Nemmeno lo guastano quelli, che fuori dell'unico pranzo fra giorno servonsi di que' cibi, che sono opportuni a conservare i corpi in buono stato. 44. Nè debbe recare scrupolo, ancorchè queste picciole quantità di cibi arrivassero a formare quantità grave, purchè l'ultimo boccone, che forma la quantità grave, non sia agli altri unito. 45. La cioccolata anche frequentemente bevuta tra il giorno non viola il digiuno. 46. Chi mangia ignorantemente un pò di carne la mattina, non è più obbligato al digiuno. 47. La colezione di un cappone, per ignoranza mangiato in giorno di digiuno, dal digiuno libera. 48. I Musici che cantano nelle sale de' Principi. 49. Gli Ospiti, che

rice-

ricevono in casa propia un gran Signore. 50. Quelli che hanno un calor vorace, sono dal digiuno disobbligati.

Ora io replico novellamente, che le indicate proposizioni sono rispettivamente ridicole, imprudenti, rilassate, e scandalose. Ciò presupposto qual fatto fuori di contesa (perche se si proverà il contrario, rinunzio alla causa) io discorro così: Per confutare sì fatte massime, doveva io per avventura le sagre poderose arme maneggiare della tradizione, della parola santa, de' Canoni sagri, de' Pontefici, de' Concilj, de' Teologi? Ma chi non vede, che in cotal guisa avrei le ridicolose cose in qualche modo accreditate? Lo splendore luminoso di tali arme nell' atto stesso di ferire, tramanda raggi sì rilucenti, e balenanti, che splendide rendono le piaghe medesime, e le cicatrici. Fa di mestiere adunque, che alla condizione della causa, o seria, o ridicola, corrispondente sia la maniera di confutarla. Mirabilmente in acconcio cade un passo di Tertulliano, il quale conferma questi miei sentimenti. Egli adunque nel libro contra i Valentiniani al capitolo 6. per confutare molte sciocchezze di costesti Eretici, protesta di voler renderle ridicolose; e previene il suo leggitore in sì fatta guisa. Avvegnachè io differito abbia il conflitto, ed abbia risoluto di trattenermi dentro i limiti della sola narrativa, nondimeno però, quando occorreranno cose, che meritino d'essere suggellate col marchio dell'ignominia, non sarà languido lo stile nel rimproverarle. Il leggitore si figuri di ravisare una scaramuccia prima del combattimento. Io indicherò, dove le ferite sieno, anzichè imprimerne di nuove. E se in qualche luogo sarà eccitato il riso, alla sola natura, e condizione delle materie confutate dovrà ciò ascriversi. Molte quistioni ritrovansi di tale natura, che con le sole burle, e scherni meritano d'essere confutate, affinchè una seria, e grave impugnazione non le faccia comparire di una qualche estimazione meritevoli. Alla vanità propriamente è dovuto lo schernimento: ed il carattere singolare della verità egli è il ridere, poiche allegra, ed il burlarsi de' suoi emoli, perchè del trionfo sicura. Si dee bensì con somma vigilanza scansare qualunque irrisione vile, innopportuna, e meno degna della verità. Per altro ogni qual volta con destrezza adoperata sia, e con prudenza, l'uso della medesima diviene debito. *(a)*

Se

(a) *Quamquam autem distulerim congressionem, solam interim pro-*

Se io volessi applicare ogni periodo di Tertulliano al metodo per me tenuto in questo libro, lo potrei con molta agevolezza eseguire. Potrei in primo luogo far vedere, che l'inventario delle opinioni messe in ridicolo nella sola materia del digiuno, non è che un gioco, ed una scaramuccia rispetto ad un combattimento, se a paragone mettonsi con quelle, che dall'intero corpo della morale potrei trasceglicre, per esporle in deridevole comparsa. Potrei in secondo luogo dimostrare, che io ho solamente indicate le ferite, che si potrebbono dare, senza averne date, ma ometrere per ora voglio questo confronto. A me di presente basta il ricordare, che, se le opinioni per me riferite hanno eccitato il riso, e provocato contro di se stesse lo schernimento, ciò è derivato unicamente dal merito delle proposizioni medesime. Io non ho fatt'altro, che riferirle sinceramente sotto la loro aria natia. Io non ho trapassati i confini, che Tertulliano prescrive; perchè non ho nella mia narrativa intrecciata cosa bassa, o vile, indegna della verità. Si legga, e si rilegga tutto il mio libro, e non si troverà introdotta nella disputa veruna cosa forestiera meno grave, e seria. Giudicai mio dovere il lasciare, che gl'impugnatori del Sacro digiuno innestassero nei loro libri or buffoneschi racconti, or vili facezie, or versi favolosi, cose tutte indegne della verità, come sono le seguenti: *Dicaci, quando scriveva cotesta sua faticosissima Apologia, pensava forse a Monna Tessa, quando incantava la fantasima, o pure alli complimenti, co' quali faceva sua crianza al Re delle Fabe Madonna Baderla, o Donna Mestola? O che altro si fu, che talmente di nugoli ingombrò la Se-*
» *renissima di lui mente &c.* Ed altrove. Vada ora il nostro A-
» pologista garbatissimo co' suoi cento Teologi, e Canonisti,
» se pure non sono come i *cento Destrieri* del Poeta Guidi,
» *sulle rive d'Alfeo, tutti d'eterne penne armati il dorso.* Di simili se volete asperse sono i libri impugnatori del digiuno, che vale il dire, di quelli, i quali van dicendo, che nella Quaresi-

d ma-

fessus narrationem, sicubi tamen indignitas meruerit suggillari, non erit deliberatione transfunctoria, expugnatio. Congressioni lusionem deputa lector ante pugnam: ostendam, sed non imprimam vulnera. Si & ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Multa sunt sic digna revinci, ne gravitate adorentur. Vanitati proprie festivitas cedit. Congruit & veritati ridere, quia laetans: de aemulis suis ludere, quia secura est. Curandum plane, ne risus ejus rideatur, si fuerit indignus. Caeterum ubicumque dignus risus, officium est.

ma Appellante vi sono messe in gioco le regole della morale Cristiana. Quando, come ho detto, in tutto questo libro, non ci si trova neppur un minimo favoloso burlesco racconto.

Nel rimanente per maggiore disinganno fa di mestiere distinguere i precetti, e le regole della morale Cristiana, che il Santo Vangelo insegna, e comanda, dalle rilassate opinioni, dai bizzari ritrovati, dalle massime mondane di alcuni Scrittori. Sarebbe empio, sacrilego, e della santa Cristiana istituzione indegno prevaricatore chiunque o a giuoco, o a scherno, o a derisione esponesse le regole della Cristiana morale. Anzi io mi avanzerei quasi a riprovare la condotta per fino di coloro, che eziandio col buon fine di allettare il popolo ad ascoltare la parola santa, intrecciassero le massime di vita eterna, le verità evangeliche tra frequentissime favole, ed apologi ridicoli, che eccitassero il popolo a continue smoderate, e scandalose risate nelle stesse sacrosante case di Dio: perchè chi così facesse, peccherebbe, e contra la regola prescritta da Tertulliano: *Curandum plane ne risus ejus rideatur si fuerit indignus*; e contra il fine medesimo di eccitare nel cuore de' peccatori il santo terrore de' Divini giudicj, non essendovi cose più inette per disporre i cuori de' peccatori alla compunzione, alle lagrime, al pentimento vero, sincero, ed umile, quanto le risate, risvegliate da favolosi chimerici racconti. Per contrario è degno di laude chi mette con la dovuta moderatezza in derisione, in giuoco, in disprezzo le opinioni rilassate, le massime carnali, e le mondane sottigliezze, inventate dagli uomini per accomodare li precetti del Vangelo agli appetiti della natura corrotta. In questo caso la massima verificasi di Tertulliano. *Caeterum ubicumque dignus risus, officium est*. Ingiustamente adunque si va divolgando, che io abbia messa in ridicolo la casistica Teologia, e gli Autori della medesima. Io ho solamente proccurato di rendere biasimevoli le mostruose opinioni novellamente introdotte a profanare la morale Teologia. La mia mira è stata di preservare illesa la Maestà della Divina scienza dalle buffonerie, e ridicole contese, che sopra i Divini precetti sono state suscitate da alcuni Scrittori. In una parola io ho rappresentato sotto aspetto di riso, e di gioco ciò che è degno di riso, o di biasimo. Se i miei censori mostreranno, che le opinioni da me tradotte per deridevoli, tali non sieno, la ragione sarà per esso loro. Ma se ciò fare non possono, ingiu-

sta-

stamente censurano me, per avere le dette opinioni rendute odiose, ed abbominevoli presso il popolo. Perchè *ubicumque dignus risus, officium est*.

§. V.

Saggio dello stile, e delle opere pubblicate dagli avversarj contra il digiuno. Testi di Scrittura Sagra in sensi erronei esposti. Riflessioni sopra i Decreti d'Innocenzo XI., e Innocenzo XII., che proibiscono di censurare le opinioni, che disputansi tra' Cattolici, e di Giansenismo, chi non è convinto per tale.

QUando la presente dissertazione io scrissi, sotto gli occhj non avea i molti libri, e stampati, e scritti a penna, che contro al precetto controverso del digiuno erano divolgati. Ora, che capitati mi son tra le mani, opportuno giudico di recare al cortese leggitore un picciol saggio de' medesimi, e dello stile, onde sono scritti. Dalle ingiuste censure, contumelie, e rimprocci, de' quali ripieni sono cotesti libri pubblicati a difesa di una opinione falsa, e rilassata, ciascheduno raccorre potrà la moderazione osservata in questo libro nel difendere una sentenza pia, e vera. Questo confronto farà con chiarezza conoscere, che in questa causa entrare non mi fece, nè l'impegno di promovere il partito della propria scuola, nè la premura d'impugnare gli uni, o difendere gli altri, se niuno de' contendenti io conosceva, nè al presente conosco. La contesa, come già si accennò, nacque in Lombardia. Il chiarissimo Signor Proposto Mantegazzi fu il primo, che nel 1736. stampò una dotta, ed elegantissima Dissertazione *De jejunio cum esu carnium conjungendo*. Contro di questa dissertazione latinamente scritta, pubblicò il Sig. Abbate Copellotti una *Diatriba* in volgar favella ripiena di contumelie troppo offensive. Questa Diatriba fu confutata con valida Apologia, avvalorata dal voto del celebre Signor Muratori; e contra questa Apologia fu stampata la dissertazione di Morale critica con in fronte una confutazione del voto del detto Signor Muratori. Questa confutazione, per essere un conglobato di falsità ingiuriose, sarà sempre mai l'obbietto del biasimo universale; ed il Professore esercitato di

Teologia autore della medesima avrà un oggetto di perpetuo pentimento. Il di lui nome è palese in Piacenza, ma io giudico bene di lasciarlo sotto silenzio.

La guerra letteraria da Lombardia passò nella Dominante Città di Genova, dove il Signor Abbate Carbonara alla luce diede un libro stampato in Massa l'anno 1737. a favore del digiuno. Questo dotto Teologo con soda dottrina, e con pari modestia validamente difende l'obbligo, che di digiunare corre ai Cristiani dispensati sopra l'uso de' cibi vietati. Contro di questo libro il P. Benedetto Brignole nel medesimo anno stampò in Genova una Dissertazione Teologica Morale. Questi si dichiara seguace della Tommistica scuola; perciò dopo aver premessa una lunga infilzatura di Moralisti sostenitori della libertà di mangiare, pianta per base del suo ragionamento varj principj, e copiose Dottrine dell'Angelico Dottore S. Tommaso. Trascrive prolisse autorità, nelle quali l'Aquinate dimostra, che istituito essendo il digiuno per macerare la carne, oltre all'unica refezione, che egli prima di tutto nel digiuno considera, esclude altresì il cibo delle carni. Da queste autorità ne ritrae il P. Brignole il seguente sillogismo a carte 12. „ Dove non può „ più essere quella estenuazione, e macerazione corporale, che „ intende la Chiesa col digiuno, ivi non può più essere *vero*, „ *e proprio Ecclesiastico digiuno*: ma dove per la dispensa alle „ carni è cibo, e pasto di carne, ivi non può essere più quel- „ la estenuazione, e macerazione corporale, che intende la Chie- „ sa col digiuno. Dunque dove per la dispensa alle carni vi è „ cibo, e pasto di carne, ivi non può essere vero, e proprio „ Ecclesiastico digiuno „. Nella prova di queste tre proposizioni è impiegato quasi tutto il restante del libro. L'Autore fa gran forza su quelle parole *vero, e proprio Ecclesiastico digiuno*, che con più di galanteria scolastica potrebbe appellarsi digiuno *formalissime* Ecclesiastico. Incalza del pari quel principio dell'Angelico, che la carne, più che il pesce, ingrassa la concupiscenza, stuzzica il fomite, produce umori abbondevoli provocanti alla libidine. Dal suo raziocinio se ne deduce, che chi nella quaresima non può, per la sola, o nausea, o penuria di pesci, astenersi a pranzo dalla carne, ne possa mangiare *oppipare* tutto il giorno; perchè chi non può col *digiuno vero, e proprio Ecclesiastico* macerare la carne, ed estenuare la concupiscenza, può abbandonarle la briglia sul collo, e con replica-

ti

ti pasti impinguarla, ed accarezzarla. Queste sono le belle conseguenze, che da certi *blictri* metafisici applicate malamente ai morali comandamenti ne risultano. E per quanto si proccuri di coprire l'orrore di queste illazioni, non mai si giugnerà a giustificarle. Vero è, che il P. Brignole per iscusare i suoi raziocinj, non del tutto stretti, previene il leggitore nella lettera diretta al suo gentilissimo Signore . . . con avvisarlo di avere scritto *con tutta fretta, e frastagliatamente*.

Contra questa Dissertazione del P. Brignole vi oppose il Signor Dottore Carbonara l'anno seguente 1738. un altro suo secondo libretto intitolato *Risposta alla Dissertazione stampata in Genova nel passato anno 1737. data in luce nel mese prossimo passato di Luglio dal P. Benedetto Maria Brignole*, Titolo, che è stato severamente criticato, come vedremo in appresso. Il Signor Carbonara in questa sua risposta fa vedere, che il suo avversario egli è un *preteso Tommista;* perchè dalla Dottrina di S. Tommaso, nè direttamente, nè indirettamente può dedursi, che la dispensa si estenda oltre ai giusti motivi, per cui viene conceduta. Parmi, che il Signor Carbonara sostenga con valore la sua causa, come ciascheduno potrà rilevare.

Dopo i riferiti libri stampati, si divolgarono per Genova tre altri libri scritti a penna, due de' quali ho nelle mani. L'uno egli è prolisso di circa 30. fogli di carattere ordinario: il secondo non giugne alla metà. Sono senza nome degli Autori; io però so il nome, cognome, ed istituto de'medesimi; ma perchè non veggo necessità di scoprirgli, è giusto di lasciargli nascosti. Recherò bensì succinto ragguaglio di tutte e due le riferite scritture. Comincerò dalla più voluminosa, che, per evitare la confusione, nominerò sotto il titolo di *Professore Genovese*. Questi adunque dà principio al suo scritto con la finzione dell'arrivo in sua libreria di due Abati Forestieri, l'uno Romano, chiamato D. *Valerio*, l'altro Bolognese, appellato D. *Silvio*, che è per appunto, scrive il Professore Genovese pagina 3., *Nipote di quel medesimo Signor Silvio, che il P. Cesare Calini della Compagnia di Gesù nella 2. parte familiare, e da Cammera della sua prima Predica, ha introdotto a parlare sì dottamente in quest' istessa materia*. Questo Signor Professore introduce la disputa del digiuno coi detti due Abati D. Valerio, e D. Silvio per mezzo di un suo scolaro di Teologia nominato *Frate Mario* assai spiritoso, il quale subito rappresentò, che il

il Signor Abbate Carbonara ha apparata in Roma la sentenza obbligante al digiuno. Imperocchè, mentre era Arciprete della Chiesa di S. Maria, detta della Rottonda, il Santo Papa Clemente XI. promulgò il decreto a favore del digiuno; onde lasciata l'Archipretura di detta Chiesa, e ritornato in Genova, ha voluto introdurre le usanze forestiere in quella Repubblica, che libera essendo, non le riceve senza discernimento; e l'erudito scolaro adduce a questo proposito l'autorità di S. Agostino, tratta dalla famosa lettera a Januario; dove parlando il Santo Dottore del digiuno del Sabbato, che praticavasi in Roma, insegna, che ciascheduno si conformi agli usi della propria Chiesa. S'avanza lo studente Teologo *Frate Mario* sotto la scorta del suo Professore a rimostrare ai Signori Abbati Valerio, e Silvio, che il Dottore Carbonara mal'a proposito cita i due Cardinali Pallavicino, e Gaetano in difesa del digiuno. E riuscivvi in questa impresa con tanta felicità di successo, che i due Abbati Bolognese, e Romano sorpresi, senza battere palpebra, l'ascoltarono e gli fecero elogj straordinarj, come attesta il P. Professore con queste parole a carte 7. *Udì senza batter palpebra tutto questo discorso il Nobile Bolognese. Ma finito, che il mio discepolo ebbe di ragionare, proruppe improvisamente in tal elogio di lui, che il modesto Giovane, anche in riferendolo, se ne arrossiva.... L'Abbate Romano rivolto anch'egli al Giovane Religioso, dissegli benignamente: Padre voi siete giovane se si dà fede agli occhj, ma sembrate vecchio all'udito.* Non si può negare, che lo spirito di promovere le opinioni piacevoli, e condiscendenti, non ispiri nel parlare stesso delle maniere gentili, dei vezzi obbliganti.

Carico di tanti elogj *Frate Mario* passa insieme col suo Professore a criticare il Padre *Michele Elizalde di rigorista*, adducendo contro di lui una censura del dottissimo P. Terillo. Di poi allega l'Azorio, S. Tommaso, il Padre Nicolaj per la propia sentenza, e varj commenti forma sopra il P. La Croix, Leandro, e Pasqualigo; e finalmente il P. Professore, caricando di novelli encomj il suo giovane *Frate Mario*, mette fine al Dialogo, e scritto lo trasmette al suo amico Cavagliere, e si soscrive così: *Frà Esuperanzio Lettore*. Si attribuisce il titolo di *Frà* voce per altro dispiacevole al P. Professore, il quale interrotto il Dialogo co'due Abbati D. Valerio, e D. Silvio, passa ad una severa critica di un libriccino, com'e' lo chiama,

del

del detto Carbonara. E con questa occasione in campo produce le ragioni, onde provare la propia opinione, massimamente le autorità de' Pontefici prodotti dal dotto suo Cistercense Girolamo Lamas. Diffusamente poi esamina la mente degli antichi Padri, ed osserva acutamente, che pure di Montanismo l'accoppiare colle carni il digiuno. Conferma i suoi sentimenti coll'autorità di S. Tommaso, allegando non solamente i testi stampati dal P. Brignole, ma altri ancora tratti dai libri delle sentenze. Da questi testi inferisce pag. 3., che l'astinenza dalle carni è *la essenza del digiuno, o vogliasi tal essenza nominar forma, o chiamarsi materia*. Questi è un pò più liberale degli altri colleghi, mentre constantemente difendendo questi che detta astinenza sia *forma sostanziale*, egli con generosa indifferenza permette, che si appelli anche *materia*, da cui, non meno, che dalla forma, il tutto dipende. Dà risalto a questi suoi pensieri con le dottrine di *Gobat*, *Reiffenstuel*, *Pichler*, *Smalzgrueber*, *Illsung*.

Il Professore Genovese fa un'altra vaghissima scoperta in questa materia nel paragrafo 11. della sua scrittura *pag.* 36. Fa egli sapere, che quando alla fin fine si voglia costantemente sostenere potersi digiunare coll'unico pasto di carni, bisognerà dire, che in tal caso [sono sue parole] *le carni non si adoperano come carni, ma come stromenti della conservazione dovuta alla natura. Quia non utitur carnibus, ut carnes sunt, sed ut instrumentum sustentandæ naturæ. Sanchez lib. 5. mor. c. 1. Il che quando sia vero, non favorirà l'opinione del Sig. Carbonara, ma confermerà speculativamente la nostra*. Benedetta speculazione, che per fino nel mangiare, fa aver luogo, e far sì, che il cappone si mangi non come cappone, ma come istrumento della nutrizione. Vi aggiugne un altra squadra di moralisti, e fa parlare il suo studiante col gran *P. Prudenzio*, e *Frate Alessio col P. sottoPriore Silverio*, personaggi introdotti per rendere più ameno il trattenimento da Sala, giacchè tanti interlocutori capire non possono in una Camera. Quivi dopo la galantissima dottrina, che le carni, quando si digiuna, non si mangiano come carni, ma come stromenti di conservare la natura, sul tapeto mettonsi i digiuni degl'Ebrei, e si fa entrare Kemnizio Luterano a dir la sua, ma resta validamente confutato dal celebre Bellarmino. Dopo altri varj discorsi, conchiude la sua Scrittura il Professore Genovese sempre per mezzo

del

del suo vivacissimo studente, e propone un savissimo, e veramente pio progetto: cioè, che l'uso delle carni si conceda ai soli o infermi, o deboli, nel qual caso la pace sarebbe tra le parti conchiusa. Ricorda, che se in qualche raro caso le carni fossero permesse a quelli che sono sani, per la sola nausea del pesce, i confessori, secondo che in pratica giudicheranno spediente, potranno obbligargli all'astinenza della cena. La conchiusione non può essere, nè più saggia, nè più pia. L'autore di questa Scrittura si fa conoscere per un Teologo dotato di singolare ingegno, di erudizione, e di belle maniere, onde produrre le cose sue.

Il secondo libro mss. divolgato in Genova, egli è di un Teologo, per quanto mi viene riferito, assai veterano, il cui nome palesato non essendo, se non con le seguenti lettere G. M. M. G., passo anch'io sotto silenzio, e nominerò *Teologo Genovese*, nel brevissimo ragguaglio, che della di lui scrittura sono per recare. Egli adunque, non meno che l'altro rimembrato *Professore*, la impugnazione imprende della sentenza favorevole al digiuno, ma di una maniera assai acre, e rovente. Sul bel principio della sua scrittura diretta ad un'Illustrissimo, dice, che nel libretto del Carbonara *si vede sfoggiare da ogni parte Teologia, scritture, canoni, Padri, Concilj, Storie, Leggi, e che non si vede? il libro è Enciclopedio, e v'è di tutto: un tantino più di solidità di discorso, che vi fosse, non vedo, che cosa possa desiderarsi di vantaggio*. Soggiugne più abbasso, che in un tal caso meriterebbe *d'aver luogo distinto nel giornale d'Olanda*. Comincia di poi il Teologo a stabilire con termini più forti dei soliti, il fondamento dei fondamenti della sua sentenza. Il precetto del digiuno, e' dice, è *un solo semplice, indivisibile, e che indivisibilmente una sola cosa comanda, cioè il complesso di due astinenze*: ed acciocchè i Genovesi meglio capischino questo gran principio, lo spiega loro anche in francese per mezzo del Sig. Abate Spinola, felice ad esprimersi in cotal lingua, onde appella le cose prescritte dal precetto del digiuno la *jonction, & l'assemblage de deux abstinences*, inculca al suo Illustrissimo, che questo principio è il *polo, il cardine maestro, su cui si appoggia, e si aggira la nostra sentenza: qual cardine non è mai potuto riuscire fin quì a' nostri contradditori di smovere*. Ed affinchè meno smovere lo possano per lo avvenire, lo rinforza con grosso baluardo lavorato con la ultima fini-

nitezza. Distingue primamente il digiuno de' Cristiani da quello degli Ebrei con queste parole. Il digiuno della Legge nuova, o sia Ecclesiastico; nel *suo concetto formale* (siam giunti a quel *formalissime*, di cui parlossi di sopra) *importa l' astinenza dalle carni : ma non importa tale astinenza nel suo concetto formale il digiuno della sinagoga. Sta dunque salda, e ferma la nostra opinione, senza punto smentire la Scrittura.* Perchè il concetto formale ne interpreta il vero senso. Premesso questo principio, riduce l'argomento all'impossibile, e forma questo sillogismo. *E' impossibile, che digiuni, o sia obbligato a digiunare, chi non può fare tutto ciò, che è di essenza del digiuno. Ma chi non può astenersi dalla carne, non può far tutto ciò, che è di essenza del digiuno, dunque è impossibile, che chi non può astenersi dalla carne, digiuni, o sia obbligato a digiunare.* Alla risposta ovvia, che al detto sillogismo si dà : cioè, che l'impossibile addotto resta annichilato dalla stessa visibile sperienza di quei tanti, che in effetto coll'uso delle carni digiunano; risponde, che un tale digiuno non ha il *concetto formale* del digiuno della Chiesa; e non avendo questo *concetto formale*, non cade sotto il precetto della Chiesa, che comanda il digiuno *formalmente* tale, intercalando sovente che a questo principio *senza una stravaganza intollerabile non può contraddirsi*. Perocchè la Chiesa vuole, e comanda questo *concetto formale*.

Non basta al *Teologo Genovese* di rendere al pubblico con plausibili ragioni probabile la sua sentenza, s' avanza in oltre a rappresentare la contraria obbligante al digiuno per chimerica invenzione di una truppa di Eretici. E poichè il ritratto, che di tale sentenza egli ne forma, sembra fuor di ogni misura, tetro, ed'orrendo, spediente giudico di porgervelo dinanzi gli occhj tal quale dal suo proprio pennello è lavorato. Con „ questi adunque colori, egli ve lo dipigne. Cominciò que„ sta (sentenza del digiuno) a far fracasso, da che di là dell' „ alpi cominciò nel secolo passato, come ho accennato di so„ pra, ad alzar più rigogliosa la testa la pestifera setta di co„ loro, che si qualificano difensori della grazia, e discepoli di „ S. Agostino: setta, che, come si sa, ha tanto travagliato la „ Chiesa, e seguita pur tuttavia a travagliarla. Costoro con „ un zelo simulato di veder rifiorire nel Cristianesimo il rigore „ dell'antica disciplina, e lo spirito della primitiva Chiesa, e „ professando perciò esteriormente austerità di morale, o per

„ dir più vero, predicando, e promovendo la morale severa
„ nel popolo, *dicunt enim, & non faciunt*, cominciarono a
„ suonare la tromba, e a dichiararsi contro certe consuetudini
„ universalmente ricevute fra i fedeli, contro della morale cor-
„ rotta (com'essi dicevano) e rilassata, contro della probabi-
„ lità, e generalmente contro delle sentenze più moderne, e
„ più miti, comunque per altro fussero tenute, e insegnate da
„ gravissimi Teologi, e *tra queste una è quella che presente-*
„ *mente si tratta, di chi non digiuna quando mangia carne*; nè
„ v'è chi più di loro s'interessi, e mostri maggior zelo, e im-
„ pegno in impugnarla, ed a promovere la contraria; la qua-
„ le contraria sostengono parimenti con essi molti Cattolici,
„ come la più pia, mossi (come deve credersi) da buono spi-
„ rito *ma non da buona ragione*. Quanto a me però, quando
„ ben anche ella non avesse contro di se *tanta evidenza* di ra-
„ gione, che la *convince di Chimerica*, quando non portasse in
„ fronte il *marchio* di *novità* sempre mai sospetto nelle opinio-
„ ni, massime quando si oppongono alle antiche, e comuni,
„ *il solo sapere quali sieno i suoi Autori, e principali fautori, mi*
„ *basterebbe per rigettarla*, ad imitazione, ed esempio della
„ Chiesa Cattolica, che non volle mai indursi ad ammettere,
„ nè ad autorizzare, come riferisce il Cardinale Baronio, all'
„ anno di Cristo 173., e dopo di lui lo Spondano *n.* 6.; non
„ so quali digiuni, per altro santamente istituiti, per questo
„ solo, e unico motivo, che erano invenzione dell' *Eresiarca*
„ *Montano*.

Quì non posso a meno di non interrompere per poco lo storico ragguaglio di costesti Genovesi *Teologi, e Professori*, i quali finalmente dopo tanti fondamenti de' fondamenti, dopo tante forme, e concetti formali, hanno ritrovato un argomento validissimo per indurre i fedeli dispensati nella quaresima a mangiar carne due volte il giorno. Conciossiachè, quando i Cattolici popoli sentonsi dire, e predicare da' lor Teologi, che se favoriti del privilegio di mangiar carne nella quaresima, osservano il precetto del digiuno, corrono pericolo di divenire Eretici, con quale coraggio non si allontaneranno da questo pericolo di resia? Quanto volentieri, e quanto allegramente non imbandiranno lauti, e frequenti banchetti per rendersi più forti, e nerboruti contro la resia, e per debellare con sì poderose arme la rigogliosa bestia della pestifera setta? Chieggo solo di pas-

paſſaggio ai *Teologi Genoveſi*; in qual libro Gianſenio, in quale dei loro tanti libri abbiano inſegnata la ſentenza preſente del digiuno gli Arnaldi, i Nicoli, i Sancyrani, i Queſnelli, e chiunque de' Gianſeniſti, che nel paſſato ſecolo cominciarono a far fracaſſo, e ſonare la tromba contra la probabilità? Dicaci un pò, ſe era per ancora al mondo comparuta la reſia Gianſeniana, quando i Santi Ponteſici Giulio II., Leone X., Gregorio XIII., Gregorio XIV. comandarono il digiuno coll'uſo delle carni? quando il Sinodo di Venezia nel 1594. dichiarò, come più abbaſſo diremo, che i diſpenſati ſono obbligati al digiuno? Ricordatevi, che forſe i Gianſeniſti metteranno in ridicolo queſto voſtro diſcorſo, che io qui ve lo ripeto co' voſtri medeſimi termini, co' quali ſcreditate la noſtra ſentenza, della quale così ſcrivete: *Quanto a me però, quando ben anche ella non aveſſe contro di ſe tanta evidenza di ragione, che la convince di Chimerica, ... il ſolo ſapere quali ſieno i ſuoi Autori, e principali fautori, mi baſterebbe per rigettarla*. Che vale il dire, quando voi nel caſo controverſo, non aveſte altre ragioni, a voi per unica validiſſima ragione di mangiare lecitamente carne a pranzo, ed a cena nella quareſima, vi baſta il ſapere, che i Gianſeniſti digiunano, ovvero inſegnano di dover digiunare. Se voi, ripiglieranno i Gianſeniſti, diſcorrete in cotale guiſa ſopra gli altri comandamenti, le conſeguenze, che dal voſtro ragionamento riſultano, a voi medeſimo non piaceranno. Nulla dico di quel *Marchio di Novità*, che improntate in fronte alla noſtra ſentenza, che inſegna eſſere obbligati i Criſtiani nella quareſima a digiunare nella migliore maniera, che lor ſia poſſibile. Nè ſo quanta forza abbia quella diſtinzione, che voi immediatamente dopo le riferite parole, date al voſtro Signor Abate un pò pò ſcandalezzato di queſta voſtra dottrina. *Ma però mi dice il Signor Abate, non può negarſi, che detta ſentenza alla noſtra contraria non ſia la più pia. Eh diſtinguiamo di grazia Signor Abate la materia della ſentenza, dalla ſentenza medeſima, ed ella vedrà, che non è più pia la ſentenza, ancorchè più pia ſia la ſua materia*. Per vero dire, mio ſtimatiſſimo Teologo G. M. M. G. non può eſſere nè più galante, nè più ſpiritoſa codeſta voſtra diſtinzione. Voi però dopo due ſole carte della ſcrittura voſtra, vi ſiete della medeſima dimenticato, forſe perchè le bizzare coſe preſto ſen volano. Imperciocchè non ſolamente la materia, ma la ſentenza

stessa *più Pia* voi confessate in questa guisa. *Clemente XI. prima del Pontificato teneva colla comune, che fosse essenzialmente incompatibile l' uso della carne col digiuno. Fatto Pontefice, credendo cosa più pia, e conveniente, come in fatti, è il seguire, quanto alla pratica, l' opinione contraria, mutò sentenza.* Senza adunque distinzione di materia, e di forma quì confessate assolutamente essere più *più PIA, e più conveniente* la pratica della sentenza nostra. Qual poscia vantaggiosa conseguenza pretendiate voi dedurre, dal dire, che Clemente XI. *fatto Papa mutò sentenza*, io non la capisco. Perocchè non posso darmi a credere, che voi siate per condannare cotesta Mutazione; nè posso sospettare, che intenzione vostra sia di rappresentare Clemente XI. più dotto da privato, che non da Papa. Molte altre cose riferire dovrei di questa scrittura, ma perchè più abbasso se ne dovrà necessariamente di bel nuovo far menzione, perciò di farlo ora tralascio. Non posso però far di meno di esprimere il dispiacere, che provo, e che provano tutti i saggi, in veggendo, che questi, ed alcuni simili scrittori annoverino tra gli sciagurati Giansenisti i principali difenditori di una pia, santa, verissima sentenza. Io non so mai, perchè una volta costoro non avveggansi, che con questa lor maniera mettono in discredito la Santità de' nostri costumi, la severità della legge evangelica: somministrano materia di riso, e di scandalo ai Luterani, Calvinisti, e Giansenisti: censurano di rigoristi, e Giansenisti tutt' i Padri de' primi secoli, che obbligavano gl' istessi infermi a digiunare, che non permettevano nè pesci freschi, nè vino, nè acqua fuor di pasto in tempo di digiuno: e finalmente censurano di Giansenisti, e rigoristi tanti Sommi Pontefici, tanti Santi Vescovi, e Teologi de' nostri ultimi tempi: ma a luogo più opportuno diffusamente, e di proposito si parlerà di questa orrendissima calunnia, e si dimostrerà ad evidenza il gravissimo male, che reca alla Chiesa, e l' ansa, che somministra alla resia.

Ma ripigliamo il nostro storico racconto. Io non avrei giammai fatta rimembranza della suddetta Scrittura, quando pubblica non fosse, e sparsa per l' Italia, e con libri stampati confutata. A questa scrittura dunque rispose il Signor Abate Carbonara con un libro, che porta per titolo. *REPLICA... contro la scrittura di G. M. M.G. Piacenza* 1738. Il principio di questa Replica egli è un compendio delle frasi ingiuriose, ed offen-

offensive raccolte dalla scrittura del *Teologo Genovese G. M.* che chiama i Difenditori del digiuno controverso, Autori *illusi*, *prevenuti*, *stravaganti*, *intollerabili*, *spropositati*, *rigidi*, *oltramontani*. Per ribattere quest'ultimo improperio (gli altri forse feriscono i principj, non gli autori della sentenza) adduce il Signor Carbonara dodici *Dottori Classici* della insigne Compagnia di Gesù, de' quali non può sospettarsi, che abbiano intelligenza co' Dottori di Porto Reale: e provoca il suo avversario a produrre in campo tanti altri Teologi di questa Religione a favore della sentenza pretesa benigna. Perlochè con modestia conchiude. *Gli Arnaldi, i S. Cyrani, ed i Quesnelli poteva il buon Padre* (così egli appella il Teologo Genovese) *lasciare da parte, poichè in questo negozio vi hanno che fare appunto come Pilato nel Credo*. Passa di quindi a sventare alcuni sofismi della scrittura. Il Teologo Genovese, per rispondere all'autorità di tanti Sommi Pontefici, che coll' uso delle carni il digiuno comandano, ripete quel solito cavillo, che adoperare sogliono tutti i suoi partegiani: cioè, che i detti Papi impongono una nuova legge per *modum conditionis*. Il Signor Carbonara lasciando per ora in disparte i Papi delle Bolle Crociate, nelle quali dicesi (*servata jejunj forma*) richiama sotto gli occhj le parole di Alessandro VII. *etiamsi carnis usum concedat, neminem tamen jejunii lege solvere intendit . . . . . Quinimo Sanctitas sua expresse declarat, se velle intactam, & immunem relinquere legem jejunj, quemadmodum in quadragesimalibus cibis fer. 4. fer. 6. & Sabbato remanet*. Si può parlare più chiaro, più preciso per esplicare ai Cristiani dispensati, che col cibo delle carni il digiuno rimane? Eppure il Teologo Genovese, e gli altri novelli impugnatori del digiuno, hanno tanto coraggio di scrivere e rescrivere, di stampare e ristampare in faccia al pubblico, che il Papa, quando comanda ne' suoi decreti il digiuno, un tal digiuno non è *formaliter* digiuno, perchè non ha il *concetto formale* di digiuno. Queste, dico, galanti distinzioni si spacciano pubblicamente. Anzi il Teologo Genovese nell' uso delle formule scolastiche ha superati tutti gli altri suoi compagni; poichè è giunto ad insegnare a carte 11. della sua Scrittura, che *essendo l'astinenza dalla carne il fondamento, il quale tolto, è necessario, che rovini l'edificio, che il pretendere di separare un' astinenza dall' altra è un' CONTRADDITTORIO, un' impossibile, una CHIMERA, che tolta via l'obbligazione della*

la

la carne EX NATURA REI, voglia o non voglia il superiore, si estingue IPSO FACTO la legge, e con essa la obbligazione del digiuno, poichè esclude essenzialmente l'uso delle carni, e che non si può senza contraddizione pretendere di digiunare: essendo questo il FONDAMENTO de' FONDAMENTI, e che a questo bisogna appigliarsi e rodere quest' OSSO. Questo non è un concetto formale: egli è un osso ex natura rei, che spunta i denti più agguzzi. E a dir vero, chi vuol azzardarsi a disputare con Teologi tali, i quali sono capaci di scrivere in pubblico, che tanti santissimi Papi, e nelle loro bolle, e ne' loro decreti, che tanti Santi Vescovi, e ne loro Sinodi, e nelle loro costituzioni comandano *contradittorj, impossibili, chimere*, quando comandano il sacro digiuno? Il Signor Carbonara si diffonde lungamente ad atterrare questo fondamento de' fondamenti, e dimostra, che egli è il ridicolo di tutt' i ridicoli discorsi, che ad ischerno espone quelli, che in sì fatta guisa argomentano. Fa vedere, che il primo fondamento del digiuno è l'unico pasto; e adduce in confermazione di ciò l'autorità di S. Tommaso; il quale dice, che *in hoc distinguuntur jejunantes a non jejunantibus, quia semel manducant*, non dice, *quia a carnibus abstinent*. Con pari forza rimostra la falsità di quella massima, onde il Teologo Genovese G. M. persuade ai Cristiani di ubbidire ciecamente ai Confessori, e Teologi. Come, dic' egli, rivolto a' suoi avversarj? Voi aprite cent' occhj per criticare, per istiracchiare le leggi Divine, ed umane, per interpretare a genio vostro le bolle de' Pontefici, i decreti de' Vescovi, e poi pretenderete, che cieca credenza rendasi alle opinioni de' vostri Casisti? Le molte altre cose di questo libro per brevità le ometto.

Contro dell' Abate Carbonara in campo comparve un' altro Teologo Genovese, o Lucchese, che sia, sotto il nome splendido di *Appostolo Augusti*. Questi ha stampato un libretto in forma di lettera, diretta al P. Brignole, con un Catalogo di cento Autori a favore della larga opinione difesa dal medesimo Brignole. La sostanza di questo libro consiste in alcune riflessioni critiche sopra la risposta data dal Carbonara alla dissertazione del detto P. Brignole, di cui sopra parlato abbiamo. Di questo libretto diremo poche cose, perchè altro non contiene, che alcune considerazioni tratte dalle due scritture MSS. che abbiam riferite. L' Elenco de' cento Autori era prima in un' altro MSS. che andava in giro per Genova. Di questi Autori descritti nell'

elen-

elenco dice *pag.* 81. *che molti sono Classici, e rinomati, veduti, e riscontrati in fonte*. Eppure quasi tutt' i Classici valevoli a fare autorità sono falsissimamente citati. Questo benedetto elenco hanno altresì inserito nella loro Dissertazione Morale Critica i due Autori Piacentini. Perlochè l'allusione per me fatta di Launojo, non fu certamente indiritta a ferire chi che sia, ma bensì a coprire la bisogna. L'elenco, poichè promulgato da Autori di credito, fu riputato dai Teologi Critici fincero, e vero, quando per altro è un compendio di falsità, come si è dimostrato. L'inganno de' due Piacentini punto non mi sorprenprende: ciocchè maraviglia grande recami, si è, che il Signor *Appostolo Augusti* abbia cotale elenco adottato: Egli nelle altre sue erudite opere comparisce un letterato di profonda penetrazione, di ottimo discernimento, e di squisita critica arricchito. Perlochè non so mai per qual sinistro destino siasi indotto a stampare sulla fede altrui contra tutte le regole della Critica un catalogo nella maggior parte falso, con assicurare il pubblico, che il tutto è riscontrato cogli Originali. Ma lasciamo il catalogo, e menzione facciamo dell' operetta. L' Appostolo adunque d' Augusto per difendere il suo P. Brignole comincia a criticare il frontispizio del libro del Signor Carbonara contra il detto Brignole. Passa a disaminare lo stile del libro, di cui scrive pag.6. *non meritarsi altro titolo se non sì fatta cianfrusaglia di parole; tante, e sì spesse volte è ivi confuso lo stile, imbarazzata la disposizione delle periodi, pessimamente collocata la giacitura delle parole, sconciatamente alterata l'ortografia, e guastati i sensi; di sorta, che soventemente non intendendolo mi rimaneva come il povero calandrino nella stoppa*. Eccita il P. Brignole a rendere all'avversario frasche per foglie, ed a rivedergli le bucce pel dì delle feste, non volendo egli affibbiarsi la giornea in questa materia, nè sedersi a scranna con tali Teologoni. Protesta ad alta voce, che non intende di entrare nella quistione, ma solamente di rispondere a qualche abbaglio preso dal Carbonara, per quel solo amore, che si dee avere alla verità. Gli abbagli, che rinfaccia al Signor Carbonara, poco, o nulla hanno che fare con la causa: sono più tosto contra la persona dell'avversario. Quindi è, che alienissimo sendo io di entrare in litigj personali, e dall'imprendere le altrui difese, tutti gli passo sotto silenzio.

Una sola cosa non posso senza pregiudicio della verità omettere,

tere, ed è la ingiusta censura di *rigorismo* fatta sopra il P. Elizalda. Per essere questi uno tra più sapienti Gesuiti difenditori della vera morale evangelica, non si può tollerare il vederlo ingiustamente screditato con la taccia solita di *Rigorista*. Nella prima scrittura menzionata più sù del *Professore Genovese* viene il P. Elizalda tradotto non solo per *rigorista*, ma ancora per disubbidiente. Da questa scrittura ha trascritta il Signor Appostolo Augusti la critica contra l'Elizalda, di cui così scrive pag. 60. *Nella Biblioteca degli scrittori Gesuiti non è noto il Padre Michele da Elizalda, se non per un opera intitolata*: Forma veræ Religionis quærendæ, & inveniendæ. *Per istampare quest'opera bisognò, ch' egli si travestisse col nome di Celladei, tanto fu ravvisata per rigida, ed austera oltre il dovere. Il Tirillo nella prefazione al suo libro*, Regulæ morum, *dice così di quest' autore*: *Omnium nationis suæ præstantissimorum Theologorum vestigia deserens* &c. Si scrive quì, che l' Elizalda è noto nella biblioteca de' Gesuiti per l' opera intitolata *forma veræ Religionis*, e poi si soggiugne: *Per istampare quest' opera bisognò, che si travestisse ec.*. L' opera, per cui stampare si travestì l' Elizalda, ella è intitolata: *De recta doctrina morum*, ma lasciamo ciò al vaglio de' due Antagonisti, e noi poche parole diciamo in giusta difesa del sapientissimo Elizalda, di cui ce ne dichiariamo parziali, avvegnachè non tutte le sentenze sue ci piacciano. E prima di tutto chieggo al Signor Appostolo Augusti, s' egli sappia chi sia quel P. Terillo, che ci produce per supremo censore dell' Elizalda? Egli è, secondo il dotto Gesuita P. Cristofano Rafsler, uno Scrittore, che un pò più all' affetto, che alla verità deferì. *Aliquanto plus affectui tribuisse videtur, quam veritati, disp. 3. q. 10. a. 1. n. 927.* Questo vostro Terillo egli è uno scrittore sì trasportato per lo probabilismo, e larghe sentenze, che scrive cose inaudite, e mostruose. Per recarvene un saggio, sentite cosa dice nel suo Trattato *de conscientia probabili quæst. 25. pag. 496. col. 2. n. 26.* ,, Ad loca illa a *nonnemine* coacervata scilicet: ,, *Arcta est via quæ ducit ad vitam. Intrate per angustam portam. Abyssus abyssum invocat. Est via quæ videtur homini recta; novissima autem ejus deducunt ad infernum*, dico ex magna ex parte desumpta esse a Jansenistis, qui similia jactant. ,, Verum ista coram *vetulis*, & *rudibus* declamari possunt, non ,, tamen movere Theologum, nisi forte ad *risum*, vel *compassionem*. Che ne dite? Io per me direi, che tai commenti nel

sen-

senso ovvio, e letterale sono resie, e bestemmie; direi, che in qualunque senso sono un pò più che *Piarum aurium offensiva*, ma temo d'essere censurato di mordace, e di satirico. Rifflettete però, che io non sono andato in busca di questo vostro Terillo per iscoprire gli errori de' suoi libri. Voi me lo avete opposto per censore del P. Elizalda. Ma ripigliamo il discorso. I recitati adunque testi Santi sono tratti *magna ex parte* dai Giansenisti? E l'altra piccola parte da chi è cavata? Quei testi Santi si possono predicare alle vecchierelle, ed agl'imperiti; ma non già ai Teologi, se non se per muovere il riso, e la compassione? Io non vo' pronunziare alcuna censura sopra cose tali, perchè confesso d'essere sorpreso. Anzi, perchè niuno creda più di quello, che si dee, soggiungo, non potersi sospettare, che il P. Terillo ignorasse essere questi testi Santi tratti dalla Scrittura, ma la passione per lo probabilismo l'ha spinto ad esprimersi con maniere tali, che pajono bestemmie. Imperciocchè il dire, che i rimembrati testi, ancorchè predicati, ed esagerati dai Giansenisti, provochino il riso, ella è una maniera di parlare un poco scandalosetta. Tutti e Teologi, e Padri comunemente cotesti testi predicano per eccitare un santo timore di Dio, e per iscuotere dal letargo di falsa sicurezza, e Teologi, e Confessori, che con troppa franchezza promovono le proprie opinioni. Nè meno stravagante è la esplicazione, che soggiugne il P. Terillo, cioè, che gli addotti testi parlano solamente di uomini carnali, e voluttuosi, di eretici, di maomettani, e idolatri, non già di uomini fedeli, e cattolici. Questa interpretazione sarà certamente rigettata come temeraria. Lo stesso Cornelio a Lapide, che non può sospettarsi di Giansenista, il testo di Salomone *est via quæ videtur* &c. lo esplica così. *Via hæc error accipi potest, vel in fide, vel in moribus... Error in moribus est, quo quis licitum putat, & honestum, legique Dei conforme, quod difforme est, inhonestum, & illicitum. Id autem crebro accidit, cum quis nimis indulget judicio vel suo, vel imperitorum, aut pravorum consiliariorum, magistrorum, confessariorum* &c.

Tra i molti altri inauditi paradossi, che di questo vostro P. Terillo potrei addurvi, un altro solo vo' aggiugnere, che parmi egualmente, e forse più sorprendente di quello, che abbiam descritto. Egli adunque per dimostrare, che il suo Probabilismo si deduce dalla stessa Scrittura santa, produce il seguente testo tratto

da S. Luca a capi 2. *Existimantes eum esse in comitatu, venerunt iter diei, & requirebant eum inter cognatos, & notos, & non invenientes, regressi sunt*. Veggovi, o popolo Cristiano, dallo stupore presi, e dalla maraviglia, al solo udire, che da questo testo il P. Terillo ritrarre voglia il patrocinio della opinione meno probabile. Ma da un giusto spavento rimarrete ingombrati, quando udirete, che non solamente egli di quinci autorità ricava favorevole alla sua probabilità; ma di più rimostra, che la *Santissima Vergine*, e il di lei santo Sposo Giuseppe hanno seguitato nella osservanza della legge naturale la opinione meno probabile. Voi vi commovete. Ma ecco il raziocinio di questo insigne probabilista. La legge naturale strettamente obbligava la santissima Vergine a custodire, ed alimentare il suo divin figliuolo Giesucristo. La Vergine proseguì per un giorno intero col suo Sposo Giuseppe il viaggio, senza ritornarsene addietro in sollecita ricerca dello smarrito figliuolo. Or qual motivo può scusare la Vergine da una più diligente ricerca del suo Figliuolo? Qual ragione può esimerla dalla colpa, se non se la sola *Probabilità*? Queste sono le parole del P. Terillo *tract. de consc probab. q. 22. pag. 387. col. 1. n. 201. Aliud exemplum ex desumo a Beatissima Virgine, ejusque Sponso S. Joseph, quos magna Christum servandi, & alendi obligatio urgebat. Hos tamen sola PROBABILITAS* (hoc est minor, si ad rem loquitur, ait Camargo citandus) *a peccato excusavit, quando, ipsis Hierosolima redeuntibus, Puer Jesus remansit in Hierusalem*. Il P. Ignazio di Camargo della Compagnia di Giesù osserva, che noi in virtù di questo discorso del P. Terillo dobbiam persuaderci, che la Vergine Santissima, Madre della sapienza, e della grazia, da ogni ombra di colpa immune, sia caduta nell'errore realmente gravissimo, cioè morale, e pratico congiunto con la trasgressione della legge. Imperocchè così segue a scrivere il P. Terillo. *Peto jam quid eos excusavit, quo minus illum CITIUS quaererent? Non aliud, quam probabilitas, quod esset in comitatu... ergo cum falsum esset, Christum esse in comitatu, non certo, & absque formidine crediderunt, illum ibi esse*. Ergo *solum probabiliter, & cum aliqua oppositi formidine hoc existimarunt*. Ma affinchè niuno cadere possa in sospetto, che la sentenza del Padre Terillo sia da noi meno sinceramente rappresentata, oltre a che il libro del Terillo è pubblico, voglio trascrivere le parole dell' altro dottissimo Gesuita Padre Ignazio Camargo

go [a] *Hic scilicet est discursus, quo secundum Terillum, ut benignæ ipsius sententiæ Divinam Scripturam expresse favere credamus; imo eam tantum non expresse tradere, persuadere nobis debemus, matrem Sapientiæ, & gratiæ ab omni, vel levissima culpæ labe, cunctisque pravis ejus affectibus intemeratam semper, ac illibatam, lapsam esse in errorem turpissimum, moralem nimirum, & practicum, ac de facto conjunctum cum transgressione reali legis, qua gravissime secundum se obstringebatur, cumque minus sibi probabilem: cum tamen certa Theologorum sententia sit, non incidisse illam in ullum etiam levem errorem mere speculativum; quin neque in aliquam ignorantiam, quam privativam vocant, sive pravæ dispositionis. Hæc conclusio, ait Magnus Suarius, apud me certa est, & contraria pias aures offendere videtur. Ex uno disce omnes:* cioè da questo bel comento del P. Terillo raccogliete gli altri suoi vaghi pensieri. Quale strepito dall'uno all'altro mondo non sarebbero risonare i Probabilisti, se negli avversarj loro scoprissero un qualche neo simile agli accennati? Chi dunque è tocco dell'onore, ed Immacolata santità della Vergine, non può a meno di non commoversi, e di non proccurare la correzione di detto libro.

Tutto ciò ho io riferito non ad altro fine, che per rifiutare il vostro P. Terillo con una giusta eccezione, qual censore meno abile del P. Elizalda. Se bramate un giudicio vero, e sincero del P. Elizalda, ve lo darà, oltre a tanti altri, lo stesso mentovato P. Ignazio Camargo. Questi nella citata prefazione alla sua opera intitolata *Regula honestatis Moralis* contra il Probabilismo, difende validamente la sua inclita compagnia dalle calunnie di coloro, che le rilassate opinioni de' privati Scrittori ingiustamente ascrivono al corpo intero della insigne società. Io per me (mi si perdoni questa sincera necessaria parentesi) col medesimo P. Camargo impugno, e riprovo non poche rilassate opinioni di alcuni privati scrittori di questo illustre Ordine; ma siccome sarebbe una gravissima ingiustizia la mia, se gli errori de' privati gli ascrivessi all'ordine stesso, così ingiusti sarebbon quelli, che mi accusassero di avere io scritto con poco rispetto, ed ossequio verso la Compagnia, perche ho fatta poca stima delle opinioni di alcuni particolari scrittori. E tanto più sarebbe ingiusta l'accusa, quantochè ho sempre parlato con singolare venerazione, e di quegli Autori medesimi, le cui opinioni

f ij ho

(a) *In præfat. §. 3. pag. 8. & 9.*

ho confutate, e di tutti quei tanti altri celeberrimi Dottori, che di tal ordine ho nominati; e novamente col citato P. Ignazio Camargo confesso l'alta stima verso di questa insigne società specialmente, tralasciando gli altri molti titoli, per i tanti Dottissimi, e piissimi Dottori, e profondi Teologi, che hanno impugnato il probabilismo. Recitiamo ora la censura savissima, che del grande Elizalda, per la di lui opera de *Recta morum Regula*, forma il mentovato sapientissimo Gesuita Camargo. *Prodiit in auxilium opportunissimum causæ veritatis sublimis ille, ac profundus Theologus P. Michael de Elizalde, suo proprio cognomine, non tam abscondito, quam parumper dissimulato sub anagrammate* Cella Dei, *de cujus opere dicere jure possumus, quod de altero ejusdem, nempe* de Forma veræ religionis quærendæ, *protulit aliquando Cardinalis Pallavicinus*. Hujus quidem libri, ut admiratio concipiatur, opus non est ignoratione, cujus filiam Aristoteles admirationem agnoscit, quin potius sapientia... *Magni Elizalde opus multi arroserunt, qui vel ex iis, quæ in illud obmurmurant, facile deprehenduntur, vel ne legisse quidem, quod de non paucis fere certum est, vel ipsum minime intellexisse*. Ma è omai ora di terminare il prolisso racconto delle contese letterarie intorno al digiuno. Innanzichè però metter fine a questo paragrafo, voglio supplicarvi di fare le seguenti riflessioni.

RIFLESSIONE PRIMA. Voi, o popolo Cristiano, avete ravvisate le maniere, onde i difenditori della libertà di cenare nel caso controverso, hanno dipinta la causa loro. Voi avete osservati gli Apologi, i Dialogi, i trattenimenti giocondi. Avete udite le figure, or patetiche, or brillanti: le varie rappresentanze, or lepide, or gravi: le allegorie, le metafore, altre troppo acute, ed altre troppo significanti, sotto cui hanno insinuata la propia opinione. In opposito voi avete altresì udite le contumelie, le satire, le censure scagliate contra la nostra verissima, e piissima sentenza. Questa sentenza l'hanno censurata di estremamente rigida, di spropositata. L'hanno tradotta per un ammassamento di contraddizioni, per un conglobato d'impossibili, per una vana chimera. Hanno finalmente fissata la sua origine di là da' monti in Porto Reale, che dir vale nel nido della resia Gianseniana; ed in conseguenza per sospetti di Giansenismo hanno indicati tutt' i difenditori di tale sentenza, contra l'espressa proibizione del Sommo Ponte-

tefi-

tefice Innocenzio XII. nel Breve Appostolico spedito a'Vescovi della Fiandra: (a) *ne ulla ratione quemquam.... invidioso nomine Jansenismi traduci, aut nuncupari sinerent, nisi prius suspectum esse legitime constitisset, & aliquam ex quinque Propositionibus docuisse, ac tenuisse.*

RIFLESSIONE SECONDA. Si legga, e si rilegga con la maggiore severità possibile questo libro della Quaresima Appellante: non si troverà alcuna persona tradotta per sospetta di eresia, nè direttamente, nè indirettamente. Dirò di vantaggio: non solamente non si è censurato chi che sia per sospetto di resia, ma si troverà ciascheduno rispettato con tutto quell'ossequio, che permette la verità, e giusta difesa della causa. Ho sempre mai nominati i miei avversarj con termini di dotti, di eruditi, ed ho professato loro il rispetto, e la stima ne' medesimi luoghi, dove ho confutate le loro opinioni. Se di qualche Casista ho scritto, che è un Copista, un raccoglitore, e compilatore di altrui opinioni, ho parlato con la frase comune presso i Teologi, che appellano certi sommisti *sicut oves & aves* nell'andarsi dietro l'un'all'altro, del che si può leggere il Cardenas *tract. 1. d. 11. cap. 2. a. 4.*

RIFLESSIONE TERZA. Non solamente non si è vibrata la censura di resia contra alcuna persona, ma nemmeno contra le opinioni rigettate. Le censure, e note, onde io ho marcate le opinioni di alquanti Casisti, sono le seguenti. *Improbabili. False. Rilassate. Ridicole. in virtù di giusto raziocinio virtualmente proscritte.* Comunemente tutt'i Teologi, anzi gli stessi più benigni Probabilisti accordano, che, senza contravvenire ai Pontificj Decreti, possasi censurare una opinione per *improbabile, falsa, rilassata, e virtualmente dannata in qualche altra proposizione*. La brevità prefissami non permette di riferire le autorità de' più gravi Teologi. Mi contenterò di addurre la sola, assai però valida in questo punto, del benignissimo *P. Claudio La Croix*, il quale dopo riferite le parole del Decreto d'Innocenzo XI. scrive così: (b) Si quis tamen sententiam aliquam appellet *improbabilem*, vel *levem*, saltem in communiore sensu, non est censura, ut notant Hurt. Lugo, Carden. in 1. Crif. d. 9. n. 297. Neque si appellet *laxam* in communiore sensu. Ideoque dicit Cardenas, quod levissimum genus censuræ Theologicæ sit dicere *temerariam*.....

„ Pro-

(a) *Die 6. Februarii 1694.* (b) *Lib. 1. p. 2. pag. 16. n. 199.*

„ Prohibetur tantum *formalis censura*, non autem si dicatur
„ aliquid de sententia, *ex quo inferri possit censura*. Lo stesso insegnano gli altri medesimi Probabilisti, non che i più gravi Teologi. *Censura formalis* significa una censura appellata dogmatica, e definitiva, la quale è riserbata al Tribunale della Chiesa. Quella censura poi, che per via di giuste illazioni risulta, non è in conto alcuno vietata. Quindi è, che avanti gli occhj avendo io, e i Decreti Pontificj, e le dottrine de' Teologi mentre impugnava là contraria opinione, m'astenni sempre dall'enunciarla proscritta: ma con la cauta riserva ho dimostrato, che in virtù di giusto raziocinio si deduce per proscritta virtualmente nella proposizione 54. d'Innocenzo XI. Debito degli avversarj è il far vedere, che le illazioni mie non sieno giuste. Ne tampoco ho lanciata alcuna delle vietate censure contra le tante proposizioni nella sola materia del digiuno ragunate, e rappresentate come improbabili, false, rilassate; e di qualcheduna troppo veramente avanzata ho dimostrato che sia scandalosa. Se col solo porgerle sotto il lo o naturale aspetto generano troppo orrore: se acquistano poco credito agli autori loro, ciò non da altra cagione deriva, che dal merito di dette proposizioni.

RIFLESSIONE QUARTA. Confrontate, o Popolo Cristiano, la maniera per me tenuta con quella degli avversarj, ed immantinente comprenderete, quanto vera sia la Massima del Sapiente Gesuita P. Ignazio Camargo, il quale stampò la sua opera *Regula honestatis* nel 1702. e la dedicò al Sommo Pontefice di eterna memoria degno CLEMENTE XI. Osserva egli, che i probabilisti, difenditori delle opinioni pretese benigne, sono di una estrema dilicatezza. Non possono tollerare, che le loro opinioni, avvegnachè larghe, sieno apertamente dichiarate false, ed improbabili. Una risoluta, e forte impugnazione delle loro sentenze, la ricevono per un sensibilissimo affronto. Esagerano presso i parziali, che è stato loro perduto il rispetto, ed oscurato il loro splendore. Amplificano, gonfiano ogni parola. Industriansi di far travedere, che gli errori attribuiti a qualche privato scrittore solamente, sieno ascritti a tutto il corpo, per conciliare compatimento a sè stessi, e per far comparire rei gli altri. E ciò che sorpassa ogni maraviglia si è, che costesti lamenti spargono nel tempo stesso, in cui con inaudita libertà traducono i difenditori delle sentenze più probabili, più pie, più con-

conformi al Santo Vangelo, per *rigoristi*, per *Giansenisti*, per disturbatori della pubblica pace. Recitiamo le parole del dottissimo Gesuita Camargo. *At video complures esse Probabilistas sane delicatissimos, qui cum ipsi audacissime, non modo de nostra sententia, verum, & de patronis ipsius, quidvis loquantur, & scribant, benignam tamen suam opinionem, vel LEVITER tangi non ferunt. Nos vero quomodo habituros putemus, quod audacter, ac fortiter contra illam agamus? Parum erit, si acerrime nos refellant, quin insuper nos pronuncient de violatis Pontificiis decretis, quibus aliquam notam, vel censuram inurere catholicorum hominum opinionibus, quæ adbuc hinc inde controvertuntur, Theologis interdictum est.*

RIFLESSIONE QUINTA. Avvegnachè nella riflessione terza accennato abbiasi, che le sole censure formali, e definitive sieno dal Pontifizio Decreto vietate, non già le censure, che in virtù dell'argomentazione risultano: nè tampoco le espressioni d'*improbabile*, *falsa*, e *rilassata*, che da niun Teologo sono riputate censure, nè annoverate tra le note, onde soglionsi proibire le proposizioni; non pertanto giovami bene di esporre al cortese Leggitore una rilevantissima considerazione del medesimo Camargo. Egli primamente rappresenta la galloria e la liberalità, onde tanti moderni probabilisti ricevono questa prudentissima, ed opportuna proibizione, registrata nel decreto d'Innocenzo XI. *Caveant ab omni censura, & nota, nec non a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quæ adbuc inter Catholicos hinc inde controvertuntur*. La maniera di costi benigni scrittori ella è, dice il P. Camargo, galantissima. Eglino interterpretano nella forma più ampla, più dolce, più estesa, che sia possibile, tutte le leggi divine ed umane. Da per tutto esclamano che nella parte più benigna interpretarsi deggion le leggi. Nella sola interpretazione del riferito precetto Pontificio, la insegna spiegano di rigoristi. Questo precetto lo interpretano in un senso sì rigido, sì austero, e sì alieno dal vero, che appena uscito un libro contra la Morale rilassata, subito tentano di farlo proibire, come reo del violato Decreto. *Hoc nimirum præceptum benigni Recentiores suscepisse quam libentissime, ac liberalissime videntur: Nam cum reliqua fere omnia tanquam onerosa, ac odiosa, restringenda esse pronuncient, sive benigne interpretanda; hoc tamen Pontificium Præceptum adeo severe ac rigide intelligendum censent, ut nemini liceat, post illud, opi-*

opinionem cujusvis Viri Catholici vel falsam simpliciter dicere. Quin vix prodeat in lucem liber ullus contra moralem laxam doctrinam, quem non statim deferant ad fidei Tribunalia, tanquam reum violati Decreti Pontificii. (*a*)

RIFLESSIONE SESTA. Dove vada a parare l'estremo rigore di cotesti pretesi benigni interpreti, non è malagevole l'indovinarlo, segue a scrivere lo stesso Camargo. *Quo tendat rigor iste benignitatis, difficile non est divinare* (*b*). Va certamente a parare in conseguenze le più fatali, quando non sia dentro i giusti confini ristretto. Si stabilisca adunque qual principio certo, che le Pontificie leggi, delle quali trattasi, sono tutte indiritte ad isvellere, per quanto sia possibile, la zizzania delle dottrine perniziose alla purità de' costumi. Chiunque le proprie forze impiega per cancellare dalle umane menti, e dal mondo simili opinioni, che guastano con troppa rilassatezza il costume, non contravviene, ma seconda la intenzione primiera de' Pontificj decreti. Nè questi proibiscono il metter in palese le orrendissime conseguenze, che da certe opinioni larghe risultano. *Itaque*, (segue il P. Camargo (*c*) *cum constet, decreta Pontificia, de quibus hic agitur, ad hunc finem potissimum dirigi, ut doctrinæ morales Christianis moribus perniciosæ eliminentur, & ab earum praxi Oves Christi deterreantur; nemo sibi persuadeat in ea peccare, & non pro iis potius pugnare Theologos, qui totis viribus connituntur ad ea radicitus convellenda, ex quibus, veluti principiis, doctrinas ejusmodi suum traxisse virus arbitrantur...... Insuper nemo jure reprehendet eum, qui disputans in sententiam benignam deduxerit ex ea sequelas plurimas, quas affirmet, aut probet, esse longe horrendissimas, vel hæreticas etiam, aut blasphemas &c.*

RIFLESSIONE SETTIMA. La vera, e genuina intelligenza del Decreto Pontificio ella è questa. Quelle sentenze contrarie, che le Università, e le scuole Cattoliche hanno adottate, o per via di qualche costituzione particolare, o per via di un comune consentimento, e che liberamente dall'uno, e dall'altro partito si difendono, non deono in conto alcuno censurarsi. A ragione di esempio: le sentenze delle scuole Tommistica, Agostiniana, scotistica, e di tanti altri moderni insigni Istituti, che da secoli, quasi per punto di regola, defendonsi dall'una, e dall'altra parte, col dovuto rispetto, e venerazione impugnarsi deggio-

(a) *In præfat. pag.* 28. (b) *Ibi.* (c) *Ibi.*

giono. Il censurare alcune di simili sentenze è vietato nel decreto. Tanto significano le parole del medesimo Pontificio Decreto: *Caveant ab omni censura, & nota, nec non a quibuscumque convitiis contra eas propositiones, quæ adbuc inter Cathol cos controvertuntur*. Chieggo io ora. Tra le cinquanta sentenze, che io ho esposte in quella veduta biasimevole, che si meritano, ve n'ha alcuna, di cui dirsi possa, che *inter Catholicos controvertitur*? La stessa sentenza del digiuno, per me confutata, è forse adottata da qualche Religione? Qual sacro Ordine, quale Scuola Cattolica ha per istituto di difendere *UNA SOLA* delle opinioni da me in questo libro impugnate? Si dirà per avventura, che le opinioni private di questo, o di quel Casista sieno sentenze de' Cattolici? Domando. Se i Luterani, e Giansenisti pigliassero per mano le cinquanta proposizioni, più sù descritte del digiuno, e migliaja in altre materie, e andassero colle stampe pubblicando: *Tra Cattolici si disputa se le donne sane, e robuste di anni cinquanta sieno al digiuno quaresimale obbligate. Se chi mangia per ignoranza la mattina del giorno di digiuno un cappone, scoperto l'errore, debba il restante del giorno digiunare? Se la Vergine Santissima abbia seguitato il probabilismo, cioè la opinione meno probabile*? E così ite discorrendo delle altre. Domando. In qual maniera dovremmo noi rispondere, per difendere i Cattolici da tale taccia? Altra risposta recare certamente noi non potremmo, se non se, che queste non sono le sentenze che si controvertono tra' Cattolici: ma sono opinioni di qualche particolare Casista: opinioni, che i Cattolici comunemente riprovano. Questa per mio avviso, è la unica, vera, e sola risposta, onde difendere l'onore, e la morale de' Cattolici dagl'insulti degli Eretici. Con quale coscienza adunque da alcuni si censura me di mordace, e di satirico, per avere dimostrato, ed agli Eretici, ed a tutti, che le rimembrate proposizioni, inventate da questo, o da quello scrittore, sono comunemente dai Cattolici biasimate, e detestate? E' dunque evidente, che il Decreto Pontificio in quella clausula, *Propositiones, quæ adbuc inter Catbolicos controvertuntur*, non comprende le capricciose opinioni di questo, o di quel Casista, ma solamente le sentenze adottate dalle scuole, e Religioni, che tra i Cattolici formano comunità di considerazione, e di stima; e per conseguenza le dottrine, che sono delle medesime, e non di qualche privato, meritano di es-

g sere

fere rifpettate conforme il Precetto del Santo Pontefice. Egli è altresì evidente, che io nel riprovare le opinioni di questo, o di quel casista, non ho nè punto, nè nulla contravvenuto al detto Decreto. Aggiugnete, che le frasi, le quali presso tutt'i Teologi hanno forza di censura, o convizio, sono le seguenti: *Heretica. Schismatica. Erronea. Sapiens hæresim. Hæresi proxima. Male sonans. Piarum aurium offensiva. Injuriosa. Blasphema. Impia. Scandalosa. Temeraria.* Io non solamente, non ho notata con niuna delle riferite censure alcuna sentenza di quelle, che *inter Catholicos controvertuntur*, ma nemmeno con censura definitiva quelle dei privati Casisti. Le frasi di *Falsa*, *improbabile*, *rilassata*, non sono comprese tra le censure vietate, come attestano gli stessi più benigni Probabilisti, che hanno stampato; ma quelli, che non hanno stampato, sono e più benigni nelle sentenze, e più rigidi nell'estendere la proibizione del Pontificio Decreto, perchè vorrebbono dire ciocchè vogliono, senza sentirsi contraddire.

RIFLESSIONE OTTAVA. La interpretazione naturale, che del Pontificio Decreto abbiam data, ella è sì evidente, che duopo non ha di confermazione. Con tutto ciò tornami bene di renderla più luminosa col rappresentare gli assurdi, che altrimenti ne seguirebbono, quando si ammettesse la falsa, ed oltre ogni termine rigida interpretazione, che alcuni degli avversarj oppongono. Gli assurdi, che produrrebbe l'eccessivo rigore di questi interpreti gli accenna il sapiente P. Camargo nel periodo sopra descritto: *Quo tendat rigor iste benignitatis, difficile non est divinare*. No non è difficile il presagirlo. Conciossiachè ne seguirebbe, che ciaschedun Casista potesse impunemente stampare, e spacciare opinioni le più rilassate, le più nocevoli al cristiano costume. Potrebbe ogni Eretico fingersi cattolico, e sotto cotesta maschera alterare la santità della nostra Morale con opinioni le più larghe: e quando i veri Dottori Cattolici screditassero pubblicamente tali opinioni, potrebbono insorgere cotesti casisti, e gridare: o là: Queste sono note e censure contrarie al Pontificio Decreto, che proibisce censurare *propositiones quæ inter Catholicos controvertuntur, donec a S. Sede recognitæ sint, & super iis propositionibus judicium proferatur*. Ora la S. Sede nel giudicare le sentenze precise degli scrittori, procede con la ultima maturità, e prima di venire alla definitiva sentenza, premette varie disamine, consulti,

e pre-

e preghiere, per conseguenza lungo tempo vi si richiede. Ed ecco, che in questo fra tempo le opinioni rilassate, che volentieri, e con facilità abbracciare sogliensi, pessimi effetti produrrebbono nelle menti dei fedeli. Nè dir vale, che possone confutarsi senza tacciarle di rilassate. Imperciocchè atteso lo scampo prodigioso del probabilismo (nemmen questo è adottato da alcuna comunità Cattolica) nulla giova il dire: *Questa opinione non sembra vera: pare meno verisimile: ella è meno pia, e meno probabile: la contraria sentenza è più vicina al vero, ed al Vangelo*. Nulla dico vagliono in questi tempi simili frasi; perocchè rispondono li Probabilisti, che sebbene la loro opinione è meno verisimile, e meno vicina al Vangelo, ella è però probabile di una probabilità riflessa, poichè insegnata da più moderni Scrittori. Sicchè noi da una banda non possiamo con profitto impugnare le opinioni meno probabili, e larghe, se non le dimostriamo improbabili, false, rilassate, e nocevoli al Cristiano costume. Dall'altra banda i probabilisti pretendono, che noi di questa foggia scrivendo contravveniamo al Pontificio decreto. Adunque secondo essi le opinioni rilassate di qualunque privato Scrittore potrebbono senza taccia, e senza rimedio opportuno insegnarsi, e praticarsi fino a tanto che dalla santa Sede non sieno condannate. Con ragione per tanto scrive il citato P. Camargo: *Quo tendat rigor iste benignitatis, difficile non est divinare*. Questo eccessivo irragionevole rigore de' probabilisti va a finire nella libertà di poter insegnare qualunque opinione, senza che alcuno ardisca di condannarla, se prima non è condannata dalla santa Sede.

RIFLESSIONE NONA. Con tutte queste dottrine avanti gli occhi ho scritto il libro della Quaresima Appellante. Parmi di essere certo di averle osservate, perchè sono certissimo di non aver censurata veruna sentenza adottata da qualunque società, o università cattolica, e di cui possa dirsi, che *adhuc controvertitur inter catholicos*. Questo è un fatto, del quale il pubblico se ne può sincerare con la lettura seria del libro. Ho riprovate solamente (mi si perdoni un pò di verbosità in un punto troppo delicato, e rilevante) le opinioni di alcuni privati casisti, come già ho detto; ed ho protestato nello stesso tempo il rispetto possibile verso i medesimi, de' quali ho per fino giustificata la intenzione nello scrivere opinioni troppo larghe. I maggiori strepiti, e lamenti, cui ho inteso farsi, sono fondati

fulla eccezione, per me data all'autorità di un moderno fcrittore, efaminato nella terza parte, al capitolo VIII. Ma mi fi dica un poco. Sono io forfe ito volontariamente in ricerca di quefto fcrittore per confutarlo? Non è ftato egli dagli avverfarj introdotto per loro favorevole teftimonio? Non era per avventura a me lecito di dare al medefimo una moderata eccezione per neceffaria giufta difefa della mia caufa? Ma ciocchè più importa, la eccezione, che lui ho data, non è forfe accompagnata da tutto il rifpetto, ftima, e venerazione verfo il medefimo? Trafcriverò quì le parole fteffe regiftrate nel citato luogo *pag.* 109. onde ho circofcritta la confutazione di detto Autore: *Sebbene (*diffi*) ho tutto il rifpetto, e giufta ftima per lo medefimo, attefo il SUO MERITO SINGOLARE per le fue TANTE BUONE OPERE promulgate, e per tanti altri titoli; in quefta quiftione però, con buona grazia vi dirò, che la fua autorità non la calcolo molto*. Invito tutto il mondo a leggere la citata pagina 109. della Quarefima Appellante, di dove è trafcritto l'addotto tefto, e poi lo fupplico a giudicare, fe con più di umiltà, con più di riverenza, e di ftima parlare io poteva nel confutare cotefto Autore, verfo il quale novellamente la mia ftima, ed offequio rinuovo. Che potevafi adunque pretendere di più da me? Su che è fondato adunque il rifentimento, che fi va divolgando? Forfe full' aver meffa in veduta fpregevole la di lui opinione? Ma fe dovea confutarla, lecito erami, fecondo tutte le leggi, di rilevarne il debole della medefima. Si potea ciò fare, dicono, con maniera più feria, e più grave. Ma Dio immortale! Se cotefto Autore ha propofta la fua opinione qual dilettevole trattenimento da Camera, dovea io forfe recare la mia rifpofta qual maeftofo Canone da Concilio? Se all' autorità del Diana, da tutti giudicato Scrittore troppo largo, ho contrappofto un tefto di Scrittura, protefto avanti Iddio, e 'l Mondo, di non averlo citato per ferire l'autore confutato; ma l'ho citato in quel fenfo folo, che viene prodotto dal Dottiffimo Cardinale Cafini *Tom.* 3. *pred.* 91. *n.* 7. contra appunto que' Teologi, ch' egli appella *Dottorini*, i quali troppo allargano le regole del quarefimale digiuno praticato da Crifto, e comandato dalla Chiefa. Se allo ftimatiffimo Scrittore lecito fu di efprimere i fuoi concetti fulle branchie del pefce affalito da Tobia; perchè libero a me non era di riferire la interpretazione di un fapiente Cardinale fopra i cor-

i corvi nutricatori di Elia? Se ho espresso un alto dolore per vedere le opinioni troppo condiscendenti sviluppate dai volumi di certi Casisti, e sotto il loro manto insinuate ai popoli per fino nei Quaresimali, come più probabili, ho parlato con la voce de' più dotti, e probi Teologi, che avvisano di non predicare al popolo certe opinioni controverse nelle Scuole. Se finalmente ho rifiutato qual bizzaro ritrovato quella distinzione, onde dicesi, che la cioccolata non è nè cibo, nè bevanda, ma medicina presa in bevanda, l'ho fatto, perchè, ed a me, ed e tanti saggi, e dottissimi uomini tale distinzione sembra capricciosa, e troppo concettosa. Sicchè sono supplicati gli avversarj a riflettere, che tutta la Satira, che eglino scoprono in quella confutazione, risulta necessariamente dalla condizione della causa confutata, non dallo Scrittore. Se nel racconto delle Teologiche dispute de' Signori Silvj, e de' Signori Lucrezj, e delle loro novelle distinzioni, il trattenimento Teologico ascetico riesce meno grave, e vi traspira aria di Satira, chi n'è l'Autore? Certamente chi ha inventato, non chi ha riferito semplicemente, il detto trattenimento. Io non vo' più lungamente rinforzare la mia difesa. A me basta di aver rimostrato ad evidenza, che io ho rispettato l'Autore, e solamente come falsa rigettata la di lui opinione, e come meno degna da persuadersi in un quaresimale. Se penetrato dallo zelo della verità, ho fatto tal volta uso di espressioni forti contra la opinione, ho del pari manifestato il rispetto con parole umili verso l'Autore. Non è per tutto ciò, che io pretenda immune da ogni difetto il mio stile, del quale posso dire col mentovato Camargo: *Fateor, stylum meum vel mihi ipsi displicere*. (a) Lo conosco privo di quella unzione che penetra, di quella maestà che umilia, di quella dolcezza che alletta, di quella severità che compugne. Nel pericoloso incontro di cadere in qualche estremo, ho giudicato bene di attenermi all'insegnamento di S. Agostino, che dice: *Melius est cum severitate diligere, quam cum lenitate decipere* (b)

RIFLESSIONE DECIMA. Il vostro giudicio io ora imploro, o Giudici stimatissimi. A chi mai in mente cader potrebbe, che dopo tante diligenze, circospezioni, riserve, e cautele, onde ho io circoscritta la mia difesa dentro i giusti confini: A chi, dico, in mente cader potrebbe, che censori si ritro-

(a) *Loc. cit.* (b) *Epist. 48. ad Vincent.*

trovassero, i quali fossero per rendere odioso il libro della Quaresima Appellante con tradurlo per ingiurioso ai moderni Casisti, e che fossero per minacciare presso il volgo al medesimo libro le ultime disgrazie? Confesso, che tali minacce non m'hanno punto commosso, animato unicamente dalla giustizia della mia causa. E' vero, che altri soggiugnevano doversi temere pel solo motivo, che possa succedere, ciocchè racconta S. Giovanni Grisostomo, o chiunque sia l' Autore dell'opera imperfetta di certi dottori dell'antica legge, de' quali scrive: *Conferunt se ad patrocinium Moysis, sicut homines malam causam habentes confugiunt ad potentes viros, ut si per justitiam non possunt, vincant per personam.* (*a*) Ma io tengo per cosa certa, che la verità può esser bensì contrastata, non giammai vinta, come leggesi in Esdra (*b*) *Veritas magna & fortior prae omnibus..... Veritas manet, & invalescit in aeternum, & vivit in saecula saeculorum: Nec est apud eam accipere personas, neque differentias. Sed quae justa sunt facit omnibus injustis, & malignis. Benedictus Deus veritatis.* E' comune il sentimento de' Padri, che l' errore nella difesa delle opinioni false difficilmente sia innocente: dovechè chi commette qualche difetto nel promovere la pietà, la santità con qualche fervore eziandio acre, ha la consolazione di poter dire con santo Ambrogio (*c*) *Si error, Pietatis tamen, error est.* E santo Agostino attesta non esservi cosa più meritevole di compatimento, quanto una troppa premura di proteggere la verità, e d' impugnare la falsità. *Nunquam errari tutius existimo, quam cum in amore nimio Veritatis, & rejectione nimiae falsitatis erratur.* (*d*)

RIFLESSIONE ULTIMA. Io non so capire di qual fatta sia questo zelo, il quale da una banda tramanda fiamme, e minaccia incendj subito chè ode una espressione un pò acre contra qualche Casista Moderno. Dall'altra parte nello stesso tempo questo medesimo zelo scaglia censure di *Giansenismo*, di *Rigorismo*, non contra qualche privato scrittore, ma contra interi Ordini. Questo zelo censura le *dottrine più pure, più sante, più probabili, che dir vale, più conformi alla verità, ed al Vangelo, quasi figliuole del Giansenismo: Questo zelo rende di Giansenismo sospetti, non questi, o quelli Autori privati solamente, ma comunemente tutt' i Teologi, che nelle contese morali, tali dottrine più*

(a) *Hom. 32. Oper. imper. apud D. Thom. in caten.* (b) *Lib. 3. cap. 4.* (c) *Lib. 5. de Fide c. 2.* (d) *Lib. de Mend. c. 1.*

più Probabili insegnano. Questo è un fatto manifesto, del quale se ne promettono i testi evidenti tratti dai libri di non pochi Probabilisti. Questi medesimi (parlo sempre con la dovuta eccezione di tanti saggi, e prudenti) traducono per *Rigoristi* tutti coloro, che insegnano le indicate dottrine. Questo nome di *Rigorista* nel loro linguaggio significa o Giansenista, o Semigiansenista, o qualche cosa assai vicina. Se volete capire di passaggio quanto questa censura sia aggravante, ingiusta, e falsa, sappiate, che in tutta Italia, in tutta Spagna, in tutta Germania non si trova *UN SOLO* Autore Teologo Cattolico stampato, il quale insegni *una sola proposizione dannata di troppo Rigore*. Eppure altro in Italia non si sente, se non che: Quel Predicatore è un *Rigorista*: Questo Confessore, questo Teologo, è un *Rigorista*. Nella Fiandra sola si troveranno due o tre in circa Autori di qualche rigida proscritta proposizione. Nella Francia non so se giungano a maggior numero, parlando de' Teologi Cattolici, de' quali abbiamo le opere. I soli Giansenisti, che tutti noi altri Cattolici detestiamo, sono precipitati, o per meglio dire, hanno ostentato un eccessivo rigore. Tutto ciò a suo tempo dimostrerò con piena evidenza, e farò vedere, che di *tutti quei libri Morali di Scrittori Cattolici*, de' quali noi altri facciamo uso, e ce ne serviamo comunemente per la direzione de' Cristiani, non ve ne ha appena *UNO* che contenga Dottrina *rea di rigorismo dannato*. Dov' è dunque tra Cattolici quella *Setta di Rigoristi* sotto la cui nera maschera tradotti vengono comunemente gl' insegnatori delle dottrine più sane? Non è per tanto evidente, che tutti quelli, i quali vibrano coteste censure di *Giansenismo*, e di *Rigorismo* contra i Cattolici difenditori delle indicate dottrine sono violatori non di uno, ma di due Pontificj decreti, cioè di quello d' Innocenzo XI., e di quello d' Innocenzo XII.? Se ragion dunque, e giustizia valer dee, quanti libri de' Casisti meritano, per questo solo capo, d'essere corretti? Gli avversarj minacciano fulmini contro a chi impugna le rilassate opinioni di qualche Casista privato con uno stile un pò forte. Vorrebbono, che quando si scrive contra un Casista la penna di mele tinta fosse, non d'inchiostro; e si trasnaturasse il temperamento, del quale lo stile è proprietà, come il parlare, camminare, ed altre azioni. Quando poi si tratta di tradurre per *Giansenisti*, per *Rigoristi*, per *Zelanti indiscreti* di Probabilioristi, all'

all'ora ci vuol inchiostro del più nero : all'ora non ci sono nè leggi naturali, nè decreti positivi, che t.li cose vietino. Innanzi. E' verità altresì incontrastabile, che in molti Autori, che vanno per le mani di tutti, ci sono in gran parte le proposizioni dannate da Alessandro VII., e da Innocenzo XI. in alcuni, recentemente ristampati, sono con qualche segno indicate; in tanti altri nol sono. Moltissimi sono i casi, e le risoluzioni, che dalle dette proposizioni, come da tanti principj veggonsi nei detti libri dedotte. Cosicchè è cosa certa, che le dottrine dannate dalla Chiesa, e le risoluzioni da quelle cavate, e ripiene dello stesso veleno, praticansi da molti, i quali, leggendole su que libri, che studiano, quai loro Maestri, non sono capaci di sceverare la zizzania dal grano. Quanti moderni Casisti anche per questo capo meriterebbono correzione? Vi hanno finalmente in molti di tai libri abusi i più portentosi dei Padri, e delle Scritture. Da quello, che si è osservato nel P. Terillo famoso Probabilista, se ne argomenti il restante. *Ex uno disce omnes*, scrive il P. Camargo. Sarebbe di estrema necessità lo spurgare, io non dico di dannare, simili libri morali, non solo dalle proposizioni dannate, e dalle sentenze antecedenti, e conseguenti ; ma da migliaja di proposizioni; altre delle quali sembrano le stesse, che le dannate, ed altre sono assai vicine alle medesime. La necessità gravissima di questo rimedio la richiede la riforma del Cristiano costume, al cui discioglimento non poco certamente contribuiscono le tante opinioni rilassate, che in alcuni Casisti leggonsi. Lo richiede questo rimedio il decoro della Romana Chiesa, alla quale i Luterani, e Giansenisti vanno ingiustamente rinfacciando cotesse rilassate dottrine. Questo solo rimedio sarebbe, per mio avviso, efficacissimo, non solo a riformare, o rattenere almeno da peggiori progressi il costume de' Cristiani, ma a confondere ancora i detti Eretici. Io confesso d'aver cominciato, ed anche avvanzato questo lavoro : ma in sentendo quindi minacce, quinci guai, sono sul punto di abbandonarlo, sperando, che altri di maggior abilità, sapere, e coraggio, sieno per porgere rimedio cotanto necessario.

§. VI.

§. VI.

La probabilità, che della loro opinione spacciano nel popolo gli avversarj, è falsa e pericolosa, massimamente dove ci sieno Leggi espresse, che comandino il digiuno.

SE in ogni tempo, opportuno, al presente necessarissimo egli è il documento di S. Paolo Apostolo, onde avvisaci di non lasciarci sedurre da certi sublimi ragionamenti, da certe vane speculazioni, da certe insidiose probabilitadi. *Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat in sublimitate sermonum.* Il gran Patriarca S. Giovanni Grisostomo mirabilmente al nostro proposito l'addotto testo interpreta. Conciossiachè egli per i sublimi ingannevoli sermoni, intende la speziosa, la abbagliante *Probabilità*. Eccovi le sue parole nella Omelia 5. n. 3. sopra questa pistola. *Decipiat, inquit, in PROBABILITATE sermonis. Quid tum enim, si dicit probabiliter?* Perocchè l'uso di questa probabilità detestata dall'Apostolo, frequentemente inganna con certi filosofici argomenti, di forme sostanziali, di composti essenziali fisici, e malamente applicati ai morali comandamenti; come per appunto pare che succeda nella contesa nostra del sagro digiuno, i di cui precetti alle parti del composto sustanziale fisico rassomigliati vengono per sottrarre i fedeli dall'osservanza. Perlochè S. Paolo replica nella medesima pistola v. 8. *Videte ne quis vos decipiat per Philosophiam, & inanem fallaciam, secundum traditionem hominum.* E San Giovanni Grisostomo nella omelia settima sopra la stessa pistola segue ad insegnarci, che l'Appostolo per filosofici insidiosi ragionamenti intende le fallaci probabilità *Cum prius dixisset ænigmatice: Videte ne quis vos decipiat secundum traditionem hominum; & rursus superius: Hoc autem dico, & nemo vos decipiat in PROBABILI sermone &c.* E per togliere ogni pretesto di cavillare, io non intendo con questi opportunissimi testi di condannare qualunque giusta probabilità; ma solo quella, di cui servonsi alcuni moderni in moltissime controversie, e spezialmente nella presente, per essere appunto una probabilità tutta appoggiata a fallacissimi *Blictri* filosofici abbominati da S. Paolo, e dal Grisostomo, e da tutt'i veri Teologi.

Ora per applicare al nostro punto, ciocchè brevemente ho indicato, e per recarvi evidentissima ragione, che molti uso perniziofo fanno della fallace probabilità, vi prego, o popolo Cristiano, a leggere con attenzione quanto sono per rassegnare sinceramente ai vostri riflessi. Io dunque per ora prescindere vo' dalla probabilità, o improbabilità di amendue le controverse opinioni. Anzi per brieve tempo, supporre voglio, che l' una, e l'altra probabile sia assolutamente considerate. Soggiungo però, che in quelle città, nelle quali vi sono leggi particolari, che obbligano al digiuno coll'uso delle carni, la opinione pretesa benigna non ha luogo, nè suffraga coloro, che hanno ottenuta la dispensa. Dico francamente, che questi dispensati peccano mortalmente, se non digiunano. Dico, che più gravemente peccherebbono que'Teologi, que'Consultori, i quali insegnassero, che in tali Città i detti Fedeli dispensati nel caso controverso possono la sera cenare. Se l'asserzione troppo avanzata sembrasse, eccovene in pronto della medesima la ragione. Tutti e quanti i Teologi, ed i Casisti insegnano, che quando i Vescovi delle Diocesi, cui il dispensare i loro sudditi appartiene, limitano espressamente la dispensa al solo uso delle carni, dichiarando, che i dispensati al digiuno sono tenuti, allora peccano mortalmente tutti quegli, che il digiuno non osservano. Questa proposizione ella è infallibile presso tutti i Casisti. Alla seconda. In molte Città e Provincie le rimembrate leggi particolari obbliganti al digiuno, nel caso nostro realmente ci sono. Ed affinchè non cada sospetto, che ciò capricciosamente io asserisca, tra le molte Città, indicherò la sola Città di Venezia, della quale gli zelantissimi, e piissimi Patriarchi, non in Decreti privati, ma ne' loro Sinodi hanno espressamente dichiarato, che i loro sudditi dispensati nella quaresima da cibi quaresimali, sono alla legge del digiuno astretti. Tornami bene di qui registrare le parole de' Sinodi. Il Testo del primo Sinodo celebrato l'anno 1594. sotto il Patriarca Lorenzo Priuli è il seguente, che recherò in volgare, ed in latino, per intelligenza di tutti. *Sappiano poi tutti, che sebbene dispensati sono dal vitto quaresimale, nulla però di meno alla osservanza de' digiuni astretti sono, e che peccano mortalmente, se mangiando vivande illecite, non digiunano*. Ecco il testo latino. *Sciant autem omnes, quod licet a delectu ciborum sint dispensati, se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos,*

atque

atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint cap. 6. pag. 11. Quando fu celebrato questo Sagro Sinodo, non sonavano per ancora di là da' monti la tromba i S. Cyrani, gli Arnaldi, i Quesnelli contra i difensori della gola, e della probabilità, per servirmi delle parole degli avversarj. Questa costituzione, o per meglio dire dichiarazione Sinodale è stata cento, e venti anni dopo; cioè l'anno 1714. confermata dal Patriarca Barbarigo di gloriosa memoria nel suo Sinodo a carte 116. con le medesime parole. *I dispensati poi tutti sappiano, che avvegnachè esentati sieno da' cibi quaresimali, sono non pertanto ancora alla osservanza del digiuno obbligati; per guisa che rei sono di colpa mortale, se di cibi vietati nutrendosi, non digiunano. Dispensati autem omnes sciant, quod licet a delectu ciborum sint dispensati; se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint.* Questi due Sinodi adunque, l'uno confermativo dell'altro, espressamente esplicano, dichiarano quasi interpreti veri, e legittimi, da Dio al popolo dati, che peccano mortalmente quelli, che privilegiati di mangiar carne, non digiunano. Dichiarano, che la dispensa da' cibi quaresimali non porta seco la dispensa dal digiuno. Sicchè non solo questi Sinodi in effetto limitano la dispensazione al solo uso de' cibi vietati: non solo in figura di superiori impongono il debito di digiunare; ma quai stromenti, e Ministri di Dio, assistiti dallo spirito santo, interpretano, e dichiarono, che sebbene i Cristiani sono dalla Legge del digiuno Quaresimale dispensati in parte, non sono però dispensati in tutto dalla medesima legge.

Ditemi voi adesso, o popolo Cristiano, a qual saggio in mente cader potrebbe, che Teologi si ritrovassero, i quali ardissero d'insegnare, che in Venezia stessa, non ostante i riferiti decreti Sinodali, i Cristiani dispensati dal cibo de' pesci, non sono obbligati al digiuno? Ora acciocchè comprendiate fin dove giugne la libertà di torcere a genio le leggi più espresse, io voglio riferirvi una interpretazione, che de' recitati Sinodi alcuni Teologi hanno inventata, e dai quali io stesso co' propj orecchj ho intesa. Udite dunque, e stupite. Dicono, che questi Decreti sinodali sono mere ammonizioni, che consigliano, non già precetti, che obblighino. Imperciocchè i Sinodi non dicono: *Jubemus, præcipimus.* Ma dicono: *sciant autem omnes*: che vale

il dire, comentan' eglino: *Sappiate tutti, che v' hà sentenza, la quale obbliga al digiuno: se volete seguitarla, ve ne avvisiamo*. Se io dicessi, che simili interpretazioni sono violentissime stiracchiature, ritrovati bizzarri, comenti erronei; risponderebbono, che io contravvengo al Decreto Pontificio, che proibisce il censurare le altrui opinioni, che disputansi tra'Cattolici: che io sono troppo satirico, e sotto tali scudi divolgano impunemente le loro interpretazioni. A qual partito dovrò io dunque appigliarmi? Al silenzio, lasciando correre con pregiudizio del prossimo, tale opinione? Non sia giammai vero: anzi dico, che come è chimerica la riferita esplicazione de' sinodi; così è falsissima la interpretazione del Decreto Papale, il quale solo vieta la censura delle sentenze accreditate per lungo tempo, e adottate dalle Cattoliche università, come abbiam detto: non giammai proibisce di riprovare apertamente le capricciose vane specolazioni, che alla giornata inventa questi, e quegli per deludere le leggi più manifeste. Passerò bensì sotto profondo silenzio i nomi, a me, e ad altri ancora noti, degli Autori di tali ritrovati. Per altro, salvo il rispetto ai medesimi Autori, dico, che la riferita interpretazione ella è improbabile, falsa, chimerica, per non dire di peggio. Con simiglievoli interpretazioni si possono mandar in aria tutte le leggi divine, ed umane. Per dichiarazione della verità sappiate, che allora i Superiori adoperano i verbi: *Jubemus*, *præcipimus*, quando qualche novello obbligo impongono. Dovecchè quando le leggi interpretano de' supremi Legislatori, le leggi della Chiesa, allora non comandano, ma manifestano l' obbligo che la legge stessa comanda, ed impone. E perciò giustamente usano il verbo *Sciant*, e non il verbo *Jubemus*. Gli allegati Sinodi non impongono nuovo obbligo; ma palesano ai sudditi l'obbligo della legge Ecclesiastica. Temerei di rendere oscura una verità incontrastabile, se più lungamente confutassi la riferita falsissima interpretazione. Tuttavia alla sfuggita accennerò, che la frase de' mentovati Sinodi è presa sapete da chi? Dal Sagrosanto Concilio di Trento, il quale raccomandando ai Cattolici la osservanza de' sagri Canoni, si esprime di questa guisa: *Quapropter SCIANT universi sacratissimos Canones exacte ab omnibus, & quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos*. Secondo i rimembrati Teologi il sacro Concilio vuol dir questo: *Sappiate, o Cattolici, che vi sono sagri Canoni, che prescrivono e penitenza e di-*

e digiuni ec. se volete osservargli farete bene, *ma però non siete obbligati*. Questa è la loro interpretazione data ai due Sinodi. E noi non potremo senza essere censurati di satirici, di mordaci, di violatori de' Pontificj decreti scrivere a note chiare, che coteste interpretazioni rovesciano sossopra tutta la disciplina della Chiesa? Aggiugnete nel caso nostro una cosa ancora vieppiù evidente. Tutti e quanti accordano, che se il Sinodo, il Vescovo restrigne la dispensazione al solo uso delle carni, in questo caso peccano gravemente quelli, che non digiunano. Ora è evidente più che la luce del mezzo giorno, che i Sinodi allegati ristringono la concessione delle carni all' osservanza del digiuno, sotto pena di peccato mortale. *Atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes, non jejunaverint*. Raccogliete di quinci, o popolo Cristiano, quanto deplorabili sieno i sentimenti di alcuni altri, de' quali ho inteso dire, (non sò però, se vero sia, e perciò il mio discorso è meramente condizionato) che a' Cristiani suggetti a' mentovati Sinodi persuadono la sentenza disobbligante dal digiuno con simili maniere: *Signori continuate pure in buona coscienza nella vostra usanza di cenare, quando mangiate carne. Non date orecchio a certi rigoristi, che già al libro della Quaresima appellante sarà risposto*. Se vere sieno tali cose io non lo sò; sò bene, che se vere fossero, secondo me, sarebbono pericolose. Non dubito punto, che non sia per recarsi risposta a questo libro; ma sono altresì certo, che niuno ardirà di scrivere pubblicamente, che i Cristiani sottoposti ai detti Sinodi non sieno obbligati al digiuno. Nè in contrario si può allegare consuetudine, se in molte Chiese concedonsi le licenze con le seguenti clausule. *Servato jejunio*. *Servatis servandis*. Se alcuni Pievani omettono coteste clausule, mancano fuor di dubbio a' doveri loro. Imperciocchè ad essi specialmente appartiene il promovere la esatta osservanza de' Sinodali Decreti, come espressamente comanda il suddetto Sinodo del Patriarca Priuli nel luogo citato con queste parole: *Plebani invigilent, ut jejuniorum observatio debita ab omnibus peragatur*. Sicchè nè ignoranza, nè consuetudine liberare da colpa potrebbe quelli, i quali insegnassero, che i fedeli sudditi a cotesti Sinodi non sieno al digiuno, nel caso controverso, tenuti.

Sento, che voi, o popolo Cristiano, mi opponete. Se Teologi ritrovansi, che in cose sì manifeste, ed evidenti, ed insiememen-

mente rilevanti capaci sono di spacciare dottrine sì bizzarre, come potremo noi rendere loro credenza nelle controversie dubbiose? Rispondo, che voi non dovete trarre da un fatto particolare regole generali. Perchè un'Avvocato interpreta falsamente una legge Civile, non perciò inferire voi dovete, che falso interprete sia di tutte le altre leggi. Alle volte i pregiudizj, l'affetto, l'impegno del partito fa apparire vera una opinione falsa, probabile una sentenza improbabile. Di quinci però non segue, che in ogni altra materia, prevenuta la mente sia dall' impegno, e da altre affezioni. Da ciò solamente dedurre dovete di non fidarvi ciecamente alla scorta di qualunque direttore, come nel seguente paragrafo replicherovvi.

Passiamo ora all'altro punto, cioè dire, a riprovare quella falsa massima, onde alcuni sogliono credito procacciare alla propia opinione nella seguente maniera. Noi, dicono, confessiamo, che la sentenza obbligante al digiuno sia la più probabile: e per noi la mettiamo in pratica; ma non perciò obblighiamo gli altri a tanto rigore. Gli stessi sagri Canoni avvisano gli Evangelici Ministri d'essere seco stessi severi, e indulgenti, e misericordiosi co' poveri penitenti. *Si Deus benignus est, ut quid Sacerdos ejus austerus? Vis apparere sanctus? Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. cap. alligant. caus.26. q. 7.* Sotto la speziosa veduta di tali massime facilmente si propaga la rilassatezza. Il Canone allegato parla della penitenza, che il Sacerdote confessore imporre dee ai penitenti: e lo avvisa di non aggravare gl'infermi, e deboli penitenti con eccessive penitenze; acciocchè o irritati non la rifiutino, o non potendola eseguire disperati si abbandonino alla iniquità. In quella guisa, che un giovane di un peso troppo superiore alle sue forze caricato, sarebbe astretto, o a rigettarlo, o a restarvi di sotto oppresso. *Sicut enim si fascem super humeros adolescentis, quem non potest bajulare, posueris, necesse habet, aut ut fascem rejiciat, aut sub pondere confringatur; sic & homini cui grave pondus pœnitentiæ imponis, necesse est, aut ut pœnitentiam tuam rejiciat, aut suscipiens dum sufferre non potest, scandalizatus amplius peccet.* Questa è la materia, di cui parla l'allegato Canone, e dopo poche simili parole conchiude coll' addotto testo: *Si Deus benignus &c.* Tutti accordiamo, che la penitenza esser debbe adattata ed alla enormità delle colpe, ed alla condizione de' penitenti, come parla il Tridentino: che ci

si ti-

si richiede somma, e non ordinaria prudenza per osservare una giusta, e proporzionata misura, e per non declinare nè in uno, nè nell'altro estremo. Finalmente tutti diciamo, che nelle opere, che non sono di comandamento, ma di supererogazione, di consiglio, di perfezione, ciascheduno può essere austero con sè medesimo, e benigno cogli altri. Ma dove trattasi d'interterpretare leggi, delle quali dubitasi, se obbligano a peccato mortale, i sagri Canoni insegnano doversi quella interpretazione abbracciare, che più dal peccato ci allontana. Udite la ragione, che assegna il Canone: *Quia bonarum mentium est, ibi culpam timere, ubi culpa minime reperitur. Lib. 3. decret. tit. 46. c. 2.* Quivi il Santo Papa parla per appunto delle carni mangiate per estrema evidente necessità in tempo di quaresima; ed insinua di offerire a Iddio ferventi preghiere, acciocchè non sia a quel popolo imputata a colpa una tale vivanda. Diciamo adunque, che ne' dubbj di peccare mortalmente dobbiamo abbracciare, e per noi, e per gli altri quella sentenza, che giudichiamo più conducente alla nostra eterna salute. Nè parmi cosa giusta lo scegliere per noi medesimi quella via, per la quale più verisimilmente speriamo di salvarci; ed inviare gli altri per la contraria, nella quale v'ha maggiore pericolo di dannazione. A dir vero, questa maniera di direzione non sarebbe conforme alla Carità di Gesucristo; il quale obbligaci a procurare la salvezza de' prossimi nostri, con quella medesima premura, e zelo, onde bramiamo la propia. Che bella Carità sarebbe la vostra, se viaggiare dovendo per mare, voi ve n'entraste nella nave più ben corredata, e diretta dal pilota più esperto ad iscansare le sirti, e gli scogli; e persuadeste ai compagni d'imbarcarsi negli altri bastimenti sdrusciti, provveduti di ampli balconi per cui facilmente l'acqua entra, col motivo, che in tali navi più di libertà goderebbono, e più di aria? che poi vi sia maggior pericolo di naufragio, non importa. Non sarebbe una bella, e perfetta Carità il consigliare altrui, che passasse per fiorita campagna, dove grave sospetto corre, che assassini vi annidino, e masnadieri, che aspettano i viaggiatori per ispogliarli; e per se stessi eleggere una via scoscesa sì, ed alpestre, ma che, se rende penoso il cammino, libera da ogni assassinamento? Non sarebbe questa una carità di novella tempera? So, che simiglievoli esempli applicati all'altissimo interesse di salvar l'anima, si rigettano, come inetti, con le illu-

sion

sioni fatali di probabilitadi riflesse; quasichè le capricciose specolazioni degli uomini valevoli sieno a rendere co' loro multiplicati raziocinj buona regola de' nostri costumi; ciocchè direttamente da tutti si reputa più pericoloso, che sicuro. In poche parole Iddio detesta la varietà delle misure di coloro, che col prossimo usano una bilancia di peso assai inferiore a quella del Santuario, e per se stessi adoperano la bilancia più giusta, e di più sicuro lucro: *Pondus & pondus: mensura, & mensura: utrumque abominabile est apud Deum*. Per quanto a prima vista sembri giusta, e propia la massima di usare rigore con se, e piacevolezza cogli altri, che nelle cose di mero consiglio, per tale tutti l'ammettiamo; se però applicasi alle cose di precetto, tosto, quanto falsa e dannevole sia, rilevasi. Imperciocchè egualmente pecca chi erra nella direzione altrui, come chi erra in causa propia. *Cœcus autem, si cœco ducatum præstat, ambo in foveam cadunt*. *Matt.* 15. Udite con quale veemenza Santo Agostino detesta una tale condotta. *Cum laudatis, & docetis ista, nec facitis: quid vobis fallacius, quid insidiosius, quid malitiosius dici aut inveniri potest: Lib. 2. de Morib. Manich. c.* 19. Quello stesso non usare una sentenza in causa propia per timore di fallare, o per assicurare la partita, egli è un grave indizio, che la mente non sia persuasa a favor della medesima. Io certamente non saprei giammai indurmi a proporre al prossimo mio quella sentenza, che in pari causa non ardissi adoperare per me stesso. E se in disparte lascieremo certi Casisti, ed avanti gli occhi ci metteremo il Santo Vangelo, che dice: *Diliges proximum tuum sicut te ipsum. Matt.* 19. misureremo il prossimo nostro con quella stessa misura, onde misuriamo noi medesimi. *Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis. Luc. c.* 6.

§. VIII.

§. VII.

Si risponde all' ingiusto lamento d' essere stata riprovata come affatto improbabile e falsa la opinione contraria al digiuno. La tolleranza de' Papi, e Vescovi non rende lecito l' uso della medesima.

LA primiera, e quasi unica cagione, che ha spinti gli avversarj a censurare con tanto ardore, e con tanto impegno, questo libro, ella è la improbabilità, che noi abbiamo attribuita alla contraria opinione pretesa benigna. Si sono calpestate tutte le leggi della carità, del rispetto, della riverenza, della discretezza, perchè si è riprovata come improbabile, falsa, ed in virtù di giusto raziocinio virtualmente da S. Chiesa proscritta, la opinione contraria al quaresimale digiuno nel caso controverso. Ascoltate il perchè. Noi dicono gli avversarj, concediamo, che la sentenza favorevole al digiuno sia la più probabile, la più vera, la più sicura, la più pia. Anche noi sosteniamo tale sentenza, e rispetto a noi stessi la pratichiamo. Ma il condannar di falsa, ed improbabile l'altra, che è sostenuta da tanti Scrittori, questo è troppo. Questo è aggravare, ed allacciare le povere coscienze: questo è un riempiere di angustie i poveri Confessori. Quando da noi capitano certi Signori di condizione, di rango, come dobbiam noi diportarci, se questi dispensati da' cibi quaresimali vogliono pranzare, e cenare di carne? Dovrem noi per avventura sospendere l'assoluzione, ed allontanargli dai Sacramenti, perche non vogliono privarsi di una cena? Per sì poco dovransi turbare, e contristare i Cristiani, che assuefatti ad una vita dilicata, non vogliono restare persuasi di certe rigide sentenze? Si difenda adunque la sentenza più probabile, si esalti come più sicura: ma non si prorompa a condannare d'improbabile la nostra, la quale da tanti anni, anzi secoli, si è mantenuta in pacifico possesso di sentenza probabile.

Ora più chè non mai comprenderete, o popolo Cristiano, la necessità di ripetervi l'avviso di S. Paolo. *Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat in Probabilitate sermonis*. Ora più che non mai comprenderete la indispensabile necessità di usare frasi signi-

ficanti, e maniere forti, ed alle volte anche moderatamente aspre, nel condannare apertamente per rilaſſate, ed improbabili le opinioni, che di vero ſono tali, come è la preſente, per me impugnata. Capirete finalmente la neceſſità di chiamare la impoſtura col nome d'impoſtura, la falſità col nome di falſità. Ne' ſecoli paſſati i ſanti Dottori, e Maeſtri della metodica Teologia con la modeſta eſpreſſione di un *videtur* riſolvevano le quiſtioni, perchè allora ciocchè parea più veriſimile, e più vicino al vero, che dir vale, più probabile, era da tutti abbracciato, quando l'argomento, di cui diſputavaſi, era dubbioſo. Al preſente la coſa cammina tutto al contrario. Per quanto nelle dubbie controverſie ſi rimoſtri, che nella conteſa, a ragion di eſempio, del digiuno, la ſentenza più vicina a quel vero, che ſi può dalla umana mente ſcoprire, è quella, che obbliga a digiunare coll'uſo delle carni: per quanto ſi dica modeſtamente, che queſta ſentenza è quella, che ſembra più probabile, più veriſimile, non ſi ottiene alcuno profitto. In queſti tempi a nulla ſerve il parlare di queſta foggia, perchè i Probabiliſti corteſemente tutto ciò concedono ſenza contraddizione. Sia pure, dicono, la ſentenza voſtra più veriſimile, più probabile, quanto vi aggrada. Godetevi pure queſta voſtra maggiore probabilità, e maggiore veriſimiglianza, che noi ve la felicitiamo. A noi baſta, che la ſentenza noſtra ſia probabile, per una piena vittoria. Concioſſiachè ſendo probabile, la poſſiamo e dai pulpiti, e dai Confeſſionali al popolo predicare; ed atteſa la ſua maggiore conformità col guſto univerſale degli uomini, che bramano ſentenze larghe, queſta ſarà comunemente abbracciata, e praticata: e la più probabile ſen reſterà rinchiuſa tra i libri di alquanti probabilioriſti.

Eccovi, o popolo Criſtiano, i veri motivi delle riſolute maniere, onde io ho confutata la riferita opinione. Eccovi ſcoperte le giuſte cagioni, per cui alcuni sì altamente lamentanſi delle maniere acerbe, per me uſate nell'impugnare la opinione contraria al digiuno. La Italia tutta è teſtimonio di aver udita predicare pubblicamente per fino dai pulpiti coteſta ſentenza qual ſicura regola di retta coſcienza. Ora in veggendoſela pubblicamente tradotta per improbabile, per falſa, per equivalentemente proſcritta, non è meraviglia ſe ſentanſi ſul più vivo, e ſul più dilicato feriti. Perocchè di quì diſcapiti temono, e pregiudicj di ſtima, e di credito preſſo gli uditori. Queſta queſta è la vera cagione per cui ſi tenta ogni via, onde tradurre la Quareſima Apellante per mordace,

dace, per maldicente per dispregiatrice degli Autori. Ed avvegnachè il rispetto, e l'ossequio sia sì frequentemente manifestato verso tutte, e ciascheduna persona: nulla di meno facile lor riesce di far travedere, che il disprezzo, la mordacità, l'acrimonia contra la opinione, sia diretta contra gli Autori della opinione. Ma osservate, o popolo Cristiano, il diverso linguaggio di alcuni degli avversarj, eccettuando sempre i saggi, e dotti: Ora dicono, che di tale opinione servonsi solamente con qualche Cristiano dilicato, e persuaso della medesima: ma che per altro eglino difendono, e praticano la contraria. Ora con zelo rovente, non che caldo, da' pulpiti nella santa Quaresima tale opinione predicano pubblicamente, questa ne' Confessionali, questa ne' circoli insegnasi. Questo diverso linguaggio più a voi che a me, egli è manifesto.

Spero, che da tutto ciò voi rileverete la giustissima necessità di usare frasi significanti, e forti per confutare con profitto una opinione, che con tanto impegno è promossa. Quel frequente adunque inculcare, che le citazioni di cento Autori sono aperte imposture. Quel avvertire, che il tale Autore è un mero raccoglitore di sentenze larghe, un puro copista di ciò che è stato scritto dagli altri; che perciò non fa autorità veruna. Quelle vedute ridicole di *blictri*, di *concetti formali*, di *essenze indivisibili*, di *enti morali non dividevoli*, sotto cui vengono travisati i comandamenti Ecclesiastici. Quel finalmente ripetere, che tali cose sono paralogismi de più grossolani, che inventare possa umana mente, sofisticherie scolastiche delle più insipide, artifiziosi tessuti di parole, onde incantare gli orecchj de' semplici: Tutte queste maniere di parlare sono state necessariamente usate per unico, e solo solo fine di strappare di fronte all' impugnata opinione quella ingannevole maschera di fallace probabilità, sotto cui suolesi mantenere in credito. Così è. La premura di non veder ingannato voi, o Popolo Cristiano, da una probabilità seducente, mi ha forzato a servirmi di espressioni proporzionate al bisogno, secondo l'ammonimento di San Paolo. *Hoc autem vobis dico, ut nemo vos decipiat in PROBABILITATE sermonis.*

Sciogliamo adesso gli obbietti fatti. Sicchè quando da noi capiterà un penitente persuaso di poter cenare la sera nella Quaresima, lo dovrem licenziare senza assoluzione? Per sì poco si dovrà privare de' Santissimi Sagramenti un Cristiano? Io non dirovvi, che da un sì poco vietato cibo origin' ebbe la ro-

vina dell'uman genere : ma mi fo a chiedere: o questo cristiano allega ragionevole motivo di cenare , ovvero vuole cenare di carne la sera , per aver pranzato di carne la mattina? Se allega onesta, e convenevole cagione, se gli conceda la cena. Ma se questo cristiano fosse erroneamente persuaso di poter lecitamente cenare, per aver inghiottita a pranzo la privazione della forma sostanziale del digiuno, io proccurerei di disingannarlo. Gli rappresenterei l'obbligo, che a ciascheduno è imposto di fare quella corporale penitenza, che le forze , e sanità permettono : che chi senza vera ragione si esime da questa penitenza, dà argomento di poca premura di sua salute : che se a simili persuasive non si arrendesse , io senz' altro lo riputerei per un Cristiano simile a quelle, e quelli , che vogliono soddisfare i lor appetiti con le vivande più squisite , e con frequentare tutt' i più molli divertimenti del profano mondo : e nello stesso tempo confessioni frequentano, e comunioni con iscandalo de' veri Cristiani. Perlochè incapace lo giudicherei di Sagramenti, e quando indurre non lo potessi a fare nella santa Quaresima quella poca di penitenza corporale, che può comportare il suo temperamento, lo priverei in effetto de' Sagramenti. Ci è per avventura nota di rigorismo nel privare dei Santi Misterj coloro , che da evidentissimi contrassegni si scoprono senza contrizione , senza timore de' divini Giudizj, e tutti ripieni di mondo, e dominati, e penetrati da uno spirito carnale?

Venghiamo all'ultimo di tutt'i sofismi. La nostra opinione, dicono, non è condannata. I Superiori, i Vescovi, i Papi sanno, che v'è questa opinione, e che si pratica : e tuttavia tacciono, non la proscrivono : Perchè dunque non la potrem noi praticare? Questo lagrimevole sofisma non è nuovo. Di questa stessa illusione servivansi al tempo di S. Agostino, non solamente i Cristiani per lusingare i loro appetiti, ed iscusare le loro rilassate opinioni, ma eziandio gli Eretici per colorire le falsità dei loro dogmi: *Securi, inquiunt, sequimur Episcopos nostros. Dicunt hoc sæpe hæretici, quando veritate manifestissima convincuntur. Nonne oves sumus? Illi de nobis reddent rationem*. Che risponde il Santo Padre? *Reddent plane de morte vestra. De morte ovis malignæ reddet malus Pastor malam rationem* (a). Dico per tanto, che se voi volete praticare tutte le opinioni dei Casisti, che non sono

(a) *Lib. de Past. c. 9.*

sono dalla Chiesa condannate, certamente piombarete all'inferno: voi mi rimproverate, che rispondo di un tuono troppo severo: ed io replico, che dico il vero, e lo dico apertamente, *ut nemo vos decipiat in probabilitate sermonis*. Replico adunque. Il dire, che qualunque opinione de'Casisti si può ridurre in pratica, perchè non è condannata, è un manifesto inganno, e seducimento. Non è questo il luogo opportuno di produrre in campo le evidenti ragioni di questa mia risposta, da'Teologi comunemente approvata. Di passaggio accennerò tanto quanto basti per rendervi persuasi. E primamente delle cinquanta proposizioni riferite nel §. IV. quasi niuna è espressamente dannata dalla Chiesa. Eppure tutte sono stampate, e difese da quei Casisti appellati sapientissimi, e dottissimi. Con tutto ciò, qual saggio Cristiano si ridurrebbe a praticarle in buona coscienza? Se tutte le donne, sì secolari, come Religiose, si mettessero in capo di non voler digiunare la quaresima, giunte all'età di anni 50. benchè sane, e robuste: perchè così insegnano alcuni Casisti: perche una tale opinione è nota alla Chiesa, e non la condanna: qual giudizio voi formereste di queste donne, se istruite da veri Teologi, se illuminate della falsità di tale sentenza, e degli errori, in cui cadere sogliono simili Casisti, volessero persistere a trasgredire la quaresima, perchè tale opinione non è dannata? Quale sentenza pronunziareste contra que'Giudici, Avvocati, Segretarj, Notaj; Cancellieri, Scolari, Copisti, Grammatici, Teologi, che non volessero digiunare, perchè la sentenza de' Casisti, che gli libera dal digiuno, non è dannata dalla Chiesa? Ma senza perdere tempo in numerando ad una per una le larghe sentenze, sappiate che ve ne sono a centinaja, e migliaja di opinioni insegnate da' Casisti, e non dannate dalla Chiesa, la pratica delle quali a voi medesimi orrore recherebbe. Ma perchè, voi replicate, la Chiesa non le condanna? Rispondo, che per esaminare, e condannare tutte le rilassate opinioni de'Casisti, duopo sarebbe, che libera la Chiesa fosse da qualunque altra occupazione. La condannagione delle false, e l'approvamento espresso delle vere sentenze, è un giudicio de'più gravi, e de'più rilevanti. S.Chiesa non pronunzia le sue infallibili decisioni, sia in materia di fede, sia in quistioni di costume, se non dopo lunghe discussioni, severi esami, mature ponderazioni. Se tra gli esaminatori scelti per tale impiego vi ha discrepanza, sospender suole la sentenza, ricorre allo spirito Santo con la preghiera, richiede nuove informazioni. Insorgono molte difficoltà, accidenti, cambiamenti, che ritardano la promulgazione degli oracoli decisi-

vi. La prudente provvidenza, e il giusto fondato timore di maggiori mali, di scandali, di scismi, sospende altresì frequentemente la definitiva sentenza. I nostri peccati sono alle volte la cagione di simili sospensioni, in quella guisa, che ostacoli sono, ed impedimenti alle divine grazie, ed illustrazioni. Tollera adunque la Chiesa le opinioni rilassate di molti Casisti, come tollera mali peggiori, ma con una tolleranza detta da' Teologi permissiva, non giammai approbativa. Perlochè pessimamente suole quì applicarsi quella massima: *Qui probibere potest, & non probibet, consentire videtur*. Ne questa sospensione di giudizj definitivi rende lecito l'uso di tali opinioni, come apertamente ha dichiarato il Sommo Pontefice Innocenzo XI. nella sua Bolla *Sanctiss. Non intendens tamen Sanctitas sua per hoc decretum alias propositiones in ipso non expressas, & Sanctitati suæ quomodolibet exbibitas, vel exbibendas ullatenus approbare*. Potrei in confermazione di quanto ho detto addurvi l'autorità di Padri, e di Canoni, ma non è questo nè il luogo nè il tempo opportuno. Basta per ora il dirvi, che gli stessi benigni Casisti riprovano questa massima: *Una sentenza non è dalla Chiesa dannata: adunque l'uso della medesima è lecito*. Ed affinchè in sospetto non cadiate, che ciò da me si dica senza fondamento, tornami bene di produrvi la testimonianza di uno stesso Probabilista, che può valer per mille. Questi è il P. Alberto Gesuita (a) *Indubitatum apud omnes Doctores est, complures propositiones, quamvis a Pontificibus nominatim minime damnatas, sed toleratas, omni nibilominus probabilitate destitui*. In materia di fede solamente è vero, che non debbasi riprovare da noi come erronea, nè come Eretica quella opinione, che è dalla Chiesa tollerata. Perocchè i misterj di fede, superiori essendo alla capacità di nostra mente, per essere da noi creduti, fa di mestiere, che sienci dalla Chiesa proposti. Il contrario succede nelle morali controversie, le quali per essere regole delle umane operazioni non è di necessità, che sianci dalla Chiesa espressamente proposte. Queste sono conformi, o contrarie alla legge naturale, e divina: Questa legge ella è dentro di nostra anima, la quale co' suoi naturali dettami approva, o riprova ciocchè favorevole, o contrario alla medesima legge giudica. In fatti voi medesimi non siete internamente convinti di questa massima. Una opinione è conosciuta, e tollerata dalla Chiesa; dunque può seguitarsi. Così è. Voi

(a) *Paradox. Mor. dis. 3. c. 2. §. 2.*

Voi medesimi conoscete internamente quanto erronea sia cotale regola. Allegate, è vero, la medesima a vostro vantaggio: ma se vorrete confessare la verità, lo fate per ispuntare i denti alla sinderesi, che morde. Voi conoscete, che la opinione è troppo larga: ma la sperimentate di molto confacente alle vostre passioni, Quindi è, che per un tal quale lenitivo, e sonnifero ricorrete al doloso pretesto della Ecclesiastica tolleranza. La conchiusione per tanto certa presso tutti i veri Teologi è questa. E' falsa, falsissima la sentenza che insegna: *Le opinioni de Casisti intorno al costume sono regole di buona, e lecita operazione, ogni qualvolta non sono dalla Chiesa condannate*.

Aggiugnete, che quando ben anche la Chiesa non avesse altre occupazioni, che quella di esaminare le opinioni di tutt' i Casisti, neppur basterebbe per reprimere tutte le loro invenzioni. Appena la Chiesa ha condannata una sentenza, che immantinente con mille interpretazioni si tenta deluderla. I comenti fatti sopra le proposizioni dannate da Alessandro VIII. da Innocenzo XI. sono un'evidente argomento. Se io qui rappresentassi le vane distinzioni di tanti, che sopra le dette proposizioni hanno scritto, voi ne rimarreste sorpresi. Dicono, che tali proposizioni sono proscritte *ut jacent* non in senso de' Casisti. Che sono state alterate dai delatori: che per altro, come ritrovansi nei Casisti, non sono proscritte. E se ciò non appagavi, con altre distinzioni sapranno rendere inutile la condannazione di dette proposizioni. Per esempio: la proposizione 17. dannata da Papa Innocenzo è questa. *Satis est actum fidei semel in vita elicere*. Per esimere una tale proposizione dalla scomunica, un qualche Casista a quel *semel* vi sostituirà un *bis*. L' altro *semel* della proposizione 5. *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus*, somigliantemente lo cambieranno in un altro *bis*. Ed il *quinquennium* della proposizione 6. lo muteranno in un *quadriennium*. E lo zechino della proposizione 31. *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*, lo accresceranno ad un Zechino, e mezzo; ovvero si faranno a disaminare quale specie di moneta debba intendersi per quell' *unius aurei* della proposizione dannata. Ma troppo vi stancherei, se addurvi volessi gli esempli innumerabili, onde rimostrare, che tutte le dannazioni, che potrebbono farsi dalla Chiesa contra i ritrovati della umana mente, non basterebbono: perchè proscritta una proposizione, subito

bito comparisce un qualche novello comento, che o delude, o estenua la condanna. Tutto ciò conferma la falsità della vostra massima: *Questa opinione non è dannata dalla Chiesa: adunque può seguitarsi.*

Ma che direste, se questa vostra stessa massima fosse dalla Chiesa proscritta? Or a me sembra, che in fatti dannata sia nella seguente proposizione 27. di Alessandro VII. *Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constat, rejectam esse a Sede Apostolica tanquam improbabilem.* Iddio sa quali interpretazioni siate voi per dare a questa dannata proposizione affine di esimere la vostra da tale condannazione. Voi forse direte, che i difenditori della vostra opinione, non solamente sono molti dotti Juniori, ma molti Padri de' primi secoli. Se però di questa guisa favellaste, confondereste una proposizione coll'altra. Io ora dico, che sia dannata questa vostra massima: *Debet opinio censeri probabilis, dum non constat, rejectam esse a sede Apostolica tanquam improbabilem.*

Circa poi la vostra opinione del digiuno, ho già ad evidenza provato, che ella è equivalentemente proscritta nella dannata proposizione 54. dell'ufficio divino. Leggete il capitolo quarto della seconda parte, dove sono riferite tutte le risposte, che i vostri moderni Juniori hanno inventate per differenziare l' una dall'altra; e sono sicuro, che non troverete altra differenza, che l'innesto di qualche *blictri* Scolastico, che nulla significa. Anzi posso aggiugnere, che scoprirete riflessioni assai ridicole, tra le quali parmi, che una sia quella, che leggesi in uno de' libretti de' Teologi Genovesi. Questi per dar a vedere, che nell' astinenza dalla cena non siavi alcuna mortificazione, producono la pratica di molte Città, per fino di Londra, in cui non si cena per tutto l'anno. *Chi ha mangiato* (scrive l'Apologista del P. Brignole pag. 45. e 46.) *la mattina a buona tavola cibi di carni salubri, durerà forse una gran fatica a starsene la sera senza cena? Si troverà forse verso la mezza notte macerato e mortificato? Jo crederò di no. Tanto più, che l' uso di molte Città, Roma Napoli, Vienna, Londra particolarmente ec. ed il costume della maggior parte de' Nobili uomini, è di coricarsi senza prender altro cibo, o per l'ora tarda, in cui si pranza, o per non aggravarsi lo stomaco oltre il dovere.* Ma se senza incomodo potete omettere detta cena, perchè dunque vi logorate la mente in tante scolastiche distinzioni? perchè suscitate guerre sì arden-

ti

ti contra quei Teologi, che difendono il precetto di tralasciare cotesta cena? Oh perchè noi non vogliamo addosso tanti precetti: perchè vogliamo la libertà di nostra coscienza. Bene. Ma se voi volete la libertà di coscienza, conviene, che ve n'andiate per appunto a Londra, a Ginevra, a Vitemberga, dove nella santa Quaresima il corpo si riempie di tante laute vivande, che la sera di cibo non abbisogna. La stessa astinenza dalla cena moltissimi di coloro ancora usano, che mangiano di magro, però questi digiuneranno a maniera dei Cristiani de' primi secoli senza la colezione serotina. Ma lasciamo a cotesti Signori sì vaghi ritrovati: e diciamo noi, che coloro, i quali comunemente saziano la loro goloseria con ogni sorta di più saporite vivande, si coricano senza cena. In cotesti veramente la privazione della cena non macera la carne, perchè il ventre loro non sa cosa sia fame, nè alle regole della Cristiana temperanza vogliono essi suggettarsi. Nel rimanente i veri Cattolici, che con ispirito Cristiano si ristorano una sol volta il giorno con una sobria refezione: che usano quella temperanza, che è bramata da Chiesa Santa, tanto nel cibo di carne, che di pesce: che dispensati per veri reali motivi dal vitto quaresimale, fanno nel cibo temperatissimo di carni comparire lo spirito di penitenza con rifiutare tutte le squisite vivande valevoli a stuzzicare gravemente la concupiscenza: questi veri Cattolici, dico, comunemente (che che sia di alcuni casi privati) patiscono, e mortificano più, o meno, secondo la diversità de' temperamenti, la loro concupiscenza in astenendosi dalla carne.

Voi per ultimo l'autorità mi opponete de' vostri Confessori, i quali vi dicono, che lecitamente nel caso della detta dispensazione potete cenare. Se a questa obbiezione io vi rispondessi, che l' autorità de' Confessori vostri non è sempre sicura regola della vostra coscienza, voi di sdegno vi accendereste contro di me. Voi gridereste: Come? ci dannerem noi forse, le opinioni seguendo de' direttori nostri spirituali? Tolga Iddio da me l'asserirvi, che voi vi dannarete. Questo è un tremendissimo segreto a Dio solo riserbato. Rispondo bensì, che voi potete dannarvi insieme coi Confessori vostri. E questa ella è una verità evangelica: *Cæcus si cæco ducatum præstat, ambo in foveam cadunt*. *Matt.* 15. 14. Questa è una verità, che dovrebbe farvi temere, e tremare: verità, che dovrebbe destarvi dal sonno di quella funesta sicurezza, onde voi fallacemente vi lusingate di camminare sempremai sicuri sotto la scorta di qualunque Direttore, e Teologo. Sappiate adunque, che voi con tutte le licenze de' Medici corporali, e spirituali: con

tut-

tutte le afficuranze, cui fanvi i voftri Teologi, potete peccare, e dannarvi, come offerva il P. Michele Elizalda. *Quod vero multi cenſent, ſe habita licentia utriuſque Medici, peccare non poſſe, falſiſſimum eſt, ut ſupra de Magiſtris oſtenſum eſt, & uterque Medicus peccare poteſt, & etiam, qui ſequitur (a)*. Nè vi credefte effere quefta una fentenza rigida, perchè, come ho accennato, ella è una verità evangelica, infallibile preffo tutti e quanti i Teologi. Voi medefimi non fiete perfuafi, che tutt' i Criftiani, e Criftiane, che fotto la direzione de' lor Confeffori e Teologi fanno accoppiare una vita la più vana, e mondana con la frequenza de fagrofanti Mifterj, fieno per giugnere a falvamento.

Voi ripigliate, che quefte fono dottrine valevoli a fconvogliere un mondo intero, ed a riempiere di fcrupoli, e rimorfi continui le anime più ben aggiuftate. Ma io replico, che quefte fono appunto dottrine capaci di fquarciare quel denfo velo di erronea perfuafione, onde voi vi adulate, che i voftri direttori poffanvi portare in Paradifo fenza che voi offerviate il Santo Vangelo. Non dovrem noi dunque, credenza rendere ai Confeffori noftri? Guai a me fe ciò v' infinuaffi? Dovete credere ai voftri Confeffori; ma non a tutti. *Filioli nolite omni Spiritui credere: quoniam multi pſeudoprophetæ exierunt in Mundum (a)*. Dovete credere ai dotti, zelanti, e prudenti: e non dovete credere a quelli, che della Sapienza celefte fono privi. Dovete efplorare, fe il loro fpirito divino fia, ovver mondano. *Probate ſpiritus ſi ex deo ſint*. E come fapremo noi perfone di Mondo, fenza lettere, e fenza ftudio gli abili Direttori diftinguere dagl' inabili? La pietra di paragone onde i veri dai falfi profeti difcernere, ve l'affegna il Vangelo. Quegli, che vi conducono per quella ftrada, che Gesù Crifto di propia bocca attefta, effere angufta, ftretta, ripiena di croci, di patimenti, di tribolazioni, di digiuni, e di penitenze: quegli, che ftaccano il voftro cuore dagli affetti terreni, e carnali, e della celefte fiamma divina ardente lo rendono, fono certamente i veri, e Santi Direttori. Perocchè i Padri avvifanvi di raffegnarvi alla direzione di quefti tali, acciocchè erranti ricondurvi poffano fulla defcritta via. *Cor ſapientis vadat ad domum talis viri, qui ſe corripiat delinquentem* dice S. Ambrogio (b) e S. Bernardo foggiugne: *Qui ſi velim aliquatenus deviare, non ſinat: frænet præcipitem, dormientem excitet... extollentem reprimat, excedentem corrigat (c)*. S. Agoftino dipinge con i colori più vivi i Teologi lufinghieri del fuo tempo fotto de' qua-

(a) *Epiſ. 1. Joan. c. 4.* (b) *Homil. 12.* (c) *Lib. 4. de conſid.*

quali i Cristiani possono perire. Io non farò che riferirvi sinceramente ciò che egli scrive: (*a*) Quegli, dice il Santo Padre, che parlano nella foggia seguente, sono falsi direttori. Vivete sicuri della eterna salute, avvegnachè vana sia, ed agiata la vita vostra. *Vivite ut vultis, securi estote. Deus neminem perdit.* Siate voi costanti nella cristiana fede, e non dubitate, perchè Iddio non vuol riprovare chi con tanto prezzo ha ricomprato. *Tantummodo vitam Christianam tenete: non perdet ille, quos redemit.* Se volete divertirvi, ed isspassarvi a commedie, e Teatri: andatevene pure, che male c'è? Lasciate pur, che schiamazzino certi rigoristi, che disumanare vorrebbono gli uomini. *Et si spectaculis volueritis oblectare animos vestros; ite: quid mali est?* Se in oltre volete frequentare conversazioni amene, giuochi, e scherzi piacevoli, festini, e banchetti, che soglionsi celebrare per la Città vostra, ed anche nelle altre vicine con grande allegria de' concorrenti, non abbiate veruno scrupolo, il divertimento è necessario alla natura umana. *Et festa sta, quæ celebrantur per universas Civitates in lætitia convivantium, & publicis mensis seipsos, ut putant, jucundantium, ... ite, celebrate. Magna est Dei Misericordia, quæ totum ignoscat.* Coronatevi pure di rose, innanzi che appassiscano: continuate le vostre cene, bevete i vostri vini con le vostre amiche; perciocchè Iddio a voi l'uso h conceduto di queste creature, non agli empj, e pagani. *Coronate vos rosis antequam marcescant. In Domo Dei vestri, quando volueritis convivamini, impleamini cibo, & vino cum vestris: ad hoc enim data est ista creatura, ut ea perfruamini: non enim impiis, & paganis eam dedit Deus, sed vobis eam dedit.* Questa è la maniera, onde acquistarsi numeroso concorso: questa è la via, per cui essere da folte turbe applauditi. *Hæc si dixerimus, forte congregabimus turbas ampliores.* E' vero, che tali sentenze benigne insegnando, offenderemo gli orecchj di alcuni pochi, che spacciano dottrine severe: ma frattanto la moltitudine e de' grandi, e de' piccoli, e di ogni stato, sarà del nostro partito. *Et si sunt quidam, qui nos sentiant hæc dicentes, non recte sapere, paucos offendimus, sed multitudinem conciliamus.* Questi sono i lineamenti, onde il gran Padre S. Agostino dipinge i Confessori pericolosi del suo tempo. Se di simiglievoli ve ne sieno a tempi nostri, io non lo so. So bensì, che in ogni tempo, in ogni luogo, ve ne sono stati di dotti, e di men dotti, di zelanti, e di negligenti, di abili, e d'inabili. Se voi, o popolo Cristiano, affiderete le vostre anime volontariamente a quelli, che

(a) *Lib. de Pastor. c. 3.*

che secondano le vostre inclinazioni: Se in ricerca andarete di coloro che fanno professione di opinioni larghe: se ne' vostri dubbj ricusate di usare la dovuta diligenza per udire il parere de più sapienti, gran pericolo correte di perire insieme co' Direttori medesimi. Imperocchè, soggiugne Agostino, che Gesu-Cristo *terret non solum cœcum ducentem, sed & cœcum sequentem. Neque enim ait: Cadit in foveam ducens, & non cadit sequens. Sed cœcus cœcum ducens, ambo in foveam cadunt.* (a) Se voi premurosi di sapere la verità a costo di qualunque vostro incomodo, vi studiarete di ricercare uomini di Dio, affinchè vi mettano sulla vera strada della salute, gli ritroverete. Iddio medesimo vegli manderà, ogni qualvolta voi stessi con la vostra ostinatezza non resistiate a' suoi lumi celesti. Molto sarebbevi da dire su questo punto, ma il luogo, e'l tempo non è opportuno. Per ora questo poco vi basti.

Spero, che voi, o popolo Cristiano, dalla tediosa prolissità di questa prefazione raccorrete quanto calamitosi sieno i tempi nostri, in cui la verità non può difendersi senza contraddizioni le più pericolose. Tutti vantansi di cercare la verità, dice Agostino: *Ad veritatem omnis pervenire se cupere confitetur.* (b) Ma vi ha raffinata astuzia nel ricercarla: e vi ha doppia sagacità nell'oscurarla, quando è ritrovata. *Quia in ipsa inquisitione dolus est. In inventione defensio iniquitatis erit* (c). Riflettete alle gravissime censure vibrate contro di me, per aver casualmente, e senza verun impegno pubblicato un picciol libro a difesa di una verità pia, cristiana, e manifesta. Per rimostrare la ingiustizia di tali censure, costretto sono stato a scrivere questa troppo lunga prefazione. Eppure non vi ho detto tutto, e per timore d' infastidirvi maggiormente, e perchè le circostanze non lo permettono. Compatite adunque vi prego, la mia qualunque lunghezza, cagionata da una necessaria giustissima difesa. Vivete felice.

I N·

(a) *Lib. de Pastor. c. 9.* (b) *Lib. de vera Relig. c. 49.* (c) *In Psal. 35.*

I N D I C E

De' Paragrafi della Prefazione Apologetica.

§

§. VI.

§. VII.

IN-

INDICE
DE' CAPITOLI.
PARTE PRIMA.
CAPITOLO PRIMO.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

PARTE SECONDA.
CAPITOLO PRIMO.

§ ij CA-

§. I.

§. I.

IMPOSTURA PRIMA.

§. II.

IMPOSTURA SECONDA.

§. III.

IMPOSTURA TERZA.

§. IV.

IMPOSTURA QUARTA.

§. V.

IMPOSTURA QUINTA.

§. VI.

IMPOSTURA SESTA.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

IMPOSTURA SETTIMA.

CAPITOLO VI.

IMPOSTURA OTTAVA.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO ULTIMO.

NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore, nel Libro intitolato: *La Quaresima Appellante, Seconda Editione con l' Aggiunta d' una Prefazione Apologetica*, non esser cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contra Principi e buoni costumi: concediamo licenza a *Simone Occhi Stampatore*, che possa esser stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia e di Padova.

Dat. 11. Agosto 1739.

(*Z.* Petro Pasqualigo Rif.
(
(Daniel Bragadin Cav. Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Seg.

Registrato nel Libro a Carte 15.
Registrato nel Magistrato Eccel. contro la Bestemmia.

Vettor Gradenigo Seg.

LA QUARESIMA
APPELLANTE
Dal Foro contenzioſo di alcuni recenti Caſiſti al Tribunale del buon ſenſo, e buona fede del Popolo Criſtiano.

PRIMA PARTE.
CAPITOLO PRIMO.
Eſpoſizione della cauſa appellata.

I.

L Tribunale del voſtro *buon ſenſo*, e della voſtra *buona fede*, o Popolo Criſtiano, vi ſi preſenta, non un punto di erudizione, onde dilettare le voſtre menti: non una controverſia ſovra materie a voi non appartenenti; ma una cauſa, ch'è tutta voſtra, una cauſa che la voſtra eterna ſalvezza riſguarda; perlocchè intereſſarvi col maggiore, e più forte impegno nella medeſima voi tutti dovete, affine di pronunziare un retto, e ſano giudizio. La cauſa ella è queſta. *Se que' Criſtiani di età vigoroſa, ſani, e forti, diſpenſati a mangiar carne nella Quareſima pel ſolo motivo, che i cibi quareſimali nocevoli ſono allo ſtomaco loro, ſieno obbligati a digiunare?*

II. Acciocchè voi, o Giudici ſtimatiſſimi, poſſiate con quel lume, che il Signor Iddio ſparſo ha ſul volto della voſtr'anima, e con que' ſentimenti, che ha impreſſi nel voſtro ſpirito, la propoſta quiſtione giuſtamente decidere, le ragioni io di amendue le parti eſporrovvi. In che convengono farò paleſe, ed in che diſcordano i litiganti moderni Caſiſti. In primo luogo adunque tutti e Teologi, e Caſiſti affermano, che il digiuno della Cattolica Romana Chieſa comprenda tutte e tre queſte parti: l'unico mangiare cottidiano: l'aſtinenza dalle carni: e l'ora, in cui mangiare, che di preſente ella è quella del mezzo giorno. In ſecondo luogo comunemente convengono, che i Criſtiani diſpenſati dal Superiore a mangiar carne nella Quareſima per manifeſti motivi di debolezza, di età decrepita, e d'infermità, ſieno altresì dal digiuno

disobbligati. Finalmente tutti concedono, che il Papa, il Vescovo, il Superiore possano giustamente la dispensazione impartire a' Cristiani sani dell' uso delle carni nella Quaresima, con l' obbligo di digiunare, cioè di non cenare la sera. Lo stato per tanto netto, e preciso della causa e mia e vostra, è: se il Cristiano sano e robusto, dispensato assolutamente senza riserva a mangiar carne pel solo nocumento, che da' cibi quaresimali riceve, sia obbligato al digiuno? Affermano comunemente i Teologi; niegano alcuni recenti Casisti. Di una cosa, prima di passare innanzi, avvertire debbo il leggitore, per ovviare ad ogni sutterfugio: ed è, che quando si dice un Cristiano sano forte, e robusto, non s' intende già un uomo libero da qualunque leggero incomodo. Imperciocchè chi è quegli, che a qualche indisposizione suggetto non sia? Per un Cristiano adunque sano, e robusto intendesi chiunque non sia attualmente infermo, o debole talmente, che possasi prudentemente giudicare libero dal precetto del digiuno; ma per contrario è provveduto di sanità sufficiente a poter digiunare, e solamente per lo nocumento, che sperimenta nell' uso del pesce, chiede licenza di mangiar carne. Messo nella sua giusta, e vera veduta lo stato della causa, alla trattazione accostiamoci della medesima.

CAPITOLO II.

Si espongono le ragioni, che provano obbligati i Cristiani descritti, dispensati dall' astinenza delle carni, al precetto del digiuno.

I. INnanzi che nell' arringo entrare, permettetemi, o Popolo Cristiano, che io vi ricordi, comechè novella cosa non è l' appellare dalle dispute de' Sofisti al tribunale del vostro natural lume, in qualche caso particolare, le morali contese, che da' dettami stessi della natura dipendono. Questo privilegio in voi riconobbe lo stesso Tertulliano, il quale dalle disputazioni imbrogliate, e sofistiche di dotti Filosofi, al giudizio appellò dell' anima, la causa della di lei immortalità, e della esistenza di un Dio. Di ascoltare a grado tornivi alquante delle sue parole sù questo punto. (1) Poichè malagevole cosa sarebbe, il trarre „ dalle dispute de' Maestri della mondana dottrina, e sapienza le testi„ monianze della cristiana verità, onde convincere gli emuli, e persecu„ tori della medesima..... Io produrre voglio un nuovo testimonio di „ ogni letteratura più luminoso, di ogni dottrina più sodo, di ogni „ erudizione più valido, di ogni uomo maggiore, perciocchè egli è tut„ to

(1) *De Testimon. Anim. lib. advers. Gent. c. 1. & 5.*

„ to ciò, che nell'essere dell'uomo ritrovasi. Alza dunque, in mezzo
„ di noi, Tribunale, o anima.... Ma ricordati, che io per giudice del-
„ la contesa, non ti chiamo, o quale tu se' nelle Scuole educata, o
„ nelle librerie esercitata, o nutrita, e pasciuta nelle accademie, e ne'
„ portici di Atene, di dove tutti tramandi di sapienza. Io semplice ti
„ voglio, rozza, impolita, idiota, quale appunto ti hanno tutti quel-
„ li, che ti possèggono; e quale tu se' quando vieni dalla villa, dal vol-
„ go, dal telajo. Della tua simplicità ho io bisogno, perciocchè a cer-
„ ta tua sagacità niuno crede. Io mi appello a que' dettami, che teco
„ nell'uomo porti, o come nati con te medesima, o come dal tuo,
„ qualunque egli siasi autore, ricevesti..... Li tuoi giudizj quanto so-
„ no più semplici, tanto sono più veri, e quanto sono più veri, tanto
„ sono più naturali: e quanto sono più naturali, tanto sono più Divini.
Un non sò che di simile scrive anche Cicerone. (1)

II. Con questo mio ricorso al Tribunale vostro, o Popolo Cristiano, non intendo già di escludere de' Sapienti il giudizio; che anzi ed'io, e voi, ed a questi, ed a tutt'i Tribunali superiori nostri con profondo rispettoso ossequio ogni nostro parere sommettere dobbiamo. Due sono i motivi, che ad implorare con Tertulliano il giudizio della vostr'anima m'hanno indotto, e necessitato. Primo, perchè una causa ho io a trattarvi sì evidente, che per fino dal vostro natural lume, non che dagli eruditi, e sapienti veri riporterò favorevole sentenza. Secondo, perciocchè i difenditori della falsa opinione m'hanno a questo partito con violenza portato. Eglino li primi stati sono a pubblicare in volgar favella la proposta causa, per mezzo di due volumetti di falsità ripieni, e d'imposture incredibili, e valevolissime ad ingannare, e sedurre le anime vostre. Laonde per quel debito universale, che a tutt'incombe di soccorrere giusta sua posta al prossimo pericolante, mio particolar dovere ho riputato: primo di palesare la verità di una maniera semplice, e popolare al Tribunale stesso del vostro natural lume: secondo al Tribunale Teologico la medesima verità richiamerò: e per ultimo esporrò le falsità contenute ne' due accennati libri. La prima parte tutta intera sarà vostra. Alle prove.

III. Dimando, o Giudici Cristiani: quando un debitore pagare non può tutto il suo debito, esempli grazia di cento scudi, ne ha però quindici, trenta, cinquanta in pronto da poter esborsare; è egli obbligato al pagamento di questa porzione, che ha, quantunque adempiere il tutto non possa? Eh che? saravvi forse chi nieghi non dover pagare la parte, perchè il tutto non può sborsare? Lo vedrete or' ora, se Sofistici ritrovinsi che lo nieghino.

IV. Il sagro quaresimale digiuno un composto debito egli è di molte parti di distinti, e realmente separati precetti. Vi ha in primo luogo il pre-

A ij

(1) *lib. 3. Tuscul. c. 1.*

precetto dell'unico mangiare, che più refezioni esclude. Di poi il comandamento, che l'astinenza prescrive dalle carni. L'ultimo che il tempo del pranzo determina. I Cristiani, i quali o privi sono di cibi quaresimali, o nocumento ricevono dal cibo de' pesci, non possono intero a Dio pagare il debito di questo digiuno. Il Signor Iddio clementissimo creditore a questi tali Cristiani, per mezzo della Chiesa sua Sposa, e de' suoi precetti interprete, l'uso delle carni in vece del pesce concede. Vi restano del debito due parti considerabilissime: cioè l'unica refezione, con la privazione della cena, e differire fino a mezzo dì il pranzo. Queste due parti non sono meno separabili dall'uso delle carni, di quel che sia dal numero di cento quello di cinquanta. La sola estrinseca volontà del leggislatore queste parti unitamente comanda. Ma quest'estrinseco decreto la natura non cambia delle cose, come a suo luogo farem palese. I Cristiani dispensati a mangiar carne pel solo fastidio de' cibi quaresimali, hanno in pronto il danajo onde pagare queste due restanti parti; perciocchè sani sono, e robusti come gli altri Cristiani, che intero pagano il debito del digiuno. Adunque quanto è vero che il debitore, il quale non potendo restituir cento, che non ha, è tenuto al pagamento de' cinquanta che possiede: altrettanto è certo, che il Cristiano sano, e forte, dispensato per la nausea del pesce a mangiar carne, è obbligato al pagamento, alla osservanza delle due parti del digiuno, cioè a non cenare la sera, e pranzare verso il mezzo giorno. Questa ragione non è ella tutta alla ragionevolezza vostra conforme? Rendiamola non per tanto vieppiù sensibile, e valida.

V. Affinchè una dispensazione da un qualche precetto giusta sia, e lecita, un giusto ragionevole motivo supponer debbe. E dove non ci è nè motivo, nè cagione, lecitamente dispensa non si può dalla legge concedere; per guisa che il Superiore, che senza giusto motivo dispensa i sudditi, pecca gravemente più, o meno, giusta la varietà delle materie, secondo tutti e quanti i Teologi, e Canonisti. Il nocumento che allo stomaco del Cristiano sano il pesce arreca, giusto motivo è di sostituire al cibo del pesce il cibo delle carni. Ma per dispensare questo Cristiano dal precetto dell'unico mangiare dov'è il motivo si assegni. Il Cristiano sano supponesi, e robusto, come gli altri esatti digiunatori. Perchè dunque deve dispensarsi dal precetto, che la pluralità proibisce delle refezioni? Innanzi. Pecca mortalmente, secondo tutti, il Superiore, che senza ragionevol motivo dalla legge gravemente obbligante dispensa. Secondo tutti altresì, come espressamente confessano gli stessi avversarj, il Superiore può dispensare dal precetto dell'astinenza dalle carni senza dispensare dal precetto del digiuno, cioè a dire può concedere l'uso delle carni con l'obbligo di digiunare la sera. Tutte e due queste proposizioni sono fuora di controversia. Quando dunque il Superiore espressamente le

sole

sole carni concede, su qual motivo può presumersi, ch'egli dispensi anche dall'altro comandamento, se in dispensando da questo peccherebbe mortalmente? Qual Teologia anche probabilistica insegna a supporre, che un Superiore voglia commettere un grosso peccato mortale, e divenire prevaricatore ingiusto della sua podestà con dispensare senz'alcun motivo da un grave precetto? Può dispensare dall'uno, senza dispensare dall'altro. Pecca mortalmente se da tutti e due dispensa, quando per dispensare da tutti e due non ci sono veri motivi. Questi motivi rispetto al precetto, che proibisce la pluralità delle refezioni, non ci sono. Adunque quando il Superiore dispensa dalle carni il Cristiano sano e forte, non lo dispensa da cenare, perchè peccherebbe gravemente. Adunque pecca gravemente chi senza fondamento suppone, che il Superiore voglia rendersi destruttore delle leggi, in dispensando senza motivo i sudditi dalle medesime. Si dirà forse, che avendo conceduta la carne ha conceduta già una cosa incompatibile col digiuno? Nò; perchè confessano eglino stessi, che non è di tal maniera la carne incompatibile col digiuno, che il Superiore non possa dispensare da quella, senza esentarci da questo. Quando dunque espressamente dispensa dalle sole carni, come può dirsi, che dispensi dalla cena? Può far osservare questa legge. Non ha alcun motivo per dispensare dalla osservanza della medesima. Adunque una delle due: o pecca mortalmente il Superiore se espressamente dispensa, quando non c'è motivo: o peccano mortalmente coloro, che quando il Superiore apertamente non dispensa, vanno pubblicando ai poveri ingannati sudditi, che il Superiore ha dispensato. Peccano doppiamente, e perchè calunniano ingiustamente il Superiore; e perchè ingannano crudelmente i sudditi.

VI. Io non veggo, che questo discorso ammettere possa ragionevole replica. Imperciocchè quando nella dispensa non istà espressamente concessa quella cosa che il legislatore richiesto verisimilmente, anzi in virtù di giusto discorso, certamente non concederebbe, non v'ha fondamento di supporla conceduta, secondo la massima: *In generali concessione non veniunt, quæ quis in specie verisimiliter non esset concessurus* (1). Il motivo, che di supporre questa dispensa dall'unico mangiare, allegare ponno gli avversarj, altro non può essere, se non la previa dispensazione delle carni concedute. Ma oltre a che questo ripugna alla massima certissima, e per loro stessi confessata, che il Superiore può dispensare dall'uno senza dispensare dall'altro, e per conseguenza l'una non inferisce l'altra; oltre (dico) a tutto ciò, l'assegnare questa connessione per motivo della dispensa, sarebbe una delle più stravaganti cose, che mente umana possa produrre. Veggiamolo.

VII. Siamo quì due Cattolici di egual età, di eguali forze, di egua-

(1) *c. in general. l.*

le sanità : amendue vigorosi, rubicondi, e di buon appetito. Non v' ha altra differenza tra di noi, se non che a me non piace il pesce, il quale mangiato mi sconvolge lo stomaco : il mio compagno egualmente il pesce mangia, che la carne. Siamo dopo un giulivo Carnovale passato felicemente, e goduto con tutt' i suoi divertimenti notturni, e diurni, giunti alla Quaresima. Io ricorro al mio Superiore, acciocchè al cibo nocevole del pesce, quello piacevole della carne mi sostituisca. Pranziamo amendue ad una stessa mensa, io carne lautamente, ed il mio compagno a pesce, ed olio. Ce la passiamo allegramente tutto il giorno ; giunta, verso le tre o quattro della notte, l'ora della cena, il mio compagno ha un appetito assai maggiore del mio, e più bisognoso di rinforzo, perchè sebbene siamo eguali di robustezza, egli a pranzo si è nutrito di pesci e legumi, cibi poco sustanziosi, e che dopo poche ore generano della fame specialmente ne' temperamenti forti come siamo noi. Io, che ho rinforzato a pranzo lo stomaco mio con della buona vitella, del buon cappone, pernici, ed altre laute imbandigioni, non sono quant' egli dalla fame tormentato : con tutto ciò ho del buon appetito ? Ora io so imbandire per me una lauta cena di dilicate carni in allesso, ed arrosto : mangio saporitissimamente : il mio compagno poverino, che stammi dirimpetto, tuttochè di molto più affamato di me, se la passa con alquante noci, e non so che fichi, con pochi frusti di pane, e due o tre bicchieri di vino. Che ne dite, o Popolo Cristiano, qual sentenza, qual giudizio pronunziate sopra di noi ? Che sentenza, che giudizio ? Professate voi la stessa legge, la medesima fede, la stessa Religione ? Signori sì. Ma dove dunque c'è l'equità, la giustizia, la buona fede, il buon senso ? Perchè voi vi siete ristorato con della carne abbondevolmente a pranzo, per questa, per questa ragione, non per motivo di particolare debolezza, non per cagione d'infermità, ma (replico) per questa ragione potete cenare e mangiare della carne quanta a voi piace ? ed il vostro povero compagno co' denti aguzzi per la fame, non può refiziarsi, che di alquante frutta, e poco pane, per la sola ed unica ragione, che a pranzo si è nutrito meno di voi con mangiare del pesce ? E che mostruosità sono coteste ? Qual popolo, qual nazione, qual gente incolta professa leggi cotanto irragionevoli ? Ma cosa mai hanno inventato certi moderni Casisti per colorire una cosa cotanto brutta ? Null'altro certamente se non se, che avendo io a pranzo ingojata la *forma sostanziale* della carne, implacabile nimica del digiuno, sono libero affatto da ogni parte del digiuno. Oh virtù prodigiosa, oh forza miracolosa di questa *forma sostanziale*! Ora, ora comprendo il motivo, e la cagione dell'abuso universale, e lagrimevole tra Cattolici, i quali in gran parte di mangiare procurano questa lor forma sustanziale, per essere dal digiuno esenti. Ah Giudici Cristiani ! la lepida sposizione dell'argomento

mento ci ha portati a toccar un punto, che solo il ravvisarlo in lontananza dagli occhi spreme amarissime lagrime. Pur troppo, come a suo luogo farovvi vedere, è vero, che l'uso delle carni è fatto omai sì universale, e coll'uso delle carni esiliato il digiuno, che la osservanza della Quaresima a pochi Cristiani ristrignesi.

CAPITOLO III.

Si confermano le addotte ragioni cogli esempj degli altri precetti, e decreti Papali, e Sinodali.

I. L'obbligazione di santificare le feste, due precetti racchiude: l'uno di astenersi dalle opere servili: l'altro di ascoltare la Messa. La dispensazione dell'uno non inferisce la dispensazione dell'altro. Perlochè chi per qualche impedimento ascoltare non può la santa Messa, non perciò libero egli è dall'altro comandamento, che le servili meccaniche fatiche divieta. L'Ufficio Divino, avvegnacchè da un solo comandamento, giusta la più comune opinione, prescritto a' Sacerdoti, perchè spartito in più ore canoniche, non è esente dal recitarne una parte, chi all'intera recita del tutto inabile ritrovasi. Voi fate un voto di andare a Loreto alla visita della Casa santa, e d'offerire alla Vergine Santissima una lampada. Se voi da qualche infermità, o da altra cagione impedito siete dal fare il viaggio, non per questo dalla offerta della lampada disobbligato voi siete. Sicchè è obbligo di recitare la parte dell'Ufficio, benchè non si possa il tutto, e benchè il precetto sia un solo; perchè le parti sono distinte, e ciascheduna forma un intera preghiera. Egli è obbligo di osservare un precetto della santificazione de' giorni festivi, ancorchè tutti e due adempiere non si possono. I precetti del digiuno sono due: Le parti comandate sono di loro natura affatto separate: e ciascheduna da se mortifica la carne, e forma un atto di vera corporale penitenza. Perchè dunque non sarò obbligato all'osservanza dell'una, benchè impedito ritrovimi dall'adempiemento dell'altra? Anzi faremo a suo luogo vedere, che in virtù di buon discorso, e prescindendo dall'autorità, sono più convenienti le ragioni, che militano a favor del digiuno, che non del voto, e dell'ufficio, perchè in quello tre precetti, in questi altri esempj un solo ve ne interviene.

II. Confermano questa verità i Sommi Pontefici co' lor Decreti, i Vescovi co' loro Sinodi. Il Sommo Pontefice Gregorio XIII. nella Bolla Crociata concessa a' Portughesi comanda, che quelli che sani mangiano carne, osservino il digiuno.... *Ita quod qui carnes comederint, servata in cæteris jejunii Ecclesiastici forma, dicto jejunio satisfecisse censeantur*. Ma di questa Bolla discorreremo più a lungo nella terza parte.

III. Alessandro VII. nell'anno 1657. a'Romani concedette per cagione della peste, che l'anno antecedente avea quella Città flagellata, il privilegio di mangiar carne quattro giorni per settimana della quaresima, cioè Domenica, Lunedì, Martedì, e Giovedì, con la espressa dichiarazione di non liberargli dalla legge del digiuno. Queste sono le sue parole. *Per quello concerne i tre ultimi giorni, benchè il Papa conceda l'uso delle carni, non intende però liberare alcuno dalla legge del digiuno. Anzi vuole, che questa legge resti salva, ed intera in quella guisa, che sussiste intera nelle ferie quarta, sesta, e sabbato.* Recitiamo anche le parole latine. *Ad ultimos autem tres dies quod attinet, etiamsi carnis usum concedat, neminem tamen jejunii lege solvere intendit. Quin omnino vult, ut lex ista salva, & incolumis remaneat, quemadmodum in quadragesimalibus cibis feriæ quartæ, feriæ sextæ, & sabbati remanet.* Questo Pontefice non impone obbligo, ma dichiara, che la legge, dalla quale dispensare non vuole, obbliga. Sotto la medesima obbligazione del digiuno concesse ai Milanesi il detto privilegio delle carni l'anno 1658.

IV. Clemente XI. di gloriosa memoria nel suo Decreto dell'anno 1704. di proprio pugno inserì la seguente clausola. *E siano tenuti ad osservare il digiuno ancora quelli, che col motivo d'esser loro nocivo il vitto quadragesimale si cibano di carne salubre.*

V. Ai decreti de'Sommi Pontefici uniformi sono i Sinodi, e Decreti de'Vescovi delle Chiese alla Romana suggette. Di presente la mente non vo'stancare de'miei Giudici con lungo catalogo di autorità. Ne accennerò di passaggio alcune cose. Il Sinodo della Chiesa di Venezia celebrato sotto il Patriarca Priuli l'anno 1594. dichiara, che tutti quelli, i quali nella quaresima sono astretti a mangiare carne per lo nocumento del pesce, sono obbligati sotto pena di peccato mortale alla legge del digiuno. *Sciant autem omnes, quod licet a delectu ciborum sint dispensati, se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint, cap. 6. pag.* 11. Questa medesima interpretazione confermata viene nel Sinodo celebrato sotto il Patriarca Barbarigo l'anno 1714. con le seguenti parole registrate a carte 116. *Dispensati autem omnes sciant, quod licet a delectu ciborum sint dispensati; se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint.* Il P. La Croix benignissimo probabilista attesta, che li Vescovi Oltramontani, dispensando, pel solo nocumento de' cibi quaresimali, li Christiani dalle carni, non li dispensano dal digiuno: (1) *Et hoc ipsum communiter dederant Episcopi dispensantes pro carnibus, se non aliter velle dispensare, quam relinquendo obligationem jejunii quoad refectionem unicam.* Nulla io dico delli Vescovi delle Chiese di Fran-

(1) *2. p. lib. 3. q. 140. n. 1269.*

Francia, degli Arcivescovi della Chiesa di Napoli, i quali documenti ad altro tempo si serbano.

VI. Queste, o popolo Cristiano, le ragioni sono, che dimostrano l'obbligo che ha il Cristiano sano di digiunare nella santa quaresima, tuttocchè pel danno, che dall'uso del pesce riceve, il privilegio abbia di mangiar carne. Veggovi o Giudici Cristiani sì persuasi, sì convinti di questa verità, che già in procinto siete di proferirne la favorevole sentenza. Ma pregovi a sospenderla fino a tanto, che le ragioni della contraria parte v'abbia io rappresentate.

CAPITOLO IV.

Sposizione delle ragioni, su cui appoggiasi la contraria opinione.

I. DUE generi di ragioni avanzano gli avversarj, altre dall'autorità, altre dalla filosofia o sia naturale raziocinio tratte Quelle sull'autorità fondate le esamineremo nella terza parte, dove sentirete cose inaudite. Nè di quest'ordine ponno dolersi gli avversarj, avendolo osservato anche nel trattare la vera sentenza; a favor. della quale non ho prodotti li Teologi, e Casisti, che la difendono: Perlocchè siamo del pari. Si sono prodotti tre Papi, e indicati Sinodi, e Vescovi, perchè questo è un genere di ragioni, delle quali certamente è sprovveduta la parte contraria; onde come nostre particolari, senza far torto a chi si sia, le possiam collocare dove più ci aggrada. Di questo mio sentimento renderò conto nella terza parte, dove farò palese al mondo un inventario di false dolosissime citazioni di Autori: dimostrerò, che niun grave Teologo, anzi nemmeno un solo buon Casista, che abbia stampato un'onesto corso di Teologia morale dopo Innocenzo XI. tratti di proposito, ed insegni la troppo rilassata opinione. Per ora dunque le ragioni loro esporremo.

II. Affinchè sospetto non cada, che io come difenditore della vera opinione, languidamente gli argomenti maneggi degli avversarj; li proporrò con l'eleganti parole de'medesimi Signori Dottori Copellotti e Casali, che così scrivono. (1) „ Per cominciare dal primo „ capo, ch'è la ragione, diciamo, che tutt'i Dottori, che insegna„ no, che il dispensato a mangiar carni sia insieme dispensato *dalle al„ tre leggi del digiuno*, allegano per ragione fondamentale di questo lor „ opinare, ch'essendo l'astinenza dalle carni una parte essenziale ed „ appartenente alla sostanza del digiuno, ne viene per conseguenza, che

(1) *Differt. moral. Critic. art. 1.*

„ che quando uno è dispensato da una parte essenziale, resta dispensa-
„ to ancora dalle altre per la regola universale de' costitutivi essenziali,
„ mancando uno de' quali manca tutto il costituto.

III. Avete inteso o Giudici per bocca degli stessi avversarj, che la trascritta ragione è il fondamento primiero, su cui la propria sentenza appoggiano. Ma per nulla tacere di ciò, che a sì fatta ragione può dare risalto, addurrovvi l'esempio, onde sensibile, e più nerboruta rendonla nella *Diatriba* (1). Così dunque scrive il Signor Dottore Copellotti. „ Dal fino qui detto fa dimestieri confessare, essere l'astinenza
„ dalle carni una parte essenziale del Digiuno nell'esser morale, in quel-
„ la guisa, che l'anima è una parte essenziale dell'uomo nell'esser fisi-
„ co. Poicchè siccome questo senza una tale anima, benchè vi sia un
„ tal corpo, non mai si può questo corpo uomo dinominare: così sen-
„ za l'astinenza dalle carni, avvegnacchè s'usi l'unico mangiare, non
„ mai si può quest' unico mangiare digiuno appellare. Ed acciocchè questa ragione più di forza abbia, e più di nerbo, il Signor Dottore Copellotti ha ritrovata una difinizione, che li Casisti inventori di detta ragione non ebbero la sorte di saperla. La difinizione è questa: (2) *Il digiuno... egli è un ente morale non dividevole.*

IV. Parmi, o popolo Cristiano, di ravvisarvi sorpreso nell' udire il sagro digiuno della Romana Chiesa a sì inettissime sottigliezze, e grossi paralogismi ridotto. Ciò, che me più sul vivo ferisce si è, di vedere esposta la legge della quaresima alle derisioni, e fischiate degli eretici. Cosa è, diranno i Luterani e Calvinisti, il digiuno della Chiesa Romana? Per quanto appare da una certa *Diatriba*, *il digiuno non è un composto metafisico, egli è un ente morale non dividevole*. E nel medesimo libretto scrivesi: (3) *il digiuno consistere in un essere indivisibile*. Qual idea portano alla nostra mente coteste tre parole? *Ente Morale indivisibile. Ente* comprende tutto. *Morale*, tutte le cose del costume. *Indivisibile*, a tutte le cose, che non hanno parti, in cui dividersi, conviene. Dell'Ufficio Divino dirassi *un ente Morale non dividevole*. Del Voto, della Messa, della Limosina, e di tutto ciò, che il capriccio suggerirà potrà dirsi *Un ente Morale indivisibile*.

V. Se ridicola ed inetta è la riferita descrizione o sia nozione che cotesti Signori del digiuno ci porgono, non è certamente meno inetta la ragione fondamentale della loro opinione. E per dire sul bel principio quanto vaglia, dico che tanto ella è inconcludente, quanto inconcludente è una conseguenza del genere morale dedotta dal genere fisico. Per guisa che quanto questi due ordini sono onninamente disparati, tanto ella è impertinente, e forestiera per concludere detta sentenza. Conchiudo, che questa fondamentale ragione ella è un paradosso, un paralogismo de' più stravaganti, che siavi in tutta la scienza Casistica de' recenti

(1) *Diatrib. pag.* 50. (2) *Diatrib. pag.* 126. (3) *ivi pag.* 119.

centi Scrittori, avendo io sempre un sommo rispetto per i Dotti trattatori della Morale Teologia. Esaminiamola.

VI. Le leggi adunque, che il digiuno quaresimale compongono, tanto sono nell'essere morale inseparabili, quanto nel genere fisico è inseparabile nell'uomo l'anima dal corpo? Avete voi giammai veduto un corpo umano senz'anima sussistere, operare? Ora noi veggiamo, che li precetti del digiuno difatto separati sussistono. I giovani Cattolici sino alli anni 21. osservano il precetto dell'astinenza dalle carni, e non adempiono il comandamento, che proibisce la pluralità delle refezioni. Tutt'i Cattolici le Domeniche della quaresima astengonsi dalle carni, e non perciò digiunano. Li Decreti Pontificj, Sinodali, Episcopali in effetto senza l'astinenza dalle carni, e per conseguenza coll'uso delle carni il digiuno comandano. C'è risposta?

VII. Le parti de'costitutivi essenziali fisici sono di lor natura talmente dipendenti l'una dall'altra, che non mai l'una senza dell'altra sussiste, ne può sussistere. Ogni precetto, che il digiuno Ecclesiastico compone è un tutto, che da per se sussiste. Perlocchè questi precetti risguardanti per volontà della Chiesa il digiuno, un tutto formano da tutt'i Filosofi *integrale* appellato in quella guisa, che più uomini ordinati sotto lo stesso Duce costituiscono un esercito, ed un tutto integrale; e più scudi raccolti sotto il numero centenario un tutto integrale diconsi. Questo genere di *tutto integrale* si dice altresì da'Filosofi un ente, o sia aggregato *per accidens*. Dovecchè il tutto essenziale risulta da due parti, l'una delle quali si chiama *potenziale* o sia materia, l'altra atto o sia forma, che la materia o sia parte potenziale sigilla, e in una determinata specie la colloca. Questo *tutto* dicesi *essenziale*, *sustanziale*, e lo diffiniscono un ente o composto *per se*. Questi due generi di composti, tanto sono tra se diversi, quanto il giorno dalla notte. Quelle due frasi filosofiche pienamente questa diversità palesano. *Per se* vuol dire che le parti di tale composto sono di lor natura, ed essenzialmente dipendenti, ed unite insieme. *Per accidens* significa, che accidentalmente, e per mera volontà esteriore le parti del tutto integrale insieme unisconsi; per guisa che tutta la connessione, che tra di loro hanno, deriva dalla volontà di chi le unisce. Quindi evidentemente siegue, che quando il legislatore, che le ha unite, le vuole separare, lo possa a suo grado eseguire.

VIII. Comprendete voi ora, o Giudici stimatissimi, con quanto buona equità abbia io asserito, che la ragione fondamentale della contraria opinione sia uno de'più stravaganti paralogismi, che mente umana formare possa? Non è evidente dalla sola esplicazione delle voci la infinita disparità della loro similitudine del tutto morale integrale, e col tutto fisico essenziale? Ma per maggiore chiarezza della verità chieggo. Questa morale inseparabilità de'due precetti dell'

uni-

unico mangiare, e dell'astinenza dalle carni donde deriva? Dalla natura de' precetti medesimi? no? Donde dunque? Dalla volontà sola del Legislatore, che è la Chiesa? certo che sì. Che s'è così, com'è verissimo, perchè dunque non sono separabili, quando quella Chiesa medesima, che gli ha congiunti, in effetto gli separa dispensando dall'osservanza dell'uno, e lasciando l'obbligazione di adempiere l'altro? Perchè non saranno separabili, se il dispensatore, almeno s'è inferiore al Papa, non ha alcuna facoltà di dispensare da tutt'e due, quando motivi veri non ci sono, che per la dispensazione di un solo? Sono separabili, per avventura diranno, com'è separabile l'anima dal corpo: ma fatta la separazione la osservanza dell'unico mangiare non può dirsi digiuno; siccome il corpo umano separato dall'anima cadavero si chiama, nè uomo può appellarsi. Per verità quasi direi che nè animale ragionevole potrebbe appellarsi, chi così discorresse. Imperciocchè cosa significa digiuno? Non mangiare. Quando pertanto la sera l'uomo non mangia, perchè non dee dirsi, che la sera digiuna, se in effetto non mangia? Fatto il separamento dell'anima dal corpo, il cadavero non può appellarsi uomo, perchè il cadavero incapace egli è d'esercitare azioni umane; poichè privo della sua anima razionale, che la essenza costituisce dell'uomo. Seguita la divisione delle due leggi, l'una egualmente separata, che unita, osservasi. Perchè avete mangiato carne la mattina, non potrete forse digiunare la sera? ovvero questo digiuno non sarà vero digiuno? Dite che non sarà tutto il perfetto, ed intero digiuno della Romana Chiesa. Non sarà il digiuno Ecclesiastico comprendente tutte le sue principali parti: e direte il vero; nel rimanente egli è un digiuno mancante di una parte, cioè dell'astinenza dalle carni. Ma quando manca questa parte essenziale, replicano, non può appellarsi digiuno. Non può appellarsi digiuno corrispondente alle stravaganti nozioni esistenti nella preoccupata fantasia di alcuni Casisti, passi: Non è vero digiuno corrispondente all'Ecclesiastico precetto, che le pluralità proibisce delle refezioni, si niega.

IX. Di grazia, o Giudici Cristiani, a memoria richiamate i Decreti de' tre Pontefici Gregorio XIII. Alessandro VII. e Clemente XI. Il Papa Gregorio comanda, che mangiando carne, il *digiuno si osservi*. Papa Alessandro nella concessione fatta a' Romani, e Milanesi della carne, dichiara di non *liberar alcuno dalla legge del digiuno*. Il gran Papa Clemente comanda: *siano obbligati al digiuno*. Lo stesso comandano e Vescovi, e Sinodi. Argomentiamo ora di questa maniera: Se il precetto dell'astinenza dalle carni fosse una *parte essenziale del digiuno nell'esser morale, in quella guisa che l'anima è una parte essenziale dell'uomo nell'esser fisico*, come dicono Copellotti e Casali: Adunque i Sommi Pontefici mentovati, i Vescovi, i Sinodi in dispensando dalle carni, e comandando il digiuno, comandano nel genere morale uno sproposito

tan-

tanto mostruoso, quanto se nel genere fisico comandassero, che un Cadavero operasse da uomo razionale. Che ne rispondete? o la vostra parità, sia *ragione fondamentale*, ella è giusta di tutto punto: o ella è deficiente? Se giusta per ogni verso, sciogliete l'illazione. Se mancante; dunque inetta, inconcludente. Confessatela pertanto una volta, che questa vostra fondamentale ragione, onde rassomigliate un complesso di precetti morali, ch'è un aggregato *Per accidens*, ad un composto fisico, ch'è un costituto *Per se*, ella è una delle più grossolane sofistiche specolazioni. E se nel Foro Civile da un qualche Avvocato in trattando sua causa simili ritrovati io udissi, direi, che tali cose sono invenzioni chimeriche. Disputando con Teologi al Tribunale del Popolo Cristiano, dirò, che sono paralogismi lagrimevoli, e funesti, per lo danno spirituale, che nelle anime battezzate cagionano. Anzicchè questo capitolo terminare, riferir voglio un'altra manifestissima falsità, che nella dissertazione Teologico-Morale-Critica è registrata alla pagina 31. *E' vero* (dicono li Signori Teologi Critici) *che talvolta i Pontefici hanno per lodevoli cagioni dispensato dall'astinenza dalle carni ne' giorni di digiuno, e particolarmente quaresimale: ma questo vuol dire, che concedendo i Pontefici un tal privilegio, vennero a togliere di mezzo la legge del digiuno*. Questa bisogna dirla una evidente falsità, perchè non si può a meno. Alessandro VII. nella dispensa a' Romani, e Milanesi conceduta, protesta di *non liberar alcuno dalla legge del digiuno*. Il Papa Clemente comanda *siano obbligati al digiuno*. Lo stesso comandano e Vescovi, e Sinodi. Non è ella pertanto una evidentissima falsità, il dire che questi Papi in concedendo l'uso delle carni, abbiano di mezzo tolta la legge del digiuno? Ciò che soggiungono appoggiati sull'autorità del Filliucio, e del Leandro, egli è altresì stravagante. „ O pure (dicono) se qualche volta si riservarono nel„ la concessione della carne le altre forme del digiuno, ciò fu, non „ perchè intendessero, che colui che mangia carne possa osservare il „ digiuno Ecclesiastico, ma perchè intendevano, che il dispensato in „ questa maniera facesse quel più che poteva &c. *Così chiaramente il Filliucio*. Egregiamente. Il Filliucio morì nel 1622. onde risuscitò ad interpretare nel 1657. e nel 1658. li Decreti di Papa Alessandro; e nel 1705. il Decreto di Clemente XI. Nè le interpretazioni del Filliucio sopra anteriori pontificj decreti, servono al nostro proposito per le ragioni, che altrove si accenneranno. Ma sentiamo la ragione, che ne assegnano. „ Perchè componendosi il digiuno Ecclesiastico, quasi un „ tutto morale dalle sue parti, se alcuna di esse viene a mancare, manca „ ancora questo tutto; e comunque possa restarvi qualche forma atta „ a sostenere in parte la primiera denominazione, *non potrà però con ve„ rità sostenerla intiera*. E qual pazzo ha giammai detto, che mancandovi una parte del tutto, ci sia intero cotesto tutto? Chi ha mai detto,

o che

o che si paghi tutto il debito di cento, quando si fa lo sborso di soli cinquanta; o che si reciti tutto l'Ufficio Divino, quando si recitano solamente terza, sesta, e nona; o che osservi interamente secondo tutte le sue parti il digiuno Ecclesiastico, chi osserva il solo precetto della unica refezione? Si dice solo, ch'è obbligato ad osservare la parte, se non può il tutto: un precetto, se non può tutti due. Chiamate questo digiuno come a voi piace, purchè osserviate effettivamente il precetto di non cenare la sera. Questo è parlar chiaro.

CAPITOLO V.

Conclusione e sentenza favorevole alla Quaresima Appellante dal Foro di alquanti Casisti al Tribunale del Popolo Cristiano.

I. LA vostra equità, la vostra giustizia io sono di presente ad implorare, o Popolo Cristiano. Voi dell'una, e dell'altra parte le ragioni intese avete. Si è dimostrato a tutta evidenza, che i due precetti, e della scelta de' cibi, e dell'unico mangiare sono separabili; e che chi non può osservarli tutti e due, è obbligato ad osservarne un solo; in quella foggia, che chi non può rendere tutto il debito, al pagamento della parte, che può pagare, è astretto. Li sofismi, i paradossi, onde gli avversarj procurano di far travedere, che la inosservanza di un precetto per mezzo di giusta dispensa, inferisca la trasgressione dell'altro, sono sciolti, e fatti comparire degni di aborrimento. Ch'eglino dicano, che l'astinenza dalla cena, presupposto il pranzo di carne, non sia vero digiuno, noi rispondiamo ch'è verissimo, che non è l'intero digiuno della Romana Chiesa, che più precetti abbraccia: siccome il pagamento di cinquanta non è l'intero pagamento di cento scudi, nè la recita del vespero e compieta è tutto l'Ufficio Divino, nè l'offerta della lampade è tutto il voto di andare a Loreto. Ma egli è un digiuno corrispondente ad un precetto, e non a due: egli è un digiuno e riconosciuto per tale da'Papi, Vescovi, e Sinodi. Egli è un digiuno per fine, che più macera la carne, che non l'astinenza della carne. Dirovvi ancora, o Giudici: chiamino cotesti Casisti, con quale voce, lor torna meglio, questo digiuno. Ma voi fra tanto obbligateli alla osservanza esatta del precetto. Obbligateli ad osservare questo digiuno la sera in quella guisa che osservavanlo i Cristiani de' secoli non tanto rimoti, i quali mangiavano una sola volta il giorno senza nulla pigliare la sera. Obbligateli ad un sobrio pranzo di carne il giorno: affinchè a costo del proprio sperimentale patimento conoscano, che questo è un digiuno capace a conquidere i sensi, e macerare la carne. Perchè alcuni Casisti for-

formano nozioni capricciose del digiuno; per questo dovranno i fedeli dal digiuno pienamente esentarsi?

II. Popolo Cristiano, voi pregato siete di ben ponderare, che se certi Casisti ardiscono di eludere con ispecolazioni sofistiche le leggi Ecclesiastiche, e Divine, tanto più le Civili leggi estenueranno. Se la osservanza delle leggi alle idee arbitrarie capricciose de' sudditi una volta si affidi, non vi ha più legge, che sussista al mondo. Lasciate dunque in disparte le cavillose specolazioni, ed i litigj troppo ostinati sovra le rigorose dinominazioni delle cose: sentenziate, o Popolo Cattolico, sopra questa difficoltà con que' vostri naturali dettami che prescrivono di rendere a Iddio tutto ciò, che si può, e di dare nella santa Quaresima que' segni di veri Cattolici, che la nostra debolezza permette. La Chiesa benignissima Madre a que' figli suoi, che nausea, e nocumento allegano di pesci, ed olj, sostituisce il cibo delle carni salubri, cibo di gran lunga più sustanzioso del pesce, come esaggerano gli stessi avversarj. Sani dunque essendo, e forti, tanto più degli altri al digiuno della sera sono obbligati, quanto nel pranzo meglio degli altri ristorati ne sono.

III. Innanzi che la sentenza vostra pronunziate, o Giudici Cattolici, un'altra riflessione io alla saggezza vostra umilio. Vi prego dunque a considerare, che la opinione di questi Casisti ella tra non molto tempo abolisce affatto la legge Appostolica della santa Quaresima. Per comprendere questo gravissimo irreparabile male, riflettete alla moltitudine numerosissima di quelli, che per loro iniquità, e goloseria non osservano il digiuno. Considerate le varie cagioni, per cui tanti altri sono esenti. La fatica corporale dispensa i Contadini di campagna, gli artieri di arti laboriose, i Predicatori cottidiani de' tempi presenti, li Mastri di scuole, per non dire molti Missionarj, i Pellegrini, li Viandanti a piedi, e secondo certi Casisti, anche quelli che viaggiano a cavallo, e tanti Servidori che travagliano. La povertà scusa moltissimi; la età avanzata, la età tenera. Il matrimonio scusa le Donne gravide, le Balie. Il credereste, o Giudici, secondo alcuni Casisti, le Donne Cattoliche sono quasi tutte esenti dal digiuno della Quaresima. Perocchè fino alla età di 21. anno non sono obbligate. Maritate che sieno, o per gravidanza, o per conservarsi venuste, sono esenti dal digiuno: finalmente verso i cinquant'anni, dicono essi, le Donne sono vecchie, e per conseguenza dal digiuno libere; adunque tempo non havvi in cui esse al digiuno della Quaresima sieno astrette. Aggiugnete, che questi medesimi Scrittori insegnano, che il solo dubbio di una qualche futura infermità, basta per dispensare dall'astinenza dalle carni. Dall'altra banda passa già per massima comune tra Medici, che il cibo cottidiano di pesce per quaranta sei giorni continui, nelle persone civili, sominìstra fondamento di temere qualche pregiudizio nella salute: e perciò questo solo timore sufficiente egli è, secondo loro, per concedere lecitamente l'uso

delle

delle carni. Nè queste sono esaggerazioni, sono verità pratiche. Quante sono le persone civili, che non mangiano nella Quaresima carne? Non è egli l'abuso fatto cotanto universale, che quasi quasi coloro, che le mense di carne non imbandiscono nella stessa Quaresima, sono collocati tra la gente dozzinale, e vile? Conchiudete voi ora di questa guisa. Tanti sono o per infermità, o per età, o per fatica dalla Quaresima esenti: tanti per loro iniquità: li poveri, e artieri, e servidori non possono digiunare: i Nobili, i ricchi in gran parte, per non dire comunemente, sono dispensati a mangiar carne. Se questi alla carne non uniscono il digiuno, ma possono banchettare lautamente, come nel Carnovale; a quanti riducesi la Quaresima? La legge risguarda la moltitudine; che legge non si dà giammai, che pochi abbracci. Adunque la opinione di questi recenti Casisti va a finire nell'abolimento della santa Quaresima. E questo è il motivo, per cui i Luterani, e Calvinisti van dicendo, che tra i Papisti, quelli fanno la Quaresima, e digiunano, che non hanno di che mangiare.

II. Popolo Cattolico, per quel sagro divino impegno, che voi avete di mantenere il decoro della vostra Religione, armatevi di un santo zelo contro coloro, che con vane illusioni tentano di oscurarla. Il digiuno di quaranta giorni è stato mai sempre un testimonio distintivo della nostra Divina Professione, un carattere singolare che contrasegna la nostra credenza. Vi è nota la moltitudine immensa di Cattolici, i quali chi per impotenza, chi per fatica, chi per cattiva volontà non osservano la quaresimale astinenza. La sentenza dunque, che noi imploriamo, ella è questa. Almeno que' pochi Cattolici, che sani sono e vigorosi, e che tutto il comodo hanno per poter digiunare, poichè doviziosi per provvedersi del necessario vitto, almeno questi digiunino. Se per alcune particolari affezioni del loro stomaco, non possono nella osservanza di questo digiuno nutrirsi di pesci, mangino carne, ma digiunino: se adempiere del digiuno tutt'i precetti non possono, adempiano per lo meno que' due precetti, per la cui osservanza confessano di aver forze, e lena. Sicchè la sentenza, che noi aspettiamo, riducesi a questa massima certa, infallibile, e santa: *Il Cattolico nella Quaresima faccia quel poco che può di corporal penitenza*. Si distingua in un punto rilevante di sua Religione da' Luterani e Calvinisti, nella miglior maniera che le forze sue permettongli. Questa, o Popolo Cattolico, è la sentenza, che da voi aspettiamo. Può ella esser più giusta, più mite, più santa? Che se giusta, se prudente, se santa è la sentenza che noi chiediamo, sbandite dunque o Giudici Cristiani tutti coloro dal vostro Tribunale, che contro i dettami della natura, e contra ogni legge, ardiscono di oscurare con sofistiche ragioni una verità sì luminosa. Tanto noi imploriamo, e tanto di riportar confidiamo da quel vostro lume naturale, di cui Dio vi ha arricchiti.

SE-

SECONDA PARTE.

Nella quale, narrate le cagioni dell'Appellazione, si dimostra, che la opinione condannata al Tribunale del buon senso, e della buona fede del Popolo Cristiano, sia altresì in virtù di giusto discorso, tacitamente in un'altra proposizione riprovata da Santa Chiesa.

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione de' motivi dell' Appellazione fatta dal Foro di alcuni Casisti al Tribunale del Popolo Cristiano.

I. PErmettetemi, miei stimatissimi Fratelli, che anzichè nella narrazione entrare della lite, due parole io ci premetta sull'ordine per me tenuto, nella trattazione della medesima. Comunemente, prima d'esporre il punto della contesa appellata, tessere gli Avvocati sogliono la storia della lite: mettere in comparsa i cavilli, le cabale de' loro Avversarj: gli stancheggi, gl'imbarazzi, le ingiustizie, e le oppressioni negli altri Tribunali sofferte, per conciliarsi presso i novelli Giudici benevolenza, e compatimento.

II. Grave pregiudizio alla verità avrei recato, se a quest'ordine consueto attenuto io mi fossi. La causa, che trattata io vi ho, o Popolo Cristiano, ella contiene, come veduto voi avete, una verità chiara, netta, luminosa, ed alla ragionevolezza vostra tutta conforme. Perlochè vantaggio singolare della medesima ho io giudicato, il presentarla di primo lancio, e con tutta simplicità a faccia scoperta, e nuda al Tribunale del vostro buon senso, e della vostra buona fede. Se avessi la contraria via battuta, la dipintura formandovi de' contrasti ostinati, delle dispute lunghissime, al Foro seguite di alquanti Casisti, la verità seppellita avrei dentro intralciamenti, ed oscuri ingombri di sottigliezze sofistiche, di paralogismi, di ritrovati bizzarrissimi, di giri, di rigiri. E la vostra mente affaticata, e tormentata nel tedioso molestissimo ascolto di tanti, e sì strani avveni-

 men-

menti, meno abile alla conoſcenza del vero, tra tante tenebre involto, divenuta ſarebbe.

III. Ora, che per la Dio mercè, in ſicuro poſſeſſo vi ritrovate della verità, e che il dolce vero piacere ſperimentate di averne pronunziata la giuſtiſſima ſentenza a difeſa della medeſima, non piccolo sarà il diletto voſtro, quando udirete, che il Tribunale del voſtro buon ſenſo, e della buona fede nello ſcoprimento del vero, più felice egli è, che non quello di alcuni Caſiſti. Nè in penſiero a voi cadeſſe, che il rendetv' informati, ed inteſi delle ſcappate, ſutterfugj, falſità colorite, che alcuni ſpacciate ſogliono, per guadagnare la propria opinione, coſa inutile ſia al profitto voſtro, e foreſtiera. Concioſſiacoſachè, ſiccome i conſulti de' Medici ſulla vita ſi fanno del malato, così queſta conteſa tra alquanti Teologi, ella è tutta voſtra; poichè ſul capitale ella verte della voſtra eterna ſalvezza. E non di rado tra' Caſiſti nella guarigione delle anime accade, ciò che tra Medici ſuccede nel curare il morbo de' corpi. Diſputano i Medici ſulla qualità della febbre, ſulla varietà de' rimedj: ed alle volte la vita dell'infermo vittima ſventurata ella diviene dell'amor proprio, e dell'ambizione di far prevalere la propria opinione. Piaccia al Signor Iddio, che tra' Teologi, e Caſiſti di quelli non ve ne ſieno, alla di cui ardentiſſima premura di aumentare la fazione, di promovere il partito, e di fare nel Teatro del gran Mondo ſegnalata comparſa, non reſti ſacrificata la ſalvezza eterna delle anime redente da Gesù Criſto. Ma è omai tempo di entrare nel dettaglio della conteſa.

IV. Il Sommo Pontefice negli anni paſſati il privilegio impartì a Monſignor Veſcovo di Borgo San Donnino di diſpenſare que' Popoli nella Quareſima dall'aſtinenza dalle carni. Il dotto, e pio Paſtore, memore, che all'Appoſtolica vigilanza de' Veſcovi la tradizione della vera dottrina è conſegnata, la facoltà concedette al Popolo di mangiar carne, coll'obbligo del digiuno. Queſta limitata diſpenſazione lamenti ſuſcitò, diſpute, tumulti, e contraſti, i quali occaſione diedero ed impulſo al Signor Dottore Aleſſandro Mantegazzi di Piacenza, Prevoſto della Chieſa di San Giovanni, di difendere la prudente procedura del Veſcovo, ed inſieme il merito trattare della cauſa con una Diſſertazione latinamente ſcritta.

V. A queſta Diſſertazione latina riſpoſe il Signor Abate, e Dottore Pietro Copellotti con una *Diatriba* ſtampata in Piacenza l'anno 1737. in volgar favella, *acciocchè* (dic'egli nel primo periodo della medeſima) *ancora a' deboli, ed infermi di cognizione, foſſe noto un punto tanto neceſſario di morale diſciplina*. E infatti che i Cattolici di cognizione infermi, ma di corpo ſani e nerboruti, ſieno illuminati, ed iſtruiti a mangiar carne due volte il giorno, a pranzo ed a cena nella Quareſima, quando non poſſono mangiar peſce, egli è un punto della ultima importanza,

za, e di una disciplina morale la più aggiustata. Contro a questa *Diatriba* l'anno passato in luce comparve per mezzo delle stampe di Paolo Monti in Parma un'Apologia a difesa della *Dissertazione* del Signor Dottore Mantegazzi, che porta in fronte un *Giudizio* grave e dotto del celebre Signor Abate Muratori, dell'Italia nostra gloria ed ornamento. I zelanti, ed impegnati difenditori di que' Cristiani, che nella Quaresima, non potendo di pesce ed ova nutrirsi, vogliono pranzare, e cenare di carne, hanno travagliato un anno in circa nel lavoro di una *Dissertazione Teologico-Morale-Critica*, composta dai Signori Dottori Pietro Copellotti, e Bartolomeo Casali, nella quale impugnano sì la Dissertazione, come l'Apologia del Mantegazzi. Da poche settimane la stampa cominciossi di questa *Dissertazione Morale-Critica* in Venezia, ed in questi ultimi giorni ella è alla luce comparuta.

VI. Nel seguente capitolo di questa Dissertazione una tal quale notizia ve ne recherò. Ma prima di tutto fa di mestieri, che una mia sincera Cristiana protestazione ascoltiate. Io dunque vi attesto, che non conosco nè Mantegazzi, nè il suo Apologista difensori del digiuno: nè tampoco noti sonomi gli eruditi, e dotti Copellotti, e Casali impugnatori del digiuno nel caso di dispensa dalle carni. Io li venero tutti, quai sapienti e zelanti Pastori di anime. Spero nella Divina Misericordia di non proferire parola alle persone loro ingiuriosa. Bramerei di poter riparare il male, che hanno cagionato, e che cagionar possono i libri di questi due ultimi senza menzione fare nè di libri, nè di autori. Ma è impossibile; poichè applicare al morbo dovendo il rimedio, egli è di necessità, dove il veleno contagioso ritrovasi, palesare. Quanto però ossequioso sarò sempremai, e rispettoso verso il loro merito, altrettanta sarà la mia libertà, e sincerità nel confutare le loro opinioni per me giudicate alle anime Cristiane perniciosissime. Il rispetto verso le loro degne sacrate persone allo zelo pregiudicare non dee di difendere la verità. Nè la premura di mettere al coperto la verità, violar debbe la carità verso il prossimo. Per battere saldo tra questi due estremi, ho procurato di mandar ad effetto que' mezzi, che Dio comanda. Ella è cosa da piagnersi a lagrime amarissime il vedere che que' Sacri Teologi stessi da Dio destinati ad accendere fiamme di carità nelle anime, questa carità santa squarcino tra di loro con maldicenze crudeli, con aculei pugnentissimi, e velenosi, nel tempo stesso che le verità di vita eterna esplicano a' Cristiani. Questa deplorabilissima disgrazia troppo visibile appare nella *Dissertazione Teologico Morale-Critica*, della quale parola farovvi nel seguente Capitolo.

CAPITOLO II.

Saggio della Diſſertazione Teologica-Morale-Critica. *Alcune digreſſioncelle, che di molto contribuiſcono al punto della cauſa, ed al diſinganno del Popolo Criſtiano.*

I. NElla Diſſertazione Teologico-Morale-Critica, dopo la prefazione, o ſia occaſione di tal'opera, vi precede la *Riſpoſta al Voto del Signor Dottore Lodovico Antonio Muratori*. Queſta riſpoſta non è ella lavoro delli Signori Dottori Copellorti, e Caſali, com'eglino ſteſſi confeſſano nella prefazione con queſte parole. *Premetteremo a tutto ciò una lettera favoritaci da un noſtro amico eſercitato Profeſſore di Teologia in riſpoſta al voto, che il Signor Muratori diede in favore della Diſſertazione del Dottore Mantegazzi, e che diede il titolo più viſtoſo, che vero all'Apologia.* Non è più da rivocare in dubbio, che queſti due autori della Diſſertazione abbiano avuti conſultori, ed ajutanti nella lor fatica, ed il ſoſpetto dell'Apologiſta, che ſieno ſtati due pive deſtinate a far riſonare il fiato altronde ricevuto, e ſtromenti forſe innocenti dell'altrui fazione; quanto ciò ſia fondato, laſcio ad altrui il giudicarlo.

II. Fermiamoci per poco ſulla riſpoſta di queſto eſercitato profeſſore di Teologia. Per primo nerboruto argomento premette *che il mondo, ſebbene riconoſce* il Signor Muratori *per un uomo crudito, non lo conta però tra Teologi*. Perchè ſoggiunge *avete bensì notizie del nome, ma non ſapete a fondo il merito delle loro quiſtioni*. Per non rendere più comunali le acri cenſure, le inciviliſſime ſatire, onde ripiena va cotale riſpoſta, paſſare le voglio ſotto ſilenzio. Baſti ſolo il dire, che con affettate figure ingegnaſi di far comparire il Signor Muratori un puro gramatico, ſagacemente ad Eraſmo paragonandolo, ed a Lorenzo Valla. Ditemi, o eſercitato Profeſſore di Teologia: Che ha da fare con la cauſa queſto *Prenotando*, che per preliminare della riſpoſta voſtra fiſſate? cioè che il Signor Muratori non è Teologo. Se il di lui *Voto* non piacevi, recatelo al nulla; ma perchè infuriare contro alla degniſſima perſona? Dio immortale! Un valent'uomo, che da quaranta e più anni fatica per la Republica letteraria: che l'ha illuſtrata con tanti volumi in più, e più generi di ſcienze, ed arti: uno, che ſecondo tutti gli ſpregiudicati letterati, egli è non ſolamente celebre erudito, ma Teologo da poterſi paragonare a'primi, che vanti non ſolo la Italia noſtra, ma l'Europa tutta: uno per fine, che tanto pur è ammirabile pel ſuo alto ſapere, quanto per la ſua probità, e prudente contegno nello ſcriver ſuo: un'uomo cotanto inſigne per aver approvata la limitata dipenſazione di

di Monsignor Vescovo di Borgo S. Donnino, viene con le più indegne maniere tradotto? E sia possibile, che non possasi una volta scrivere nemmeno su' precetti della Cristiana professione, senza lacerare quella Carità santa, che l'anima forma, e lo spirito del Cristianesimo?

III. Ma i motivi ascoltiamo, per cui di sdegno acceso questo Professore di Teologia, si è mosso a scagliare contro del Signor Muratori tanti dardi di maldicenze? Si accende altamente in primo luogo, perchè quegli ha scritto, che *l'astinenza dalle carni chiamar si deve appendice del digiuno*. „ Da qual fonte avete voi (scrive il Professore pag. 5.) „ derivata una dottrina sì nuova? E' *certissimo*, che fino al principio del „ secolo passato, quando il *Castropalao* diede alla luce le sue opere, non „ si trovava veruno Autore di nome, che avesse ciò detto, anzi *tutti* „ *concordemente* asserivano, che la materia *principale* del digiuno consi- „ steva nell' astinenza dalle carni. Eccovi le parole del Autore al *tomo 7.* „ *disp. 3. punct. 2. §. 1. n. 3. communis est Ecclesiæ sensus, nemine refragan-* „ *te, abstinentiam a carnibus esse præcipuam jejunii materiam, neque ulli-* „ *bi esse consuetudine contrarium*. Riflettete bene alle parole, *nemine re-* „ *fragante;* e pure in quel tempo si leggevano le opere del Medina, „ del Gaetano &c.

IV. Questo Teologo comincia ad argomentare con gran valore. Per dimostrare, che tutti gli antichi, e Padri, e Teologi, che il passato secolo han preceduto, insegnano, che l'astinenza dalla carne è la parte principale del digiuno, porta innanzi per Giudice di suprema appellazione il *Padre Castropalao*. E' egli sì versato questo vostro Autore nella storia, non solo Casistica, ma anche Teologica, di dovergli rendere cieca credenza? Or per vostro disinganno dirovvi così alla sfuggita, che questo vostro *Castropalao* dice uno sproposito sì di fatto, come di gius, lo che in appresso con tutta evidenza dimostrerò. E poichè caricate su quel *nemine refragante*, e che al tempo del Castropalao ci erano le opere del *Gaetano*, sentite cosa scrive il Gaetano. *Unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in veteri testamento*. 2. 2. q. 147. *ar.* 8. Ricardo de Media Villa *in 4. dist. 15. ar. 4. q. 5. jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium*. Alfonso Tostato *in cap. 6. Matt. q. 173. pag. 173. Ad jejunandum requiruntur illa, quibus non existentibus, jejunium solvitur. Primum istorum est semel tantum comedere, quia istud est quod PRINCIPALITER Ecclesia intendit..... Secundum est quod abstineatur a carnibus*. Questi Autori aveano scritto innanzi che cominciasse il secolo passato. Adunque il *Nemine refragante* del vostro Castropalao è una falsità patentissima di fatto. A suo luogo vi farò vedere più a lungo, che gli antichi Teologi insegnavano che l'unica refezione è la parte principale del digiuno. In pensiero però non vi cadesse, che a questo principio fossimo per affidare la causa nostra. Noi per la verità farem palese, che questo egli è un principio

 verissi-

verissimo in virtù, e di ragione, e di autorità. Nel rimanente poi per ridurre la causa a principj incontrastabili, noi lasceremo, che chiamiate quest'astinenza *parte principale*, *forma sostanziale*, *base fondamentale*, come più vi aggrada. A noi basterà, che voi, come buoni Cattolici, ci accordiate, che nel digiuno vi sono due comandamenti distinti: l'uno, che proibisce il mangiar carne: l'altro, che la pluralità divieta delle refezioni.

V. Si sdegna in secondo luogo questo Teologo, perchè il Signor Muratori dall'etimologia del nome del digiuno, la prova ne ricava della sua asserzione. Laonde così scrive *pag. 6.* „ Pretendete provare „ la vostra asserzione dall'Etimologia del nome *Digiuno*. Se vi dovesse rispondere il Dottissimo, e Venerabile Cardinale Bellarmino, penso vi direbbe quello stesso, che disse dei due grammatici Lorenzo „ Valla ed Erasmo. Ma che mai direbbe il Bellarmino di voi, Teologo stimatissimo, se anch'egli con quasi tutti gli Scrittori antichi dall' etimologia del nome *Digiuno* la vera nozione del digiuno ci somministra? lo che dimostreremo nella terza parte *impostura quinta n. 12.* dove porteremo le parole del Cardinale tratte dal *Tom. 4. lib. 2. de bon. oper. c. 1.*

VI. Ciò poi, che in terzo luogo fa montare in collera fuora d'ogni confine il Professore Teologo, si è, che il chiarissimo Muratori non ha voluto entrar nel merito della lite, protestando di lasciare in disparte cotesta controversia *senza manco degnarla di un saluto*. Oh quì nò, che al suo acceso furore freno non può mettere il zelante Teologo. *Voi parlate* (scrive pag. 12.) *assai alto in quest'ultimo... Di una opinione, per la quale, e contro la quale hanno scritto Teologi tanti, e di sì gran nome... Di una opinione, che sebbene ha Autori pii, e dotti contrarj, ne vanta però in numero maggiore... voi dite di lasciarla senza degnarla di un saluto?* Sì Signore. Datevi pace. Mettetev' in calma. Il Muratori non vuol salutare la vostra opinione. Che si può fare? Questa disgrazia bisogna tollerarla con rassegnatezza. E se ad esaminarla vi farete a testa fredda, troverete ch'ella non è sì grave come v'immaginate. Imperciocchè la vostra opinione in questa guisa avrà meno di contradicenti aperti. Ma quel negarle il saluto è una grave contumelia, non è vero?

VII. Alla collera di questo Teologo succede la vendetta: vibra contro del Muratori un colpo mortale. Aveva quegli nel suo *giudizio* citata l'autorità di Filone Ebreo. Per una sì fatta citazione di questa guisa scrive il Teologo *pag. 7.* „ Convien dire, che voi abbiate citata questa autorità, non per far conoscere la vostra erudizione, ma per far „ a tutti sapere (il che niente importa) che voi *abbiate letto un Autore* „ *sì antico*. Questi non è mica, nè il Burgaber, nè il Bizozer. Un Muratori, che di antichità sagra, e profana ha pubblicati circa 30. volumi in foglio, ha citato Filone Ebreo per comparire al mondo un *Antiquario*,

rio. Da questa sapiente censura argomentate, con qual sorta di gente abbiam noi a disputare.

VIII. Dopo questa risposta, comincia il primo ed unico articolo, nel quale la quistione trattasi, ed alleganfi cento e sette auttori, tra Santi Padri, Pontefici, Dottori Scolastici di primo rango, Casisti e Medici, a favore del duplicato mangiare. Succede il secondo articolo. In questo una lunga apologia si fa del Cardinale Toleto: si prova, che il Mantegazzi ha veramente commesso il peccato di asserire improbabile la opinione, per esso lui impugnata: e che è stato poco rispettoso a' Vescovi: e di altre reità colpevole si dimostra. Il terzo ed ultimo articolo, che contiene più della metà dell'opera, egli è spartito in sessanta parti, che possiam chiamar paragrafi intitolati. *Errore Primo. Errore Secondo &c.* Fino all' *Errore Sessantesimo*. Temerei di troppo, e d'infastidire voi, o Popolo Cristiano, e di avvilire questo mio scritto, se a riferirvi mi facessi ad una ad una le ingiurie scagliate contra 'l Muratori, 'l Mantegazzi, e 'l suo Apologista, de' quali dicesi, che in pubblico combattono la opinione del mangiare duplicato; ma che forse nelle case loro (1) tale opinione accarezzano. Chi ha parzialità per la latina favella, potrà leggere la ultima porzione del §. 4. del secondo articolo, dove troverà certi Maestri di scuola, che pesanti sferzate vibrano per aver ritrovato nella dissertazione del Mantegazzi il verbo *attinet* senza l'*ad*. Le parole barbare *meritissimus*, *scandaloso*, *extensive*, *cruciatæ bullam* in vece di *diploma*, e moltissime altre simili cose, le quali accrescono i motivi di sospettare, che oltre all'esercitato professore di Teologia, vi sieno stati altri commilitoni a travagliare nel raffinamento di questa Critica Dissertazione.

IX. Una sola delle severissime censure, onde gli autori della medesima caricano il Signor Mantegazzi, voglio io accennarvi; poichè di saperla a voi si conviene. Dopo dunque averlo tradotto per quell'uomo, che scrive *con tutt'altro motivo... fuorchè per quello di dire la verità*, (2) *e mosso puramente dal vano desiderio di latinamente cicalare:* gli rinfacciano con affettate figurette di aver abbandonato il partito de' probabilisti; e perciò lo rimandano (3) insieme coll' Apologista *alla sua ingiustamente abbandonata antica scuola de' probabilisti*. Questo, questo è il secreto mantice, che infiamma lo zelo, che anima la penna, e che in tumulto mette tutte le potenze per deprimere con dolosi artifizj tutti coloro, che a sì fatto novello ritrovato giustamente oppongonsi. E poichè non vi ha, o Popolo Cristiano, disputa più importante per la vostra eterna salute, quanto questa *del probabilismo*, in acconcio tornami di esplicarvi nettamente i soli termini del medesimo, acciocchè ne concepiate il dovuto giustissimo orrore. Io non toccherei questo tasto quando con un lungo articolo gli avversarj non mi avessero costretto. Questi

(1) *ar.* 1. (2) *Diatr. pag.* 36. (3) *Dissert. Moral. crit. ar.* 2. §. 2.

sti nella Dissertazione morale-critica riempiono più fogli nel ricamare con sottili specolazioni le loro probabilità riflesse, e dirette; ed io in poche righe una giusta idea ve ne porgerò. Probabile significa verisimile: più probabile, più verisimile: meno probabile, meno verisimile. Quelli che appellansi *Probabilioristi*, insegnano, che nelle dubbiose cose, in cui di peccare, o non peccare mortalmente, disputasi; e per conseguenza della vostra eterna o salvezza, o dannazione si tratta, dobbiamo abbracciare quella sentenza, ch'è più verisimile, cioè che più vicina al vero, direttamente alla mente nostra si presenta. Per opposto quelli che *Probabilisti* chiamansi, sostengono potersi lecitamente seguitare la contraria sentenza, che in confronto della prima è meno verisimile, cioè meno vicina, anzi più lontana dalla verità. Questo è sostanzialmente tutto il soggetto della gran contesa. Voi che la scorta seguendo del lucido vostro naturale in tutti gl'interessi civili, in tutti gli affari di grande rilevanza, mai sempre a quella risoluzione vi attenete che al vostro prudente giudizio più verisimile sembra, ne rimarrete scandalezzati, in sentendo, che molti Teologi vi suggeriscano di rifiutare nelle cose dubbiose sull'interesse delle vostre anime il partito più verisimile, o sia più probabile, per appigliarvi al partito men verisimile, o sia meno probabile. E ciò che vieppiù sorprende, si è, che non solamente con indifferenza predicano potersi ciò lecitamente fare, ma di peggio rimproverano, censurano coloro, che da sì fatta scuola si dipartono.

V. E perchè mai, miei stimatissimi Signori Copellotti, e Casali, rinfacciate al Signor Mantegazzi d'aver *ingiustamente abbandonata l'antica scola de' Probabilisti?* Fa di mestieri, che all'oscuro voi siate di quel libretto, che porta per titolo, *Saggio della storia del probabilismo*, dato in luce da due letterati Veronesi, tanto ammirabili per la loro soda dottrina, erudizione, ed incontaminata verissima probità. Leggetelo di grazia, e ritroverete la conversione di sei rinomati insigni Teologi dal probabilismo al probabiliorismo. Cinque di questi sono autori tra i più celebri che vanti la compagnia Sacra di Gesù. Un Cardinale *Pallavicini* Gesuita tanto illustre, della Romana Chiesa tanto benemerito. Un P. *Tirso Gonzalez* Preposito Generale de' Gesuiti. Un P. *Muniessa* Gesuita Provinciale di Arragona. Un P. Michele Elizalda sapientissimo Teologo. Un P. *Ignazio di Camargo* Teologo altresì celebre tra Gesuiti. E finalmente Un Cardinale *Aguirre* Benedettino di gloriosa rinomanza. Ora perchè il Signor Dottore Mantegazzi le vestigia ha calcare di sì grandi sapienti uomini, per questo dev'esser da voi rimproverato, d'ingiusto abbandonatore della probabilistica scuola? Così è: chi non è probabilista, sarà sempre lo scopo di segrete, ed aperte persecuzioni. E poichè il fine di questo mio scritto, egli si è di preservare il Popolo Cristiano dagl'inganni alla coscienza dannevolissimi, non sarà fuori

fuori di proposito il recar a lui, avvegnachè incidentemente, un qualche avviso intorno a questo punto del probabilismo, su cui lunghissimo ragionamento fanno i Signori Copellotti, e Casali. Per lo qual fine licenza chieggo di una brieve digressioncella, tutta per altro alla causa nostra appartenente.

VI. Voi, o Giudici Cristiani, ne'passati mesi letti avete li famosi imprudentissimi (per altro non dire) sermoni di *Lucio Settano*, e le peggiori interpretazioni del di lui compagno *M. Filocardio*. Voi fuor di dubbio grave scandalo sofferto avrete in considerando, che due uomini di propria elezione, senz'alcuna minima occasione, abbiano alzato Tribunale, e che quai Supremi Giudici abbiano sentenziato in faccia di tutto il mondo, che tutt'i letterati dell'Italia nostra sieno tanti greculi cioè scioletti, a riserva di quattro soli. Eccezione, che certamente la contraria asserzione conferma. Nè la palinodia cantata nel quinto sermone di aver declamato contra alcuni, che mal'uso fanno delle scienze, punto loro suffraga; imperciocchè, se nelle belle lettere i Salvini, i Lazzerini non solamente per scioli tradotti sono, ma agli asini comparati (1).

Sic asinos videas costas conjungere costis,
Officioque pari, se ultro, citroque fricari:

non sono questi encomj civili, e di onestà ripieni? Se un Agostino *Orsi* Domenicano nella sagra antichità sì versato, nella sapienza de'Padri Santi sì erudito, nella vera Divina Teologia sì profondo, e nella facilità elegante dello scrivere nell'una, e l'altra lingua sì felice, e celere, che a lui superiore io non conosco, nel novero è riposto de'greculi, (2) quali saranno mai i loro sapienti? Maggiore stato sarà lo scandalo vostro, in leggendo nel quinto sermone tra le profane cose, e mordaci satire, intrecciati li sagri profondi arcani della Divina Grazia: in veggendo in iscena introdotto un Venerabile *Lemos* per confondere gli adulteratori de'testi di Sant'Agostino, e gli arditi dispregiatori della di lui Dottrina: in leggendo tant'insigni ordini di Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, Barnabiti, Cherici delle Pie Scuole, tante celebri Università d'Europa, e tanti altri Ordini tutti zelanti difenditori dell'antica Dottrina sulla Divina Grazia malmenati, ingiuriati con dicacità, e formole le più temerarie. Ma non ci lasciamo dagli sviamenti altrui fuor di strada trasportare. Ciochè me, e tutti gli amatori della verità di spavento ricolma, e di orrore, si è, che tutti quelli, i quali nelle morali contese le sentenze più vicine al vero seguire vogliono, calunniati sono da alcuni, e perseguitati. Quasi da un secolo non pochi del partito, che promuove il probabilismo, a tradurre cominciarono per sospetti di eresia i difenditori della contraria verissima sentenza. Col progresso del tempo certi Casisti ardiscono di pubblicare sugli stessi libri stampati (3) *JAN*-

SE-

(1) *ser.* 3. *v.* 259. (2) *ser.* 3. *v.* 196. (3) *La Croix lib.* 1. *n.* 293. *pag.* 27.

SENISMUM ESSE MATREM SENTENTIÆ PROBABILIORIS. Perchè gli sventurati eretici Giansenisti, da noi Cattolici detestati, e con verissime dottrine impugnati, la verità difendono della sentenza più probabile; per questo una tale sentenza figliuola dirsi debbe della eresia Gianseniana? Perchè i Giansenisti tra tanti loro errori i comandamenti insegnano del Decalogo, ed i Luterani molti articoli della Cattolica Fede abbracciano, per questo la eresia Luterana, e Gianseniana la madre dovrà riputarsi di tali Cattoliche verità? Se queste bestemmie orrende non sono, quali saranno? Di quinci è, che il sapientissimo Gesuita *Michele Elizalda* tollerare più non potendo calunnie cotanto atroci, e alla Cattolica Romana Chiesa cotanto perniciose, e funestissime, esclama, e grida rimedio implorando. E dopo avere la indegna calunnia ribattuta, conchiude: (1) *Ergo via nostra non plus de JANSENISMO habet, quam habeant ipsa PRÆCEPTA DEI. Quare (quod esse nequit) aut DEUS JANSENISTA EST, impossibilia præcipiendo, aut NOS JANSENISTÆ non sumus, solas veras doctrinas regulam vivendi constituendo*. Della origine di questi lagrimevoli diffidj, nel capitolo ultimo un qualche cenno farò. Siccome tutte le cose cattive col decorso del tempo si aumentano, e si rinforzano, così nel caso nostro è accaduto. Dalle calunnie, ne' tempi andati contro alla riputazione, e buona fama divolgate, di presente a minacciare si passa della vita quelli, che con generosa costanza la sentenza difendono più probabile. Io voglio che voi, o Popolo Cristiano, una seria considerazione solamente facciate sopra quelle formidabili minacce, fatte al degnissimo Padre dagli autori delle Satire chiamato *Norisco*. Questo dotto Letterato nel suo plausibile corso di filosofia elegantemente scritta insegna, che ne' dubbj sulle cose appartenenti alla vostra eterna salute, obbligati siate di seguitare la sentenza più probabile, cioè di camminare per quella via, che più verisimilmente vi allontana dal peccato, e vi conduce al Paradiso: e sfuggire la contraria strada, che in confronto della prima con più di verisimiglianza diretta vi mette sul precipizio del peccato, e dell'inferno. Ciò presupposto, sapete voi le indegne maniere, onde l'hanno tradotto, e maltrattato? Nulla egli è l'averlo pubblicato per un ignorantone, che non sa le semplici prime nozioni del probabilismo, *Totius probabilisticæ, probabilioristicæque rationis ignarus*: egli è, dicono, *omnis humanitatis expers*, ed ancora *homo infantissimus* (2). Nulla, dico, egli è tutto ciò. Il forte, fortissimo si è, che intimato hannogli 'l silenzio sotto pena di gastighi sì tremendi, che dagli occhi suoi lagrime spremeranno amarissime, e per la Città tutta se ne farà lugubre canto. *In posterum tempus quiescat. Ni fecerit*, (3) *Flebit, & insignis tota cantabitur urbe*.

VII.

(1) *3. p. lib. 7. q. 5. §. 4. pag. 29.* (2) *enar. ad ser. 1. v. 89.* (3) *ivi*.

VII. Che ne dire, o Giudici Cristiani? Il nostro benedetto, mansuetissimo Gesù Cristo ha proibito di promulgare con la forza, e violenza la sua santissima Fede. I soli Maomettani si arrogano il sacrilego diritto di amplificare dell'Alcorano la religione colla sciabla impugnata. Ora però non possiam dire, che soli sieno, se veggiamo Lucio Settano, e M. Filocardio con la spada minaccevole, e con dardi incoccati a portare in trionfo il *probabilismo*. E perchè mai tanto furibondo impegno? oh perchè insegnandos' il contrario, non si potrebbe mantenere saldo quel lunghissimo Catalogo, che *M. Filocardio* nelle interpretazioni al quinto Sermone ha pubblicato di uomini sapientissimi dispersi in le Corti di Europa. Ma è omai tempo, che ci rimettiam sulla via, e che là, onde ci dipartimmo, facciam ritorno.

VIII. Per raccorre dunque le dette cose in poco: la digressione precedente serve a far vedere, comechè tutti quelli, che insegnano l'obbligo di regolare l'affare della nostra eternità co' pareri più probabili, e verisimili nelle cose dubbie, sono esposti all' indignazione del contrario partito. Ho fatta menzione delle Satire di *Lucio Settano*, e *M. Filocardio* scrivendo contra la Dissertazione Morale-Critica: perchè sì in quelle, come in queste si grida, e si minaccia contra i probabilioristi. Nelle Satire un Orsi, un Norisco furono lo scopo di mordaci censure, ed il Signor Muratori fu collocato tra i quattro, che sono *plenissima pectora recti*; perchè non aveva allora pubblicato il suo *giudizio* contra la opinione meno probabile; anzi, come farem vedere, rilassata, e del tutto improbabile. Dopo la pubblicazione di questo voto, il suo petto non è più lo scrigno della rettitudine, e verità: il suo sapere si riduce alle cose filologiche. Un qualche socio di Lucio Settano, di cui certamente aver avuta parte nel producimento della *Dissertazione Morale-Critica*, ed i Signori Copellotti, e Casali, ed altri molti, che a suo tempo si sapranno, hanno cancellato di concerto unanime dal ruolo de' Teologi il detto Signor Muratori. Il Signor Mantegazzi egli è spacciato per un reo Disertore della scuola probabilistica. In somma quelli, che non sono seguaci degli Escobarj, Tamburini, Baunj, Castropalai, Burgaberi, Bizozeri, non sono Teologi.

IX. L'avviso, che dopo tutte queste cose io vi dò, o Popolo Cristiano, si è, che voi con gran cautela leggiate quei libri, i quali la via stretta, ed angusta, che al Cielo conduce, di piaceri aspersa, e di dolcezze ve la dipingono. Se vi capiterà alle mani la *Dissertazione Morale Critica*, non vi lasciate abbagliare dalle sofistiche specolazioni, nè dalle falsità, che in appresso vi manifesterò. Se i protettori di questa Dissertazione, avvegnachè fossero compagni di Lucio Settano, tentassero di confermarvi nella opinione in essa difesa, non rendiate loro credenza alcuna. Ciò però inteso sia con la dovuta riserva. Ne' vostri giudizj non seguitate il volgo, che giudica secondo la inclinazione ad un

un partito Cattolico, anzichè ad un altro. In ogni partito, in ogni comunità vi sono de' prudenti, ed imprudenti; de' dotti, ed ignoranti; de' buoni, e meno buoni. Per la imprudenza, o ignoranza di alquanti, non dovete condannare tutto il corpo. Siccome per la sapienza, e probità di molti, non dovete ciecamente creder tutti sapienti, e santi. In questa guisa separerete il prezioso dal vile, il vero dal falso, il buono dal cattivo. Al Tribunale del vostro lume naturale, e della vostra buona fede, certe rilassatissime opinioni esaminate, che risguardano la vostra coscienza. Quando il punto della difficoltà è messo in contesa tra scuole di partito contrario, ci è alle volte pericolo, che la passione del vincere, e non la rettitudine della mente, il Giudice sia della causa. In questo caso alla fervente preghiera ricorrete, onde la grazia implorare di rinvenire per vostro direttore un uomo di Dio; giacchè di questi sapienti, e santi uomini, in ogni partito Cattolico ve ne sono. Le sole eretiche, ed infedeli sette prive son de' medesimi. Giudici Cristiani, compatimento vi chieggo, per avervi in una forse lunghetta, ma poi anche necessaria digressione trattenuti. Vi prometto, che non escirò più di causa, nella quale son per entrare. Nella prima parte v'ho trattata la lite popolarmente: ora sono per trattarvela di una maniera Teologica. Il parlare però sarà sempre il medesimo. Attenti dunque.

CAPITOLO III.

La vera nozione del digiuno Ecclesiastico. Consiste principalmente nell'unico mangiare, cui è aggiunto il precetto dell'astinenza dalle carni.

I. Digiuno significa incontrastabilmente secondo tutti, non mangiare. La nozione dunque essenziale del digiuno, nell'astinenza risiede da qualunque cibo. Ma perchè senza cibo l'uomo non può sussistere, tutte le nazioni, massimamente dalla Legge Divina, sì della vecchia, come della novella alleanza regolate, nell'unica refezione il digiuno hanno collocato. Imperciocchè giusta il comun sentimento, ed esperienza, l'unico cottidiano pasto bastevole egli è per due fini. L'uno inteso dalla natura, ch'è il mantenimento dell'uomo; l'altro, per cui è istituito il digiuno, ch'è di macerare la carne, di raffrenare la concupiscenza, e di rendere alla Divina Giustizia una qualche soddisfazione per le colpe commesse. Questo digiuno dell'unico mangiare è stato mai sempre approvato dalla Chiesa Cattolica, la quale con severo precetto ha aggiunta al medesimo l'astinenza dalle carni. Cosicchè tutti noi altri Cattolici difendiamo, che il digiuno Ecclesiastico, oltre all'unico

pran-

pranzo; rinchiuda l'astinenza dalle carni sotto comandamento vietate.

II. Questa comunissima dottrina ella è dall'Angelico confermata (1). *Jejunium ab Ecclesia instituitur ad concupiscentiam refrenandam, ita tamen, quod natura salvetur. Ad hoc autem sufficere videtur unica comestio, per quam homo potest, & naturæ satisfacere, & tamen concupiscentiæ aliquid detrahit, diminuendo comestionum vices. Et ideo Ecclesiæ moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur.* Stabilita in questo sesto articolo la natura del digiuno, e fissata nel settimo la ora dell'unico mangiare, che al tempo suo era la nona, nell'ottavo, ed ultimo la convenienza dimostra, per cui Santa Chiesa, al digiuno dell'unica refezione, abbia comandata l'astinenza dalle carni, anzichè di pesci. (2) *Esus autem carnium est magis delectabilis, quam esus piscium: & ideo Ecclesia magis probibuit jejunantibus esus carnium, quam piscium.*

III. L'erudito Signor Dottore Copellotti riferisce (3) le descritte parole dell'Angelico, per far travedere, che S. Tommaso insegna essere l'astinenza dalle carni del digiuno parte più principale, che non è l'unico mangiare. Ma questa ella è una impostura troppo avanzata, ed un'aperta seduzione de'semplici. Il confronto di S. Tommaso restringesi tra cibo di carne, e cibo di pesce, ed ova: non giammai tra cibo di carne, ed unico mangiare, di cui nel sesto articolo tratta, ed in questo ottavo non ne fa parola. Più stravagante è ancora il commento, non so se dir mi debba ridicolo, o doloso, che dà ad un'altro testo di S. Tommaso, tratto dalla distinzione decimaterza del quarto libro delle sentenze, dove così lo riferisce: (4) *Unde comestio carnium* (osservate di grazia) *jejunium solvit* (non dice *partem jejunii*) *ab Ecclesia institutum*. In questo quarto articolo S. Tommaso domanda: *utrum per binam comestionem jejunium solvatur*. Quivi tre quistioni egli risolve. Nella prima stabilisce, che la duplicata refezione scioglie il digiuno: *Ideo si aliquorum sumptio, secundum quæ manducatio solet compleri, iteretur, jejunium prædicto modo acceptum* (notate di grazia) *solvitur*. Nella seconda parimente decide, che *comestio carnium jejunium solvit*. Nella terza conchiude, che l'antecipare notabilmente l'ora del desinare scioglie il digiuno: *Unde cum Ecclesia instituerit certum tempus comedendi jejunantibus, qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit*. Osservate di grazia: non dice *partem jejunii*; adunque secondo il Signor Copellotti S. Tommaso insegna, che la determinatione del tempo, in cui pranzar devesi, è la essenza del digiuno, dicendo egli, che *qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit*, e non dice *partem jejunii*. Ma dove mi perdo nel rifiutare inaudite (siami permesso il dirle) sciocchezze?

IV. Giovami bene di rendere ancora vieppiù sensibile, ed evidente la mia

(1) 2. 2. q. 147. a. 6. (2) a. 8. (3) *Diatrib. pag.* 25. (4) *Diatrib. pag.* 47.

mia proposizione, che l'unico mangiare è la parte principale dell' Ecclesiastico digiuno, e l'astinenza dalle carni la parte men principale. Chieggo adunque: cosa è prima di tutto al corporale sostentamento dell'uomo necessario? mangiar carne? Nò certamente; se per tanti secoli l'uman genere, giusta assai fondata opinione, è vissuto; e tanta gente al presente, altra per necessità, altra per virtuosa elezione, senza cibo di carne vive. Cosa dunque indispensabilmente alla vita dell'uomo richiedesi? Mangiare, mangiare qualunque cibo nutritivo. Sicchè prima è il mangiare, e poscia del mangiare la qualità. All'assoluto mangiare, cosa opponesi a dirittura? Non mangiar carne? Nò; ma non mangiare qualunque cibo: Adunque il digiuno, che non mangiare certamente significa, prima di tutto la privazione seco porta di qualunque cibo. Ed a questa prima privazione di assoluto cibo, la seconda succede della qualità del cibo. Questo è un principio tanto manifesto, quanto quest'altro. Prima è la *cosa*, e poi la *qualità* della cosa: prima la *sostanza*, e poi della sostanza gli *accidenti*. A noi adesso. Siccome la Divina Grazia delle naturali cose la essenza non distrugge, ma perfezione lor dona: così Chiesa Santa l'ordine naturale delle descritte nozioni non confonde, nè sconvolge co'suoi estrinseci decreti; ma bensì all'ordine morale e religioso innalzandole, co'suoi morali precetti le nobilita. La privazione dell'assoluto mangiare, acciocchè al vivere non pregiudichi dell'uomo, ed insiememente la di lui carne conquida, e la concupiscenza raffreni, all'unico cottidiano pasto la riduce. Ed affinchè questo unico pasto sia del corpo vieppiù afflittivo: dal medesimo la carne con severo comandamento esclude. Diamo maggiore validissimo rinforzo all'argomento. All'ordine naturale delle predette nozioni, il fine mirabilmente conformasi, che Santa Chiesa nel precetto del digiuno risguarda e intende. Conciossiacosacchè sebbene la privazion della carne a confronto de'pesci, ova, ed altri cibi, sia al corpo più tormentosa, a confronto però della privazione dell'assoluto mangiare o della cena, ella è senza comparazione meno afflittiva. Il tormento che i Cattolici soffrono nel quaresimale digiuno, principalmente consiste nell' assoluta privazione della cena, non nella privazione della qualità della cena di carne. Si parla in rapporto ai Cristiani robusti, e di buon appetito, e di calore abbondanti. Che in alcuni l'opposto accada, egli è un accidente. Perlocchè nelle Domeniche, in cui lecitamenre cenare possono, avvegnacchè carne non mangino, saporitamente la notte dormono, e notabile sollievo sperimentano: dovecchè molti di buon appetito ne'giorni del digiuno, non leggera molestia provano. Di quinci così conchiudo. Il fine immediato del digiuno egli è il parimento del corpo, la macerazion della carne. A questo fine più contribuisce la privazione assoluta del cibo, che la privazione della qualità del cibo. Adunque la unica refezione, con la esclusione della cena, è la par-

parte più principale del digiuno. Questa dottrina ella è, o Popolo Cristiano, al Tribunale del vostro buon senso sì evidente, che la sola passione impetuosa di mantenere la fazione può rivocarla in dubbio. Ella è tratta di peso da' sagri Concilj, e da tutti gli antichi Teologi. Il Concilio di Magonza nel *can.* 4. de' digiuni parlando de' quattro tempi, così determina. *In mense Junio, hebdomada secunda fer. 4. & 6. & Sabbato jejunetur ab omnibus usque ad horam nonam, & a carne ab omnibus abstineatur*. Digiunare, cioè non mangiare fino all'ora nona: v'ha di più l'Appendice, sì, l'Appendice dell'astinenza dalle carni. Il Concilio Laodicense *cap. Non oportet, de consecrat. dist. 3. Sed per totos hos dies* (Quadragesimæ) *jejunare, & escis abstinentiæ convenientibus, idest aridioribus uti* (oportet.) Finalmente il sagro Concilio di Trento *sess.* 25. *cap.* 21. il di cui titolo è questo: *De delectu ciborum, & jejuniis*. Nel qual capitolo dice così: *Iis præcipue sint obsequentes, quæ ad mortificandam carnem conducunt, ut ciborum delectus, & jejunia*. Questi non sono tre Casisti, sono tre sagri Concilj, ed uno è Ecumenico, che decidono essere la scelta de' cibi, ed il digiuno due cose distinte, due stromenti, che alla mortificazione conducono della carne. Questi sagri Concilj non dicono, non insinuano, che il digiuno nell'astinenza consista dalle carni, ma dicono, che il digiuno consiste in non mangiare fino all'ora nona, ed a questo non mangiare l'astinenza aggiugnesi dalle carni. Dio sà con quale specolazione sieno per imbrogliare testi sì decisivi. Nella Diatriba pag. 77. ad un sutterfugio ricorrono indegno di confutazione. Lo voglio però riferire. „ Ne' mentovati canonici „ testi si nomina, e si comanda l'astinenza dalle carni, come cosa se„ parata dal digiuno, perchè viene la medesima ne' suddetti luoghi „ considerata non *indirettamente come parte essenziale constitutiva del di„ giuno, ma direttamente come materia d' altra obbligazione, che sussiste da se*. Si possono sentire simili, questa volta perdonatemi, le voglio dire sciochezze, senza commuoversi? I Concilj dicono: *Jejunetur ab omnibus usque ad horam nonam, & a carne ab omnibus abstineatur*. Comandano due cose copulativamente: e poi si ha fronte di scrivere, che della carne i Concilj parlano come di *materia d' altra obbligazione?* Comunemente uniformi ai sagri Concilj sono, e i Padri, e gli antichi Teologi, i quali nell'unico mangiare costituiscono il digiuno Ecclesiastico, aggiugnendovi l'astinenza dalle carni, che sotto precetto comanda la Chiesa. S. Tommaso con la solita sua chiarezza questa verità conferma. Ed il Cardinal Cajetano suo interprete scrive di questa guisa: (1) *Unica comestio magis videtur in præcepto jejunii præsupposita, tamquam communiter intellecta, quam expressa: ita quod hoc modo est statuta ab Ecclesia, & non solum ex consuetudine juxta illud litteræ. Ecclesiæ moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur. Probatur autem quod diximus,* tum

(1) 2. 2. *q.* 147. *ar.* 8. *e nell' a.* 7.

tum ex eo quod jejunium, tamquam a Patribus Veteris Testamenti acceptum, Ecclesia indixit. Constat autem, quod apud Judaeos semel tantum comedebatur, scilicet ad vesperam: cum ex cap. quadrag. de consec. dist. 5. ubi inter dies jejunii, & dominicos differentia ponitur dicendo, quod dies Dominici abstinentiae subtrahuntur. Et constat, quod non in aliquo alio subtrahuntur, quam in multiplicata comestione, quoniam in qualitate ciborum conveniunt. Più espressamente ancora ciò insegna nell'articolo settimo. *Non est autem eadem ratio de unica comestione & aliis conditionibus. Quoniam jejunium Novi Testamenti ex abstinentia carnium, & unica comestione constat tamquam ex substantialibus; ita quod unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in Veteri Testamento.* Gli antichi Teologi comunemente a questa dottrina si soscrivono. Dacchè i Luterani, e Calvinisti cominciarono ad impugnare la nostra verissima tradizione nata sotto gli stessi Appostoli, e sempre mai perennemente continuata dell'astinenza dalle carni, che che ne dica il Launojo copista in ciò del Calvinista Dalleo, alcuni Scrittori, e spezialmente li Casisti, credendo di meglio sostenere la propria causa, cominciarono a caricare l'espressioni. Non fur contenti di provare la quistione di fatto, cioè che nella Cattolica Chiesa sempre si è osservata l'astinenza dalle carni: anzi de'Casisti pochissimi questa tradizione hanno esaminata. Ma alle formole Filosofiche la causa riducendo, cominciaron a rassomigliare i due precetti dell'unica refezione, e dell'astinenza dalle carni, alla materia e forma Peripatetica, e quindi paralogizzare, che siccome separata la fisica essenzial forma del tutto sostanziale, la rovina ne segue del tutto; così separati li due precetti suddetti, annichilato rimanga il digiuno. Questo troppo grossolano paralogismo, prodotto prima in latino co'termini delle scuole da alcuni Scrittori, l'ha recato nella favella Italiana il Signor Dottore Copellotti, e spesse fiate lo fa giocare tanto nella Diatriba, dove dice (1): *Farovvi vedere essere l'astinenza dalle carni la Forma sostanziale, in cui principalmente consiste, e senza cui non è per verun conto osservabile l'Ecclesiastico digiuno*; quanto nella Dissertazione Morale-Critica. Ed affinchè l'argomentazione sua proceda *con metodica dirittura di ragionamento non osservato dal latino favellatore*, com'egli scrive, (2) conchiude (3) che *il digiuno egli è un ente morale non dividevole*. A queste sciapitissime, e ridicolosissime frasi riduce il digiuno della Romana Chiesa con iscandalo de' Cattolici, e degli Eretici. Tanto può l'impegno di sostenere, che li Cristiani sani, e robusti possono mangiar carne nella santa Quaresima, mattina e sera, per questo solo motivo, che i pesci ed olj allo stomaco loro nocevoli sono.

V. Finalmente io fo questa ultima considerazione. Tutti e quanti gli Scrittori Cattolici accordano in questo principio, cioè che con la

(1) *pag.* 23. (2) *ivi pag.* 13. (3) *pag.* 126.

la moltiplicata refezione incompatibile il digiuno sia, ancorchè l'astinenza v'intervenga dalle carni. Non vi ha un solo Cattolico, il quale sostenga, che mangiandosi due volte il giorno, si digiuni. Per opposto disputano tra di loro i Cattolici, se nel caso di dispensa pel solo nocumento del vitto quaresimale, coll'unico cibo delle carni compatibile il digiuno sia. Lo affermano e Pontefici, e Vescovi ne' loro Decreti, ed i Teologi in gran numero ne' loro libri. Lo niegano alquanti Casisti; e se volete, che aggiunga molti e molti, per ora non ho difficoltà. Sicchè nel primo punto convengono tutti, niuno eccettuato. Nel secondo solamente discordano. Adunque secondo tutti e quanti, la sentenza, la quale insegna, che l'unico mangiare è la parte più intrinseca, più principale, più essenziale del digiuno, è la più vera la più certa la più sicura. Questo argomento egli è del tutto simiglievole a quest'altro. Che nella Chiesa Romana tutti possano salvarsi, lo affermano, ed i Cattolici, ed i Protestanti. Che nelle Chiese Luterane vi sia salute, lo dicono i Luterani, lo niegano tutt'i Cattolici. Adunque la Religione Romana, che assolutamente è l'unica vera, secondo tutti e Cattolici e Luterani, ella è la più certa, la più vera, la più sicura.

CAPITOLO IV.

La opinione della incompatibilità del digiuno col mangiar delle carni nel caso descritto, non solamente ella è improbabile, e falsa: ma in virtù di giusto discorso, ella è tacitamente da Santa Chiesa dannata.

I. HO scritto il precedente capitolo per dilucidare una verità, non perchè bisogno del medesimo abbia per provare la proposizione quì esposta. Ancorchè il precetto dell'astinenza dalle carni fosse la parte principale, e forma integrale, essenziale, sustanziale, e ciò che vogliasi: ed il precetto dell'unico mangiare la parte meno principale; non per tanto dimostrerò ad evidenza, quanto ho esposto.

II. E per procedere con metodica dirittura di ragionare, premetto un principio ammesso dai più dolci, e benigni Probabilisti. Allora una proposizione improbabile rendesi, ed in vigore di giusto raziocinio falsa, e tacitamente proscritta, quando ella è contenuta in una qualche proposizione espressamente dannata: e quando la medesima ragione della proposizione proscritta è del tutto simile, anzi la medesima, senza alcuna vera reale disparità, rispetto alla proposizione, che

dicesi, nella dannata contenuta; Questa ella è una dottrina certissima approvata dallo stesso P. Viva ne' commentarj alla proposizione cinquantesima quarta d'Innocenzo XI. *al n. 16. Ex regula enim alias tradita, quando eadem ratio militat pro thesi proscripta, militat pro alia consimili, hæc etiam implicite redditur improbabilis.* Questo solo egli è il divario, che la scomunicazione fulminata contra i difenditori della prima, non va a ferire i seguaci della seconda.

III. Ciò presupposto, dinanzi il vostro Tribunale, o Giudici Cristiani, produco la proposizione cinquantesima quarta dal Santo Pontefice Innocenzo XI. dannata, che è questa. *Chi non può recitare il mattutino, e le lodi, può però le altre ore, a nulla è tenuto, perchè la maggior parte assorbe la minore. Qui non potest recitare matutinum, & laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.* Tutta la ragione adunque per cui è condannata la riferita proposizione ella è, perchè dall' impotenza a recitare la maggior parte dell' Ufficio Divino, ne inferiva la disobbligazione della recita della minor parte. Perocchè distrutto il principale è distrutto l'accessorio: perchè la maggiore la minor parte assorbe, e se l'ingoja. *Quia major pars trahit ad se minorem.* Questa ragione non solo egualmente, ma incomparabilmente con più di forza milita contra questa seguente proposizione. *Chi non può astenersi dalle carni, può però osservare le altre parti del digiuno, a nulla è obbligato: perchè destrutto il principale, del pari destruto egli è l'accessorio.* Questa proposizione, dico, con più di ragione, in vigore di buon discorso, e rimirando le sole nozioni dell' una e l'altra proposizione, si deve pronunziare improbabile; perchè l'unico mangiare è la parte più principale, e l'astinenza dalle carni ella è la parte meno principale, come ad evidenza nel capitolo precedente è stato provato. Dimando, ammesso per via d'ipotesi, che l'unico mangiare sia la principale parte del digiuno, potete voi negare, che la ragione, per cui fu condannata la proposizione delle ore canoniche, non militi con più di forza per la condennagione della proposizione siffatta del digiuno? Nò certamente. Poichè se è riprovato chi non recita il meno, avvegnachè impotente a recitare il più: ne segue evidentemente, che chi ha forza per la osservanza del più, cioè del principale precetto, lo debba adempiere, quantunque non possa il minore comandamento eseguire. Per altro egli è manifestissimo, che l'unico mangiare sia del digiuno la primiera parte. Per conoscere la evidenza di questo discorso, altro non richiedesi, o Popolo Cristiano, che 'l vostro buon senso, e la vostra buona fede.

IV. Ma perchè gli avversarj contra ogni ragione ostinatamente contendono, e vogliono, che il precetto proibitivo della carne sia la principal parte del digiuno: per chiudere ad ogni scappata il passo, vogliamo loro concederlo. Sia dunque alla buon' ora, ed al buon punto

punto il comandamento, che l'astinenza impone dalle carni, del digiuno la parte primiera, come dell' Ufficio Divino il mattutino, e le lodi sono la parte maggiore. In questa ipotesi la ragione, per cui è condannata la proposizione alle ore canoniche spettante, tutta e quanta, senza vestigio di differenza, milita contra la proposizione che impugniamo del digiuno. Imperciocchè nella dannata proposizione dell'Ufficio Divino si suppone il recitante alla maggior parte, ch'è il mattutino con le lodi, impotente: e da ciò s'inferiva la disobbligazione dalla minor parte, che sono le altre ore canoniche: lo che la Chiesa ha proscritto. Adunque del pari è condannabile la opinione, che dalla impotenza di astenersi dalla carne, ch'è del digiuno la principale parte, inferisce la esenzione dall' unico mangiare, ch'è la minor parte. Sicchè nel primo nostro verissimo sistema, che l'unico mangiare sia del digiuno la parte primiera, in vigore di giusto raziocinio, è più condannabile la opinione descritta del digiuno, che quella già condannata delle ore canoniche. Nel secondo poi sistema, che l'astinenza dalle carni sia la parte principale, la ragione della condennagione egualmente per l'una milita, che per l'altra proposizione.

V. Danno risalto a quanto abbiam detto, e vieppiù luminosa la verità rilucere fanno, le risposte prodigiosamente stravaganti, che inventate hanno per imbrogliare in qualche maniera un sì evidente discorso. Per quanto li Signori Copellotti, e Casali abbiano lambiccato in due anni, cioè dal tempo, in cui si stampò la Diatriba sino alla stampa della dissertazione morale, il cervello nel rivoltare, e meditare i loro Casisti, nulla di apparente, non che di sodo, hanno giammai potuto ritrovare per rispondere all'argomento fatto. Riferirò le loro risposte con le loro parole. La prima risposta ella è registrata nella *Diatriba* (1). *La prima si è, che la proposizione condannata da Innocenzo XI. due cose suppone: e che 'l mattutino e lodi siano la maggior parte delle ore canoniche, e che l'obbligazione consista in un' essere indivisibile. Che il Mattutino, e lodi siano la maggior parte delle ore canoniche, questo evidentemente è falso. Imperciocchè quantunque fossero la maggior parte, per quello risguarda il numero de' Salmi, e Lezioni nel mattutino, e lodi contenute, non sono la maggior in linea di ore canoniche; poichè queste non sono, che una, o secondo altri, due, le quali rispetto alle cinque altre, non sono la maggior parte.*

VI. Ci vuole flemma, e poi flemma per tolerare simili, non si può a meno di non dirli, grossi spropositi. La Chiesa Santa dunque ha condannato questo massiccio errore? Il mattutino e lodi sono dell'Ufficio Divino una porzione maggiore, che le altre cinque ore canoniche? Importava sommamente eh alla Chiesa, che questo Errorone non regnasse nella mente de' Fedeli? E perchè? Perche sebbene il mattutino,

 e lodi

(1) *pag.* 105.

e lodi in ragion di preghiera ſono la maggior parte : in ragion di numero però *reduplicative* ſono la parte minore . Perchè Chieſa Santa più alla ragione di numero, che alla ragione di preghiera riſguarda. Per queſto in primo luogo la propoſizione è dannata. Non ſono queſti ritrovamenti bizzarri? Potevate almeno dire, che nella ſettimana di Riſutrezione il mattutino, e lodi minor parte ſono delle altre cinque ore. Poteano avanzare col Probabiliſta *Filguera*, che la ſuddetta propoſizione ella è dannata ſolamente per li prebendati, e beneficiati, i quali *ex juſtitia* ſono alla recitazione del Divino Ufficio obbligati . Ditemi, per fede voſtra, o Signori Probabiliſti acutiſſimi : ſe la Chieſa ha condannato l'errore, che il mattutino , e lodi ſono la maggior parte dell' Ufficio Divino a confronto delle altre cinque ore: dunque noi ſarem per una parte obbligati di credere, che le cinque ore canoniche in ragion di numero, ſenon in ragione di preghiera, ſieno una parte ſuperiore al mattutino, e lodi : e dall'altra parte ſarem liberi da recitare la minor preghiera del mattutino, e lodi, quando non poſſiam recitare la maggiore, che ſono le cinque ore. Poichè la Chieſa, ſecondo voi, più cura il numero, che non la preghiera : ella va in buſca di reduplicazioni filoſofiche, e poco ſtima i Salmi, e le Lezioni della Scrittura Santa, a confronto del numero del cinque col numero del due. Ma non vedete, che queſte ſono beſtemmie? Imperciocchè, ſebbene la Chieſa ha ſpartito l' Ufficio Divino in ſette ore canoniche, per rappreſentare i miſterj della Santiſſima Paſſione di Gesù Criſto ; ciò però , ch'ella principalmente intende, egli è di lodare Sua Divina Maeſtà, e placare con le preghiere inſegnateci dalla Scrittura Santa lo ſdegno della ſua giuſtizia irritata dalle noſtre colpe. Finalmente voi dite, che le cinque ore canoniche in ragion di numero ſono la maggior parte, ancorchè non lo ſieno in ragione di preghiera; e che perciò la propoſizione in primo luogo fu condannata . Ma in voſtra coſcienza potete poi ſupporre cotanto ſtolidi, ed inſenſati que' voſtri, per altro da voi chiamati dottiſſimi Probabiliſti, che credeſſero eſſer il numero del cinque minore del numero di due . o di uno, che non fa numero? Che ne dite? Sppponevano coteſti voſtri Maeſtri, che le cinque ore canoniche in ragion di numero foſſero meno del mattutino, e lodi, che ne formano una ſola ora, o al più due? Vedete, miei riveriti Signori, in quali ſpropoſiti voi precipitate, per non volere di buon ſenſo, e buona fede confeſſare queſta netta, e ſemplice verità . La Chieſa ha condannata queſta erronea maſſima : *Chi non puole la maggior parte rendere, benchè poſſa rendere la minore, non è obbligato*. Queſto è ciò, che ha condannato la Chieſa : e le voſtre chimeriche ſpecolazioni ad altro non ſervono , che ad eludere i Decreti della Chieſa, e ad ingannare il Popolo Criſtiano.

VII. L' altra parte della riſpoſta è, che gli autori della propoſizione dannata ſupponevano, che l'*obbligazione delle ore canoniche conſiſteſſe in*

un

un essere indivisibile. Perappunto ciò supponevano, come di fatti supponete voi, che l'obbligazione del digiuno sia *UN ENTE MORALE NON DIVIDEVOLE*. Siamo nello stessissimo caso. I Teologi, che prima d'Innocenzo XI. sosteneano doversi recitare le ore canoniche, ancorchè non si potesse il mattutino, e lodi, insegnavano, che l'obbligazione era divisibile, perchè le parti componenti il tutto morale erano divisibili; siccome per appunto noi insegniamo, che la obbligazione del digiuno, ella è divisibile, e che perciò chi non può osservar tutto il digiuno, è obbligato ad osservare quella parte, che può. Ma siccome i probabilisti sostenitori della proposizione espressamente dannata, costanti stavano nel difendere indivisibile la minor parte dalla maggiore; così voi altri fermi state nel difendere, contra il lume della ragione, indivisibile la obbligazione del digiuno, e perciò con tutta giustizia diciamo, che la vostra proposizione, in vigore di giusto discorso, ella è tacitamente condannata nella predetta proposizione. Lo che tanto è vero, quanto è vero, che l'obbligazione del digiuno in forza di discorso ella è più divisibile, come abbiam provato, che non l'obbligazione dell' Uffi io, che per espressa dichiarazione di Santa Chiesa è separabile. Poichè il precetto del Divino Ufficio, secondo la più comune degli stessi probabilisti, è unico; dovecchè li precetti del digiuno, secondo tutti, sono più: e li due principali sono quelli dell'unico mangiare, e dell'astinenza dalle carni. Questi precetti li veggiamo separati, e dai Sommi Pontefici ne'loro decreti, e dai Vescovi ne'loro Sinodi, e nelle Domeniche della quaresima, e nei giovani fino agli anni ventuno.

VIII. Un altro conglobato di parole hanno escogitato i due mentovati Autori Copellotti, e Casali nella dissertazione Morale-Critica, onde la chiarezza offuscare della nostra evidentissima argomentazione. Se fosse possibile il produrne una peggiore della già confutata risposta ne'numeri precedenti, sarebbe questa seguente. Dicono adunque così (1). *In primo luogo l'astinenza dalle carni è talmente appartenente al digiuno, che la suppone per suo fondamento, e base sostanziale: sicchè tolta via quest'astinenza, è tolta affatto la sostanza del digiuno. Laddove tolti via dall'Ufficio Divino il mattutino, e lodi, resta ancora la sostanza dell'Ufficio Divino in parte almeno, senon in tutto; e così deesi porre ancora quella parte, che resta, perchè ancor essa è sostanza dell'Ufficio Divino, nè suppone il mattutino e lode per suo fondamento, e base essenziale. Così il P. Reinffenstuel celebre Moralista.*

IX. Voi miei stimatissimi Signori, in confessando di aver in volgar idioma portate le parole latine del Reinffenstuel, vi farete persuasi di dover vestire con lineamenti di verisimiglianza una risposta la più inetta, stravagante, e ripiena di falsità. Parlo con espressioni forti, perchè

(1) *Differt. Teolog. Mor. Crit. ar. 1.*

trattasi di disingannare il popolo. Che il P. Reinffenstuel presso di voi sia un celebre moralista, io non ve lo contrasto. Quando non ci andasse di mezzo la salute del popolo Cristiano, io ve'l concederei anche per un de' sette sapienti della Grecia. Presso di me, e di chiunque nelle Teologiche cose è versato, non è in le cose morali, che un semplice raccoglitore delle altrui opinioni. Ed in questa sentenza non ha fatto altro, che copiare il suo Mastrio, il quale avendo scritto avanti la condanna fatta della proposizione dell'Ufficio da Innocenzo XI. non fa alcuna autorità in questa materia. Poichè quantunque insegni nella materia dell'Ufficio la proposizione contraria alla dannata; tuttavia perchè all'ora il principio di eseguire la parte, quando non si può il tutto, non era dichiarato certo dalla Chiesa; perciò non lo fa valere nella materia del digiuno; e lo stesso con più di ragione dee dirsi del Filiuccio, del Diana, e del Tamburino; lo che detto sia per escusazione de' medesimi; mentre per altro poco ce ne curiamo dell'autorità di sì fatti Scrittori. Cita altresì questo vostro moralista il Toleto, e'l Azorio senza averli letti, e come fare sogliono quelli, che compongono compendj di morale. Questo vostro celebre moralista compilato avendo il suo libretto dopo Alessandro VII. ed Innocenzo XI. per non apparire un puro, e mero copista, dovea di buona ragione esaminare il Decreto del primo, e la proposizione 54. d'Innocenzo, i Decreti Sinodali, e la pratica de' Vescovi. Egli ha letto il suo Mastrio, ha veduti citati altri Scrittori, ed ha trascritte le parole, che voi portate. Non vi cadesse però in pensiero, che sopra di ciò fondare io mi voglia in conto alcuno la confutazione mia. Ho detto ciò, che rispetto a me è verissimo, e di che nella terza parte di quest'appellazione, vi darò una qualche, avvegnachè passeggera, contezza di certi vostri Casisti, che avanti gli occhi de' semplici gli presentate con quella grandiosa espressione *un la Cruz, un Busembau*. Ho detto più di quel, che voleva sopra il vostro celebre moralista, che io ve 'l lascio anche per celeberrimo. Veggiamo ora quanto celebre sia la sua, e vostra risposta.

X. In primo luogo la vostra risposta ella è una pura, come dicesi, petizione di principio. Noi abbiamo con tutta evidenza provato, che l'unico mangiare sia la sostanza del digiuno Ecclesiastico, e l'astinenza un'aggiunta. In rispondendo voi dunque, che l'astinenza dalle carni è la *base sostanziale* del digiuno, il che non verificasi del mattutino e lodi, rispetto alle altre ore canoniche, voi assegnate per disparità ciò, che è in quistione. Per conseguenza la disparità finora è ridicola. Nel rimanente per farvi comprendere quant'ella falsa sia, ed erronea, esaminiamola un pò meglio. Cosa mai vi figurate voi di dar a credere con quelle vostre parole *fondamento, base essenziale*? Che formole di parlare significante! L'astinenza dalle carni *è fondamento, è base essenziale* presup-
posta

posta dal digiuno? Dal che conchiudete che le altre ore canoniche, non suppongono *il mattutino e lodi per suo fondamento, e base essenziale*. Questi termini *fondamento*, *base essenziale* non li prendete già nel loro naturale significato di sostenere una muraglia, od una colonna; ma nella considerazione morale: cioè, che nel digiuno primo fondamento, o sia prima parte, è l'astinenza dalle carni, e poi l'unico mangiare. Dovechè le ore cinque non suppongono il mattutino e lodi per base e fondamento. Ditemi un poco. Potete voi negare, che la vostra prima proposizione non sia per lo meno controversa? Voi medesimi confessate esser più probabile la sentenza, la quale insegna, che il precetto del unico mangiare escludente la pluralità de' pasti, è la parte principale, ed il precetto dell'astinenza dalle carni la meno principale, contentandovi, che alla vostra opinione si conceda il grado di probabile. Ora mi sapreste voi trovare un solo probabilista, il quale insegni, che il mattutino, e lodi qual fondamento precedere non debba le altre ore canoniche? Non è egli incontrastabile, che tutti, e quanti sì Teologi, come Casisti affermano peccare venialmente chiunque, senza ragionevole motivo, pospone a qualunque delle altre ore canoniche il mattutino e lodi? accorciate in brieve il discorso. Secondo tutti il mattutino con le lodi preceder debbe, ed in ragion di numero, ed in ragion di preghiera qual principio, e fondamento le altre ore canoniche. L'astinenza dalle carni non precede secondo tutti, ma solamente secondo alquanti autori, nel digiuno, come fondamento, e base essenziale, l'unico mangiare; adunque secondo tutti la vostra disparità è, con vostra bona grazia, uno sproposito.

XI. Adagio, che il discorso non regge a martello. E' vero, che il mattutino con le lodi preceder dee le altre ore canoniche qual fondamento e base accidentale; perlochè chi quest'ordine confonde, pecca venialmente, ma non già qual fondamento, e base essenziale: La dove l'astinenza dalle carni è presupposta nel digiuno qual fondamento, e base essenziale. Fa dimestieri diroccare cotesto baluardo di *essenziale* di *sustanziale*, di *base*. Di grazia spiegate con un po' più di chiarezza cosa mai intendiate dire con queste vostre frasi di fondamento, e base essenziale. Ecco tolta l'astinenza dalle carni, e distrutta la sostanza del digiuno, dovechè levato dall'Ufficio Divino il mattutino, e lodi, resta ancora la sostanza dell'Ufficio Divino in parte almeno, se non in tutto. Confermano questo sentimento nel luogo citato con queste parole. *In secondo luogo se venga tolta l'astinenza dalle carni, la Chiesa non può più ottenere nè la essenza del digiuno, nè il fine preteso del digiuno, che è la macerazione della carne, come si è veduto; ma nella recita dell'Ufficio, tolti via ancora il mattutino, e le lodi, può la Chiesa ottenere la essenza della recita dell'Ufficio nelle altre ore canoniche, ed il fine preteso in questa recita: le quali essenza, e fine altro non sono, che la preghiera, ed orazio-*

ne a Dio, che si ha perfettamente nelle altre ore: ogn'una delle quali ha da se sola ragione, e forma di vera, e perfetta orazione.

XII. Alto quì miei stimatissimi Signori, siamo all'ultima ritirata. Io fin ora ho riprovate le vostre risposte quali inforzamenti di parole nulla significanti pel nostro caso, e quali fallacissimi paralogismi. Ora vi dico a chiare note, che questa vostra risposta sà di eresia, e pute di Luteranismo, e Calvinismo. Non vi torcete, discorriamola in santa pace, e carità; perchè trattasi d'isfuggire l'inferno. Il Cristiano sano, e forte dispensato per lo nocumento del pesce, in la quaresima, fatto il suo sobrio pranzo di carne, la sera travagliato dalla fame, si astiene dalla cena. E ciò egli fa con ispirito di penitenza per mortificare la sua carne, e per soddisfare in qualche parte la Divina Giustizia. Chieggo: questo atto è egli un atto di penitenza meritorio, supposta la carità nel digiunatore? E' egli un atto macerante la carne sì, o nò? Voglio una risposta decisiva senza intralciamenti di parole. Se asserite di nò? voi dite un'eresia bella e buona, e vi unite a Lutero, ed a Calvino, più che non si unì M. Filocardio al suo Protestante Gronovio in raccomandandosi alle di lui preghiere. Se asserite di sì, adunque levata l'astinenza dalla carne, la Chiesa ottiene nell'unico mangiare il suo fine del digiuno, che è di macerare la carne, non in tutto, perchè non ci sono tutte le parti, ma lo conseguisce in parte: Siccome omesso per impotenza il mattutino con le lodi, ottiene il suo fine nella recita delle altre ore, non in tutto, ma in parte. Non sarà intero il digiuno Ecclesiastico, quando l'uso ci sia delle carni: siccome non è tutto l'Ufficio Divino, quando ci manca il mattutino, e lodi. Non otterrà Chiesa Santa tutto il fine del digiuno Ecclesiastico, se all'unico mangiare non è unita l'astinenza dalle carni; Ma otterrà il fine dimezzato di macerare la carne coll'astinenza dalla cena: e chi dicesse il contrario sarebbe di fede sospetto, siccome di fede sospetto sarebbe chi ostinatamente difendesse, che il recitare le ore canoniche con le dovute condizioni, non rendesse a Dio un atto di culto, e di Religione. Studiate fino al giorno del giudizio, rivolgete tutt'i vostri Casisti, e se voi troverete una risposta giusta, significante al Tribunale del buon senso, ed alla buona fede del popolo Cristiano adattata, io m'impegno di ritrattare, anzi ora per all'ora ritratto quanto ho scritto. Vi ricordo di non comparire più in pubblico con quei vostri garbugli di *essenze*, di *forme sostanziali*, di *basi essenziali*, e *fondamentali* per imbrogliare le morali verità, e sedurre le menti de' semplici. Anzi, affinchè la tentazione non vi sorprenda di più produrre in campo quella vostra parità della inseparabilità dell'anima dal corpo, voglio ritoccarla al confronto della dottrina precedente.

XIII. Da quanto fin quì dunque abbiam detto, si raccoglie, che la vostra ragione fondamentale, e base essenziale, sù cui appoggiate il gran peso della carne duplicata pel pranzo, e per la cena, pizzichi di errore, e di

di eresia. Voi dite, che siccome separata l'anima dal corpo, il corpo diventa un cadavero incapace di qualunque umana azione; così separata nel digiuno l'astinenza dalle carni, dall'unico mangiare, quest'unico mangiare, tutto che escluda la cena, è divenuto nel genere morale un cadavero. Per guisa, che il Cristiano, che tralasci di cenare con ispirito di penitenza, e per mortificare la sua concupiscenza, e soddisfare la Divina Giustizia, secondo la vostra dottrina, non mortifica la concupiscenza, non corrisponde al fine, neppur in parte del digiuno, nè la Chiesa conseguisce in questo Cristiano, nemmeno in parte, il fine del digiuno, che è di macerare la carne. Ora io ripeto, che questa Dottrina pute di eresia. Perchè se quest'atto di penitenza non è, nè parte di digiuno, nè meritorio: per la medesima ragione non saranno meritorj gli altri atti di penitenza. Se asserite, che è meritòrio; adunque è afflittivo della carne, sendo questa la sua ragione specificativa. Che se tale lo concedete, ritrattate adunque, e la risposta data alla parità dell'Ufficio Divino, e tutta la vostra opinione; poichè fin ora detto sempre avete, che levata l'astinenza dalla carne la Chiesa non può più ottenere il fine del digiuno, che è di macerare la carne: siccome lo conseguisce nella recita delle ore canoniche senza il mattutino, non in tutto, ma in parte.

XIV. Per ridondanza maggiore voglio un altro argomento avanzare, onde più evidentemente convincere, che la proposizione del digiuno sia in virtù di discorso, e forza di ragione, improbabile, falsa, e tacitamente dannata in quella dell'Ufficio Divino. E questo novello argomento sapete onde vo' trarlo? Dalle altre due riprove, che voi addurrete per confermare la vostra sentenza. Voi dunque due esempli opponete: quello della santa Messa, e quello del voto di visitare i luoghi Santi. Chi, voi dire, non può assistere alla Messa nel tempo della consecrazione, non è tenuto all'assistenza della parte precedente. Chi fa voto di visitare i luoghi Santi, non è obbligato a fare una parte di viaggio, se non lo può far tutto. Reciterò le vostre parole tratte dalla Diatriba *pag.* 21. „ Perchè il „ precetto di ascoltare la Messa in giorno di festa comanda l'assistenza a „ quel culto divino, come stante sotto la forma di sagrifizio, cessa tale „ obbligazione nella festività dell'annunciamento della Vergine, quan„ do cade nel giorno del Venerdì della settimana Santa, perchè in quel „ giorno non v'è culto divino congionto con la forma di sagrifizio: „ *Come ancora chi non può assistere alla Messa nel tempo della consecrazione,* „ *può non assistere alla parte precedente; e colui, che per cagione d'esempio* „ *è obbligato da qualche voto andare alla visita de' Santi luoghi, non è tenu-* „ *to a fare una parte di viaggio, quando se li rendesse impossibile il farlo in-* „ *teramente; poichè l'adempiemento di un tale obbligo, non cade se non sot-* „ *to la determinazione de' luoghi Santi.*

XV. Permettetemi, che vi dica, che voi nell'addurre queste ragioni, non avete fatt'uso della vostra buona critica. Io sono costretto di palesare

al pubblico, che voi avete copiati questi due argomenti da chi? Da que' Casisti, che insegnavano la proposizione dannata dell'Ufficio Divino. Non basta. Di questi due argomenti da voi trascritti, servivansi quegli Autori, per provare la proposizione proscritta. E vero? Verissimo.

XVI. Il P. Castropalao trattando la quistione, se sia obbligato a recitare parte dell'Ufficio, chi non può recitarlo tutt'intero, riferisce la sentenza, che tal proposizione difendea sul fondamento della parità della Messa. *An si ex infirmitate, vel superveniente occupatione impotens sit recitare totum officium, tenearis recitare illius partem? Negant aliqui, quia est unicum praeceptum, quod si impleri non potest, cessat illius obligatio. Neque enim dicendum est, te esse obligatum ad partem, & non ad totum, quia obligatio ad partem non est distincta ab obligatione ad totum: alias essent praecepta distincta, & explico.* Eccolo il vostro argomento. *Qui non potest Missae integrae assistere, non tenetur ad illius partem, V. G. ad audiendum evangelium. Et qui non potest toto die jejunare, non tenetur mane, aut vespere servare jejunium. Tom. 2. tract. 7. disp. 2. punct. 6. n. 4. pag.* 21. Ecco come che quelli, che difendeano, che chi non può il tutto, non è obbligato alla parte, servianfi della parità della Messa e della obbligazione non dividevole, e dell'unico precetto: ora nel nostro caso, in cui ci sono due distinti precetti, la cosa è più mostruosa. Potrei produrre una farragine di Casisti, i quali insegnando la proposizione proscritta servonsi dell'addotto argomento: ma non ci è prezzo dell'opera. E sebbene il Padre Castropalao impugni la riferita opinione, difende però la proscritta, che dalla impotenza alla maggior parte inferiva la disobbligazione dalla minor parte, ma di ciò nel terzo punto.

XVII. L'altro argomento del voto di visitare i luoghi Santi era altresì uno de' fondamenti, su cui li vostri Casisti appoggiavano la proposizione proscritta dell'Ufficio. Per provare ciò produrrò un solo, tra molti che potrei citare, cioè il P. Suarez, il quale riferendo la sentenza proscritta dell'Ufficio, che allora liberamente insegnavasi, riferisce li due descritti esempli del voto, e della Messa, su cui quegli Autori fondavansi, e tutti due gli rigetta come cose impertinenti, e disparate. *Deinde neque exempla, quae afferuntur rem declarant: unum est, quod qui tenetur ire Romam, non tenetur ad iter incohandum, si non potest illuc pervenire.* Non è egli ne' termini stessi il vostro argomento? Che ne risponde il P. Suarez? *Sed hoc non est ad rem, quia etiamsi quis posset majorem partem itineris, vel fere totum conficere, si certus esset, non posse ingredi Romam, ad nihil tenetur. Et ratio est, quia iter non est pars illius praecepti, sed via, quae solum propter terminum praecipitur. Magis accommodatum exemplum esset, si quis haberet votum eundi Romam, & ibi visitandi septem Ecclesias. Nam, licet certo sciat, perveniendo Romam, fore impediendum, ne visites omnes, sed ad summum duas, vel tres, nihilominus tenebitur ire; vel saltem ex parte impleat votum: licet pars illa minor sit. Exemplum etiam de Missa jam diximus esse dissimile. Tom. 2. de Relig.*

Relig. lib. 4. de hor. canon. cap. 28. n. 25. Se bramate altri testimonj, leggete il Navarro, il Lessio, il Rodriguez, e tutti quelli, che insegnaron la proposizione proscritta dell' Ufficio, e ritroverete, che servivansi delle stessissime ragioni, ed esempj, che voi da loro copiati avete; senza riflettere, che quegli autori scriveano in tempo, in cui la Chiesa non avea parlato. Se però le ragioni, gli esempj che voi apportate per la opinione contra il digiuno, sono gli stessi della proposizione dannata dell' Ufficio, ne viene per legittima conseguenza, che la vostra proposizione del digiuno sia virtualmente proscritta in quella dell' Ufficio Divino. Dirò di vantaggio. Ella è cosa evidente, prescindendo dalla autorità della Chiesa, e parlando in vigore di giusto raziocinio, che sia più condannabile, e se fosse *deferita*, per quanto a me sembra, sarebbe con più di severità condannata la opinione del digiuno, che non quella dell' Ufficio Divino. Poichè gli autori della opinion dell' Ufficio massimamente appoggiavansi alla unità del precetto: Dovechè nella controversia del digiuno due precetti vi sono, e per conseguenza è più manifesta, in vigore di discorso, la falsità della opinione del digiuno: E ciò, che conferma questa argomentazione si è, che il Navarro, il Lessio, Emanuele Rodriguez difendeano la proposizione dell' Ufficio, ed impugnavano la vostra rilassata opinione, appunto perchè nel digiuno vi sono due precetti. Voi avete trascritte le ragioni, su cui fondavasi la proposizione dannata nella materia di un solo precetto. Ma per provare qualche cosa, dovevate produrre la similitudine di due precetti risguardanti atti di lor natura disparati; e dimostrare, che chi non può adempiere l'uno, libero siane dalla osservanza dell' altro. Ci è miei Signori in tutta la Teologia cosa simile? A suo tempo io avviserovvi di un gravissimo errore, in cui voi con molti altri moderni Casisti vi ritrovate. Ed è, che le proposizioni dannate da' Sommi Pontefici Alessandro, ed Innocenzo, sono ne' vostri Casisti. Nelle ristampe di questi le proposizioni dannate sono notate con una *stelletta*, o con *carattere corsivo*. Le dottrine, che reggono le proposizioni proscritte, e che dalle medesime risultano, sono tutte in *carattere tondo*, come tutto il restante: ora queste dottrine connesse, antecedenti, e conseguenti, che tutto il veleno contengono delle proposizioni dannate, voi co' vostri consiglieri le bevete quai dolci liquori, e le trasfondete forse innocentemente nel popolo. E quindi in buona parte nasce il contagio della rilassatezza. Ma per ora ciò detto sia di passaggio. Da tutto ciò novellamente inferisco, che la proposizione del digiuno sia tacitamente proscritta in quella del Divino Ufficio. Replico, che prescindendo dall' autorità della Chiesa, che contro di questa, non contra quella, ha espressamente parlato, le ragioni per condannare la proposizione del digiuno, sono in vigore di sodo discorso più valide, più manifeste, per cagione specialmente della pluralità de' precetti.

XVIII. Metto fine a questo capitolo con una sensibile riflessione, che s'è

s'è alquanto lepida, non è meno valida per l'assunto nostro. Quando già alquanti anni la peste strage faceva in Marsiglia, in luce comparve un libretto, in cui l'autore dimostrava superflua ogn' industria nel separamento de' sani dagli appestati. Condannava, e lazzeretti, e linee, e qualunque altra provida vigilanza: Per vana, e sciocca credulità traducea la comune sperimentale persuasione, che la peste per mezzo della famigliare conversazione tra' sani, ed appestati si comunichi. La lettura di tal libro eccitò in me tale sentimento, che avrei suggerito al Sovrano di obbligare cotesto scrittore di mangiare, e dormire cogli appestati, affinchè autenticasse con la sperienza pericolosa della propria vita quella dottrina, che a danno universale dell' uman genere divolgava. Una cosa alquanto simile, ma assai più mite praticare vorrei cogli autori della incompatibilità del digiuno col mangiare delle carni, in caso, che di carne abbisognassero nella quaresima. Gli vorrei rinchiudere insieme con degli altri Cristiani digiunatori a pesce. A questi, che osservano tutto intero il digiuno, la Dottrina seguendo di molti recenti Casisti, vorrei dare la mattina una buona chicchera di cioccolata: a mezzo giorno un lauto pranzo di scelti pesci; la sera poi vorrei loro imbandire otto once di varj cibi, e senza violare gravemente il digiuno con Leandro, Pasqualigo, ed altri ne vorrei aggiungere altre due. Queste diece once le spartirei di questa foggia: un' oncia di pane trito per fare un piattino di pappa, due once di pane: due oncie di storione in alesso, due altre once in arrosto: un'altra oncia di mandorle, pignoli, e fichi. Fino qui non si commette neppure un peccato veniale, perchè siamo dentro i limiti delle otto once: se poi se n' aggiugnessero due altre, si peccherebbe venialmente. Questo è il digiuno, che, secondo quei Casisti, che ci mettono sotto numerosa squadra da fronte per ispaventarci, conquide gli appetiti, mette in ischiavitù la concupiscenza, e tormenta la carne. Di rincontro a questi vorrei riporre gli autori, consultori, e aderenti della Dissertazione Morale-Critica, e Diatriba; e bisognevoli sendo di carne, che forse in gran parte lo sono, vorrei, che in tutt' i quaranta giorni della quaresima non assaggiassero cioccolata la mattina. Al mezzo dì vorrei loro concedere un sobrio pranzo di carne. Cioè un antipasto, una minestra, una pietanza di vitella in alesso, ed i frutti. La sera nulla affatto, nemmeno quella colezione, che al tempo del grande San Carlo Borromeo ad un oncia e mezza di pane, e due bicchieri di vino, restrigneasi. Oh che rigorismo? Quando poi quelli abbondevoli di calore digeritore di molti cibi, forti e nerboruti si lamentassero di non potere la notte dormire, di patire capogirli, e languidezza di stomaco, e che perciò concedessi loro la colezione permessa da i loro Casisti: Vorrei di questa guisa rispondere: Signori non avete oggi a pranzo mangiata la carne, che è *la base essenziale*, e 'l *fondamento sostanziale* del nutrimento incompatibile col digiuno? Non avete fin'ora con le pubbliche stampe ostinatamente difeso, che ammesso un sol mangiare di

car-

carne, la Chiesa non può più in conto alcuno conseguire nemmen in parte il fine del digiuno, che è di macerare la carne, e travagliare con la fame la concupiscenza? A che dunque ora mi dite che voi di fatto patite ed arrabiate di fame? Che ne rispondete? Veramente siamo stati ingannati da' nostri Maestri casisti, che scritto hanno senza discernimento; ed a confessarla anche con ischiettezza, sendo noi per li nostri gravi studj, e fatiche, e per essere persone necessarie al ben pubblico, obbligati a mangiar carne, ci premea di sostenere almeno almeno per probabile quella opinione, che ci concede di poter cenare, e mangiare ogni sorta di vivande nella quaresima tanto quanto nel Carnovale. Ma ora ci veggiamo ridotti a quello stato, cui una grave infermità ridurre suole quelle Signore, che fanno la primiera comparsa nel mondo vano. Queste ostinatamente per lecite difendono, ed oneste quelle loro confidentissime conversazioni, corteggi, servigj, trastulli, scherzi, e scherme. Spacciano i predicatori, che tali cose riprovano, per odiatori della umanità, per misantropi, affine di poter con quiete, e tranquillità i lor geniali piaceri dolcemente assaporare. Quando poi colte sono da gravissima infermità, allora sinceramente, come se n' è ita la bisogna confessano. Lo stesso a noi ora succede. Abbiamo difesa con la penna una opinione piacevole. Di presente, che non trattasi d' infilzare parole, ma che stretti ci ritroviam dalla fame, confessiamo a proprio costo, che ammesso un sobrio pranzo di carne, ci resta ancora luogo al patimento corporale. E la privazione di cenare nella quaresima, non è tanto leggero tormento di un corpo toroso, e di molto cibo indigente. Perlochè avanti il Tribunale del *buon senso*, e della *buona fede* del popolo Cristiano ritrattiamo quanto abbiamo scritto, e stampato sulla incompatibilità del digiuno con l' uso delle carni. Compatimento io vi chieggo, o Giudici Cristiani, se con una maniera meno seria ho costretti i miei avversarj alla ritrattazione della loro improbabile, falsa, ed in virtù di giusto raziocinio tacitamente condannata opinione. E tanto più meritevole di perdono ella è questa lepida digressione, quantochè duopo era di rinforzare alquanto il vostro spirito per disporlo ad ascoltare nella terza seguente parte cose valevoli a far raffreddare in le vene il sangue.

XV. Un solo obbietto da sciorre sarebbe, ed è: che voi, o Giudici, convinti ad evidenza siete della improbabilità, falsità, e tacita proscrizione della impugnata opinione; ma che l' autorità de' Teologi, li quali la difendono, vi fa qualche impressione. Questa fallace ombra la sventeremo in appresso, e farovvi vedere non avervi un solo solo Teologo classico, e di giusta autorità dotato, che dopo la proposizione dannata da Innocenzo Papa intorno all' Ufficio Divino, abbia stampato un corso di Cristiana Teologia; il quale sì fatta proposizione di proposito tratti, e difenda: sospendete adunque per poco il giudizio. Imperciocchè tutta la seguente terza parte sarà impiegata nella disamina de' Teologi, e Casisti, che citati dagli avversarj vengono per fautori della loro opinione.

TER-

TERZA PARTE.

Sopra la congiunzione del digiuno con l'uso delle carni in caso di giusta dispensa.

Preservativi si danno a'Cristiani, acciocchè non restino sedotti da i fatti falsamente narrati nella *Diatriba*, e *Dissertazione Morale-Critica*. Gli Autori sono tenuti sotto pena di non potersi salvare a una delle due cose: o a far costare dinanzi il Tribunale del Popolo Cristiano, che i Pontefici, Padri, e Teologi per loro citati a favore della propria opinione, con verità la medesima insegnino: o a ritrattarsi avanti il medesimo Tribunale.

CAPITOLO PRIMO.

Si espone in generale l'inganno e seducimento, che nel Popolo Cristiano risulta dalla lettura della Diatriba, Dissertazione Morale-Critica, e di alcuni altri libretti sopra la incompatibilità del digiuno coll'uso delle carni.

I. Cose inaudite, e stupende sono io per narrarvi, o Popolo Cristiano. L'inganno, il seducimento, che da certi libri in voi s'introduce, egli è irreparabile, se opportuno rimedio non vi si applica. Uno de' più sodi, e validi principj, che a provare le Teologiche verità produrre suolesi, è tratto dalle Scritture Sagre, da' Pontefici Sommi, da' Padri Santi, da' Teologi, ed anche Casisti. Gli eruditi Autori della Diatriba, e Dissertazione Teologico-Morale-Critica, la fiacchezza ben conoscendo delle riferite loro ragioni a favore della incompatibilità del digiuno col cibo delle carni, ricorso fatto hanno all'autorità, che, come ho detto, per provare la verità delle cose Sagre, tiene il primo luogo. Questo principio l'hanno di tal maniera ingrossato e corroborato, che ben *cento e sette* autori citano in confermazione della propria opinione; e tra questi i Padri più autorevoli

voli de' primi secoli, i Basilj, i Grisostomi, i Cirilli Gerosolimitani. Dipoi cinque Sommi Pontefici, Pio IV. Pio V. Sisto V. Gregorio XIII. Clemente VIII. Finalmente S. Tommaso di Aquino, Alessandro Alense, S. Antonino, Cajetano, Navarro, Bellarmino, Medina con altri fino al suddetto numero di cento e sette. A questo numero aggiungono la pratica invariabile della Romana Chiesa, e di tutte le nazioni. Quando, o Giudici Cristiani, vero fosse, che li citati Padri Santi, Pontefici, e Teologi, e l'antica invariata consuetudine della Santa Romana Chiesa, e di tutte le Nazioni stassero a favore della incompatibilità del digiuno col cibo delle carni, in caso di dispensa, pel solo motivo del pesce nocevole allo stomaco del Cristiano sano, e robusto, io vorrei in questo punto ritrattare quanto ho scritto. Vorrei dinanzi il Tribunale dell'uman genere detestare la opinione fin ora difesa, avvegnachè evidenti alla debilezza del mio corto intendimento sembrino le ragioni prodotte. Perocchè nelle Teologiche disputazioni più all'autorità de' Padri, Pontefici, e Teologi, ed alla consuetudine antica, invariata della Cattolica Chiesa, e di tutte le nazioni, che alla propria inferma mente, deferirsi debbe.

II. Se in opposito li Signori Copellotti, e Casali con evidentissima falsità avessero allegati gli accennati Padri, Pontefici, antichi gravissimi Teologi, e la pratica antica, ed invariata della Romana Chiesa, e di tutte le nazioni, eglino certamente con più di ragione, ad una pubblica, ed autentica ritrattazione astretti sarebbono. Imperciocchè ingannati vi avrebbono in una causa gravissima, quanto è quella, in cui trattasi di peccare, o non peccare mortalmente, e per conseguenza del Paradiso giuocasi, o dell'Inferno.

III. Ora io l'impegno imprendo di dimostrare a luce di mezzo giorno avanti il vostro Tribunale, o Popolo Cristiano, che gl'indicati Padri, Pontefici, Teologi, e consuetudine sieno falsamente citati. Voi di quinci a comprendere cominciate quanto grave, quanto importante sia il punto da trattarsi. Se io erro, se io impongo agli eruditi Scrittori della Diatriba, e Dissertazione Morale-Critica, che abbiano falsamente allegate le predette autorità, pecco mortalmente, nè posso salvarmi senon mi ritratto pubblicamente: perciocchè avrei in materia grave offeso il mio prossimo: la qual colpa, non si rimette senza la dovuta compensazione. Perlocchè, quando gli occhi miei mi avessero fatto travedere, quando non fosse vero, che il numero di quegli autori, che ne' seguenti capitoli io specificamente esaminerò, non sieno falsamente citati, anticipatamente rivoco, ritratto, e detesto la mia finora difesa sentenza, e dichiaro, che li Signori Copellotti, Casali, e lor Consultori, e aderenti sono i difenditori di una causa giusta e vera, e che quanto contro di loro io ho scritto, egli è tutto falso, tutto erroneo. Questa è la pubblica ritrattazione, che io preventivamente premet-

metto, ogni qual volta facessero al pubblico costare, che gli autori per loro citati, e che io in appresso nominerò, sieno meritamente citati. Quando ciò non facessero, sarebbono sotto pena dell'inferno tenuti a ritrattare pubblicamente le dette citazioni per riparare all'inganno, e seducimento con le medesime cagionato al Popolo Cristiano.

IV. Giudici Cristiani confesso dinanzi a voi, e dinanzi a quel Dio, che hammi a giudicare, che io scrivo queste cose cogli occhi lagrimosi, con la mano tremante, e che nel petto mio il cuore mi palpita. Se io meschino di me erro, pecco, e pecco con aggravare il mio prossimo. Perlochè affine di rimediare nella possibile maniera, ed affinchè l'errore mio a colpa imputato non siami, se errore commetterò, lo ritratto prima che dagli altri sia scoperto. Voi mi direte, perchè ridurre la causa a questi estremi, a queste angustie, a queste alternative tremende? Perchè? Perchè trattasi, miei fratelli, della vostra seduzione, e del pericolo della vostra dannazione. Se è falso, come falsissimo essere in appresso dimostrerò, che i Santi Padri, e Pontefici insegnino, che voi potete mangiar carne mattina, e sera nel caso controverso, voi siete ingannati e sedotti. Laonde per necessità di riparare al seducimento pericolosissimo delle vostre anime, a questa formidabile alternativa gli autori della Dissertazione Morale-Critica costringo: o a dimostrare dinanzi il vostro Tribunale con chiarezza, che veramente i Santi Padri, Papi, e Teologi da lor allegati, e da esaminarsi da me, sieno con verità citati: o a ritrattarsi pubblicamente. La gravissima importanza della causa impegnare debbevi ad una seria, ed attenta lezione.

CAPITOLO II.

Si stabiliscono alcuni punti necessarj per ben conoscere quanto gravi sieno le imposture della Diatriba, e Dissertazione Morale-Critica nelle citazioni de' Padri, e Teologi. Si accenna la prima fraude nello sporre lo stato della quistione.

I. MI servo di questi termini d'impostura, fraude, ed altre volte di bugia, per non caricare il nome, e significato alle cose, non giammai per indicare animo cattivo negli Scrittori, che voglio supporre innocenti. Io considero le cose tali quali appajono esteriormente ne' loro libri stampate, non come concepute nella lor mente, e lavorate nel loro animo. Di ciò Iddio solo è Giudice. Del primo a noi lice l'esame. Al punto.

II. E per avviare con la maggiore possibile chiarezza il ragionamento,

to, in primo luogo io non intendo d'ascrivere a colpa qualunque falsa autorità, che gli eruditi Teologi-Critici Moralisti allegare potessero ne'loro due volumetti in materia, che la Storia, e l'erudizione risguarda. Alle volte citasi un detto, una sentenza di qualche Padre, o d'antico Scrittore per ornamento, e per mera erudizione, e che nulla contribuisce alla decisione della causa. Che una tale autorità sia vera, o falsa, poco importa per lo punto della contesa. La sola esattezza dello scrittore in simili casi soffre qualche pregiudizio. Parimente loro perdonerei molte false citazioni di autori, allegati, per quanto appare, sull'autorità appoggiati de'loro Casisti, quando non avessero più volte protestato di non produrre alcuna autorità, senza averla osservata. Finalmente passerei loro per giusta la citazione di quegli autori, che ambiguamente hanno scritto, quando fossero stati citati come ambigui, e poi con ragionevoli considerazioni si fossero fatti comparire per favorevoli Patrocinatori della di loro opinione; perchè ad ogn'uno è lecito interpretare un passo, come l'intende. Dovechè come fraudolenta si riproverà l'allegazione di quegli autori, che non avendo espressamente parlato della nostra quistione, si citano assolutamente, e quali dichiarati difensori della medesima.

III. Di quinci voi raccogliete, che non siamo quì per rimproverare di quegli sbagli, che servono a screditare lo Scrittore, e nulla contribuiscono alla causa: non siamo quì a contendere, e litigare sopra maniere di dire, o di parole, e frasi improprie. I sbagli, che io sono per dimostrarvi, sono i seguenti. I Padri, i Pontefici, i Teologi citati nella Dissertazione, e Diatriba, sono falsamente citati; perchè altri non trattano in niun luogo delle loro opere la quistione che di presente verte: altri espressamente insegnano la sentenza contraria a quella, per cui sono citati, ne'luoghi medesimi, dove sono citati: ed altri sono ambigui e si citano come quelli, che espressamente la propria opinione insegnano.

IV. Del resto poi, acciocchè comprendiate quanto grave, ed inaudita sia la impostura nella citazione de' *cento e sette* autori, fa di mestieri, che ascoltiate le promesse grandiose, le assicuranze strettissime, onde li Signori Copellotti, e Casali protestano al pubblico di aver osservati tutti gli allegati autori in fonte. Perlochè citano non solo le quistioni, gli articoli, i numeri, le pagine; ma per fino le linee, le lettere, e l'edizioni col nome, e cognome dello Stampatore. Udite le loro parole registrate nella *occasione*, o sia prefazione della *Dissert. Teolog. Mor. Critica*. *Nè a soverchio scrupolo si deve ascrivere quell'attenzione, che abbiamo avuto in riferendo detti di SS. Padri, autorità di Dottori, o sagri, o profani: di segnare l'edizioni, le pagine, le colonne, i numeri, e per fino in alcuni luoghi le linee. Perocchè non abbiamo voluto dir cosa, che da noi non sia stata veduta: e trattandosi di CRITICA, la di cui incombenza è di segnare il*

vero dal falso, e dal finto, abbiamo voluto assicurarsi di ogni autorità, che alleghiamo, perchè il Leggitore comprenda lo studio, che abbiamo posto per dire il vero, e perchè coloro, che si appigliano a maneggiare l'arme della Critica, rilevino, che non si deve fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti, e meno fedeli.

V. Popolo Cristiano, dopo protestazioni e promesse di questa fatta, potrebbe a voi in pensiero cadere, che questi maneggiatori dell'*Arte Critica* fossero per ingannarvi? Potreste voi sospettare, che questi Signori Critici nelle citazioni di una grande e miglior porzione degli autori, che citano, si fossero del tutto affidati alla relazione di raccoglitori di sentenze poco attenti, e meno fedeli? Chi mai potrebbe indursi a credere, che questi due Signori Dottori sulla faccia de' lor avversarj, ed alla presenza del pubblico fossero per allegare falsità manifestissime di puro, e mero fatto, che chiose non ammette, nè repliche? Eppure la verità è tale. Non pochi Casisti sono d'ordinario meno sinceri, e fedeli nelle citazioni degli autori. Ma almeno questi meritano un qualche compatimento, perchè non ostentano con inaudita trasoneria di averne scontrati i luoghi, le pagine, le colonne, le linee, anzi molti confessansi quai buoni creduli, e quai testimonj *de auditu*. Dovechè la diligenza millantata da' nostri Critici ella è all'estremo severa. Per altro io non ho giammai letto alcuno raccoglitore di casi tanto infedele, nè tanto falso, quanto farò vedere essere la Dissertazione di questi Critici, che parlano con tuono sì alto, e con formole sì maestrevoli.

VI. Anzichè accostarmi alle riprove di quanto ho detto, recherovvi un saggio della raffinata Critica, e della diligenza, e buona fede di questi Signori, nello stabilire lo stato della causa, che trattano. Tutti, anche quelli, che di critica professione non fanno, insegnano doversi in ogni controversia, prima di tutto, circoscrivere lo stato preciso della causa, che hassi a disputare. Perchè quando le parti non convengono nel punto circonstanziato, che della causa il soggetto forma, non vi ha luogo alla disputa. Ho rivoltata la *Diatriba*, e non emmi riescito di trovare questo stato netto della controversia. Si pianta solamente un principio generale, che il dispensato ne' giorni del digiuno dalle carni, sia in tutto dispensato dal digiuno, di maniera che possa liberamente cenare, così dicesi alla pagina 20. Nemmeno espresso con chiarezza veggo questo punto di controversia in la *Dissertazione Critica*. Solamente nella risposta al *voto* del Signore Abate Muratori, posta a capo della Dissertazione, lo trovo descritto con queste parole: *La difficultà batte se la dispensa conceduta di mangiar carne, senza pronunziare alcuna cosa intorno al digiuno, estingua nel dispensato l'obbligazione di digiunare*. Questo è tutto ciò, che dice il grande, ed esercitato Professore di Teologia nella sposizione della Controversia. Dipoi rivolto contro al Signor Abate Muratori qual severo dittatore di questa maniera lo rimprovera. *Certamente se a tale sentenza vi foste degnato di dare*

un

un saluto, non sareste stato sì franco ad avvanzare, quanto con troppa animosità proferite.

VI. Chi inganna nella rappresentazione del fatto, che forma della controversia il suggetto, egli è da tutt' i Tribunali bandito per falsario, e per ingannatore. Ditemi, o esercitato Professore Teologo. Di qual dispensato intendete voi parlare? Dell'infermo, o del sano? del debile, o del robusto? del vegeto, o del decrepito? di quello, cui nocevoli sono i quaresimali cibi, o di quelli che penuria provando di cibi quaresimali, dispensati sono a mangiar carne? Se il dispensato egli è infermo, s'egli è debole di forze, è bisognevole di rinforzo: s'egli è decrepito, è cadente. Tutti accordiamo, che dispensato dalle carni sia altresì dispensato e disobbligato dal digiuno. Sicchè la difficultà batte *se la dispensa conceduta di mangiar carne a' Cristiani sani, e robusti pel solo motivo, o del nocumento, che il cibo de' pesci reca allo stomaco loro, o della penuria di vitto quaresimale, estingua nel dispensato l'obbligo di digiunare nel supposto, che la dispensazione sia indefinita, e che nulla pronunzj intorno al digiuno*. Questo è lo stato preciso della quistione. Ditemi Signori Professori, e Dottori Teologi Critici: perchè in due volumi su questa quistione per voi pubblicati, non avete voi con sincerità esposto a'leggitori il punto netto della Controversia? Avete pur letti li Salmaticensi, lo Sporero, il La Croix, il Felice Potestà, il Roncaglia, il Viva, che con chiarezza la causa distinguono, e lo stato netto ne formano. Il vostro medesimo Reinffestuel riferisce i varj stati di questa disputa, benchè poi anch'egli risolva confusamente senza fissare il punto, dal quale pare, che tutti e tre abbiate copiato. Ma comunque di ciò siasi, io vi provoco a giustificarvi dinanzi il Tribunale del Popolo Cristiano della ingannevole, fraudulenta sposizione della causa, di cui trattasi. Nel rimanente il fine di questa vostra insidiosa rappresentanza di causa, si manifesta ad evidenza da per se stesso. La premura di citare tutti quegli autori, i quali dicono, che gl'infermi dispensati della carne, sono disobbligati dal digiuno, è a favore delli sani, e robusti dispensati per lo solo nocumento del pesce, è stata la cagione di tale frode; lo che si farà più a basso costare. La vostra rappresentazione di causa dunque è rea di doppia colpa: e di falsità nella narrativa, e del pravo fine (per quanto appare, supponendo io santo il vostro animo) di poter in questa guisa citare gli antichi Teologi a favore di Cristiani sani, quando quelli parlano de'soli infermi. Il primo carico adunque che vi addosso egli è di purificare questo inganno, e giustificarvi presso il pubblico di non essere stati fallaci e sofistici espositori del soggetto della Causa: Nè vi suffraga il dire, che avendo voi parlato indefinitamente, ed universalmente, avete compresi tutti. Nò, non vi suffraga. Perchè lo stato della quistione presente verte su'soli Cristiani sani, e vegeti dispensati per la nausea del pesce. La causa esposta, e circostanziata in questa gui-

sa; ella ha una veduta tutta diversa: sotto questo aspetto di sua natura persuade alla mente il digiuno. E perciò voi con fraude avete voluto nascondere il giusto e sincero aspetto della medesima sotto una equivoca, ed universale proposizione, sotto la maschera oscura, e sotto l' ombra de' malati e convalescenti fiacchi. Come ho detto, gli antichi non fecero questa distinzione, perchè ai soli malati, e convalescenti l' uso impartivasi delle carni. Allargata la disciplina di concedere le carni alli nauseatori delicati del pesce, li Teologi veri, e buoni Casisti cominciarono a distinguere li dispensati per motivo d' infermità dai dispensati per lo nocumento del vitto quaresimale. Questa distinzione la fanno gli stessi Pontificj Decreti. E voi, che due libri su questo punto pubblicati avete: voi, che preteso avete di *esaurire* la materia, avete omesso di circoscrivere lo stato della causa giusta le circostanze dei tempi correnti? Questa è una fraude, della quale non vi giustificherete giammai, massimamente, attesa la vostra replicata promessa di trattare questa causa, non da semplici Moralisti, ma da *Teologi Critici*.

CAPITOLO III.

Inventario delle Imposture commesse nella citazione de' cento e sette autori allegati nella Diatriba, e Dissertazione Morale Critica sopra la incompatibilità del digiuno coll' uso delle carni in caso di dispensa, &c.

Siam giunti al punto di pubblicare al mondo le inaudite imposture; che trovansi nella numerosa falange di autori, spinti innanzi qual esercito poderoso per debellare la verità. Affinchè niuno sospettare, non che credere possa, che io imponga nell'atto stesso di confutare le imposture, spartirò per maggiore chiarezza questo capitolo in più paragrafi. In ogni uno esaminerò alquanti dei citati Autori. La briga prendere non mi voglio di esaminarli tutti, uno per uno, tra perchè sarebbe un tedio indicibile, tra perchè non è dell' opera prezzo, e finalmente perchè molti sono di niun conto. Quelli con esattezza esaminerò, che sono i principali, come i Santi Padri, Pontefici, ed i Teologi di prima classe, ed anche qualche Casista. Sopra alcuni altri farò le necessarie osservazioni.

§. I.

§. I.

IMPOSTURA PRIMA.

Nella citazione de' Santi Basilio, Giovanni Grisostomo, Cirillo Gerosolimitano, Teofilo Alessandrino a favore della incompatibilità del digiuno coll' uso delle carni in caso di dispensa &c.

I. NElla Diatriba dopo citati molti Autori Moralisti, che scrissero prima d'Innocenzo XI. si attribuisce la opinione del duplicato mangiare in primo luogo a S. Basilio con queste parole. (1) *Ella è appoggiata alle autorità di un S. Basilio, il di cui testo è riferito dal grande Natale Alessandro.* Il testo, che riferisce Natale (2) egli è questo, tratto dall' omelia prima di S. Basilio: *Carnes non edis, a vino abstines, vesperam expectas, ut cibum sumas.* Per comprendere quanto enorme sia la impostura, sappiate, o Popolo Cristiano, che Natale Alessandro produce il mentovato testo contra il Calvinista Dalleo, il quale difende, che ne' primi secoli i Cristiani in digiunando mangiassero carne. Natale fa su questo punto una lunga Dissertazione, nella quale eruditamente confuta il Calvinista Dalleo, di cui ne riferisce la risposta all' addotto testo di S. Basilio: *Respondet Dallæus, hæc Sancti Basilii verba &c.* Nulla qui dico sull' introdurre Natale Alessandro relatore del testo di S. Basilio, quasichè insieme col Santo Dottore insegnasse la riprovata opinione del duplicato mangiare nella Quaresima. Opinione che Natale impugna di proposito nella Teologia Dogmatica. (3) E pure anche questa forse entrerà a comporre il novero di cento e sette.

II. Esaminiamo adunque la Dottrina di S. Basilio, il quale tanto è lunge dall' approvare, che un Cristiano sano, e forte, pel solo fastidio del pesce, possa mangiare carne mattina, e sera, quanto è lontano dall' approvare, mi sia permesso di dirlo, l' Alcorano. Dio buono! Al tempo di S. Basilio li digiuni della Romana Chiesa erano sì severi, che i fedeli non carne, non vino, non pesci freschi mangiavano; ma di soli cibi aridi e disseccati nutrivansi; anzi le intere settimane se la passavano con le loro pure *xerofagie*, cioè con *pane*, *sale*, e *acqua*, come esplica Sant' Epifanio, a *capi* 22. della sposizione della Fede. Ed i Signori Copellotti, e Casali, ardiscono di pubblicare al Popolo Cristiano, che

(1) *Diatrib. pag.* 44. (2) *In Hist. Eccles. sec.* 2. *Dissert.* 4. *ar.* 2.
(3) *lib.* 4. *ar.* 7. *Regul.* 9.

dalla dottrina di S. Basilio ricavasi di poter mangiar carne due volte il giorno, quando il pesce è contrario allo stomaco? Può concepirsi impostura pari a questa?

III. Ma recitiamo alcuni sentimenti del Santo intorno al digiuno. E prima di tutto trascriviamo genuino il testo, che troncato hanno prodotto nella Diatriba, tal quale l'hanno letto in Natale, senza leggerlo in fonte, secondo i precetti della loro Critica. Il testo di San Basilio nella sua prima omelia sopra il digiuno è questo: *Carnes non edis? sed comedis fratrem tuum. A vino abstines? sed ab injuriis tibi non temperas. Expectas vesperam, ut cibum capias? sed diem totum absumis apud tribunalia*. Non è questo un testo, da cui senza violenza alcuna se n' inferisce un duplicato pasto fatto a carne? Ma cominciamo a descrivere le nozioni, che del digiuno ci somministra il Santo. Egli per provare, che la nozione prima del digiuno nella privazione assoluta del cibo consiste, comincia dal digiuno di Adamo, ed Eva, cui non fu proibito di mangiar carne, che ancora non c'era, ma di mangiare frutta. *Primum illud præceptum accepit, ne de ligno scientiæ boni, & mali ederet. Hoc autem verbum*, Non edetis, *Jejunii, & abstinentiæ lex est*. Dopo alquanti periodi si fa a ribattere le scuse d'infermità, che allegare sogliono coloro, cui il digiuno dispiace. *Ne causeris corporis infirmam valetudinem: Ne dixeris te jejunium ferre non posse. Neque enim mihi istas excusationes profers, sed.... Deo, quem nihil fugit. Age, dic mihi, jejunare non potes, & potes expleri eduliis, potes conficere corpus escarum pondere?* Così è o Santo Basilio. Li Signori Copellotti, Casali, ed alquanti Casisti insegnano, che, non solo gl'Infermi e deboli, che voi rimproverate, ma gli stessi sani, e forti Cristiani possono riempiere il corpo di carne mattina e sera, quando non possono, per la nausea, mangiare pesce, ed ova. E ciò che fa orrore si è, che hanno tanta fronte di pubblicare, che voi cotesta opinione insegniate. Voi dico, che gli stessi malati al digiuno obbligate soggiungendo. *Atque infirmis non variam ciborum copiam, sed inediam, & abstinentiam a medicis solere præscribi scio. Qui fit igitur, ut cum ista possis, illa te non posse causeris?* Che dite, o Critici severi? La vostra opinione è ella appoggiata all'autorità di San Basilio, che astringe per fino gl'infermi al digiuno? Replica egli che la vostra opinione è ripiena di sì evidenti e manifeste ripugnanze, quanto è il dire, che più gravosa sia la quiete, che non il cammino, *Juxta tuam sententiam laboriosius erit quiescere, quam currere, & otiosum esse, quam luctari. Siquidem judicas congruentius esse, infirmos* (il Copellotti dice anche *sanos*) *deliciis expleri, quam parco, tenuique uti victu.* Se io trascrivessi intera l'omelia di questo Santo, terrore recherei, ed a' Cristiani delicati de' tempi nostri, ed a quei Casisti, che la golosità, e mollezza de' medesimi con vane sofistiche specolazioni fomentare proccurano. *Terreat te*, (segue egli) *divitis exemplum*,

plum, quem vita in deliciis acta tradidit incendiis. Non enim ob crimen injustitiæ, sed ob vitæ mollitiem exustus est in camino ardente. La brevità non mi permette di più dilungarmi; trascriverò solamente della seconda omelia un altro testo, nel quale, e giovani, e vecchj, e femmine, e viaggiatori alla osservanza obbliga del digiuno. *Porro mulieribus quam est naturale respirare, tam est conveniens jejunium.* E certi moralisti Maestri del Signor Copellotti esimono le donne quasi per tutta la vita loro, come altrove abbiam' osservato. *Pueri veluti plantæ lætiores aqua jejunii irrigantur. Senibus levem reddit laborem jam olim contracta cum jejunio familiaritas.* (L'opposto insegnano li moderni.) *Jam viatoribus expeditus itineris comes est jejunium. Quemadmodum enim luxus cogit illos onustos incedere, nimirum ea, quibus se ingurgitarunt, circumferentes; sic jejunium eos, & leves reddit, & expeditos.* Persuade questo digiuno a' conjugati, che con tanta facilità alcuni moderni dispensano, ed a' fanciulli, ed a' giovani, ed a' vecchi, ed a' Padroni, ed a' servi, ed a' poveri, ed a' ricchi. *Jejunium servat parvulos, sobrium reddit juvenem, venerabilem facit senem... Jejunium fœminis ornatus est congruentissimus, ætate, ac robore vigentibus pro fræno est. Jejunium Matrimonii custodia est, virginitatis nutritius.* Conchiude finalmente. *Excipite hoc pauperes contubernale, ac mensæ socium. Excipite servi, ut respirationem a perpetuis laboribus. Excipite divites.... Excipite male valentes sanitatis matrem. Qui bona estis habitudine, excipite bonæ habitudinis custodem.* Esaminate questi documenti del Santo direttamente opposti alle opinioni di alcuni recenti Maestri, e resterete convinti aver io con verità asserito, che tanto S. Basilio è lontano dall' approvare, che li Cristiani sani, e vigorosi possano mangiare carne mattina e sera nella quaresima, pel motivo, che il vitto quaresimale non si confà allo stomaco loro, quanto è lontano dall'approvare l' Alcorano.

IV. Segue il Signor Dottore Copellotti a rimostrare nella sua Diatriba (1) che la sua opinione è appoggiata sull'autorità di *un Giovanni Grisostomo, il quale ne' termini della presente quistione insinua la sua dottrina così*. Sicchè dunque il gran Patriarca tratta ne' propri termini la presente quistione? Così è dic' egli, e riferisce questo testo, tratto dall' omelia ottava sopra la genesi. *Hoc curæ vobis sit, non ut plerique existimamus definiri in hoc jejunium, si ad vesperam usque impransi remaneamus: non hoc est, quod quæritur, sed, ut, cum (abbadi l'autore*, dice il Copellotti) *ciborum abstinentia, & a ceteris abstineatur.* Io abbado, ed ho abbadato, ed ho scoperta una impostura simile a quella attribuita a S. Basilio. Il santo Patriarca a dimostrare imprende nella citata omelia (2), che il digiuno principalmente nell' astinenza da' vizj risiede. Stabilisce questo primo principio. *Jejunantem autem dico abstinentiam a vitiis. Etenim abstinentia a cibis, propter hoc recepta est, ut vigorem carnis refrænet, &*

(1) *Diatrib. pag. 45.* (2) *hom. 8. in Genes. n. 5. c. 5.*

equum docilem reddat. Va descrivendo il Santo li vizj, che il digiunatore superare debbe, e le virtù, onde il digiuno accompagnare. E poi conchiude. *Vidisti, dilecte, quale sit verum jejunium, hoc exerceamus, & non ut plerique existimemus definiri in hoc jejunium, si ad vesperam usque impransi maneamus. Non hoc est quod quaeritur; sed, ut cum ciborum abstinentia, & a ceteris abstineatur, quae nocere possunt, & spiritualium operum magnam curam habeamus*. In niuno de' due paragrafi, in cui del digiuno tratta, v'ha una parolina, che nomini carne. Tutto il ragionamento del santo va a parare: che l'astinenza de' cibi dev'essere accompagnata dall'astinenza da' vizj. Adunque, o voi Signori Teologi-Critici, dovete ritrattarvi su questo punto, o far costare, che il Patriarca Grisostomo insegni, se non in questa, almeno in qualche altra omelia, la vostra sentenza. Tanto sono io liberale con voi, avvegnachè nol meritiate, attesa la vostra promessione.

V. In terzo luogo segue il Copellotti a dimostrare, che la sua opinione è appoggiata sull'autorità *di un Cirillo Gerosolimitano, che* (sono tutte parole del Copellotti) *mostrando in che consista il digiuno, dice*: *Per jejunium abstinemus a carnibus, non quod eas abominemur, sed quod meridiem expectamus*. (1) Anche questo testo è copiato da Natale, che nella medesima citata proposizione contro il Dalleo lo produce, per dimostrare la tradizione Apostolica dell'astinenza dalle carni. Quì l'errore è più massiccio, attesochè San Cirillo di fatti l'uso delle carni ai digiunatori deboli, ed infermicci concede. Trascriverò intero il testo secondo la traduzione del *Touttèe*. *Jejunamus enim vino, & carnibus abstinentes, non ea, quasi piacula abborrentes, sed expectatione mercedis*. Dipoi soggiugne.... *Ne igitur aspernare eos, qui manducant, & ob corporum imbecillitatem cibum sumunt, neque illos reprehendas, qui modico vino utuntur, propter stomachum, & frequentes infirmitates, neve eos tamquam peccatores condemnes. Nec vero tamquam alienas oderis carnis, cujusmodi nonnullos noverat Apostolus, cum diceret: Prohibentium nuptias: abstinentiam praecipientium a cibis, quos Deus creavit, ut a fidelibus cum gratiarum actione percipiantur. Qui igitur ab escis abstines, non quasi ab abominandis temperato; alioquin mercedem nullam habiturus es; sed tamquam bona praetermitte, propter intelligibilia, quae tibi proponuntur meliora*. Da questo testo il Signor Dalleo d'inferire pretende con evidenza l'uso delle carni nel digiuno de' primi secoli. Rispondono comunemente li Cattolici, che S. Cirillo parla dei soli digiunatori infermicci, e deboli, cui l'uso delle carni, e del vino permette. In que' fortunati tempi del Cristianesimo nemmeno gl'infermi, e deboli dal digiuno erano esenti. S. Cirillo per somma indulgenza a questi tali un pò di vino, ed un pò di carne ne' giorni dei digiuni concedeva. Questo è il sentimento comune, e la esplicazione, che li Cattolici, impugnando il Dalleo, danno a quel testo, il quale

(1) *Cathech*. 4.

quale da per se stesso, questo ovvio senso porge. Ed il Signore Copellotti contra tutt'i Cattolici, e per fino contra i suoi stessi Casisti, de' quali niuno, per quanto a me costa, porta a suo favore questo santo Padre, ha il coraggio di pubblicare al popolo Cattolico, che San Cirillo concede agli stessi Cristiani sani un duplicato pasto di carne nella quaresima? Signori Critici, voi siete più ingiuriosi a questo Santo Padre, dello stesso Calvinista Dalleo. Questi proccura di provare, che San Cirillo permettesse di mangiar carne una sola volta il giorno, in tempo di digiuno. Voi dite molto peggio; perchè pubblicate a' Cristiani, che San Cirillo insegna a mangiare carne due volte il giorno, mattina, e sera nella quaresima, quando ci sia dispensa pel nocumento del pesce. Egli è dunque evidente, che San Cirillo non favorisce in conto alcuno la vostra opinione. L'alternativa pertanto ella è innevitabile. O ritrattarvi di quanto su questo punto avete scritto: o dimostrare al pubblico, se non con evidenza, almeno probabilmente, che San Cirillo insegna potersi da' Christiani, che a fastidio hanno il pesce, mangiare carne, a pranzo, ed a cena nella quaresima.

VI. Il quarto testo, che il Signore Copellotti allega nella sua Diatriba a vantaggio della propria opinione, è di Teofilo Alessandrino, che in una pistola scritta al Pontefice Pascale così rappresenta. *Nequaquam diebus quadragesimæ, sicut luxuriosi divites solent, vini poculum suspiremus, neque in procinctu prælii, ubi labor, & sudor est necessarius, carnium edulio delectemur: Qui autem legum præcepta custodiunt, ignorant vinum in jejuniis, carnium esum repudiant.* Eziandio questo testo a maniera degli altri è copiato da Natale Alessandro, il quale nella medesima citata, e dissertazione, e proposizione lo produce contro al mentovato Calvinista Dalleo, per vie più confermare il suo assunto della tradizione spettante all' astinenza dalle carni nella quaresima. Non intendo già io di derogare alla fama de' nostri Critici in dicendo, che hanno copiato il testo prodotto da Natale senza scontrarlo coll'originale; ma solamente ciò ho detto, perche questo testo, ad altro fine non serve, nè ad altro fine dagli scrittori Cattolici allegasi, che per dimostrare la continuata tradizione della predetta astinenza. Onde per questo capo poteano li nostri Critici trascrivere tutti li testi, che producono il Bellarmino, il Niccolai, Natale, e tant'altri Controversisti Cattolici contra i Luterani, e Calvinisti in confermazione dell'astinenza dalle carni sempre mai praticata nella Chiesa Cattolica in tempo di digiuno, e massimamente quaresimale.

VII. Conchiudiamo ora di questa guisa. La citazione de' mentovati quattro Santi Padri, in confermazione della opinione, che sostiene, potersi mangiar carne a pranzo, ed a cena da' Cristiani sani e vigorosi, dispensati per la sola nausea del pesce, ella è *una evidentissima impostura*. Imperciocchè, non solo non vi ha parolina, da cui possasi inferire tale opi-

opinione, ma specialmente S. Basilio, e San Cirillo Gierosolimitano apertamente la impugnano, e piantano principj direttamente contrarj alle rilassate opinioni di certi scrittori in questa materia. Il Grisostomo nella citata omelia non fa parola di questa causa, ed in altri luoghi anch' egli stabilisce dottrine contrarie ai moderni Casisti. Sicchè non vi ha nemmeno amfibologica espressione in detti Padri, che occasione porga a qualche, eziandio violenta stiracchiatura alla impugnata opinione favorevole. Adunque gli scrittori della *Diatriba*, e *Dissert. Morale-Critica* co' loro consultori sono obbligati ad una delle due: o far costare al Tribunale del popolo Cristiano, per li loro libricciuoli ingannato, che li rimembrati *Padri* insegnano, che il Cristiano sano, dispensato pel solo nocumento futuro del pesce, possa mangiare carne nella quaresima a pranzo, ed a cena: oppure ritrattarsi pubblicamente. Non ci è mezzo, come a suo luogo dimostreremo.

§. II.

IMPOSTURA SECONDA.

Nella citazione di cinque Sommi Pontefici Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. e Clemente VIII.

I. QUesti Sommi Pontefici citansi in più luoghi della dissertazione Morale-Critica con queste parole (1) *Alle addotte ragioni, ed autorità di questi cento sette nomati autori da noi tutti osservati, dà un grandissimo peso l'approvazione di alcuni Sommi Pontefici, i quali CHIARAMENTE nella bolla della Cruciata, conceduta a' Regni di Spagna e di Portogallo, e tal' uno ancora a viva voce, dichiararono, che quelli, che ne' giorni di digiuno mangiano carne, non osservino il digiuno Ecclesiastico. Questi furono Pio IV. S. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. Clemente VIII. Del primo dunque il P. Emanuel Rodriguez Portughese. &cet.* Citano un'altra volta nella medesima dissertazione la bolla di Gregorio XIII. di S. Pio V. mossi dall' autorità di Tommaso Sanchez. *L'avere* (dicono) (2) *poscia fatta matura rifflessione alle parole del Sanchez.... ci mosse a indagare il perchè. Perciò ora altro non farassi, che esporre il sentimento genuino della medesima, e riferire nel medesimo tempo gli espositori di essa, i quali si devono avere in considerazione maggiore degli altri.* E quali sono cotesti spositori da preferirsi agli altri? Il *P. Emanuel Rodriguez*, ed il *P. MENDO*.

II. Affinchè la forza si comprenda di questa impostura, fa di mestieri di aver semper dinanzi gli occhj la promessa fatta da questi due scrittori

(1) *Dissert. Teologh. hor. Crit. ar.* 1. (2) *error.* 45.

tori riferita nel capitolo precedente *n.4.* onde dicono. *Perocchè non abbiamo voluto dir cosa, che da noi non sia stata veduta: e trattandosi di Critica.... abbiamo voluto assicurarci di ogni autorità, che alleghiamo.* Ciò presupposto, vi siete, voi miei stimatissimi Signori, assicurati delle autorità di questi cinque Pontefici? Avete voi scontrate le bolle de' medesimi? Avete voi osservati gli oracoli di viva voce? Avete allegati documenti autentici di cotesti oracoli? Sapete pure, che questi sono i primi insegnamenti, che dà l'arte Critica alli maneggiatori delle arme sue. Ma io temo, che la vostra Critica sia di un genere differente dalla critica vera, e comune. Temo, che sia una Critica Casistica, la quale priva di ogni esame, tutta si fonda sulle citazioni vere, o false degli altri Casisti. Imperciocchè voi contra la vostra promessa, per provare favorevoli alla vostra opinione li cinque mentovati Sommi Pontifici, altro non fate, che citare tre Casisti, che ciò affermano, e sono *Rodriguez*, *Lamas*, *MENDO*. Per procedere in una causa di tanta rilevanza con tutta chiarezza esaminerò separatamente questi tre vostri testimonj.

Esame Critico sopra il P. Emanuele Rodriguez.

III. Il P. Emanuele Rodriguez Frate Scalzo di S. Francesco, Religioso di singolare probità, ed autore di due somme, per quanto a me costa, di casi di coscienza scritte in lingua volgare, e tradotte dallo spagnuolo nell'idioma Italiano. In una esplica la Bolla Cruciata di Gregorio XIII. Affinchè il leggitore resti pienamente illuminato su questo punto, prima di tutto, fa duopo trascrivere il testo della bolla, che e' il seguente. *Item, ut dicto anno durante, in omnibus, & singulis regnis, insulis, locis, Terris, oppidis, & dominiis prædictis (& non extra illa) carnibus de Consilio utriusque Medici, temporibus jejuniorum totius anni, etiam quadragesimalibus, vesci, ac pro eorum libito ovis, & lacticiniis. Ita quod, qui carnes comederint, servata in ceteris jejunii Ecclesiastici forma, dicto jejunio satis fecisse censeantur. Et sub hoc indulto vescendi carnibus, ovis, & lacticiniis comprehenduntur omnes cujusvis militiæ regularis. Patriarchis vero, Archiepiscopis, aliisque inferioribus Prælatis, nec non aliis personis Regularibus, & qui in ordine presbyteratus fuerint, id minime concedatur, nisi sexagenarii fuerint.*

IV. Alcune osservazioni sono necessarie per dare risalto alla raffinata Critica degli avversarj. Questa bolla è conceduta alli soli Spagnuoli, e Portughesi per motivi particolari, come nel riferito paragrafo sta espresso. Il testo, *qui carnes comederint servata &c.* egli è così riferito dagli autori più accreditati, e per tale si raccoglie dal senso naturale delle parole antecedenti, che comprendono unitamente e carni, e latticinj, e susseguenti, che del pari carni, e latticinj ripetono. Si raccoglie dai termini severi, ed angusti, dentro cui la Bolla è ristretta: si raccoglie

anco.

ancora dalla coſtumanza, che in varie provincie delle Spagne v'è, di mangiar latticinj nel digiuno quareſimale, ſenza biſogno della Cruciata; e finalmente ſi diduce dalla tradizione degli altri Pontefici, Aleſſandro, e Clemente, ed Arciveſcovi, e Veſcovi. Alcuni altri, tra' quali è anche il P. Rodriguez, portano quel teſto con l'aggiunta del *Non*. Ma che che ſiaſi di ciò, venghiamo alla interpretazione del P. Rodriguez ſopra detta bolla, che ſecondo li noſtri Critici merita tutta la credenza.

V. Il P. Emanuele Rodriguez nella ſua ſomma ſopra la bolla Cruciata al paragrafo ſeſto *pag.* 24. riferiſce in lingua volgare il teſto per me riferito in latino, e ne fa ſopra lo ſteſſo lungo commento. In primo luogo riferiſce la opinione di quelli, che dicono, che in queſta bolla nulla concedaſi di particolare diſtinto dal gius commune intorno al mangiare delle carni. Perche il mangiar carne *de conſilio utriuſque medici*, come diceſi nella bolla, non è privilegio diſtinto dal gius comune, in virtù del quale, gl'infermi, previo il conſiglio di un ſolo medico, non che di tutti e due, poſſono cibarſi di carne. Ed a queſta ſentenza inclina il Rodriguez nel luogo citato *col.* 3. *E certo pare, che non conceda coſa alcuna: perchè queſto concede ancora la ragion comune conforme a quello, che dicono Cajetano e Navarro.* In ſecondo luogo produce la opinione di quelli, che dicono, che il Papa concede facoltà di mangiar carne ai mediocramente infermi, coll' obbligo del digiuno, e riprova la opinione di coloro, che difendono non poterſi accoppiare inſieme carne e digiuno, perchè la eſſenza del digiuno eſclude la carne. Imperocchè, replica egli, *queſta è la verità, quando la ſoſtanza, & eſſenza delle coſe è di ragion naturale, e Divina, non quando è di ragione Eccleſiaſtica, come è la eſſenza del digiuno, perche tale eſſenza ſi può mutare..... Perche ſe il digiuno, che noi altri Criſtiani facciamo obbligati dalla Chieſa, ſi chiama Eccleſiaſtico, è perchè il Capo, e Vicario della Chieſa, che è il Papa, e ſuoi anteceſſori l'hanno così ordinato, e comandato, che ſi digiuni. Dunque ſe il medeſimo Papa, avendo giuſta cauſa, ordinaſſe, che il digiuno foſſe con carne, è coſa chiara che s'avrebbe a chiamare Eccleſiaſtico.* Cominciate di quinci a comprendere, come che queſt' Autore impugna apertiſſimamente quel voſtro erroneo principio, onde la eſſenza del digiuno raſſomigliate all'eſſenze naturali fiſiche, e metafiſiche? Queſto però è nulla: innanzi. Riferite queſte due opinioni, comincia ad eſporre con più di diſtinzione il ſuo ſentimento. E primamente egli premette, che il Papa in virtù di detta bolla non concede agl' infermi diſpenſati col conſiglio di amendue li medici a mangiar carne, il privilegio, che non digiunando, abbiano il merito del digiuno: ma queſti gli laſcia ſotto la regola del gius comune, e diſpenſa ſolamente con quelli che mangiano ova, e latte. *Ma benchè ſua Santità poſſa diſpenſare, che ſi digiuni con carne, nel caſo della noſtra bolla noi*

la nol fa; perchè dispensando solamente con coloro, che mangiano ovi, e cose di latte, che veramente digiunino; pare, che non dispensi con coloro, che mangiano carne, acciocchè non digiunando guadagnino il merito del digiuno. Fino a quì due cose stabilisce il Rodriguez. La prima, che il Papa concede agl' infermi per quiete della loro coscienza, che, avuto il consiglio di amendue i Medici, possano mangiar carne, ed in ciò nulla loro concede distinto dal gius comune; poichè loro non imparte il privilegio, *acciocchè non digiunando, guadagnino il merito del digiuno*. La seconda, che ai sani concede il privilegio, che digiunando mangino latticinj. Dov' è fin quì cosa, che suffraghi la sentenza del Cristiano sano dispensato pel nocumento del pesce?

VI. Popolo Cristiano udite ora la inaudita, la incredibile impostura. Questo P. Emanuele Rodriguez, che gli avversarj producono qual loro favorevole interprete di questa Bolla, ed interprete che si dev'avere *in considerazione maggiore degli altri*, questo P. Rodriguez, dico, tratta in terzo luogo la quistione del Cristiano sano dispensato per motivo del pesce a mangiar carne, e decide. Che cosa? decide, risolve, che coloro, che per virtù di *questa Bolla* mangeranno carne, perchè loro fa male il pesce, sono obbligati a digiunare, sì a digiunare. Fia possibile? non solo è possibile, ma è verissimo. Aggiugne di più. Dice, che tutt'i Confessori, tutt'i Medici spirituali debbon essere di questo parere. Ecco le sue parole nel commento della stessa Bolla nel dubbio terzo *pag. 26. col. 2. Però coloro che per virtù di questa Bolla possono mangiar carne, perchè loro fa male il pesce, ed ovi, NON POSSONO CENARE, ma quelli, che la mangeranno per riaversi, e ricuperar le forze possono cenare, e di QUESTO PARERE DEBBONO ESSERE I MEDICI SPIRITUALI.* In questo medesimo luogo rigetta l'erroneo principio di coloro, che le morali difficultà co' principj fisici risolvono. *E le cose morali non si deono misurare con ragioni tanto fisiche*. Conferma ancora questa sua sentenza nell'altra somma con queste parole. (1) *Settima conclusione. Colui, ch'è stato dispensato, che possa mangiar carne in tempo di digiuno, non può cenare; se si dispensò, perchè gli faceva male il pesce, e gli ovi. Ma se gli fosse concessa la carne, per esser debile, ed acciochè ricuperasse la salute, e per meglio riaversi, potrà lecitamente cenare. Questa opinione è del Vittoria, la qual segue Cordova, e mi pare molto conforme alla ragione naturale, e morale, con la quale, più che con metafisiche, abbiamo da regolare le cose morali*. Che ne dite voi ora o Signori Critici? Il P. Rodriguez da voi allegato per interprete della Bolla Cruciata, ed interprete favorevole alla vostra opinione, insegna egli, che la Bolla spalleggi la vostra sentenza? Non v'è altro partito, che ritrattarvi.

(1) *Sum. par. c. 24. n. 7.*

Esame Critico sopra il P. LAMAS.

VII. Il P. Girolamo Lamas egli è un Religioso Spagnuolo del Monistero di Sant' Anna in Madrid, che nell' anno 1597. diede alla luce un libricciuolo di morale, ripieno di sentenze rilassatissime. Non voglio entrare nel dettaglio delle molte falsità, che spettanti ad altra materia in detta sommetta contengonsi; di riferire bastandomi le manifestissime imposture nella citazione de' rimembrati quattro Pontefici. Prima di tutto trascriverò le sue parole. *Imo addimus contra Navarrum, quod modo, qui dispensatus esset a Papa, vel a necessitate sua, ad comestionem carnium, esset & a jejunio, quod, ultra quod est conforme doctrinæ S. Thomæ, & complurium summistarum, jam nostris diebus a Pio Papa V. est declaratum, tum viva voce, tum etiam in Bulla Cruciatæ, ubi APERTE dicit, quod qui carnes non comederit, & si ova comedat, & lacticinia cum dicto privilegio cruciatæ adimplere sit visus. Hanc formam eamdem sequuti sunt Gregorius XIII. & Sixtus V. & Clem. VIII. in suis Bullis: unde jam modo est luce clarius, quod dispensatus quoad esum carnium, est & quoad jejunium, quod si vidisset Navarrus, contrarium credo non affirmasset.* (1)

VIII. Fa duopo, che voi, o eruditi Signori Copellotti, e Casali, di buona pazienza vi armiate per ascoltare quietamente le falsità patentissime di questo vostro Casista, che v' ha bruttamente ingannati, avvegnachè versati nel trattare le arme Critiche. Comincio dalle ultime parole, onde al Navarro la ignoranza rinfaccia de' Pontificj oracoli. Tra tante falsità però dice una verità; ed è, che il Navarro sostiene la sentenza contraria alla vostra. E questa sola verita voi avete ripudiata, il Navarro citando per la vostra opinione insieme col Lamas. Per conoscere la simplicità, per altro non dire, del Lamas nel rimproverare al Navarro la ignoranza de' Pontificj Decreti, supporre conviene, che il celebre Teologo, e Canonista Navarro in Roma ritrovavasi al tempo di S. Pio V. Gregorio XIII. e Sisto V. a' quali era carissimo, e famigliare come attesta il Bellarmino. *Martinus Navarrus .... Romam profectus Pio V. Greg. XIII. Sixto V. PP. MM. carus.* (2) Secondo li principj di soda critica a chi de' due s' ha a credere? Al Lamas, che scrive in Madrid, o al Navarro, che scrive in Roma? Se San Pio V. avesse pubblicato l' oracolo sognato, il Navarro famigliare del Santo Papa l' avrebbe ignorato, ed il Lamas rinchiuso nel Monistero di Madrid l' avrebbe saputo? Non basterebbe il solo silenzio del Navarro dimorante in Roma, per convincere di falsità il Lamas, che da Madrid vuole render conto di ciò, che il Papa in Roma parla? eppure qui non abbiamo il solo argomento negativo, ma abbiamo il positivo. Poichè insegnando il Navarro la sentenza contraria al supposto oracolo, ed attestando, come or ora diremo, che nulla di

(1) 3. *part. Meth. cap.* 5. *pag.* 394. (2) *Tom. de Scriptor. edit. venet.*

di determinato intorno a ciò ritrova, positivamente rifiuta cotesto sognato oracolo.

IX. Sino ad ora per via di sole conghietture, bensì veementi, di chimerici oracoli inventore vi ho rappresentato il vostro Lamas. Addurrovvi ora documenti evidenti per dimostrarlo tale. Egli scrive nell'addotta sua narrazione esser cosa più chiara dal luminoso meriggio, *est luce clarius*, che i Cristiani sieno dispensati universalmente dal digiuno quando dispensati sono dalla carne. E perchè? Perchè San Pio V. e Gregorio XIII. hanno dispensati li Portughesi, e Spagnuoli nella Bolla Cruciata. Egregiamente. Secondo tutti e quanti gli Scrittori il paragrafo della Bolla è oscurissimo per guisachè non si comprende neppur cosa di singolare conceda a quelle due sole Nazioni. La comunissima opinione è, che nelle infermità dubbie, e che non sono evidenti, conceda il Papa ai malati Portughesi, e Spagnuoli di mangiar carne giusta la relazione del *Mendo* (1) *igitur privilegium Bullæ tunc operatur, quando datur dubium, quod non accedit ad necessitatem practice probabilem, an sit necesse, vel liceat vesci carnibus, tunc de consilio utriusque Medici possunt edi*. E per tale opinione cita Villalobos, Trullenco, Lopez, Sancio, Diana. Ammesso per vero il Testo con la particola del *non*, nè questa spiega, nè altre addotte ci somministrano una giusta idea di quanto alli due popoli il Papa concede, come appare altresì da ciò, che abbiam detto nell'esame sopra il Rodriguez. Di più, è evidente, che il testo della Bolla a' soli infermi concede il privilegio della carne, e concordemente gli Scrittori lo affermano: ella è dunque una manifestissima impostura il dire, essere *luce clarius*, che li Papi in virtù di dette Bolle dispensano universalmente dal digiuno tutt' i Cristiani, che per qual si sia motivo mangiano carne. Accorciamo in brieve il tutto. La chimerica narrazione del Lamas è impostura aperta, perchè un privilegio conceduto a sol'infermi lo stende ai sani. Impostura, perchè asserisce, che un privilegio conceduto a due sole nazioni, sia universale per tutti. Impostura finalmente evidentissima, perchè asserisce, che in virtù di detta Bolla i vecchj sessagenarj sono dispensati dal digiuno. Leggete il testo della Bolla descritto quì sopra n. III. dove ritroverete, che il Papa determina solamente, che li Patriarchi, Arcivescovi, ed altri inferiori Prelati, e Sacerdoti delle due sole sole nazioni, non sieno di tale indulto partecipi, cioè a dire di nutrirsi de' cibi permessi nella Bolla, se sono in età di anni sessanta. Non v'è nemmen una parola, che dichiari i vecchj sessagenarj non solo universalmente, ma nemmeno Spagnuoli, nè Portughesi liberi dal digiuno. A favore de' sessagenarj, che il P. Lamas libera dal digiuno, allega, oltre alla Bolla, un oracolo di viva voce dello stesso S. Pio V. E'l Navarro Vecchio di anni 80. e scrivendo in Roma attesta, che nulla ritrova di ciò definito. Non finirei se volessi raccontare tutte le favole di cotesto vostro Casista; il

(1) *In Bull. Cruc. disp. 17. c. 2. n. 6.*

il quale contra il testo espresso della Bolla scrive essere *luce clarius*, che quattro Papi dispensano tutt'i Cristiani dal digiuno, quando dispensati sono per qualunque motivo a mangiar carne. E voi come severi Critici avete copiato litteralmente questo vostro Maestro dicendo in volgare, che li mentovati Pontefici insegnano *chiaramente* la vostra opinione. Senza far più parola conchiudo essere *luce clarius*, che il Lamas è un favoleggiatore su questo punto; e che voi altri nel seguitarlo, non meritate scusa; perchè come buoni Critici in obbligo eravate di studiare la Bolla, ed osservarne i buoni Interpreti della medesima. Lo che se fatto aveste, non avreste pubblicata la intollerabile impostura.

Esame Critico sopra il P. Mendo.

X. Questo P. Mendo Gesuita non è, per vero dire, un Casista autore di un libricciuolo, come il Lamas. Egli è autore di più Tomi in foglio, uno de' quali ripieno è di commenti sopra la Bolla Cruciata. Di questo P. Mendo li Signori Copellotti, e Casali portano le latine parole della di lui interpretazione. (1) ***Pontifex in præsenti non instituit de novo aliquam jejunii essentiam; alioquin vel mutasset ejusmodi essentiam, cujus constitutivum est abstinentia a carnibus, ut diximus, cap. 1. vel auxisset formam jejunii, duplicem constituendo, aliam, quæ adhuc erat, aliam quam denuo instituit, primam immutatam relinquens, utrumque autem est absonum, & non auditum.*** (2)

XI. Ecco, o Giudici stimatissimi, con quanta ragione io ho detto, che la Critica Casistica di alcuni ella è tutta diversa dalla vera, e comune. Avete inteso il P. Mendo? il Papa Gregorio XIII. non ha comandato il digiuno nella Bolla concedendo a' malati l'uso delle carni; perchè? Perchè se fatto egli avesse un tale comandamento, avrebbe *mutata* la *essenza* del digiuno, e duplicata del medesimo la *forma sostanziale*. Queste sono parole, che significano di molto, massimamente nella esplicazione de' morali cristiani precetti. Pajono incredibili simili chimerici indegni commenti. Ma pure sono tali, avendo anch'io in fonte letto il P. Mendo. E sia possibile, che gli eruditi Copellotti, e Casali, co' loro consultori non sappiano, che quando trattasi di rilevare la verità di un fatto, duopo fa produrre o documenti, o conghietture, che dimostrino, o indichino, che sia o non sia il tal fatto accaduto? L'allegare prove, che non dovea succedere, per dar a divedere, che in effetto successo non sia, egli è un argomentare non da Critici, nè da logici, ma da poco saccenti. Voi col vostro P. Mendo dite, che se il Papa avesse imposto il comandamento del digiuno, avrebbe moltiplicate le *Forme sostanziali* nel digiuno, e raddoppiate le *essenze*? Saldi con queste *forme*, *sostanze*, *essenze*. Permettetemi di dire, che l'interpretare di cotale guisa

(1) *Dissert. Mor. Crit. Error.* 45. (2) *Disp.* 17. *c.* 2. *n.* 11.

fa li decreti Pontificj è un voler erigere Tribunale fopra il Papa. Non l'ha fatto, perchè fe fatto l'aveffe avrebbe mutata la *effenza*, multiplicate le *forme*. In quefta maniera poffiam eludere e mandare in aria tutte le Bolle Papali. Non ha Clemente XI. condannato il culto di Confucio, perchè avrebbe variata del culto civile la *forma foftanziale*. Non ha Aleffandro VII. condannato il dire, che l'uomo non è obbligato in tutto il tempo di vita fua a fare atti di fede, fperanza, e carità, perchè avrebbe raddoppiati li *Precetti Divini*. Non ha Innocenzo XI. profcritte le reftrizioni mentali, perchè avrebbe diftrutte, ed annichilate le *forme foftanziali* delle parole anfibologiche. E così ite difcorendo di tutte le leggi. Ma troppo di tempo gettiamo nel confutare fimili fciocchezze. Alla fin fine dunque l'alternativa non fi può evitare. O dimoftrare, che li cinque Pontefici Pio IV. Pio V. Sifto V. Gregorio XIII. e Clemente VIII. hanno *chiaramente* infegnata la voftra opinione: o ritrattarvi dinanzi al Tribunale del Popolo Criftiano.

§. III.

IMPOSTURA TERZA.

Nella citazione di S. Tommafo, e di Aleffandro d' Ales a favore del duplicato mangiare.

I. IN più luoghi della Differtazione Critica citato viene S. Tommafo; qual difenditore della improbabile falfiffima opinione. La dottrina di quefto Santo Dottore efpofta l'abbiamo nella feconda parte. Qui altro non farò, che difaminare un tefto, che gli eruditi Critici citano *art. 1. pag.* 33. della Differtazione, dove così parlano. „ Si è detto, che „ il mangiare a mezzo giorno, ed il mangiare una volta fola, aggiunta „ però la colezione alla fera, lentamente e forfe *niente conducono* al fine „ defiderato dalla Chiefa nella iftituzione del digiuno. „ Se la fera vi mangerete otto oncie tra pane, ftorione, ed altri fcelti pefci, che permettono li Cafifti voftri, anch'io ve lo concedo, che Santa Chiefa poco o nulla confeguirà del bramato fine. Ma dall'altra parte, fe poco o nulla li Criftiani patifcono nell'unica refezione unita alla colezione della fera, perchè mai voi altri con tanto impegno proccurate d'imbandire loro lauta cena, quand'anche hanno ben pranzato di carne a mezzo dì? Ma recitiamo il tefto di S. Tommafo col quale confermare pretendono quefto lor fentimento. Dice dunque l'Angelico 2. 2. *q.* 147. *ar.* 2., che le carni *magis conformantur humano corpori, plus delectant, & magis conferunt ad humani corporis nutrimentum, & fic ex earum comeftione plus fuperfluit,*

ut vertatur in materiam seminis; cujus multiplicatio est maximum incitamentum luxuriæ. Et ideo ab his cibis præcipue jejunantibus Ecclesia statuit esse abstinendum. Dunque per conservare la castità bisogna mangiar carne non solo a pranzo, ma anche a cena? Popolo Cristiano udiste mai conseguenza più mostruosa? Eppure questa ella è la conseguenza, che ne deducono li Signori Copellotti, e Casali. Imperciocchè questo testo producono per provare, che il dispensato dalle carni possa mangiare carne, ed a pranzo, ed a cena. Non dovrebbe, miei stimatissimi Signori, questa sola dottrina di S. Tommaso, da voi citata, di rossore colmarvi, e di vergognosa confusione? Se l'Angelico insegna, che *ex carnium comestione plus superfluit, ut vertatur in materiam seminis, cujus multiplicatio est maximum incitamentum luxuriæ:* adunque non bisogna moltiplicare li mangiari di carne, per non moltiplicare gli umoracci, che svaporino in libidinose sfumate. Voi volete moltiplicare li pasti di carne nella stessa Quaresima: adunque voi, secondo S. Tommaso, e secondo la verità moltiplicate gl' incentivi alla concupiscenza, ed alla libidine li fomenti raddoppiate: adunque la vostra ella è una opinione non cristiana, ma epicurea. Perchè la carne è un fomento della libidine, per questo eh, mangiata, che una volta sia a pranzo, mestiere fa di riempiere anche la sera il ventre della medesima? Questa è la morale eh, che al Popolo Cristiano insegnate in *dicimento Italiano*, per servirmi delle parole vostre? Dalla Dottrina dunque di S. Tommaso inferite, che per osservare, sì il precetto della castità, come il precetto del digiuno, voi dalla carne astenervi dovete, almeno nella Quaresima. E se la indisposizione dello stomaco vostro dilicato non può ricevere il pesce, contentatevi di una sola refezione di carne il giorno, con la semplice colezione della sera. Non è questa la conseguenza legittima, ed alla ragionevolezza conforme, ed al senso comune? Voi dite, che *il mangiare una sola volta il giorno aggiunta la colezione alla sera, lentamente, e forse niente conducono al fine desiderato dalla Chiesa.* E perciò voi, affinchè la Chiesa celeremente e pienamente conseguisca il fine bramato, volete pranzare, e cenare lautamente. Non la finirei, se volessi sotto tutte le vedute il vostro stravagante discorso esaminare. Per rilevare la mente di S. Tommaso veggasi ciò, che detto abbiamo nella seconda parte, *cap. 3. n. 3.* Se gli avversarj in tutte le Opere di S. Tommaso trovano una dottrina, che probabilmente indichi, che il dispensato dalle carni pel solo nocumento del pesce, possa cenare, voglio dar loro vinta la causa. Adunque s'eglino non la trovano tenuti sono a ritrattare la impostura.

II. Nella medesima Dissertazione citano Alessandro d'Ales. Tanto questo insigne Teologo egli è dalla riprovata opinione lontano, quanto lo è S. Tommaso; perlochè ciò, che ho detto della Dottrina di S. Tommaso, replico dell'Alense, cioè, che non solo non favorisce la rilassata opinione, ma che di vantaggio principj alla medesima contrarj stabilisce,

hisce. Sembra incredibile, che gli avversarj abbiano tanta fronte d'imporre al pubblico di una maniera, che la chiamerò non disperata, ma grossolana. Per palesare il tutto con chiarezza trascriviamo il testo, che oppongono nella *Dissert. Moral. Critic. ar.* 1. *pag.* 40. Il testo è questo. *Circa primum primo quaeritur, utrum esu carnium solvatur jejunium? Quod sic videtur per hoc, quod jejunium institutum est contra carnis lasciviam, & in afflictionem carnis. Sed esus carnium maxime provocat ad lasciviam carnis, & maxime delectantur utentes illis. Ergo (ut videtur) maxime debent prohiberi jejunantibus, & quod utentes illis non jejunant, & ita esu carnium solvitur jejunium.*

III. Giudici Cristiani, io quì fo violenza a me medesimo, acciocchè parola dalla penna non cadami meno rispettosa verso li Signori Copellotti, e Casali. Per iscemare in una qualche maniera la fraude nella citazione di questo testo, bisogna dire, che l'abbiano copiato da qualche loro Casista poco attento, e meno fedele; e che per conseguenza, avvegnachè promesso abbiano di aver osservate tutte le autorità, che producono, in queste tutte non sia compresa quella dell'Alense. Sappiate adunque, che l'adotto testo non è del corpo di Dottrina dell'Autore, ma egli è una obbiezione, che l'Alense si fa. S. Tommaso, Alessandro d'Ales, Alberto Magno, e comunemente gli Scrittori Scolastici di quel secolo, la quistione propongono con questi termini. *Videtur quod sic*. Dipoi gli argomenti contrarj riferiscono e finalmente risolvono, e stabiliscono la propria sentenza: e gli argomenti proposti sciolgono. Così fa l'Alense in tutta la sua somma. Per accidente, e per cagione della materia, le parole del testo sono verissime, ma sono fraudolentemente citate, perchè tratte da una obbiezione. Venghiamo al merito. L'Alense adunque nella 4. *p. q.* 104. *membr.* 1. *ar.* 1. dell'antica edizione, dove ritrovasi il trascritto testo, tratta *de solutione jejunii*. In questo Articolo mette in quistione qual cibo guasti il digiuno: e mette in confronto la carne col pesce, e dopo prodotti gli argomenti a favore del pesce, ed il testo suddetto, la quistione risolve, ed in mezzo il corpo dell'articolo la sua conclusione pianta di questa guisa. *Ad hoc dicendum, quod esus carnium solvit jejunium, non esus piscium. Et hoc duabus rationibus. Prima est, quia carnes magis nutriunt, & roborant quam pisces: jejunia vero fiunt ad repressionem rebellionis carnis &c. Secunda ratio est, quia terra maledicta fuit; Aqua non.* Sono dunque uniformi tutti gli antichi Teologi nello stabilire il confronto tra la carne ed il pesce, non tra la carne e l'unica refezione. Tutti d'accordo insegnano, che il mangiare di carne più abbondantemente nutre la natura, e la concupiscenza rinforza, ed alla libidine provoca, come dice espressamente anche l'Alense nel testo addotto dagli stessi avversarj. *Esus carnium maxime provocat ad lasciviam carnis*. Che ne inferiscono di quì gli eruditi difenditori della rilassata opinione? Inferiscono, che il Cristiano se può nutrirsi di pesce

nella Quaresima, non può mangiare, che una volta sola il giorno. Ma se questo Cristiano, quantunque forte, e vigoroso, ha in fastidio il pesce, e sia dispensato a mangiar carne, in questo caso può mangiar carne, ed a pranzo, ed a cena. Ma perche? perchè il cibo di carne *maxime provocat ad lasciviam;* e provocando gravemente alla libidine è stata principalmente dalla Chiesa proibita, ed essendo principalmente proibita, costituisce la essenza, la forma sostanziale del digiuno. Adunque distrutta una volta la forma sostanziale del digiuno, si può mangiar carne ed a pranzo, ed a cena. Queste sono le mostruose argomentazioni di certi moderni Casisti.

IV. Li Signori Copellotti, e Casali voleano far travedere al leggitore, che Alessandro d'Ales insegna, che il dispensato dalle carni è disobbligato dal digiuno in virtù di queste sue parole. *Esu carnium solvitur jejunium.* Altramenti scrivere dovea l'Alense *solvitur pars jejunii*, secondo il chimerico commento dato alle medesime parole dette da S. Tommaso, come si osservò di sopra. Finisco con dare maggiore risalto alla citazione del predetto testo. Alessandro d'Ales nella medesima quistione all'articolo terzo comincia così: *Quæritur de illis, quæ sunt cibus, & potus, utrum solvant jejunium; cujusmodi sunt vinum de vite, & vinum de Frumento, & consimilibus. Et videtur quod sic: quia omne, quod nutrit, solvit jejunium. Vinum maxime nutrit, ergo solvit jejunium.* Se io producessi questo testo per provare, che secondo Alessandro Alense il bere vino guasta il digiuno, sarei fraudolento, e doloso, perchè questo testo forma il suggetto della controversia da decidersi, nella stessissima maniera del testo allegato dal Signor Copellotti. Eppure l'Alense di fatto nel corpo di questo articolo risolve, che la bevanda del vino innanzi pranzo sciolga il digiuno come ha detto nell'articolo antecedente del cibo della carne. Udite la sua decisione. *Responsio: quod potu vini solvitur jejunium maxime ante prandium, quia vinum nutrit. Est enim cibus, & potus. Non autem post prandium. Tunc enim potus vini est indultus ab Ecclesia, & consuetudo hoc tenet, quia juvat digestionem.* Che ne dite? Perchè il grande Alense ha scritto: *Potu vini solvitur jejunium:* Dunque chi beve vino innanzi pranzo non è obbligato a digiunare? Imparate quindi a leggere i libri in fonte, perchè supporre non posso, che maliziosamente citiate li testi in senso tutto contrario al significato de' medesimi.

§. IV.

§. IV.

IMPOSTURA QUARTA.

Nella citazione di Santo Antonino, di Ricardo de Media-Villa, e del Palludano.

I. NElla Differtazione *Teologico Morale Critica* nell'articolo primo citano l'autorità del gloriofo Arcivefcovo Sant' Antonino nella fua fomma *part.2. tit.6. c.2.* §.4. Anche quefto gran Santo ha la difgrazia di effere prodotto per teftimonio falfo di una maniera intollerabile. In tutto l'allegato paragrafo, non folo non dice parola, da cui trarre fi poffa una qualche violenta interpretazione; ma di tutt'altro, che della difputa noftra quivi tratta. Io accennerò le prime, ed ultime parole del medefimo. Il principio è quefto. §.4. *In qua ætate tenetur quis jejunare, five ad jejunia*. E riferite varie opinioni, e fentenze fu quefto punto, conchiude: *Dictum Beati Thomæ de ætate, communius tenetur*, cioè quella degli anni 21. Ha che fare quefta quiftione con quella, che tra noi verte? Sicchè nemmeno quefto entra in quel *numero di cento e fette da noi tutti offervati*. Forfe ci farà errore di citazione? Ma come può fuppotvifi errore in chi ha offervato tutto con lo ftudio indefeffo di circa un'anno? Del refto per abbondare co' noftri Teologi Morali Critici dico, che in tutto quel Capitolo, in cui efplica tutte le difficoltà del digiuno, per me più volte attentamente letto, non ci è parola favorevole alla contraria opinione. Anzi fe in tutte le opere del Santo ritrovano gli avverfarj la loro opinione, io voglio abbracciarla. E' vero, che il S. Arcivefcovo efclude dal digiuno l'ufo delle carni a confronto dei latticinj, fcrivendo nel §.3. del citato capitolo. *Unde, cui injunctum eft jejunare fimpliciter, non habet, nifi a carnibus abftinere; ita quod jejunare etiam cum lacticiniis poteft*. Ma che dal digiuno affolutamente *fimpliciter* confiderato, efclufo fia l'ufo delle carni, lo diciamo tutti noi altri Cattolici.

II. Nel medefimo predetto Articolo nel novero de' *cento e fette* ripongono Ricardo de Media-Villa *in 4. dift. 19. n. 5. Brixiæ*. Io per appunto ho tra mano le opere di quefto Scrittore della ftampa di Brefcia, e nella citata *dift. 19.* leggo, che tratta la materia *de clavium collatione, & de fraterna correctionis neceffitate*. E fenza far ricami, vada quefta colle altre già fcoperte, e da fcoprirfi.

III. L' Autore la materia efamina del digiuno nella *Dift. 15. ar. 4.* il quale articolo è fpartito in otto quiftioni. In tutte quefte quiftioni

non solamente nulla c'è su cui rampicarsi possono gli eruditi Critici, ma di più, vi è un principio, che atterra, che manda in fumo l'unica ragione fondamentale della loro sognata probabile opinione. Imperciocchè nella quistione quinta chiede. *Utrum esus carnium frangat jejunium?* e proposte le obbiezioni del vino, e del pesce, che più della carne infiammare la concupiscenza sogliono: risponde, che il cibo della carne guasta il digiuno. Perchè l'astinenza dalle carni ella è *una giunta*, *un'appendice* annessa sotto preccetto al digiuno Ecclesiastico. Ecco le sue parole. *Respondeo, quod jejunio Ecclesiæ ANNEXA est abstinentia ab esu carnium, sicut patet per decretum 2. allegatum ad partem secundam, quia esus carnium multum commovet carnis concupiscentiam, ad quam domandam, & refrænandam simpliciter institutum est Ecclesiæ jejunium.* In approvamento di questa dottrina nel margine citansi S. Tommaso, ed Alessandro Alense, e possono citarsi tutti, e quanti gli antichi Teologi. Perlochè rivocate o Signori il rimprovero ingiustissimo fatto al Signor Abate Muratori, per avere scritto nel suo *Giudizio*, che l'astinenza dalle carni, ella è un appendice annessa al digiuno. In tutte le rimembrate otto quistioni non v'ha cosa favorevole a' nostri Critici. Se sono buoni di trovarla, ma con verità, dò loro vinta la causa.

IV. Del Palludano citano la *dist.* 15. *del* 4. *delle sent.* e null'altro. Perchè mai non onorarlo, come il Busembau, Burgaber, ed altri simili, con citare la quistione, l'articolo, la pagina, l'edizione? Da ciò solamente raccogliesi, che nè l'hanno veduto, nè osservato, ma citato sull'autorità de' Pasqualighi, Leandri, e simili raccoglitori poco attenti, e meno sinceri. Egli è poi evidente, che veduto non lo hanno, mentre dalla di lui dottrina, più tosto la condanna, che l'approvamento della loro opinione ricavasi. Tratta egli lungamente del digiuno nella quistione quarta, in cui cinque punti esamina. In primo luogo con Isidoro definisce il digiuno, che *sit parsimonia victus, abstinentiaque ciborum*. Nell'articolo 2. tratta di quelli, che esenti dal digiuno sono, e contra li vostri Casisti dice. *Non autem conjugati excusantur, pro eo quod indigent alimento propter generationem, quoniam diebus jejuniorum non debent uti illis actibus, & sufficit semel in anno impregnare.* Nel *ar.* 3. tratta del tempo, in cui debbesi digiunare. Nell'*ar.* 4. insegna, che violasi il digiuno. 1. *Notabili hora anticipatione.* 2. *Per esum carnium, unde ab illis abstinendum in quadragesima, & ab omnibus, quæ sementinam trahunt originem.* Egli con molti esempli, dalla Scrittura sagra tratti, esalta l'astinenza dalla carne, dicendo, che Elia, Daniello, ed altri Santi dell'antico testamento non mangiavano carne. Stabilisce però giusta Isidoro, ed il comune sentimento, che il digiuno nell'astinenza risieda de' cibi, e poi a suo luogo insegna, che vi succede il precetto dell'astinenza dalla carne, la di cui violazione a gravissima colpa ascrive. Nel rimanente, non evvi nè pur una parola de' Cristiani dispensati per motivo del nocumento del pesce.

§. V.

§. V.

IMPOSTURA QUINTA.

Nella citazione del Cardinale Caetano, del Cardinale Bellarmino, e del Cardinale de Lugo.

I. L'Esame del Cardinale Gaetano merita una più distinta dichiarazione sì per la sua autorità, sì perchè comunemente citato viene dagli altri, e Teologi, e Casisti per la contraria opinione. Il Signor Abate Muratori nel suo *giudizio* ha scritto di restar sorpreso, come tale opinione ritrovar possa seguaci, non avendo letto grave Teologo, che la difenda. Gli eruditi Teologi Critici *Copellotti*, e *Casali* sotto la scorta del loro esercitato Professore di Teologia, riferendo il sentimento del Muratori, parlano di questo tuono nella risposta al giudizio. „ Voi sul principio della „ vostra lettera alla pag. 14. dite d'essere all'oscuro, come mai abbia potu„ to trovare seguaci questa opinione. Conviene ben dire, che voi *abbia*„ *te poca prattica de' Teologi*, i quali hanno trattato a posta fatta questo; „ giacchè l'una, e l'altra sentenza vanta autori di gran nome, i quali non „ si contentano di affermare, come voi cattedraticamente, potersi, e „ non potersi fare così, ma ne adducono le ragioni, che potete leggere „ in *un Cardinale Cojetano, in un Bartolomeo Medina, in un Giovanni della Cruz* „ dell'ordine de' Predicatori.

II. Se mai la pazienza è stata necessaria, di presente ella è necessarissima. UN Giovanni la Cruz dunque tratta a posta fatta la quistione? Lo vedremo a suo luogo. Per ora sappiate, che questi, non Teologo, ma sommista di niun conto appellar si dee. E questa fatta di Casisti a studiare mandare il Sig. Muratori? Ma esaminiamo il Gaetano. Questo Cardinale tante volte citate a vostro favore in faccia d'un Muratori e di tutto 'l Mondo? Or sappiate, che questo porporato quasi presago della calunnia, che lui verrebbe addossata, condanna d'imprudenti (sono suoi termini, come vedremo) di ciechi, e di stolti tutti coloro, i quali insegnano, non doversi osservare la parte del digiuno, quando non si può osservare il tutto. Alle prove.

III. Il Cardinale Gaetano pianta tre principj certissimi in questa materia del digiuno, che a dirittura annichilano la sentenza de' nostri due Teologi Morali Critici, e de' loro Casisti. Il primo si è, che il digiuno Ecclesiastico è un tutto morale composto di più parti. Le due prime sono l'unica refezione, e l'astinenza dalle carni. Tra queste due però la più essenziale, ella è la unica refezione. Ecco le sue parole. (1) *Non est autem eadem ratio de unica comestione, & aliis conditionibus. Quoniam jejunium Novi testamenti ex abstinentia carnium & unica comestione constat tamquam ex substantialibus;*

E iiij ita

(1) 2. 2. q. 147. ar. 7.

ita quod unica comestio est ESSENTIALIOR jejunio, utpote a principio jejunii instituta in veteri testamento, in quo usque ad vesperum affligendum hominem jejunio statutum est. Nullus autem cibus vespere prohibitus erat. Si osservi, che il Cardinale stabilisce, che sempre mai dalla prima istituzione del digiuno, l'unico pasto è stato di essenza del medesimo: non così l'astinenza dalle carni; poichè secondo il Gaetano nell'antica legge si digiunava col cibo unico di carne, dicendo egli. Nullus autem cibus vespere prohibitus erat. Perlochè secondo anche i principj metafisici, ciò dicesi essere di essenza di una cosa, che prima di tutto, ed in ogni stato le conviene. E' strana la sofistica interpretazione del Professore Genovese, onde dice, che il sublime interprete non fà comparazione dell'unica refezione coll'astinenza delle carni (in quella parola *essentialior*) ma coll'astinenza prescritta fin' dopo l'ora di nona. Basta di averla riferita per averla confutata una sì chimerica esplicazione. Il secondo principio egli è, che quando il dispensato può osservare una parte del digiuno, egli è tenuto alla osservanza della medesima, avvegnachè tutte adiempiere egli non possa. Ecco le sue parole registrate nel medesimo luogo. *Egens dispensatione*, in una sola conditione *jejunii, etiamsi illa conditio sit de necessitate jejunii, & in illa sola dispensatus sit a Pralato, sive a necessitate, non est propterea dispensatus, sive absolutus a jejunio. Verbi gratia, si quis non est potens expectare horam consuetam prandii, sed potest summo mane comedendo jejunium servare, & dispensatur a pralato quacumque hora voluerit, non propterea est absolutus a vinculo jejunii, sed debet sicut potest jejunare. Et eadem ratione tenetur sic jejunare, si necessitas evidens ipsum dispenset quoad dictam conditionem: Et hoc satis ex auctoritate hujus littera habetur. Et ratione firmatur. QUIA IMPOTENS SERVARE PRÆCEPTUM ECCLESIÆ QUOAD OMNES EJUS CONDITIONES*, debet *SERVARE ILLUD SECUNDUM ILLAS, QUAS POTEST*. Imprimetevela ben bene in la mente questa massima *fondamentale di un Gaetano*. Il terzo principio del Cardinale è questo. Si ritrovano, dic' egli, certi Dottori pazzi, i quali sono cagione con le loro sofistiche specolazioni, che i Cristiani a Dio non rendono quel poco di tributo, che possono. Perchè certi non possono digiunare tutt'i giorni della quaresima, avvegnacchè alquanti giorni possano, da tutti dispensati dichiaran gli. Perchè non possono osservare l'astinenza dalla carne, dispensangli dall'unico mangiare a metafisici principj, ed a inventati *Enti morali non divisevoli* appoggiati. Ma questi, replica il gran Porporato, sono imprudenti, ciechi stolti, e perche? Perchè i morali precetti, moralmente interpretarsi deggiono, e non con la parità dell'anima, e del corpo essenzialmente dependenti. Trascrivo le sue parole dalla sua summetta. (1) *Et cave ne sis imprudens, & nimis sapiens in oculis tuis, dicendo, quod omnino isti solvunt jejunium &c.* Quell' *Omnino* fa molto appropposito, e ciò che segue molto più. *ET SIS CAUSÆ QUOD ISTI NON JEJUNENT, JUXTA SUUM POSSE*. Ne assegna un essempio. *Sicut* jeju-

(1) *Sum. verb. jejun.*

jejunantes ter in hebdomada in quadragesima, audientes a DOCTIS STULTIS quod, qui unum diem non servat, reus est totius quadragesimæ, omittunt etiam illorum trium dierum jejunium in damnationem utrorumque. Si enim CAECUS CAECUM duxerit, ambo in foveam cadunt. Satisfacit enim Ecclesiæ præcepto, qui impotentem se putans ad jejunium totius quadragesimæ, alternis diebus jejunat, aut bis aut semel in hebdomada juxta vires suas. L'esempio, che soggiugne, calza meglio all'intento, perciocchè tocca la parte sustanziale, e più essenziale del digiuno. Egli è come vacillante sulla colezione della sera, che più in ragione di medicina un frusto di pane, affinchè il bere nocumento non arrechi, che in ragione di cibo nutritivo della natura, concede. Non ripugna alla consuetudine di fresco introdotta, ma con timore e dubbio ne parla. Ora quì espressamente dice, che chi per sostentamento della natura di una colezione la sera abbisogna, può a questo tale la dispensa di tale colezione concedersi; ma non perciò la cena al medesimo devesi permettere. Secondo i principj degli Avversarj, questo tale sarebbe dispensato anche a cenare, perchè l'unico mangiare è la essenza primiera del digiuno secondo il Gaetano. A quest'unico mangiare direttamente opponesi la colezione della sera, presa per estinguer la fame, e sostentar la natura, come di tal colezione parlando insegna il Gaetano due pagine addietro: *Sumere vero jentaculum serotinum ad sustentationem naturæ, est proculdubio iterum comedere; quia directe manducare ad naturæ sustentationem ordinatur.* Dunque conchiuderebbono costoro, sendo violata, secondo il Gaetano, la essenza del digiuno, per mezzo della colezione contraria all'unico mangiare, il dispensato a prendere la colezione, è dispensato a cenare. Così voi direste. Ma tutto il contrario insegna il dotto Cardinale, il quale conchiude di questa guisa la riferita sua dottrina: *Et similiter, qui jentaculo serotino eget pro sustentatione naturæ, & cum illo potest pertransire, non est propterea licentiatus ut cœnet.* Perchè? Ascoltate con attenzione, o inventori dell'ente morale non dividevole: *Moralia enim præcepta, MORALITER SUNT INTERPRETANDA in executione, ut mos bonus QUANTUM FIERI POTEST SERVETUR.* Un'altra dottrina finalmente aggiungo del Gaetano tratta dall'articolo 8. della citata quistione, dove dimostra, che nella quaresima, quattro tempi, e vigilie, l'astinenza dalle carni è comandata; non solamente, come condizione del digiuno, ma eziandio assolutamente; e perciò anche i giovani prima degli anni 21. sono a detta astinenza obbligati. *Jejunium continet tres negationes: scilicet non vesci carnibus, non comedere plusquam semel in die, & non comedere ante horam consuetam: non eodem tamen modo se habent ad jejunium istæ negationes, sed duæ ultimæ cadunt sub præcepto jejunii, non nisi ut partes, vel quasi partes constitutivæ jejunii. Prima autem cadit sub præcepto absolute;* osservate, dicono gli acuti avversarj: l'astinenza dalle carni è comandata assolutamente *cadit sub præcepto absolute*; dunque questa è di essenza del digiuno. Queste sono storpiature di testi, e sono peggio-

giori, che strappature di barba, per servirmi de' termini loro. Il Cardinale sottilmente distingue l'astinenza dalla carne, e come condizione del digiuno, e come cosa proibita assolutamente nella quaresima in rapporto a quelli, che non digiunano, come sono i giovani, e tutti nelle domeniche. *Cadit sub pracepto absolute, durante tamen illa tempore illo, puta quadragesima &c.* Dovecchè l'unica refezione, e 'l tempo determinato sono comandate solamente, come parti costitutive del digiuno. *Nonnisi ut partes, vel quasi partes constitutiva jejunii.* Che n'inferisce da ciò il Cardinale? Deduce, che chi viola la unica refezione è libero dal digiuno, cosicchè non pecca se poi moltiplica il mangiare, perchè levata una volta la natura del digiuno, che nella detta unica refezione consiste, non è più possibile la osservanza. *Non quoties autem quis comestiones multiplicat in die jejunii, toties peccat: quia non cadit sub pracepto ecclesia non multiplicare comestionem absolute:* come dunque? *Sed ut requiritur ad jejunium. Ex quo autem negatio comestionis non potest amplius pro illo die esse conditio jejunii, quia jam jejunium solutum est; sequitur, quod non cadat sub pracepto jejunii.* Non così dee dirsi dell'astinenza dalle carni, la quale assolutamente, e come condizione del digiuno è vietata nella quaresima. *Non sic autem esse patet de negatione esus carnium & prohibitorum, quia absolute,* notate, *& non solum ut conditio jejunii cadit sub pracepto illius temporis.* Perlochè insegna, che *quoties quis comedit carnes in die, toties de novo peccat mortaliter.* Divolgate ora, che il Gaetano non chiama l'astinenza dalle carni *condizione* del digiuno, ma *essenza,* ma *forma sostanziale* del medesimo.

IV. Questi sono i principj, questi gl'insegnamenti del dotto, e Pio Cardinale. E per maggior confermazione de' medesimi, un'altra cosa come certissima presupporre bisogna, la quale inappresso proverò, ed è, che al tempo del Gaetano e Medina, non si dispensavano dall'astinenza dalle carni, che i soli malati, come lo attestano il Medina, l'Azorio, ed altri. Fra gli scrittori di quel tempo disputavasi sopra i convalescenti, i quali non erano evidentemente nè infermi, nè sani, ma deboli. E perciò dubbio v'era, se giustamente a questi la dispensa, e dalle carni e dal digiuno impartire doveasi. Altri sosteneano potersi concedere la carne, ma coll'obbligo del digiuno, ed altri difendeano doversi concedere l'uno e l'altro. Il Cardinale Gaetano decide questa disputa, con dire, che quando la impotenza, cioè la infermità è evidente, in quella volta il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno; a differenza de' sani, che per qualche debolezza sono dispensati ad antecipar l'ora coll'obbligo del digiuno. Recitiamo il testo del Cardinale, per mettere il tutto nel suo giusto lume. (1) *Consuetudo est optima legum interpres. Et communiter in populi Christiani observatione invenitur, quod dispensati ex IMPOTENTIA EVIDENTI ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a pracepto jejunii.* Questo è il testo, che opporre coloro sogliono, che alcune parole tron-

(1) 2. 2. *quaest.* 147. *ar.* 8.

troncano dagli Autori senza i loro annessi e connessi, per portare innanzi la opinione del proprio partito. Li princip; stabiliti dal Cardinale, sono sì evidenti, e decisivi, che non possono da qualunque parola ambigua restare oscurati.

V. Che questo testo s'intenda de' soli malati, è cosa manifestissima. Primo, perchè le prime parole lo palesano: *Consuetudo est optima legum interpres*. Non è, nè mai è stata nel Popolo Cristiano consuetudine, ch' esenti i Cristiani sani e robusti a non digiunare, perchè non possono mangiar pesce; e ciò con documenti evidenti si proverà nel capitolo sesto. Secondo dalle parole, *Ex impotentia evidenti*. Ne' Cristiani sani e forti, non si può dire, per lo meno ordinariamente, *impotenza evidente*: ma si chiama un bisogno occulto dentro lo stomaco, quello che nasce dal nocumento del pesce. Se le forze sono valide, come supponesi, la cera rubiconda, la impotenza, se volete così chiamarla, ella è occulta dentro l' invisibile scrigno dello stomaco. In una parola, non mai potrà dirsi *impotentia evidens*, quando il Cristiano egli è sano, rubicondo, e forte, come supponesi nella nostra controversia. Terzo dalla costumanza di quel tempo, in cui ai soli malati la carne in quaresima concedeasi. Quarto, quando ben anche il citato testo fosse equivoco, e dubbioso, se si confronta co' princip; suddetti, egli svanisce in fumo.

VI. Da tutto ciò raccolgo: *Primo* che il Cardinale Gaetano non tratta espressamente la quistione, che ne' tempi correnti verte del Cristiano sano e forte, dispensato pel solo nocumento del pesce a mangiar carne in quaresima, se sia disobbligato dal digiuno. Dunque egli è un *ERRORE* manifestissimo di fatto il produrre il detto Cardinale per primo autore della rilassata opinione, e l'aggiungere, che non solo non decide cattedraticamente potersi, e non potersi mangiar carne due volte il giorno: ma che ne assegna le ragioni, per cui si può dupplicare il pasto. Le avete intese le ragioni? io replicarle non voglio, per non dover ripetere a' vostri orecchj que' severi rimproveri, già scritti in latino. Questo solo errore di fatto basterebbe per far arrossire i nostri Critici. *Secondo*: non solo il Cardinale Gaetano non tratta la quistione, e non assegna ragioni evidenti favorevoli alla opinione improbabile, e falsa: ma stabilisce princip;, e dottrine insegna, le quali somministrano sodo fondamento per dedurne col più sodo raziocinio la condanna della opinione de' nostri Critici. Anche questa proposizione, in virtù de' testi addotti, ella è certissima. Dunque egli è un *ERRORE* manifesto il citar francamente per primo autorevole maestro della opinione del duplicato mangiare, il Cardinal Gaetano. Di questi due ERRORI giuridicamente chieggo, che avanti 'l tribunale del Popolo Cristiano vi giustifichiate. Imperciocchè tanto a me basta per una giusta ragionevole vittoria: cioè spogliarvi del valido presidio di sì dotto Cardinale, che in tanti luoghi della vostra *critica dissertazione* allegate per primiero vostro

fau-

fautore, affine di colorire per mezzo della di lui porpora la brutta faccia di una opinione cadente.

VII. *Terzo*. Non solo la vostra opinione è priva dell'autorità del Gaetano, ma è manifesto, che per mezzo de' suoi principj di sopra esplicati difende la nostra, e condanna acremente quella de' recenti Casisti. Di questo però *Terzo* punto non voglio entrare co' nostri sottilissimi Critici in controversia. Per chiudere loro eternamente la bocca sulla nostra contesa, mi basta che i due *errori* del numero precedente sieno incontrastabili. E fino a tanto che di quelli non si giustificano, diritto non hanno di parlare. Questo punto dunque lo deduco per mio piacere, e di quelli, che lontani da cavilli e cabale, amano la verità. E di questa mia illazione, non vo' che a questi sinceri amatori del vero, rendere conto. Dico pertanto, ch'ella è evidente, ed in virtù delle riflessioni fatte, e che per non recar tedio non replico. E perchè così hanno inteso il Cardinal Gaetano quelli, che non sono meri raccoglitori di Casi, e che scrivono in fede altrui, ma che leggono e studiano gli autori in fonte. Chi sono questi? Un *Navarro*, un *Lessio*, un *Comitolo*. A questi giustamente vi precede quell'*Un*, e non al. *La Cruz*. Il Navarro, che si cita per la contraria opinione, come a suo luogo vedremo, scrive così: (1) *Ex quo infert Cajetanus dicto art. &c.... Notandum tamen secundum eumdem, quod dispensatus ut comedat die jejunii pluries quam semel, non videtur dispensatus ut carnes comedat; neque dispensatus ut comedendo carnes possit jejunare, videtur dispensatus ut possit bis eas comedere.... Quia, ut ille ait, in dicta q. 147. ar. 7. Praeceptum Ecclesiæ, licet in totum servari non possit, servandum tamen est quoad illam partem, quoad quam servari potest; pro quo aptus textus in cap. cum dilect. de dolo, & cont. cum cæteris a glos. & doctoribus ibi*. Così parla quel Navarro, che, come inappresso vedremo, citano a loro favore li Signori Copellotti, e Casali, co' loro Casisti,

VIII. Lessio celebre Gesuita produce e 'l Gaetano, e 'l Navarro contro la opinione del dupplicato mangiare, e per difenditori della nostra verissima sentenza. Così egli scrive: (2) *Cum jejunium Ecclesiæ duo contineat, abstinentiam a cibis vetitis, & abstinentiam a secunda refectione, ut dub. 3. dictum est; quæ de exemptione a jejunii præcepto dicta sunt, intelligenda potissimum de exemptione a præcepto, qua parte vetat abstinentiam a secunda refectione; non autem qua abstinentiam a carnibus, & cibis vetitis. Hæc enim sunt distincta præcepta. Pauci enim sunt, quibus conceditur usus ciborum vetitorum* (A' nostri tempi non potrebbe scrivere così.) ... *Quibus tamen concessus usus carnium, his etiam censetur permissa secunda refectio, ut docet Toletus lib. 6. c. 3. quod tamen ex sententia CAJETANI, & NAVARRI limitaverim habere locum, si ratione debilitatis naturæ, vel corroborationis id concessum sit. Non tamen si quia a piscibus abhorret, vel putantur nocere temperamento. Tunc enim causa non subest, cur gemina refectio concedatur.*

IX. Pao-

(1) *Manual. cap. 21. n. 22.* (2) *lib. 4. de just. c. 2. dub. 5. prope finem.*

IX. Paolo Comitolo insigne Teologo della Compagnia di Gesù, e che con una eleganza incomparabile le morali controversie ha scritte del Cardinale Gaetano, e Navarro, e della sentenza controversa così decide. (1) *Secunda difficultas hac distinctione explicanda est. Aut is, cui jus carnium conceditur, potest esse contentus unica comestione, quia robusto est corpore, quamvis forte vel renum morbo, vel æstu capitis conflictetur; aut corpore est imbecillo, ut illi sæpius, & non multum cibi sumendum sit. Primus ille habitus, & affectio corporis, non concedit geminam carnium comestionem. Secundus concedit. Hæc docent* Cajetan. in 2. 2. *q.* 147. *art.* 7. & 8. Navarrus *in Summa cap.* 21. *num.* 22. Medina *C. de jejunio q.* 5. Victoria *in* 2. 2. *q.* 147. *ar.* 4. *citatus ab Antonio Cordubensi in qq. quas ipse Hispanico sermone disserit q.* 143. & *q.* 167. *Bis enim hic auctor tractavit eamdem q. iisdem verbis, ac rationibus. Falso etiam CAJETANO, & NAVARRO imposuit: quod ambo scripserint, eum, qui carnibus quadragesimæ diebus victitat, bis in die illis posse vesci: cum plane contrarium doceant. Neque CAJETANUS permittit binam comestionem carnium, nisi iis, quorum est evidens impotentia, ut quivis discere potest ex ejus commentario in q.* 147. *art.* 8. *qui illud item tradiderat in commentario art.* 7. *eum, qui dispensatus est in una conditione jejunii, non esse in aliis: quod ipsum confirmat Navarrus loco citato: traditque regulam generalem, eum, qui usquequaque Ecclesiæ præceptum servare non potest, debere ex parte servare, quæ servari ab eo potest, ex c. cum dilecti de dolo & contumacia, cum citatis inquit a Glos. & Doctoribus ibidem.*

X. Andate ora, o esercitato Professore di Teologia, e Critici esatti, a rinfacciare al chiarissimo Muratori, che pratica poca abbia di Teologia; mentre io temo, che egli, avvegnacchè modesto, replicheravvi, che voi nè di Teologia, nè di critica non ne sappiate uno zero. Voi per far credere al volgo, che il Gaetano insegni la vostra opinione, lo citate più e più volte nella *differt. Moral. Crit.*, parendovi che non bastasse la citazione fatta e dall'esercitato Professore di Teologia, e da voi medesimi. Nell' *error.* 23. voi dite: *Citano il medesimo Gaetano li seguenti, Reginaldo, Corrado, Batista, Diana, Escobar, Tommaso Sanchez, Salmaticensi, Gesualdo, Teofilo Alvario, Antonio dello Spirito Santo Diffinitor generale, Azorio, Vega, Hurtado.* E poi soggiugnete: „ Potrà ora dirsi, che „ il Cardinale Gaetano dissenta su questo punto a fronte di tanti Teolo- „ gi, ed altri ancora in maggior numero, che quì si ommettono? La vostra critica dunque tutta è fondata sul numero de' Casisti, che d'ordinario vicendevolmente si trascrivono senz'alcun esame com'è cosa notissima. Non solo a fronte di questi, ma di mille, e poi mille altri, se ci fossero, diciamo, che il Gaetano non insegna, nè tratta la vostra opinione; ed aspettiamo che rispondiate a quanto abbiam detto di sopra. Inoltre sappiate esser falsissimo, che tutti quegli scrittori, che nominati avete, citino il Gaetano come autore, che liberi il dispensato,

pel

(1) *lib.* 4. *Res. Mor. q.* 49. *col.* 2.

pel solo motivo del pesce, dal digiuno. Alcuni lo citano per tale opinio-
ne, come voi per la medesima sulla faccia de' vostri avversarj citati ave-
te i Basilj, i Grisostomi, i Cirilli, gli Aquinati, gli Alensi, li Riccardi,
gli Antonini, e tanti altri, di cui inappresso diremo. Finalmente gli altri
meritano qualche compatimento, se falsamente hanno citato il Gaeta-
no; perchè eglino si sono diportati da meri Casisti; ma voi, che la volete
spacciare da Critici Moralisti: voi, che volete insegnare a maneggiar l'
arme della Critica, eravate in obbligo di studiare il Cardinale in *fonte*.
Perlochè voi non meritate alcun compatimento.

XI. Un altro non men dotto, ed autorevole Cardinale citano a loro
favore li Signori Copellotti, e Casali. Questi è il Bellarmino, luminoso
astro della insigne Compagnia di Gesù: il luogo che allegano, è nel
tom. 4. Controv. lib. 2. de bon. oper. cap. 1. edit. Venet. Dio Immortale! Sem-
bra che questi Signori abbiano registrate coteste citazioni per prendersi
giuoco, e per ingannare il volgo. Io ho letto, non solo il citato capito-
lo, ma tutto il libro stesso, e non trovo parola, che la lor opinione suf-
fraghi, nemmeno indirettamente. Nel capitolo decimo discorre di quel-
li, che sono dall'obbligo del digiuno esenti, e che dispensazione merita-
no; ma della contesa nostra non ne fa parola, e la ragione ne reca: *Ca-
terum de his, qui a jejunii legibus excusantur, multa regulæ traduntur, quas
non existimamus huic nostro operi inserendas.* Queste le lascia a' Casisti. Non
solamente però nulla non dice di favorevole agli avversarj; che di più sta-
bilisce principj, co' quali a dirittura in fumo manda la opinion loro. E
quello ch'è più meraviglioso, ciò insegna nel medesimo primo capitolo,
per esso loro citato. Quì egli assegna del digiuno le vere giustissime no-
zioni, a quelle di alquanti moderni Casisti direttamente contrarie. Ci dà
in primo luogo una generica nozione del digiuno, dalla etimologia del
nome stesso presa, come fanno tutti quelli, che di tale materia giudizio-
samente scritto hanno. Rassomiglierete, o Critici severi, anche il Bel-
larmino a Lorenzo Valla, ad Erasmo, come avete paragonato il Signor
Muratori, per avere anch'egli, come il Bellarmino, dalla etimologia
del nome tratto del digiuno il vero significato? *Igitur* (dice il Cardinale)
*nomen jejunii abstinentiam a cibo significare videtur. Græce enim jejuniare dici-
tur νηςεύειν* quasi *μὴ ἐσθίειν, idest non edere. Unde est nomen latinum non edere.*
Dipoi esplicati quattro generi di digiuni, spirituale, morale, naturale,
ed Ecclesiastico, diffinisce il digiuno Ecclesiastico così: *Jejunium Ecclesia-
sticum, de quo solo disputare nobis propositum est, definiri solet ABSTINEN-
TIA CIBI, secundum Ecclesiæ regulam assumpta.* Notate, che dice *definiri
solet*. Questa ella è una consueta, una comune definizione, dice il Bel-
larmino. La ridicola diffinizione di alcuni Moderni, *est abstinentia a car-
nibus cum unica comestione*, fu inventata dopo nata la eresia di Lutero e
Calvino, col buon fine di opporsi più direttamente al loro errore, onde
negavano antica nella Chiesa l'astinenza dalle carni nel quaresimale digiu-
no.

no. Ma la definizione innocentemente inventata, viene da alcuni recenti Casisti applicata a fomentare la scandolosa intemperanza di coloro, i quali, perchè non possono di pesce una volta il giorno nutrirsi, due volte il giorno di digiuno vogliono di carne saziarsi. Il pio e dotto Cardinale, ben conoscendo che la verità di novelli sofismi non abbisogna per sua difesa, contro gli Eretici stessi scrivendo, la genuina, antica, semplice idea del digiuno ci ha data. Segue egli ad esplicare la specifica differenza della sua definizione: *Tria vero sunt, quæ secundum regulam Ecclesiasticam ad jejunium requiruntur. PRIMUM, ut qui jejunant, SEMEL tantum in die cibum sumant. SECUNDO, ut illa refectio sit cœna, non prandium. TERTIO, ut habeatur ciborum delectus, & præsertim a carnibus se abstineant, qui Ecclesiastico more jejunant.* Ecco le nozioni, che del digiuno ci dà il Cardinale Bellarmino. Genericamente considerato il digiuno, egli è un' astinenza dal cibo. Sotto la regola Ecclesiastica, quest' astinenza è limitata all' unica refezione per giorno, fatta in ora tale, che cena, non pranzo chiamarsi debba. Finalmente v' interviene la qualità de' cibi determinati ad un certo genere, ch' esclude massimamente le carni. Non è egli evidente, secondo il Bellarmino, che l' astinenza dalle carni ella è un' *Appendice* aggiunta al digiuno sotto precetto? Dunque egli è atterrato dal Bellarmino l' unico *fondamento sostanziale*, *la unica base essenziale* della vostra opinione. Dunque ella è una impostura intollerabile il citare il Bellarmino a vostro favore.

XII. Il Cardinale de Lugo citato nel tomo della penitenza *disp.* 27. *sect.* 7. tratta di varie condizioni necessarie per acquistare il Giubbileo. Al n. 108. chiede: *an jejuniis ad Jubilæum impositis debeat abstinere etiam a lacticiniis & ovis*; e sopra di ciò varie opinioni produce. Al n. 109. ch' è il citato dagli Avversarj, si fa un obbietto di quello che ha privilegio di mangiar carne, del quale dice, che non acquisterebbe il Giubbileo, se ne' giorni prescritti carne mangiasse, perchè violerebbe una parte sostanziale del digiuno comandato. Niuno nega che l' astinenza non sia una parte sostanziale del digiuno, purchè moralmente, e non fisicamente intesa sia. Nemmeno una sillaba havvi sulla nostra contesa in detto luogo. Non trascrivo tutto il paragrafo per brevità. Ciaschedunо può leggere il Cardinale de Lugo in fonte.

§. VI.

IMPOSTURA SESTA.

Nella citazione del Navarro, di Antonio Fernandez, Peltano, Lezana, e Graffio.

I. QUanto più andiamo innanzi, tanto più scopriamo lo studio, che fatto hanno gli eruditi Critici Copellotti, e Casali. Finora abbiamo veduti citati autori a lor favore, i quali o non parlano della quistione, ovvero principj stabiliscono, in virtù de' quali ad evidenza s'inferisce la riprovazione della contraria opinione. Di presente trovo, che i proposti autori che citano, piantano conclusioni espresse contro della medesima. La cosa incredibile sembra, eppure ella è verissima. Nella *Dissert. Mor. Crit. art.* 1. cogli altri citano il Navarro, *cap.* 21. *de quinq. pracep. Eccl. de pracept.* 2. *de jejun. il quale* (dicono) *viene citato per la nostra sentenza nel Manuale Spagnuolo da Leandro, da Tommaso Sanchez.... Ma si vede ancora questo suo sentimento nella Somma latina citata da noi.*

II. Le parole, onde il Navarro nella sua Somma sostiene la sentenza contro li nostri Critici, le abbiamo trascritte nel paragrafo precedente al n. 8. Contuttociò non sarà superfluo il replicarle. Così dunque scrive il Navarro nel suo *Manual. cap.* 21. *n.* 22. *Ex quo infert Cajetanus dicto art.* 4. *&c.... Notandum tamen secundum eumdem, quod dispensatus ut comedat in die jejunii pluries quam semel, non videtur dispensatus ut carnes comedat; neque dispensatus ut comedendo carnes possit jejunare, videtur dispensatus ut possit bis eas comedere.... nec necessitas, aut justa causa, quæ excusat ab integro jejunio, videtur excusare ab omni parte illius. Jejunare enim, prout potest, tenetur; quia, ut ille ait, in d. q.* 147. *art.* 7. *praceptum Ecclesiæ, licet in totum servari non possit, servandum tamen est quoad illam partem, quoad quam servari potest; pro quo aptus textus in cap. cum dilect. de dolo & contumac. cum citatis a gloss. & Doctoribus ibi.* Per maggior evidenza di una verità di puro fatto, e per far vedere con più di chiarezza il suo sentimento costante contrario alla relazione del Signor Copellotti, trascrivo dal primo tomo de' suoi consigli le seguenti parole: (1) *Ex quo sequitur, quod comedens tales cibos* (nempe carnes a Papa concessas jejunii tempore) *non frangit jejunium, & quod VERE jejunat. Et consequenter consequeretur meritum jejunii, sicut credo quod consequeretur ille, qui, quia non potest habere panem, & cibos quadragesimales, come-*

(1) *lib.* 3. *de observat. jejun. con.* 6. *pag.* 773.

comederet semel tantum in die carnes, & ova, & lacticinia, quia necessitas facit hos cibos quadragesimales, quales etiam facit privilegium Papæ. Non solo dice il Navarro, che questo dispensato digiuna, ma che *VERE jejunat.* Ma (voi replicherete) il Leandro, il Sanchez con altri citano per noi questo Navarro. Veramente troppo (dovete dire) fidati ci siamo di questi raccoglitori *poco sinceri, e meno fedeli.*

III. Antonio Fernandez citato nell'*ar. 1. Differt. Moral. Crit.* senza indicare nè libro, nè cos'alcuna, scrive così: (1) *Interrog. Dispensatus, ut jejunando comedat carnes, poterit ne illas sapius comedere? Respond. MINIME. Ita Navarrus citato loco.* Non dice altro: e non basta tanto? I Teologi Critici tentano all'*error. 19. pag.* 220. di rendere oscura la mente di questo Autore, anzi di produrlo come espressamente favorevole alla loro opinione, perchè nel citato luogo scrive, che *frangit jejunium, qui semel tantum in eo vescitur carnibus.* Ma qual Cattolico non insegna guastare il digiuno colui, che mangia carne anche una sola volta in giorno di digiuno? Questi testi voi ardite di produrre? E ciò, che vie più aggrava la erronea interpretazione, si è, che nel medesimo luogo difende la vera nostra sentenza, come apparisce dal testo per noi addotto, in cui il Fernandez dice di seguire la sentenza del Navarro. I Critici replicano, che il Fernandez parla in caso, che la dispensa di mangiar carne sia limitata con la condizione del digiuno, come fu quella del Vescovo di Sandonnino. Questa è una manifesta falsità; poichè questo Autore parla assolutamente seguitando il Navarro, che di licenze limitate non fa parola.

IV. Teodoro Peltano, citato da'nostri Critici a lor favore, non tratta espressamente la quistione; stabilisce però una regola, che a dirittura distrugge la contraria opinione. (2) Scrive dunque così, *lib. 2. pag.* 189. *Una refectio, jejunio, generatim saltem accepto, est magis intrinseca quam abstinentia a carnibus, aut ciborum delectus. Quare Judæorum vulgus, ita jejunium ad noctem usque producebat, ut tamen post solis occasum omnia, quæ lex permittebat, promiscue manducaret. Abstinentia rursum a carnibus, magis est de ejusdem substantia, quam stata præfinitaque hora. Quamobrem, si quis ea corporis constitutione est, ut jejunare omnino nequeat, nisi tempestive admodum prandeat, vel carnes comedat, facilius cum eo dispensandum, ut tempestive prandeat aut cœnet, quam ut carnes manducet. Immo vero non desunt, qui eos a toto jejunio liberos pronuncient, qui citra carnium esum, jejunium ferre non valent. Porro secundam corporis refectionem jejunium Ecclesiasticum nullo modo admittit.* Che ne dite, o stimatissimi Critici? Avete osservato questo Peltano in fonte? non fa d'uopo che io replichi, condannar egli colla sua dottrina la vostra sentenza. Il testo è troppo

F chia-

(1) *part. 2. c. 8. §. 2. n. 24.* (2) *lib. 2. de jejun. c. 17.*

chiaro. Dice di vantaggio nel capit. 17. *Qui jejunii legem relaxant, non debent secundum totum relaxare, sed eam tantum partem, quam supplex ferre non potest.*

V. Citano il Lezana in *Mari Magno Carmel.* §. 9. n. 180. Al buon punto, che un' altra citazione finalmente si trova vera quanto ai numeri, ma non sincera quanto alla sostanza; poichè quivi il Lezana tratta de' digiuni spettanti alla sua Religione, e per istruzion de' suoi Frati; e solo incidentemente chiama probabile la opinione, ch' egli sul comune errore suppone del Gaetano, Azorio, Ledesma, ed altri. Del digiuno poi Ecclesiastico tratta di proposito nel volume secondo sotto la parola *jejunium*, e scrive così: (1) *Quando aliquis est dispensatus ad edendum carnes propter infirmitatem, vel debilitatem, tunc enim consequenter est dispensatus a jejunio, quia est eadem ratio dispensationis. Secus vero, quando dispensatus ad esum carnium ob damnum, quod recipit manducando pisces; tunc enim obligatur ad jejunium, tum quia cum hoc privilegium sit contra jus commune, stricte explicandum est; tum quia cum praeceptum Ecclesiae in toto servari non potest, saltem in parte servari debet.* Così scrivono gli autori che citate per voi.

VI. Giacomo Graffio da Capua viene citato dalli Signori Copellotti, e Casali in questa forma. *Resp. Consil. Cas. Consf. lib. 3. Consil. 13. pag. 197.* Quivi l'Autore tratta di uno, che fa voto di pagare due ori a' poveri, ogni qual volta caderà nel tale peccato. Un simile voto di pagare due doble a' poveri suggerisco a nostri Critici, ogni qual volta una cosa per un altra citeranno; perchè così meno severi, ed ingiusti saranno nel censurare di falsario il loro avversario, per aver errato nella citazione di un numero. Il consiglio 13. che citano egli è alla pag. 193. e quì ritrovasi il testo, che allegano *error.* 15. *pag.* 212. ma soggiungo, che non per questo cessa, anzi cresce la loro impostura. Eglino censurano il Mantegazzi per avere scritto: *leggete il Graffio*: nel tempo stesso, che confessano insegnare il Graffio la opinione del Mantegazzi nelle decisioni auree, dove di proposito e diffusamente tratta la materia del digiuno. Ed eglino citano il medesimo Autore assolutamente per la propria opinione insieme con S. Antonino alla pagina 42. della *Dissert.* Se voi medesimi confessate, che quest' Autore è dubbioso, con quale coscienza lo citaste sopra assolutamente? La mente degl' Autori da que' luoghi massimamente ricavasi, ne' quali di proposito la materia discurono, non già da que' luoghi, che incidentemente, e a tutto altro pensando, ne parlano. Nel testo, che voi allegate, il Graffio scrive di seguire il Gaetano, e 'l Navarro. Questi condannano la vostra opinione. Adunque anche il Graffio. Sul punto controverso questo è il suo sentimento: (2) *Dispensatus tamen, non in integrum excusatur a jejunio, nam tenetur illud servare pro ea parte, qua potest: ratio est, quia praeceptum Ecclesiae, licet in totum servari nequeat, est tamen ser-*

(1) *Verb. jejun. n.* 11. (2) 1. *par. decis. Aur. lib.* 2. *cap.* 36. *n.* 58. & 59.

servandum pro ea parte, qua servari potest. Aptus text. in cap. cum dilecti.... Tum etiam quia, qui in totum satisfacere nequit, tenetur tamen pro ea parte, qua potest. Ita Navarrus cap. 21. n. 22. contra Cajetanum d. ar. 8. in princ. qui dicebat, quod dispensati ex impotentia evidenti ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a præcepto jejunii. Non dubito, che ogn'uno, che leggerà simili cose non sia per restarne sorpreso. Nè abbisognano di riflessioni, perchè sono troppo prodigiose le imposture. Gli stessi Casisti larghi citano il Graffio per contrario a se stessi.

CAPITOLO IV.

Esame critico sopra il Toleto, il Medina, La Cruz, Azorio, il Suarez, Naldo, Angiolo da Clavasio, Emanuele Sà, Pereira, Ledesma, Pallacios.

I. Avvegnachè sotto il titolo d'impostura comprender potessi anche le citazioni de' predetti autori; nulla però di meno, per abbondare e di sincerità, e di verità in questa causa, ho giudicato meglio di formarne un brieve esame sopra li medesimi, acciocchè il leggitore conosca con quanta poca fedeltà sieno stati citati dagli avversarj. Potea comprenderli sotto il titolo d'impostura; perchè niuno d'essi tratta espressamente la nostra causa, del dispensato per motivo del pesce. E per altro gli avversarj li citano, come se chiaramente, e precisamente la opinione, ch'è in contrasto, insegnassero. Eppure, come apparirà dall'esame, in cotesti autori altro non vi è, se non qualche proposizione indefinita, qualch'espressione dalla quale varj sensi possono cavarsi. Quando gli Scrittori sono ambigui, o non trattano espressamente il punto controverso, non si possono citare assolutamente, ma avvisare il lettore deesi, che i tali Autori dicono questo, e questo più o meno secondo la verità del fatto. Nè vale il dire, che citati per tale opinione comunemente sono, perchè si è detto, e si ripete, che comunemente li Casisti non sono esatti nelle citazioni degli Autori. Se uno falla, fallano anche gli altri, perchè d'ordinario si copiano scambievolmente. E li Signori Copellotti, e Casali non meritano compatimento, perchè non iscrivono da puri Casisti, ma da Moralisti Critici. Al punto.

II. Il Cardinale Toleto insigne Gesuita nel sesto libro della sua Somma al capitolo terzo scrive queste precise parole: *At vero, qui dispensatur in carne, dispensatur in aliis duobus; nec enim tenetur jejunare, nec abstinere a lacti-*

latticinio. Non dice altro. Questo è il periodo solo, che concerne il nostro punto: ora ci è quì una parola de' Cristiani sani e robusti dispensati pel solo danno, che dal pesce ricevono? Nò. Ciò supposto, Io dico che il Dotto Cardinale parla degl'infermicci, e de' deboli. Lo dico, perchè al suo tempo ordinariamente ai soli infermi l'uso delle carni concedevasi. Lo dico, perchè la ragione così persuade. Lo dico, perchè il rispetto verso un così pio e dotto Porporato non permette di ascrivergli opinione cotanto rilassata, quando egli espressamente non la insegna. Di più. Perchè dite voi altri Signori, che il Toleto parla de' Cristiani sani, e robusti dispensati per la nausea del pesce? Perchè egli lo dice? Trovatemi una sola parola in tutte le opere di questo dotto Cardinale, ed allora dirò, che vi favorisce. Perchè dunque lo citate per voi? Perchè la sua proposizione ella è indefinita? Ma s'è indeterminata, perchè volete voi torcerla, ed applicarla contra ogni ragione a' Cristiani sani e forti, se al tempo del Toleto a' soli o malati, o convalescenti l'uso dispensavasi delle carni? Chi sa, che non siate per dire, che la proposizione indefinita equivale all'universale. Ma sappiate, che direste uno sproposito: sendo ciò vero nella sola materia necessaria, non nella contingente, e specialmente nella morale, com'è la nostra. Almeno almeno dunque dovevate dire, che dal Toleto potrebbesi dedurre la vostra opinione. Dovechè il citarlo assolutamente, come manifesto Patrocinatore della vostra opinione, egli è un ingannare il pubblico.

III. Bartolomeo Medina Domenicano insegna, che in tempo di digiuno a' soli malati la carne si concede. Li malati non possono digiunare, dunque concedendosi loro la carne, a' medesimi la dispensa si concede dal digiuno. Eccovi le sue parole: (1) *Quoniam hujusmodi licentia comedendi carnem tempore jejunii datur TANTUM INFIRMO, & qui infirmus est, non potest jejunare*. Avvegnachè dunque precedentemente dica, che all'essenza del digiuno Ecclesiastico appartenga il non mangiar carne, non perciò dice, nè fondamento d'interpretare somministra, che questa essenza sia, come l'essenze fisiche, e metafisiche, indivisibile. E quando bene la espressione fosse caricata, non la esplica egli medesimo quando conchiude, che a' soli malati in tempo di digiuno la carne si permette, perchè al suo tempo così costumavasi? Dovevate dunque per lo meno come dubbioso citarlo.

IV. Giovanni La Cruz Domenicano, e Casista di niun conto. Egli come il Lamas ha composta una Sommetta, dentro cui ha compilate molte rilassatezze, ed opinioni, che al presente sono dannate. Sul punto presente altro non fa, ch'esporre due proposizioni, la prima delle quali poco piacerà a' nostri Critici Moralisti. Eccola nel suo *Direct. 1. par. præcep. 3. ar. 4. dub. 8. Una comestio ad summum est de essentia jejunii Ecclesiæ*.

(1) *lib. Instruct. Confess. c. 14. §. 10.*

sia. Dopo al *n*. 3. pianta quest' altra: *Abstinentia a carnibus est de essentia jejunii Ecclesiæ. Et sic dispensatus in esu carnium, est dispensatus in isto jejunio. Ita Cajetanus, & Medina*. Non dice più nemmen una parola a questo proposito. Questo è quello *UN LA CRUZ*, a cui studiare mandate il Signor Abbate Muratori. Questo è quel gran Teologo che *a posta fatta* discute la controversia? Egli dice, che *una comestio est de essentia jejunii*, e che *abstinentia a carnibus est de essentia jejunii*. Ma lo dice come il Gaetano, il quale insegna, che *una comestio essentialior est*. Lo dice come il Gaetano, il quale insegna, che *Moralia præcepta moraliter interpretanda sunt*. Cioè, che chi non può una parte, debbe, potendo, osservar l'altra. Lo dice finalmente come il Medina, il quale insegna, che nel tempo di digiuno la carne si concede *tantum infirmo*. Non dice altro. *Ita Cajetanus, & Medina*.

V. Il P. Giovanni Azorio, anch' egli Gesuita, e veramente sodo, e grave Teologo, più volte citasi dagli avversarj, e nell' *Error*. 35. della *Dissert. Moral. Crit*. Così sta scritto: *Il Cardinale Gaetano, ed il P. Giovanni Azorio essi pure sono della nostra parte, e stanno fermi tutti e due nella buona opinione, che il dispensato dalle carni sia dispensato dal digiuno*. Se la dispensa è conceduta per motivo di malattia, stanno per tale opinione. Se la dispensa è data a' sani, e vigorosi per la sola nausea del pesce, detestano la rilassata opinione. Del Gaetano l'ho dimostrato. Dell' Azorio lo dimostro. Egli diffusamente questa materia tratta. (1) Ed in primo luogo dico, non far egli parola della nostra controversia del dispensato per motivo del pesce contrario allo stomaco. Parla de' soli infermi, convalescenti e deboli; perchè, come tante volte ho detto, l'abuso di mangiar carne la Quaresima, non era in que' tempi sì universale, che per la sola nausea del pesce comunemente si concedesse. Egli, in riferendo le sentenze degli Autori, chiaramente palesa, che la quistione verteva su que' convalescenti, de' quali la infermità non era talmente grave, che manifesta si scoprisse la necessità di guastare il digiuno. *Quare* (dic' egli) *concludunt etiam, quandocumque fit potestas alicui comedendi carnes extra morbi necessitatem urgentem, ob incommodam, & imbecillam valetudinem, ut fieri solet, consilio medici illa dari videtur, ut semel tantum eas edat*.

VI. Capitela pertanto, o stimatissimi Critici. La difficoltà, di cui disputavasi al tempo de' *Gaetani*, *Medini*, *Azorj*, e varj gravissimi Teologi, ristrigneasi a' Cristiani infermicci, cagionevoli, convalescenti, e deboli, di ristoro indigenti. A questi solamente la carne concedeasi nella Quaresima: *Licentia comedendi carnem tempore jejunii datur TANTUM infirmo*, dice il Medina, e quì lo conferma l'Azorio. Il Gaetano, Giovanni Medina con altri stabilirono, che quando la infermità, la impotenza era evidente, il dispensato dalla carne fosse disobbligato dal di-

(1) *Tom*. 1. *lib*. 7. *Moral. Inst. cap*. 10.

giuno. Altri (come osserva il dotto Azorio) sostenevano, che fuori del caso di urgente grave infermità, cioè nella convalescenza, quando la impotenza non è evidente ma dubbia, il dispensato dalla carne sia disobbligato dal digiuno. L'Azorio, riferite quelle due opinioni, risolve assolutamente, che dir vale nell'uno e nell'altro caso, di cui disputavasi: il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno: *Arbitror igitur in hac re* (della quale disputavasi) *dicendum, cum, cui auctoritate privilegii liberum est carnes edere, solutum esse lege jejunii:* Perchè, *jejunii substantia & natura in duobus tantum, meo judicio, consistit, videlicet ut abstineamus a carnibus, & ut semel tantum comedamus; tum etiam quia usus & consuetudo communis id habere videatur*. Questo è quel tutto, che di questa controversia scrive l'Azorio. Questa comune consuetudine del Popolo Cristiano, ch'egli allega, comprende ella li Cristiani sani e robusti, se di questi allora non disputavasi comunemente tra Teologi? Il dire, che nella Chiesa Romana vi sia, o vi sia stata consuetudine comune, che li Cristiani sani e vigorosi dispensati da mangiar carne per la sola nausea del pesce, dal digiuno della sera gli esenti, egli è uno sproposito mostruoso, secondo li principj stessi degli avversarj, come ad evidenza dimostrerò inappresso. Egli è pertanto manifesto, che siccome il Gaetano, così nemmeno l'Azorio insegna la opinione del duplicato mangiare nel caso nostro. Nè altro intorno all' Azorio a dir restami, se non se ricordare a' nostri Moralisti Critici, che uno de' fondamentali principj dell'arte Critica comune e vera in questa materia d'Autori distinta dalla Casistica recente, si è di osservare il tempo, in cui gli Autori hanno scritto, di rilevarne lo spirito, dirò così, della loro dottrina, per non applicare le loro espressioni, con violente interpretazioni, ad opinioni messe in voga dopo di loro. Se voi, Eruditi Signori, aveste riflettuto che ne' primi secoli, almeno tra' Greci, non si concedeva agli stessi infermi il cibo di carne universalmente, avreste nel suo giusto senso capito il Gaetano, che a favore de' malati la consuetudine allega: ma voi senza alcun discernimento, con alcuni altri Casisti meri raccoglitori, tra' quali è il Roncaglia, avete copiata la consuetudine che li malati soli dal digiuno esima, e l'avete allargata fino a' sani.

VII. Il P. Francesco Suarez, uno de' primi, e si può dire il più insigne Teologo che vanti la Compagnia Sagra di Gesù, della nostra quistione non ne fa verbo. Ma perchè agli avversarj premeva di coprire la loro opinione anche con lo splendore di sì grave Autore, che io chiamo veramente Teologo, e non Casista, sono iti a ripescare due luoghi del medesimo, come appare dalle loro citazioni reggistrate nell'articolo primo della detta *Dissert. Critica*. L'uno è nel *Tom. 2. de Relig. lib. 4.* Non si cita altro, avegnachè in detto Tomo ci sieno *lib. 4.* delle Ore Canoniche, *lib. 4.* de Adjuratione, *lib. 4.* de Voto. Tutti questi libri si hanno a rivoltare, per rilevare la falsità della citazione, e quando citano le opericciuole del Busembau, del Burgater, indicano le pagine, l'edizioni, perchè questi

per-

peravventura sono i Teologi che han tra mano. Ho scorso li mentovati libri, ed ho trovato che nel *lib. 4. de voto* al capitolo 20. *al n. 5. pag. 690. edit. Lugd. anno 1610.* (voglio anch'io comparire un pò pò critico) tratta, *an qui vovit jejunare simpliciter omnibus sextis feriis, obligetur etiam in die Natalis Domini, quando in sexta feria incidit?* Invito ciascheduno a leggere tuttociò che quivi stà scritto, dove io non ci ho scoperta una sillaba, che ansa porga neppur ad una stiracchiata interpretazione. L'altro luogo citato del Suarez, egli è fedelmente, e distintamente segnato. Ed è, *Tom. 3. in 3. par. q. 80. ar. 11. disp. 70. sec. 2.* Ed io aggiugnerò, come un pò pratico di questo gran Teologo *pag. 853. col. 2. edit. Venet. 1599.* In questa disputazione tratta *De pracepto Ecclesiastico circa usum Eucharistiæ*. Nella Sezione I. chiede: *Quas personas obligat hoc præceptum?* Quì veramente ci è il testo, che occasione può recare di trarre il Suarez in quella guisa che tratto hanno il Gaetano, Toleto, Azorio, ed altri, a patrocinare la opinione del duplicato mangiare. Poich'egli stabilisce, che la parte più principale del digiuno sia l'astinenza dalle carni, e l'unica refezione la seconda men principale, e che perciò chi è dispensato dalla prima, lo è altresì dalla seconda: *ut communis* (conchiud'egli) *tenet opinio*. Qual'era la opinione comune, che allora correva? Quella del Gaetano, Toleto, Medina, cioè che i dispensati o per titolo di evidente infermità, o di convalescenza e fiacchezza, sieno disobbligati dal digiuno. In quel testo non vi è una parolina, che indichi li dispensati per motivo di pesce. Tra i primi, che cominciarono ad esplicare questa comune opinione, e dal senso universale indefinito dividerla, giusta il vario genere de' dispensati, o per debolezza, ed infermità, o per la nausea de' cibi, fu il P. Lessio, come osserva il dotto Vittorelli nelle addizioni al sesto libro del Cardinale Toleto: *Hanc Toleti, & aliorum quorumdam Doctorum hominum sententiam limitat doctissimus Lessius... habere locum, si ratione debilitatis naturæ vel corroborationis, concessus sit carnium esus.* Ora perchè il Suarez ha scritto incidentemente, e tutt'altro trattando, a favore della comune opinione di quel tempo, un periodo indefinito, lo volete applicar a patrocinare una delle più rilassate opinioni? Quelli, che venerano per loro autorevole maestro il P. Suarez, come sono lo Sporer, e La Croix, non riproverebbono una tale opinione, se fosse insegnata dal medesimo. Ma troppe parole ho fatte su questo punto.

VIII. Nel novero de' cento e sette Autori citati da' nostri Critici nella *Dissert. Moral. Critic.* entra anche il Naldo, che scrive così: (1) *Quia impotentia jejunandi ex particularibus circumstantiis impediti cujusque dependet, non potest certa Regula pro omnibus tradi. Ideo cum peritis in arte credendum sit, prudens Confessarius relinquet hoc judicandum discreto patientis medico, cujus est decernere, an unica vel plures comestiones diurnæ ÆGROTO concedendæ sint; equidem ex natura rei licentia vescendi carnes secundum sententiam magis*

(1) *v. jejun. n. 3.*

gis communem eximit a pracepto jejunii. Non ci è nemmeno una parola altra su questo punto. Quando la dispensa della carne si concedeva all' *ægroto*, al malato al tempo del *Naldo*, secondo la più comune opinione, si dava insieme la dispensa dal digiuno. Capite questo sentimento. Di presente questa sentenza, non solo è più comune, ma ella è certa. Non si disputa nemmeno in oggi, se l'infermo dispensato dalla carne, sia disobbligato dal digiuno. Eppure disputavasi al tempo del Naldo, il quale suggerisce al Confessore di stare al giudizio del medico prudente. E poi ardite di produrlo assolutamente per favorevole alla opinione, che concede al sano, al forte due pasti di carne? Se fosse vivo, si dorrebbe come di atroce calunnia.

IX. La citazione del Clavasino non è meno falsa, per altro non dire. Ecco ciò che dice il Clavasino nel luogo citato da' nostri Critici, *ver. jejun. n. 5. Quibus cibis frangitur jejunium? Resp..... per esum carnium .... De ovis vero, & caseo, & aliis lacticiniis.... videtur tenere, quod similiter frangant*. Qual parola di queste vi aggrada?

X. Emanuele Sà contemporaneo del Cardinale Toleto, morto nello stesso anno 1596. scrive che delle due opinioni vertenti sulle dispense dalle carni concedute a'malati, ciascheduna è probabile. Queste son tutte le sue parole su questo punto, *verb. jejun. n. 11. Cum quo dispensatur ut carnes edat, debere cum carnibus jejunare si potest. Alii ajunt, alii negant, utrumque probabile*.

XI. Il P. Pereira citato tra i cento e sette, non parla nè punto nè nulla della nostra quistione del Cristiano sano dispensato pel danno del pesce. Invito tutti a leggerlo. (1) Parla assolutamente come il Toleto, senza specificare il motivo della dispensa.

XII. Martino Ledesma, e Pallacios sono due autori, che nella strettezza e brevità del tempo in cui scrivo, non ho potuto ritrovare, per iscontrarl' in fonte. Del Ledesma però posso dire, che Ippolito Tonelli nella sua dissertazione *de obligatione jejunandi &c.* lo cita per la nostra vera sentenza. E ciò che rende una quasi morale certezza si è, che il P. Marcherti Gesuita attesta nella sua scrittura rassegnata a Papa CLEMENTE XI. di averlo scontrato in fonte, e di averlo, secondo che lo cita il Tonelli, trovato difenditore della vera opinione. Del Pallacios altro non dico, se non che non tratta espressamente la quistione.

CA-

(1) *Elucidar. Sacr. Theol. l. 2. n.* 1480.

CAPITOLO V.

IMPOSTURA SETTIMA.

Nella citazione del NOCTINOT, del Vega, del Bernarducci, del Villalobos.

I. PER quanto si scuopre, li Signori Copellotti e Casali in questa loro prima letteraria comparsa hanno voluto sfogare la loro critica nella citazione delle pagine, de' numeri, delle colonne, delle linee, delle edizioni, rimettendo ad altra congiontura il dar saggio di quanto vagliano, nel rilevare la mente e dottrina degli Autori. Citano per la loro opinione il NOCTINOT nella Summa di *Diana v. jejunium*. Nel frontispizio della medesima Summa si palesa, che questo *Antonio Noctinot* egli è *Antonio Cottonio*, il quale nella compilazione, o sia compendio delle Opere del Diana non fa altra autorità, che quella che fa il Diana, la cui dottrina sparsa in più volumi, l'ha ristretta in un solo. Perlochè citato una volta il Diana, non si dovea citare il *Noctinot*, come autore distinto. Risponderanno li nostri Critici, che avendo compilate il *Noctinot* le Opere del *Diana*, si è fatto approvatore della di lui dottrina. Questa risposta potrebbe correre, quando il *Noctinot* non avesse stampate altre opere, nelle quali in figura, non più di compendiator, ma di autore, esprimesse il suo sentimento.

II. Sappiate dunque, Critici eruditi, che questo *Noctinot*, deposta la maschera, sotto il proprio nome di *Antonio Cottonio* ha stampato un volume di controversie morali, *in quibus* (repudiata Summa Diana) *universa morum doctrina novo ordine traditur*, diceſi nel frontispizio del volume: E nella prefazione composta da un di lui confratello scriveſi, ch'egli ripudia *Summam ipsam Dianam depravatam veluti uxorem adulteram*.

III. Tuttociò però è poco; veggiamo cosa decide in questa opera sua vera sposa il P. Antonio Cottonio. Egli dunque tratta espressamente la nostra quistione *lib. 1. controvers. 17. cap. 5. n. 96. pag. 132. col. 2. Dubitatur tertio, An dispensatus ad carnes censeatur omnino dispensatus ad jejunium? Affirmative respondet Diana ... Graffius ait, sic dispensatum teneri jejunare, si potest. Et Lessius cum aliis aeque multis, dicit teneri, si dispensatio concessa est ob nocumentum ciborum; non teneri, si ob debilitatem virium, ut in convalescentia, quae repetito indiget alimento. Et ego huic sententiae adhaereo: Nam existimo, essentiam jejunii non esse quid indivisibile, sed quid integratum ex duplici abstinentia, & solubiliter*. Qui non ci vogliono commenti.

IV.

IV. Con quella medesima franchezza, onde li nostri Critici hanno citato il *Noctinot*, citano altresì *Alfonso Vega*. Questi egli è uno di quegli autori scontrati dal P. Marchetti nella sua Scrittura, e trovato favorevole alla nostra sentenza. L'ho anch'io osservato, e non ho potuto ritrovare che insegni la contraria, ma bensì la nostra sentenza. Egli nella sua Somma 1. *part. c.* 84. *cas.* 3. riferisce la opinione del Gaetano, Navarro, e Medina, che dicono essere liberi dal digiuno li dispensati per titolo di evidente infermità. Dipoi, riferita la opinione del Gomez, del Rodriguez, che insegnano dover il dispensato per lo solo motivo del vitto quaresimale digiunare, conchiude: *Si può seguire l' una e l' altra opinione; ed essendo questa ultima parimente molto probabile, e fondata in buone ragioni, seguasi, perchè è buona*. In tutto quel caso non riferisce opinione di autori, che liberino li dispensati sani e robusti dal digiuno: produce bensì la sentenza del Cordova, il quale obbliga li dispensati sani al digiuno, *come sono* (scrive il Vega) *alcuni Principi, e Signori, che ancora essendo sani e gagliardi, loro suole far male il pesce continuato. Di questi tali dice Cordova, che per la detta causa o ragione non sono liberi in tutto dal precetto del digiuno di poter cenare o mangiar molte volte, li giorni di digiuno*. Udiste? In que' tempi a' Principi, a' Signori di rango concedeasi l'uso delle carni, e si obbligavano al digiuno, dice il Vega, sull'autorità del Cordova. Dove produce, dove insegna la vostra sentenza contraria direttamente a questa?

V. Nel numero degli autori, che patrocinano la opinione del duplicato mangiare, ripongono li nostri due Critici anche il Berarduccio. Eglino citano la Somma volgare. Io mi servo della latina scritta dall' Autore. Sotto la parola *Gula*, pagina 36. scrive così: *Semel in die prandere, est de jejunii essentia; ita enim a principio fuit institutum, & ita dispensatus quoad unam jejunii conditionem, non intelligitur quoad aliam*. Delle carni dice solamente, che sieno vietate: *Omnibus confessum est, jejunii tempore, carnium usum esse interdictum ab Ecclesia christiana*. Soggiugne però, che l'astinenza da queste non appartenga alla essenza del digiuno; poichè nell'antico Testamento, dic'egli, v'era digiuno senza proibizione di carni: e ciò non vogliono sentire li nostri Critici. Ma pure quel Berarduccio, che a lor favore citano, così risolve: *Unica refectio in die jejuniorum necessario facienda est, tamquam de jejunii essentia, a tempore, quo institutum fuit, observata, ut in Veteris Testamenti Patribus clare patet, qui cibo, usque ad vesperam, idest ultimam diei horam abstinebant, quamvis nullus ciborum usus eis vetitus erat*. Questi sono testi decisivi.

VI. Il Villalobos, che altresì allegano per patrocinatore della opinione del duplicato mangiare, non l'ho potuto scontrare, perchè non emmi riescito di ritrovarlo. Anche questi è uno di quelli, che cita il Tonelli, qual Autore che insegna la nostra vera senrenza, ed il mentovato P. Marchetti degnissimo di fede attesta di averlo scontrato. Che più? Il predetto Ippolito Tonelli riferisce le parole medesime del Villalobos: *Sed in hac quæ-*

quaestione Villalobos *in Summ. p. 1. tract. 23. diffic. 8. n. 9. falso citatur a contrariis; Dicit enim: Esta sententia tengo per meas verdadera, estando in puncto juris*. E' vero, che dopo soggiugne da buon Probabilista, che si può seguitare anche la contraria, per la costumanza, e per l'autorità degli scrittori, che la difendono: e per ciò i buoni nostri critici l'hanno assolutamente citato alla pag. 42. per loro patrocinatore. E dov'è la buona fede? In questa guisa potevate citare per la vostra opinione i Reginaldi, i Bonacina, La Croix, Sporer, Roncaglia, Catalano, e tutti quasi i probabilisti, i quali avvegnachè una sentenza per più vera sostengano, ed in lenea di ragione condannino la opposta: quando però ci sono più Autori, che la difendono, subito soggiungono, che in virtù di autorità si può seguitare. E ciò con ispecialità fare sogliono i Sommisti volgari, qual è il Villalobos. Sopra il *Pirronismo* di alcuni Casisti, a suo tempo discorreremo. Se voi di buona fede trattata aveste la causa vostra, avreste scritto: Il Villalobos tiene la sentenza contraria; ma approva anche la nostra come probabile.

VII. Gli eruditi Moralisti Critici nella *differt. moral. crit. art. 1. pag. 46.* trascrivono un testo del P. Giovanni Nicolai, che è il seguente. *Quodlibet jejunium, & multo magis illud, quod in quadragesima celebratur, carnium abstinentiam requirere, nec esum illarum cum jejunio stare posse; sed jam olim jejunantibus fuisse prohibitum; quid ex veteri traditione constantius?* Soggiungono li nostri acuti Critici. *Potea dir più chiaro il P. Nicolai per mostrarsi contrario al sentimento di Launojo?* Il P. Nicolai parlare più chiaro non potea per impugnare la opinione di Launojo: e voi certamente non potete con più di chiarezza esprimervi per far conoscere, che siate all'oscuro della controversia che tra 'l Launojo, e 'l Nicolai passava. Tutto il dissidio, che tra questi due scrittori ardea, risguardava l'astinenza dalla carne praticata ne' primi secoli. Il Launojo seguace in ciò, per quanto vuole il Nicolai, del Dalleo Calvinista, pretende, che universale non fosse al tempo di Socrate e Spiridione nella Quaresima l'astinenza dalle carni. Il contrario fa vedere il Nicolai, e nella Pantheologia del Raineri, nella *Dissertazione Ecumenica de jejunii Christiani, & Christianae abstinentiae vero, ac legitimo ritu juxta veterem Ecclesiae universalis usum*. In questo solo titolo spiega il Nicolai lo stato della lite col Launojo. Questi stretto dagli argomenti dell'avversario temperò alquanto la sua troppo avanzata opinione. Per quella ragione dunque, per cui citato avete il Nicolai, citar potete tutti li Cattolici: mentre tutti diciamo, che il digiuno Ecclesiastico, e ne' primi secoli, e di presente l'uso esclude della carne. Ma non sia maraviglia, che citato abbiate il Nicolai, se capaci stati siete di citare S. Antonino, Bellarmino, S. Tommaso, con tanti altri che esaminati finora abbiamo. E giacchè del Launojo menzione fatta voi avete, alla memoria mi sovviene un fatto al medesimo accaduto, che a voi può giovar grandemente. Trattò questi quella famosa controversia della tradizione della

Chie-

Chiesa intorno alla Predestinazione, e alla Grazia. Vi fu chi disse, che a scrivere in tale materia fosse stato da altri indotto. Perlochè in veggendo l'infelice successo della sua impresa, e la disapprovazione universale della sua dottrina, ci comparve subito una lettera sotto il di lui nome scritta per fino da' campi Elisi al capo di quelli, de' quali voce correva, che allo scrivere impulso recato gli avessero. In detta lettera lagnavasi d'essere stato sedotto, e soccorso chiedea. Parmi, che per voi questo sia un ottimo ripiego, se vero è, lo che di certo io non so, ciò che di voi si dice. Li vostri avversarj pretendono, che voi stromenti stati siate dell'altrui volere nel pubblicare i vostri due libretti. Qual parte nel componimento de' medesimi quelli avuta abbiano, io lo ignoro. So però di certo, che nel far comparire al pubblico i libretti vostri, hanno cooperato, e ardente premura dimostrata. Nella ipotesi dunque, che avessero suggerito quel novero di cento e sette Dottoroni per difenditori della opinione vostra, scrivete non da' campi Elisi, ma dalla casa vostra, e fate loro intendere essere scoperta la falsità, e le imposture nelle citazioni de' Padri, Pontefici, e Teologi; e che perciò sendo la riputazione vostra esposta, eglino obbligati sono a soccorrervi. Ma se il rimedio vi aggrada, lo saprete assai meglio di me applicare.

CAPITOLO VI.

IMPOSTURA OTTAVA.

Sulla consuetudine falsamente allegata. Confutazione della calunnia contra gli ordini Regolari. Nova considerazione sulla erronea conseguenza dedotta dalla Dottrina de' Teologi.

I. UNA delle più seducenti, e dolose imposture, che li due Teologi Morali Critici fanno ne' loro libretti con più di frequenza giuocare, ella è quella della *consuetudine inveterata*. Dicono francamente essere immemorabile, ed universale consuetudine della Cattolica Romana Chiesa, e delle nazioni, che il dispensato dalle carni sia dal digiuno disobbligato. Riferirò le loro parole: (1) *Al giudicamento di sì chiari autori, e ragguardevoli per Dottrina, e per santità uomini commendabili, i estami ancora soggiugnere essere tale la consuetudine del popolo Cristiano universalmente praticata.* Lo replicano nel medesimo libro (2) „ Il digiuno non è un composto me- „ tafisico, egli è un ente morale non dividevole nelle componenti sue „ parti. *Attesa la opinione, e costumanza delle nazioni, ed atteso altresì l'* „ *antico invariato uso universale instituto della Cattolica Romana Chiesa.* Finalmente

(1) *Diatrib. pag.* 49. (2) *Diatrib. pag.* 126.

nalmente *Nella Differtazione Morale Critica art.* 1. ripetono: *A favore della nostra sentenza sta la inveterata consuetudine da più secoli introdotta, come si è dimostrato.*

II. Io qui trattandosi del seducimento de' Cristiani, a meno non posso di non dire, che queste sono fraudi, ed inganni. Imperciocchè la consuetudine, che il Gaetano, Azorio, ad altri allegano, ella è de' Cristiani malati, e per evidente impotenza dall'astinenza delle carni esenti. Ora il produrre questa consuetudine a favore de' Cristiani sani dispensati pel solo nocumento del vitto quaresimale, ella è una manifestissima impostura. L'asserire, che 'l digiuno sia *non dividevole nelle componenti sue parti, attesa la opinione, e costumanza delle Nazioni, ed atteso altresì l'antico, invariato universale istituto della Cattolica Romana Chiesa*, ella è una indegna falsità. Rispondetemi un poco. Nella Cattolica Romana Chiesa non ci entra in primo luogo la Chiesa di Roma, anche come Chiesa particolare, a confronto delle altre? Non ci entrano le Chiese di Francia, di Germania, d'Italia, di Spagna? Non è egli fuori di ogni controversia, che tanti Romani Pontefici hanno espressamente comandato il digiuno coll' uso delle carni? Le autorità di questi Pontefici ve le ho pur di sopra riferite, ed ora a memoria ve le voglio rivocare, colla giunta di due altri Sommi Pontefici, che nell' apologia, la quale solamente ora sul finimento di questo mio scritto, ho avuta la fortuna di vedere, leggo citati. Gregorio XIV. nell'anno 1590. impartì alla Città di Roma la facoltà di mangiar carne, attesa la penuria de' viveri. *Con che osservino la forma del digiuno, mangiando una sola volta il dì. Dispensavit ad esum carnium in quadragesima tunc currente; ita tamen, ut servetur forma jejunii, & in die semel tantum comederent.* Paolo V. dispensando, a causa della preservazione di sua salute Giulia d'Aragona, dichiarò, *ut cum esu carnium legem servaret jejunii unica comestione.* (1) Alessandro VII. collo stesso obbligo del digiuno l'uso delle carni concedette a' Genovesi l'anno 1657. e come abbiam osservato a' Milanesi, e Romani. Sotto Clemente XI. Innocenzo XIII. Benedetto XIII. per circa trenta continui anni la Chiesa di Roma ha ne' suoi decreti ogni anno diviso questo digiuno, comandando a quelli, i quali per la nausea del pesce sono dispensati a mangiar carne, che la sera digiunino. Questo è un fatto, di cui noi medesimi siamo testimonj, e voi stessi lo confessate. Imperciocchè interpretando li predetti Decreti, scrivete, che le parole di Clemente XI. (2) *non sono autenticamente dichiarative*, ma solamente *precettive*. Se dunque sotto cinque, o sei Sommi Pontefici, se in più tempi, se pel lungo spazio di circa trent' anni la Chiesa di Roma ha comandato il digiuno coll' uso delle carni nel caso nostro, con qual coraggio, Dio immortale, ardite voi di pubblicare non essere compatibile il digiuno col mangiare delle carni secondo l' *istituto invariato della Cattolica Romana Chiesa?* Come potrete voi giustificarvi di questa patentissima falsità? Come potrete voi sostene-

(1) *Giudizio o sia risposta alla Diatrib. pag.* 262. (2) *Diatrib. pag.* 65.

ſtenere, che il digiuno è *indiviſibile moralmente, atteſa la opinione, e coſtumanza delle nazioni?* Se già vi ho provato eſſer ciò falſo indicandovi li decreti, ed Epiſcopali, e Sinodali delle Chieſe di Francia, di Germania, d'Italia, adducendovi le parole del Sinodo di Venezia, ed ora vi recito le parole del Sinodo di Foligno celebrato dal Veſcovo di quella Città Monſignor Gioſafatte Battiſtelli l'anno 1722. nel quale alla pag. 244. ſi leggono le ſeguenti ordinazioni, *Siccome dovranno tanto i medici, quanto quelli, che domandano ſimili licenze attendere alle qualità delle carni, cioè che ſiano ſalubri, perchè ſolo queſte ſono permeſſe nella quareſima a chi per giuſta cauſa non può cibarſi de' cibi quareſimali; anzi ſe al biſogno ſi può ſupplire con uova, e latticinj, non devono quelli permettere, nè queſti riſpettivamente mangiare le carni, benchè ſalubri, ma contentarſi dell' uova e latticinj, ed oſſervare il digiuno, alle di cui leggi ſono tenuti anche quelli, che ſi cibano di carni ſalubri, col motivo di eſſere loro nocivo il vitto quareſimale.* Di confermare tornami bene li Decreti de' due Sommi Pontefici coll' autorità di un dottiſſimo Cardinale ancor vivente, cioè dell' Eminentiſſimo Petra, che nel *tom. 5. comment. ad Conſt. Apoſt. Conſt. XI. Sixti IV. n. 4.* ſcrive così. *Diſpenſatus ad eſum carnium in die jejunii, non eſſet diſpenſatus a jejunio, ſi vires ſufficiant, & ita declaravit ſanct. mem. Clemens XI. in edicto quodam pro obſervantia quadrageſimæ: & Alexander VII. dum diſpenſavit in Urbe tempore quadrageſimæ ad eſum carnium in quatuor diebus hebdomadæ, attenta peſte, quæ graſſabatur in ea, expreſſe declaravit non fieri diſpenſationem quoad jejunium, ut refert Rocca tom. 2. diſp. jur.* Conchiudiamo dunque, che la pratica di tanti Criſtiani, li quali diſpenſati dall'aſtinenza delle carni, per motivo del peſce, non digiunano, ella è un lagrimevole abuſo fomentato da alquanti Caſiſti, che poco pratici della diſciplina Eccleſiaſtica, conſuetudine appellano la traſgreſſione della legge. Quindi è, che lo ſteſſo benigniſſimo Probabiliſta *P. Viva* inſegna, che tutti li Criſtiani di timorata coſcienza da per tutto il mondo deggiono oſſervare il digiuno, quando ſono diſpenſati a mangiar carne per la nauſea del peſce. *Clemens XI. tamquam Epiſcopus Romanus edixit, ut Romæ ad jejunium teneretur, qui ob detrimentum, quod habet a cibis quadrageſimalibus, non vero ob virium debilitatem, ad carnes comedendas eſt diſpenſatus juxta plurimorum veterum Auctorum, & non paucorum recentiorum, opinionem. QUÆ ME JUDICE A TIMORATIS SEQUENDA EST UBIQUE GENTIUM. part. 2. de præcep. decal. quæſt. 10. art. 1. n. 4. pag. 107.* Secondo dunque queſto voſtro autorevole interprete de' Pontifizj decreti, per uſare le medeſime parole voſtre, timorati del Signor Iddio voi non ſiete, la opinione voſtra ſeguendo.

III. Da tuttociò dunque raccoglieſi, quanto vera ſia la riſpoſta, che il degniſſimo Padre Marchetti diede a queſta obbiezione della conſuetudine. Egli nella ſcrittura raſſegnata al Santo Padre Clemente XI. chiama queſta conſuetudine una *ſciocchezza*. Tommaſo Hurtado probabiliſta, per

per altro de' più larghi *Tom.* 1. *de resident. lib.* 5. *Resol.* 5. §. 9. *n.* 3. così rifiuta la consuetudine, che in senso erroneo al Gaetano si ascrive: *Quod autem dicit* (Cajetanus)..... *ad hoc breviter respondemus, quod ex consuetudine dispensati ex impotentia evidenti ab abstinentia carnium, sunt totaliter absoluti a praecepto jejunii, non est contra nostram sententiam. Nam quod est evidens impotentia, est infirmitas actualis, & tunc non obligat jejunium. Si autem non sint dispensati ex evidenti impotentia, sed re, ex privilegio Papae, ut habent multi Principes, aut ex probabili conjectura infirmitatis imminentis, & quia nocent cibi quadragesimales, & sic in virtute bullae dispensatus ab abstinentia a carnibus manet obligatus ad observandam essentialiorem partem jejunii, scilicet unicam comestionem.* Siami lecito di trascrivere un altro testo in confermazione di quanto abbiam detto. Il Cardinale Cozza, per far vedere quanto questa consuetudine sia chimerica, produce l'autorità del Reginaldo, Autore contemporaneo all'Azorio, ed Autore non sospetto di rigore. Questi dunque, *lib.* 4. *cap.* 14. *num.* 169. scrive *eam consuetudinem locum habere tantum, cum quis justam habet causam, non solum comedendi carnes, sed etiam pluries comedendi in die; alioquin melioris conditionis esset is, qui non servat plene jejunium, quam is qui servat, quandoquidem in eo pares sunt, quod neuter causam justam habeat pluries in dies comedendi, & impares in eo, quod ille excusetur a peccato, si pluries comedat, hic non item. Neque sufficiens ratio disparitatis potest esse dispensatio, quae nulla est in Ecclesiastico jejunio, si detur sine justa causa ab eo, qui inferior est Papa. Neque in dubio praesumi debet dari a Papa; ne ipse in destructionem, non in aedificationem potestate sua uti videatur, in re tanti momenti, quanti est jejunium Ecclesiasticum, jam inde ab Apostolorum temporibus in Ecclesia institutum, & magna Religione servatum.* Ho voluto trascrivere questi lunghi testi, affinchè palese sia di qual linguaggio parlano gli stessi Probabilisti. Nel rimanente d' uopo non v'ha di allegare autorità, per riprovare come chimerica cotesta consuetudine, se da per se medesima tale apparisce. Affinchè una consuetudine la legge contraria abolisca, dev'esser ragionevole, non contraria al ben comune, ed approvata dal consentimento del Principe. L'abuso di mangiar carne due volte il giorno nella Quaresima ne' Cristiani dispensati pel solo fastidio del pesce, egli è irragionevole, ripugnante al buon senso, ed ai naturali dettami, come abbiamo provato. Egli è contrario al ben comune della Cristiana Repubblica; poichè leva dalla Chiesa uno de' suoi singolari contrassegni, ed un mezzo validissimo, onde la carne allo spirito soggettare. La volontà finalmente de' Papi, e de' Vescovi ella è in tanti Decreti, ed in tanti Sinodi apertamente ad un tanto abuso contraria. Con qual fronte dunque con la mentita maschera di sognata consuetudine ricoprite una sì scandolosa corruttela? Con quale coscienza producete per testimonj falsi di una tale consuetudine il Gaetano, e l'Azorio,

rio, s'eglino non fanno parola del Cristiano sano dispensato pel motivo del pesce, come attestano e Lessio, e Reginaldo, Hurtado, Cozza, Laimanno, ed ogni uno che ha buon senso? Qualche altro recente raccoglitore di opinioni riferisce questa consuetudine del Gaetano, e dell'Azorio, come fate voi altri, senza discernimento, senza disaminare nè il tempo, in cui gli antichi Teologi scrissero, nè le prerogative necessarie a formare una vera consuetudine, nè li decreti de' Superiori, che contradicono.

IV. Evidente dunque cosa essendo, che la consuetudine allegata ella è una putrida corruttela; un abuso vergognoso alla Cristiana professione, ne risulta, che enorme sia la calunnia pubblicata da' nostri Critici contra gli Ordini Regolari dell'uno, e l'altro sesso. Per comprovare, che questo abuso sia consuetudine, con tutta franchezza attestano, che una tale costumanza di mangiar carne a pranzo, ed a cena nella Quaresima vi fiorisca in quasi *TUTTI* li più antichi Ordini Regolari. E perchè incredibile sembra una tanta impostura, di trascrivere tornami bene le loro stesse parole registrate nella *Dissert. ar. 1. pag.* 38. *E questa consuetudine è introdotta da più secoli in quà, e non solamente tra il Popolo, ma PRINCIPALMENTE in quasi TUTTI LI PIU' ANTICHI, E VENERABILI ORDINI REGOLARI dell'uno, e l'altro sesso, dove fioriscono, e d'onde agli altri si comunicano in gran parte gl' insegnamenti delle dottrine, e gli esempj delle cristiane virtù. Per la qual cosa, questa sentenza si è renduta la più comune.* Chi scrive di questo tenore, qual cosa non è capace d'infingere e d'imporre? Io per ora tessere a difesa de' Regolari non voglio un'apologia. Ne sono tanti tra di loro, che lo faranno, senza che in ciò io me n'ingerisca. Dirò solamente alla sfuggita una qualche cosa. *Principalmente* dunque quasi *in tutti li più antichi sacri Ordini* vi serpeggia l'abuso di mangiar carne due volte il giorno, quando loro nella Quaresima il pesce non aggrada? Ma come potete voi ciò asserire, se li più antichi sagri Ordini hanno quasi tutti una perpetua astinenza dalle carni? Se anche fuora del tempo di digiuno, quando per qualche bisogno dispensati sono a mangiar carne, la dispensa è ristretta al solo pranzo. Ma lasciamo questi in disparte, ed una breve riflessione facciamo sopra un punto, che l'anno vegnente tratteremo di proposito. Vi ricordo dunque, o Signori Teologi Critici, che le dispensazioni, che comunemente si concedono a' tempi nostri pel solo motivo del pesce non confacevole alli stomachi, sono nella maggior parte nulle. Questo abuso delle private dispense, che s'impartono sull'attestazione di qualunque Medichetto alli Cristiani sani, e rubicondi pel solo pericolo, che il pesce anche scelto sia per recare loro qualche incomodo, egli è un punto, che quando sarà messo nel suo giusto aspetto, orrore recherà, e spavento a tutt'i Cattolici della propria eterna salute bramosi, e della Appostolica tradizione, che l'astinenza prescrive dalle carni, zelanti

lanti. Di cento Cristiani robusti, e sani dispensati pel solo motivo del vitto quaresimale a mangiar carne per tutta la Quaresima fuori della settimana Santa, appena due o tre ritroveransi giustamente dispensati, come ad evidenza si dimostrerà. Per ora ritorniamo al punto. Negli *Antichi venerabili Ordini Regolari* la sola infermità attuale sufficiente motivo riputasi per giustamente l'uso delle carni concedere nella Quaresima Santa. In questi venerabili *Antichi* Ordini non è per ancora, mercè della infinita Misericordia Divina, l'enorme abuso introdotto di mangiar carne per la sola nausea del pesce, per quanto noi possiam sapere sulla ottima fama, che di tali sagri Ordini corre. Quando quivi il pesce, ed olio, e legumi a qualcheduno nocevoli riescono, latticinj per suo nutrimento se gli sostituiscono, non mai carne, se non se in caso o di infermità, o di cagionevole convalescenza. E voi stimariffimi Teologi Critici pubblicare al mondo, che *Principalmente* in quasi *tutti* gli antichi Ordini (a riserva de' Certosini e Trapesi) vi è la consuetudine, non solo di mangiar carne nella Quaresima, perchè il pesce non piace, ma di mangiarla a pranzo, ed a cena? Non è questo un calunniare apertamente quasi tutti li più antichi venerabili Ordini Regolari? Questi per tutta la vita loro professano uno stato di penitenza assai più severa di quella, ch'è a tutt'i Cristiani comune: e secondo li Signori Copellotti, e Casali nella medesima Quaresima sono così dilicati, che due volte il giorno di carne nutronsi? può dirsi di peggio? Ditemi, se il Ciel vi salvi, perchè rimembranza avete voi fatta di quasi tutti gli *antichi* Ordini? Degli Ordini più recenti, che mai ne direte? Questi non professano, nè tanti digiuni, nè tante astinenze, che tra gli antichi si praticano; per conseguenza di questi, come nutriti con più di agiatezza capaci farete di pubblicare, che nella Quaresima la mattina sorbono della più saporita cioccolata, che a mezzo dì mangiano non solo un pò di carne agguisa d'infermicci, ma delle più laute vivande cibansi, e che la sera altresì a carne cenano. Ma forse il timore, che la loro eloquenza non sia insieme con la visibile probità della esemplare vita, per confondervi, non havvi permesso di neppur nominarli.

V. Questa rilassata maniera di vivere, che a quasi tutti gli antichi venerabili Ordini Regolari dell'uno e l'altro sesso addossata avete, alla memoria novellamente mi rappresenta la gravissima ingiuria, che a tutti gli antichi, e Padri, e Teologi voi recate con una conseguenza la più erronea, che dalla loro verissima Dottrina ne ricavare. Per disinganno del Popolo Cattolico, la voglio co' suoi naturali colori di bel nuovo, giacchè in acconcio vienemi, dipignere. Tutti ed antichi, e recenti Teologi provano, che l'astinenza dalle carni sia stata mai sempre appartenente al digiuno della Catrolica Romana Chiesa. Lo dimostrano per via di una non mai interrotta tradizione, che dagli Appostoli medesimi la sua origine riconosce. La ragione, per cui

Chiesa Santa ha nella Quaresima spezialmente l'uso delle carni vietato; ella è, perchè, queste tra tutti gli altri cibi, la concupiscenza fomentano, ed alla libidine veementi incentivi somministrano, come co' Padri, e Teologi San Tommaso insegna 2. 2. *q.* 147. *ar.* 8. *Jejunium ab Ecclesia est institutum ad reprimendas concupiscentias carnis, quæ quidem sunt delectabilium secundum tactum, quæ consistunt in cibis, & venereis; & ideo illos cibos Ecclesia jejunantibus interdixit, qui & in comedendo maxime habent delectationem, & iterum maxime ad venerea provocant.* Questa ragione li Teologi più recenti l'hanno talmente amplificata, che molti giunti sono a stabilire, che nell'astinenza dalle carni il digiuno principalmente risiede, non che una parte sostanziale sia del medesimo, come tutti diciamo. La osservanza di questa astinenza era ne' primi secoli sì severa, che dalla medesima neppure li malati si dispensavano, almeno tra' Greci, come abbiam osservato di sopra, li testi riferendo di S. Basilio; qui ne trascrivo un altro: *Non permittitur alicui, etiamsi extremum agat spiritum, in magna quadragesima carnibus vesci: vidimus enim hoc diversis temporibus synodice petitum, & non esse concessum.* (1) Ne' secoli posteriori la carne cominciò a permettersi agl' infermi, e questa concessione passò almeno presso i Latini in consuetudine come osservò il Gaetano, ed altri dopo di lui; ma di ciò, quando ci faremo ad esaminare la facilità delle moderne dispensazioni, più a lungo si parlerà.

VI. Ascoltate ora, o Popolo Cattolico, la inaudita, e mostruosa argomentazione, che li nostri Moralisti Critici con alquanti altri Casisti loro ne formano. L'astinenza dalle carni, dicono, ella è la parte principale, e più essenziale del digiuno. Imperocchè la carne fa carne: il cibo di carne agguerrisce il fomite, ingrassa la concupiscenza, accende le fiamme sulfuree, ed il fuoco libidinoso fa ardere. Con giustizia pertanto dicesi, che, sendo il digiuno ordinato a macerare la carne, ed a reprimere la concupiscenza, sia l'astinenza dalla carne la parte primiera del digiuno. Dunque quando per la nausea del pesce non si può osservare intero il digiuno, si potrà mangiar carne mattina e sera, e quante volte tornerà meglio. La carne nel digiuno è proibita, perchè provoca alla libidine: Dunque chi, avvegnachè sano, non digiuna per lo fastidio del pesce, potrà moltiplicare questo fomento della libidine a suo talento nella stessa Quaresima. Perocchè distrutta la forma sostanziale del digiuno, ch'è la privazione delle carni, non si dà più digiuno: e non essendo più digiuno, si può mangiar carne quanto nel Carnovale. Queste sono le mostruose conseguenze de' nostri Teologi Critici. Chi sa, che per rispondere non sieno per dire, ch'eglino considerano il digiuno *secundum se, & ratione objecti*, come parlano alla pagin. 35. *non ratione subjecti*, e che con simiglievoli distinzioni pessimamen-

(1) *Apud Thom. de disciplin. Tom.* 1. *lib.* 2. *pag.* 499.

mente applicate, di eludere tentino le più evidenti dimostrazioni? Ma con tutte le loro sofistiche insipidissime sottigliezze, non sapranno giammai giustificare l'abuso scandoloso, che delle Dottrine degli Antichi Teologi ne fanno. Quelli per indurre con più di forza li Cristiani ad osservare esattamente l'astinenza dalle carni, non solo dimostrarono il fatto praticato maisempre nella Chiesa di tale astinenza; ma di più le ragioni assegnarono della proibizione, dicendo, che il digiuno istituito essendo per macerare la natura, e la concupiscenza reprimere, ragionevolmente le carni, che alla libidine provocano, sono state vietate. Perlochè altri il fine rimirando del digiuno, parve loro di poter dire, che l'astinenza dalle carni sia del digiuno la parte primiera. Di quinci inferirono, che la sola evidente impotenza, cioè la infermità può essere giusto motivo per dispensare dalla detta astinenza, e per conseguenza dal digiuno. Alquanti de' posteriori Casisti questa morale dottrina a quel filosofico principio ridussero: *Destructa forma substantiali, destruitur totum*. Ed allargandosi la costumanza, e corruttela di concedere per ogni leggerissimo motivo l'uso delle carni, tanto più entrarono nell'impegno di sostenere, che l'astinenza dalle carni la forma sostanziale sia del digiuno; per poter liberamente mangiar carne nella Quaresima mattina e sera. E per provare che questa astinenza sia la forma sostanziale del digiuno, si servono del vero principio: perchè troppo nutre la natura, e la concupiscenza riscalda; ed ecco, che senza avvedersene, come fanno d'ordinario tutti quelli, che malamente ragionano, vengono ad inferire in effetto, che si può mangiare carne due volte il giorno in tempo di digiuno, perchè l'uso della carne la libidine provocando, la forma distrugge del digiuno. Ah miei stimatissimi Signori, se voi le vanissime filosofiche specolazioni lasciaste in disparte, e se secondo il buon senso, e la buona fede a ragionar vi faceste, non è egli vero, che in questa foggia discorrereste? Il cibo delle carni egli è nel sagro quaresimale digiuno vietato, perciocchè abbondanti umori genera, che alla impudicità inducono: perchè troppo rinforza la concupiscenza, ed il fomite stuzzica. Dunque senza evidente infermità, il cibo di tali carni non sarà a' Cristiani lecito: dunque se lo stomaco rifiutasse realmente il vitto quaresimale, tanto cibo di carne se gli concederà, quanto basti alla conservazione della natura. Se un solo pasto il giorno di pesce, bastevole egli è per lo mantenimento della natura, quanto più basterà un pasto di carne? Con quale coscienza potrò io dunque cenare la sera? Se questa vivanda di carne le bituminose fiamme accende delle veneree cose; dunque, e per sottrarre, almeno nella Quaresima, alla libidine i fomenti, e per ubbidire al comandamento, che le pluralità vieta delle refezioni, obbligato sarò a mortificare colla privazione della cena li carnali miei appetiti. Dunque di quelle so-

le carni farò io uso, che a' malati concedere soglionsi, ed a' convalescenti, come prescrive il Papa Clemente XI. nel Decreto dell'anno 1702. *Animadvertant & Medici, & qui petunt licentiam, ut attendant qualitatem carnium, quod nempe sint salubres, quia hæ solum permittuntur in quadragesima his, qui ex justa causa nequeunt vesci cibis quadragesimalibus. Quod si necessitas possit subveniri per ova, & lacticinia, nec Medici debent permittere, nec fideles adhibere carnes etiam salubres.* Queste sono le illazioni legittime, che dai principj veri degli antichi Teologi risultano. Ed il Peripatetico principio, che *destructa forma substantiali, destruitur totum*, alle morali cose applicato, e massimamente al digiuno di più precetti composto, egli è un chimerico ritrovamento dei più sciocchi, e stravaganti, che mente umana infinger possa.

CAPITOLO VII.

Osservazioni Critiche sopra li seguenti citati Autori.

Tamburino, Antonio a Spiritu Santo, Clericato, Marco Vidale, Leandro del Santissimo Sagramento, Tommaso Sanchez, Trullenco, Castropalao, Pasqualigo, Diana.

I. NEL Capitolo quinto ho messe sotto gli occhi del pubblico le imposture manifestissime nel produrre per testimonj falsi in una opinione, nella quale trattasi di peccare mortalmente, cinque Sommi Pontefici, un Arcivescovo Santo, quattro Santi Padri, un Dottor Angelico, un Alessandro Alense, con tanti altri gravissimi Teologi. Questi tutti sono stati da me osservati in fonte. Anche li Signori Copellotti, e Casali protestano di averli osservati. Per chi di noi la verità stia, li sapienti giudicheranno. In questo Capitolo alcune brevi osservazioni farò sopra quegli Autori, che veramente insegnano la loro opinione. Queste sono osservazioni critiche, dalle quali potranno raccorre gli eruditi Copellotti, e Casali, e i lor Consultori, se siamo punto approfittati di quel loro, quanto modesto e canto, altrettanto proficuo documento datoci nella prefazione. Una parte del quale è questa: *Abbiamo voluto assicurarci di ogni autorità, che alleghiamo, perchè il leggitore comprenda lo studio, che abbiamo posto per dir il vero. E perchè coloro, che si appigliano a maneggiar l'arme della Critica, rilevino, che non si deve fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti, o meno fedeli.*

II.

II. Miei riveriti Signori, fino ad ora abbiamo rilevato quanto voi siate valenti nell'arte Critica, e nella sagra Teologia. Voi quali squisiti Maestri di cotal arte, volete, che impariamo dallo studio, che di concerto uniti avete fatto pel corso di otto soli mesi nel malagevole lavoro della vostra *Dissertazione Teologico-Morale Critica*, a ben maneggiare della medesima le arme. Ci avvisate a non riporre la erudizione nostra nello studiare certi raccoglitori di sentenze poco attenti, o meno sinceri. Tanto meno la erudizione nostra collocare dobbiamo in certi *raccoglitori di sentenze dannate*, non è vero? Tanto meno in certi Autori proibiti. Che ne dite? Veggiamo dunque quanto vantaggio da tale documento abbiate voi cavato.

§. I.

Esame Critico sopra il TAMBURINO.

I. Gli eruditi Critici Moralisti nell'articolo de' cento sette Autori allegano il P. Tommaso Tamburino per loro Patrocinatore nel *lib.* 4. *cap.* 5. §. 1. *pag.* 133. Questa ella è una sincerissima citazione. Tutto esattamente corrisponde. Quest' Autore *spiatellatamente* la vostra opinione insegna. Che ne volete voi quindi dedurre? Autorità, onde la medesima confermare? V'ingannate a partito. Quell'autore conferma ciò che io ho detto, che la vostra opinione ella è tacitamente proscritta. Imperciocchè, insegnando egli in tempi innocenti, in cui la Chiesa non aveva ancora parlato, la proposizione dannata da *Innocenzo XI.* spettante alla recita del Divino Ufficio, coerentemente ragionando, insegna ancora la vostra. Ch'egl'insegni la proposizione 54. proscritta, è manifesto. „ *Visis multis, variis, confusisque dicendi modis, hanc judico omnium expeditissimam, & sane tutam regulam. Qui non potest majorem Divini Officii partem, potest autem minorem, ad neutram obligatur .... quia major pars trahit ad se minorem. Libro secondo nella esplicazione del Decalogo, capitolo quinto, paragrafo ottavo, numero terzo, pagina sessantaquattro, edizione Veneta del mille settecento e sette*. Leggete le ragioni, che allega per la difesa di questa proposizione proscritta, e quelle che produce per comprovare la vostra e sua opinione del digiuno, e vedrete che sono le medesime.

II. Ma senza produrvi altre opinioni dannate dalla Chiesa, nella stessa materia del digiuno, e spacciate dal Tamburino, voglio trascrivervi una sua dotttina, che insegna nel luogo stesso nella medesima pagina nella medesima colonna, dove difende la opinione vostra del digiuno. Le voglio prima trascrivere in volgare la sua sentenza, e poi in latino.

Terzo. Chi inavvertentemente nel giorno di digiuno, una non ispregevole quantità di carne casualmente mangia, se dipoi scuopre il suo errore non è obbligato ad osservare il digiuno.... perchè ha già nel suo stomaco una bastevole nutrizione per quel giorno, direttamente incompatibile col digiuno Ecclesiastico, che tale nutrizione essenzialmente esclude.

Tertio. Qui inadvertenter in die jejunii, non contemnendam carnium quantitatem forte comedit, si errorem postea advertat, non obligabitur jejunium servare. Ita Basil. Pont. contra Manriq. apud Dian. part. 9. tract. 5. resol. 28. Quia modo non absimili jam habet sufficientem in stomacho nutritionem eodem die sumptam, directe incompatibilem cum jejunio Ecclesiastico, eam nutritionem essentialiter excludente. Nel citato libro quarto sopra il Decalogo, capitolo quinto, paragrafo primo, numero quinto, colonna seconda, pagina cento trentatre, edizione Veneta.

III. Mondo Cristiano, Popolo Cattolico, io quì sono agitato da due contrarj movimenti. Per una parte sento cadermi dagli occhj le lagrime. Per l'altra parte sentomi spinto ad esclamare: e questi sono i Libri, onde reggonsi le anime redente? Queste son le dottrine, che impunemente insegnansi? Perchè un Cristiano ignorantemente ha violata essenzialmente la legge: per questo, scoperto il suo errore, potrà scientemente continuare nella iniqua trasgressione? Dovrò io quì metter sotto gli occhj del pubblico le orrendissime conseguenze, che quindi ne seguono? Nò. Rassegno al Tribunal competente la scandolosa dottrina per aspettarne il Giudizio.

§. II.

Esame critico sopra Antonio dello Spirito Santo.

I. Gli eruditi Copelloti, e Casali in più luoghi della *Differt. Moral. Crit.* citano questo Padre Antonio. Lo chiamano un celebre, non solo Casista, ma Teologo, e Definitore Generale, perchè ha composti, e stampati Tomi dieci in foglio, e perciò dicono, che il Signor Abate Muratori lo dee rispettare. Veggiamo chi sia.

II. Questo vostro Padre Antonio egli è (non vi commovete) un raccoglitore di sentenze rilassate, e non poche proscritte: Eg'i è un sincero, e fedele copista del P. Tamburino in questa sentenza, mentre in altre quistioni, sò che impugna lo stesso Tamburino. Egli avrà scritto innocentemente, perchè scrivea prima delle proposizioni dannate. Ma di presente non si esamina la santità degli Autori, di cui giudicare a noi non appartiene, si chiama a prudente verace critica la lor dottrina. Alle prove di quanto ho proposto.

III. In primo luogo questo Padre Antonio, come il Tamburino insegna

gna la proposizione dannata dell'Uffizio Divino, anzi egli l'insegna con un pò più di rilassatezza nel *suo Direttorio de' Regolari, parte seconda, trattato terzo, disputazione sesta, sezzione undecima, paragrafo nono, numero mille seicento quarantotto, pagina dugento cinquantotto, colonna seconda. Secundo excusantur, qui non possunt totum Divinum Officium recitare, licet possent majorem partem, vel aliquas horas recitare.... Ratio autem est, quia praeceptum est de recitando toto Officio, non potest legere lectiones, non tenetur recitare Divinum Officium, etsi memoriter caetera sciat, propter eamdem rationem*. Questo celebre Moralista parla poi più elegantemente latino del Manteגgazzi.

IV. La prova, che sia sincero copista del Tamburino in questa materia, eccovela in pronto. Questi dopo aver insegnato col P. Tamburino la proposizione proscritta dell'Uffizio, e la vostra opinione del duplicato mangiare, copia di pianta la dottrina, secondo il mio debole giudizio scandalosa del medesimo Tamburino, riferita nell'esame precedente. La trascriverò solamente in latino per brevità dal suo *Direct.Conf.p.3.trattato 6. Disp.2.sezzione 1. n.92.pag.225.col.1.* Dove insegnata la opinione vostra, segue così: *Et idem dicendum est de eo, qui inadvertenter in die jejunii, non contemnendam carnium quantitatem comedit, si errorem postea advertat; nam is jam non obligatur eo die jejunare, cum habeat in stomacho sufficientem nutritionem directe incompatibilem cum jejunio. Ita cum Pontio Tamburinus*. Si confessa ancora egli per seguace di Tamburino. Che ne dite? Questi sono i vostri Maestri autori di dieci Tomi *in foglio*.

§. III.

Esame Critico sopra il Clericato.

I. Questo Clericato citato nella detta dissertazione da' nostri Critici, non tratta espressamente la opinione del dispensato pel motivo del pesce. Poichè questi in materia di morale, non tanto è raccoglitore, che compendiatore de' Casisti più larghi. Concedo però, che dalla di lui dottrina se ne deduca la loro opinione: anzi soggiungo, che insegna di peggio. Nello stesso Tomo intitolato *Erotemata Ecclesiastica*, al capitolo cento dieci pagina 124. nella medesima facciata, dove al *n.34. col.2.* insegna, che il dispensato dalle carni è dispensato dal digiuno: insegna altresì nella colonna precedente *n.29.* la dottrina del Tamburino, e del P. Antonio. *Quaer. An teneatur jejunare ille, qui inadvertenter comedisset carnem de mane? Resp. Esse hinc inde opinionem: Sed negativam videri magis probabilem; quia abstinentia carnium, etiam MATERIALIS, est de essentia jejunii*. Questo compendiatore dice qualche cosarella di più. Ha omesso quel *non contemnendam carnium quantitatem*. Vi ha aggiunto il *mane*. Sicchè chi la mattina casualmen-

 te,

te, ignorantemente mangia un bricciuolo di carne, può in quel dì pranzare, e cenare lautamente, perchè la mattina nella mica di carne ha ingojata *la essenza*, *la base essenziale*, *il fondamento sostanziale* del digiuno. E questa opinione è più probabile: *magis probabilis*. Sagri Tribunali vibrate i vostri anatemi contra sì rilassati sentimenti!

§. IV.

Esame Critico sopra Marco Vidale.

I. Più innanzi c'innoltriamo, e peggio ritroviamo. Questo *Marco Vidale* per voi citato, egli è un Autore proibito. Voi versati nella critica Casistica, in obbligo eravate di saperlo. Ed è proibita per appunto quell'*Arca Vitalis*, nella quale egli, con più di estensione degli altri, insegna la vostra sentenza, *de jejun. Inquis.* 1. *n.* 19. *pag.* 198. *& seqq.* Egli maneggia con gran vigore que' vostri principj, che reggono la proposizione dannata dell'Ufficio, cioè: *Minor pars tenetur se conformare majori*. L'altro. *Forma rerum substantialis consistit in indivisibili*. L'altro. *Essentiæ rerum sunt sicut numeri, ut docet Philosophus*. L'altro finalmente. *Abstinentia a cibo carnium est de essentiali ratione constitutiva jejunii Ecclesiastici*. *Ergo abstinentia destructa per cibum carnium, destruitur etiam ipsum jejunium essentialiter constitutum.* Voi nello trascrivere queste ragioni vi siete dimenticati di copiare quello: *Essentiæ rerum sunt sicut numeri, qui variantur per additionem alterius numeri*. Aggiunto, e levato un bricciuolo di carne dal digiuno, è mutata la essenza. Superfluo giudico riferire le rilassate sentenze di quell'Autore. Basta il dire, che sia proscritta questa sua *Arca*. A suo luogo però qualche sua proposizione trascriveremo.

§. V.

Esame Critico sopra Leandro del Santissimo Sacramento.

I. Questo vostro Leandro, che cita, come dite nella vostra *Differt.* per vostro favore anche il Navarro, ve lo dò per un raccoglitore di opinioni le più larghe. Egli è, per sua credo innavvertenza, non di rado poco esatto. Egli insegna la vostra opinione del digiuno, perchè insegna la proposizione dannata dell'Ufficio Divino nel *Tom. de' sette Sagram. part.* 2. *tract.* 6. *disput.* 23. *q.* 10. *pag.* 65. *col.* 2. *Probabile est, quod, qui ex quavis causa non potest recitare majorem partem Officii, in qua salvatur forma Officii Ecclesiastici, non tenetur recitare minorem, ut qui non potest recitare horas antemeridianas, non tenetur recitare Vesperas, nec Completas etiamsi possit.... Quia omnes horæ unicum

cum Divinum Officium reputantur. Ecco, come quella vostra benedetta *forma sostanziale* regge l'una, e l'altra opinione dell'Ufficio espressamente, e del digiuno virtualmente, è tacitamente proscritta. Non solamente questo Leandro insegna la vostra opinione nel *tom. in quinq. Præcep. Eccl. tract. 5. disp. 8. qq. 32. e 33.* ma nella medesima carta, alla *pag. 192. q. 35.* insegna quest'altra, cioè: *che un Cristiano di presente sano, ma dispensato a mangiar carne per puro motivo di preservarsi da' futuri mali, non è obbligato a digiunare, benchè abbia forze sufficienti per digiunare, nemmeno in que' giorni, che non si ciba di carne, ma di pesce. Quæstio 35. An saltem qui non intuitu infirmitatis præsentis, sed ob præservationem futuræ, carnes ex dispensatione comedit, teneatur jejunare (si alias habet vires,) illis diebus, quibus non vult carnibus vesci? Probabiliter respondeo: adhuc non teneri, dummodo ille fuerit dispensatus in esu carnium absolute.* Vedete voi, che belle dottrinette insegnano cotesti vostri Casisti. Nella quaresima chi mangia di pesce, ed ha forze per digiunare, non è obbligato? Perchè? Perche è stato dispensato assolutamente dall'astinenza dalle carni. Ma se ha forza per digiunare, la dispensa non lo suffraga. Questo Leandro cita il Gaetano per la vostra opinione. Ed il Gaetano chiama quelli, che insegnano la opinione del Leandro, Dotti stolti. *Audientes a Doctis stultis, quod qui unum diem non servat, reus est totius quadragesimæ: omittunt etiam illorum trium dierum jejunium in damnationem utrorumque. Sum. v. jejun.*

§. VI.

Esame Critico sopra Tommaso Sanchez.

I. Questo Autore io non colloco tra semplici Casisti, o raccoglitori di sentenze poco sinceri, e meno fedeli. Egli è uno scrittore e nelle Teologiche, e canoniche controversie assai versato. Egli espressamente, e di proposito non insegna la vostra sentenza; mentre nel luogo, per voi citato, parla del dispensato assolutamente, cioè per titolo d'infermità, non del sano dispensato per nausea del pesce. Legga ogni uno il *lib. 5. c. 1. dub.* non 28. per voi citato, ma *29. pag. 107. col. 1.* e ritroverà, che dico il vero. Ma passi per conceduto, che la insegni, egli non fa in questa materia alcuna autorità. Questo Teologo in molte opinioni ha allargata la moralità de' costumi, e perciò varie proposizioni dannate dal Santo Papa Innocenzo XI. si ritrovano ne' suoi scritti. Il principio, di cui servesi il P. Viva, che dice essere le proposizioni rimembrate, proscritte *ut jacent*, e non come sono negli autori, quanto sia alla Chiesa infesto, ogn'uno lo può giudicare. Mentre del medesimo servonsi li seguaci di Giansenio, in cui per decreto decisivo della Chiesa, ci sono le cinque proposizioni giustissimamente dannate. Dovechè ne' Casisti le proposizioni proscritte diciamo ritrovarsi in virtù di

cvi-

evidente criterio. Avvegnachè dunque io stimi il sapere di quest' autore, dico, che nella presente quistione non fa autorità veruna; perocchè insegnata egli avendo la proposizione dannata dell' Ufficio Divino, giudicò di dovere conseguentemente insegnare questa del digiuno, giacchè lo stessissimo principio, la medesima ragione, e l' una e l' altra proposizione regge, senza che alcuna disparità significante e vera si sia ancora rittovata. Se non che la opinione del digiuno in virtù di discorso è più dannabile di quella dell' Ufficio, come più volte si è detto, perlochè alcuni scrittori anno difesa quella dell' Ufficio, ed impugnata quella del digiuno. Tanto però li difenditori della proposizione dell' Ufficio, quanto li fautori della opinione del digiuno, del medesimo principio della indivisibilità si servono. Ch' egli insegni la proposizione proscritta dell' Ufficio, leggetela nel *Tom. 2. Consil. lib. 7. cap. 2. dub. 47. pag. 287. num. 5. Tertio dico, impotentiam dicendi majorem partem horarum excusare ab eis dicendis, tum quia regulariter major pars trahit ad se minorem.* Non ci sono tutte le parole, ma ci è tutto il senso. Se poi la desideraste più espressa, ve la somministra il P. Tamburino, come insegnata dal Sanchez *lib. 2. in Decal. c. 5. §. 8. n. 7. pag. 64. col. 2. Sentit Thomas Sanchez lib. 2. in Decal. can. 8. Qui non potest recitare Matutinum, & Laudes, potest autem primam, tertiam, sextam, nonam, vesperas, & completorium, ad nihil tenetur.*

II. Io non ho trovato questo testo nel Sanchez, e la citatione fatta dal Tamburino è falsa. Trovo solo nel *lib. 1. cap. 19.* che più volte replica il suo principio, che *major pars trahit ad se minorem*; quì però parla ambiguamente, benchè nel *num. 7.* ed 8. più espressamente esalta la sua riferita massima della proposizione proscritta. Mettete pertanto da parte anche di questo scrittore il patrocinio.

§. VII.

Esame Critico sopra il Trullenco.

I. Anche il Trullenco è uno di quelli, che insegnò la proposizione dannata dell' Ufficio Divino *lib. 1. in Decal. cap. 7. dub. 27. n. 5. pag. 244. col. 1. Si non potest majorem vel dimidiam partem dicere, nec etiam tenetur ad minorem, vel ad dimidiam, & sic a toto excusatur... quia major pars trahit ad se minorem regulariter. Item, quia non occurrit melius prudens arbitrium, & non posset fieri judicium moraliter certum, quando quis excusetur a toto.... Unde, qui non potest dicere Matutinum cum laudibus, ad nihil tenetur.* Cita per questa sentenza il Navarro, ed il Rodriguez. Questi due autori apertissimamente, come abbiam veduto, difendono, che il dispensato pel solo motivo del pesce, sia obbligato al digiuno: dunque

que difendendo la ſentenza proſcritta delle Ore canoniche, giudicano più dannabile la opinione, che eſenta dal digiuno il diſpenſato dalle carni pel ſolo motivo del peſce. Sicchè il P. Trullenco come difenſore della ſentenza proſcritta dell'Ufficio, non reca verun ſuffragio alla opinione del duplicato mangiare per la conneſſione tra amendue le ſentenze: benchè, come s'è detto, la opinione del digiuno in virtù di diſcorſo, meriti doppiamente d'eſſere proſcritta per li moltiplicati precetti.

§. VIII.

Eſame Critico ſopra il P. Caſtropalao.

I. Avvegnachè il Padre Caſtropalao citato dai noſtri Critici a lor favore, inſegni anch'egli la propoſizione proſcritta dell'Ufficio Divino, *Tom. 2. diſp. 2. punt. 6. n. 9. pag.* 11. dove dice: *mihi probabiliorem eſſe ſententiam Navarri, Leſſii, & aliorum aſſerentium te non eſſe obligatum Officium recitare, ſi majorem illius partem non potes .... quia major pars trahit ad ſe minorem*. Qual ſentenza però egli modera, e tempera in caſi di ſcrupoli, e dubbj. Contuttociò non inſegna almeno eſpreſſamente la ſentenza, per cui è citato. Egli nel *tratt. 25. ſopra la Boll. Cruc. punct.* 7. riferiſce tre ſentenze. La prima di Giovanni Medina. La ſeconda quella del Gaetano, di Navarro, Toleto, ed Azorio. La terza del Leſſio, Antonio Gomez, Acoſta, Rodriquez, ed altri, che è, che il diſpenſato per motivo di peſce debba digiunare. Dipoi così riſolve. *Dicendum igitur eſt, hanc tertiam ſententiam ſatis probabilem eſſe, ſemperque in praxi fore conſulendam.* Della ſentenza poi del Gaetano, ed altri, dice, che è altresì probabile e ſicura. Niuno lo niega, purchè la ſentenza del Gaetano non ſia falſamente inteſa.

§. IX.

Eſame Critico ſopra il Paſqualigo.

I. Se teſſere voleſſi un inventario delle rilaſſatiſſime opinioni, che il Paſqualigo ha inſerite in quel ſuo volume in foglio, che porta per titolo *Praxis jejunii Eccleſiaſtici*, formerei un picciolo volumetto in 4. Al P. Cardenas medeſimo, benchè benigno, e ſottiliſſimo probabiliſta recò dell'orrore lo ſviamento del Paſqualigo dalla vera Teologia nel ſuo tomo del digiuno. Forſe, dice il P. Cardenas, quell'opera da giovane compoſe, quando l'ingegno non è ben raſſodato per produrre frutti

ragionati. (1) *Zacharias Pasqualigus vir valde doctus, & alias de Theologia optime meritus, nescio quo fato in tractatu de jejunio exorbitaverit, abieritque in sententias a recta Theologia deviantes. Fortasse eum tractatum junior scripsit, cum virescentes species in flosculos ingenii erumpunt, nondum maturæ ad crisim moralis Theologiæ. Nam in cæteris, quæ scripsit, forte senior sibi dissimillimus est.* Diranno per avventura li nostri Critici, che il P. Pasqualigo ha insegnate delle buone sentenze: Ma qual'è quello scrittore, che delle verità non dica, e difenda ne' suoi volumi? A noi basta, che nella presente controversia non sia di alcuna autorità per le opinioni rilassatissime, ch'egli insegna nel suo Tomo del digiuno.

CAPITOLO VIII.

Esame Critico sopra Calino, Illsungh, Gobat, Abreù, Molfesio, Diana, Fagundez, Verricelli.

I. TRA li Casisti annoverate anche, o Teologi Critici stimatissimi, un celebre Predicatore, ed erudito ameno interprete della Scrittura Santa? Veramente l'autorità di un ministro Evangelico, cui incombe di esplicare al Popolo Cristiano le verità di vita eterna, giusta la interpretazione de' Santi Padri, e di una maniera grave, soda, e compungente, non suole, o non dovrebbe essere di poco peso. L'autorità dunque di questo Padre la cavate dalla di lui predica prima del suo quaresimale. Questa prima predica è sopra l'argomento della morte. Vi si aggiugne alla medesima una terza parte, ch'egli chiama *famigliare, e da camera*, perchè questa non la recita solo, ma prende con seco due altri personaggi *Lucrezio*, e *Silvio*, affinchè il *trattenimento da camera* sia più giocondo, e l'asprezza temperi del pergamo. Io ho letto questo trattenimento da camera della stampa di Milano del 173 . ed in questa edizione non ho trovata cosa che favorisca con chiarezza, ed evidenza la vostra opinione: Anzi rilevo massime a quella contrarie. Imperciocchè leggo alla *pag.* 15. *col.* 1. che *Silvio* così parla. „ Quanto a questo poi, se voi volete seguire la opinione del Grassi, del Medina, e di pochi altri, siete padrone. So che il Bonacina, „ e il Lessio, e altri distinguono il mangiar carne, per *debolezza*, e bi„ sogno di nutrimento, e in tal caso accordano, e pranzo, e cena, e „ altro ristoro fra giorno; e il mangiar carne pel *danno*, che tal'uno „ può ricevere da' cibi quaresimali, e in tal caso vogliono, che colle „ carni si unisca il digiuno, come si può.

II. Se-

(1) *Crisis Theol. tract.* 3. *Diss.* 27. *cap.* 8. *n.* 80.

II. Seguono poi a disputare Silvio, e Lucrezio sul decreto Clementino, che comanda il digiuno, e da Teologi, non che da Casisti, conchiudono, che 'l Decreto di Clemente XI. non è universale per tutta la Chiesa Cattolica, ma limitato alla sola Città Santa. Finalmente dopo *Lucrezio*, e *Silvio*, anche il Predicatore dice la sua, e la dice da Predicatore evangelico. *Predic. Io sempre consiglio chi guasta la quaresima a mortificarsi con qualche astinenza spontanea; e con essa offerire a Dio qualche penitenza de' commessi peccati. Ma quanto al Signor Silvio, stimo che sia obbligato ad osservar la quaresima sotto pena di mortal colpa*. Che ci trovate voi ora in questo Padre Predicatore, che favorisca la opinione vostra? Egli consiglia chiunque guasta quaresima, anche per giusto motivo, ad offerire a Iddio la vittima di qualche spontanea penitenza: condanna Silvio di mortal colpa, se giusta la sentenza del Medina, o del Graffio non osserva la quaresima. Anzi quasi sembra, che alla parte vi penda del rigorismo. Poichè pare, che non giustifichi il Signor Silvio, se pel fastidio del pesce, secondo la opinione del Lessio, mangia carne, e digiuni; ma vuole, che mangi pesce, e che con ispirito coraggioso ne faccia l'esperimento, ed afferri questo pesce non per la gola o pel ventre, ma per le branchie, e per le alette. E per animarlo a quest'azzardo, produce un passo di Scrittura Santa letteralissimo. Udite: il Signor Silvio allega il male, che lui la quaresima reca, con quest'interrogazione. *Ma e se la quaresima mi fa male?* Risponde il Padre Predicatore. *Provate, che dal provare non siete disobbligato, non avendo voi alcun di que' titoli, che al parere de' medici, e Teologi esimono per se stessi, ne v' ha obbligazione di venire ad una prova pericolosa. Però contentatevi, che io torni all'Angiolo di Tobia. Ei non disse al giovane timoroso:* Apprehende piscem: *ma* Apprehende branchias ejus. *Molto importava il modo del afferrarlo. Se lo afferrava per la bocca, o per la gola, o pel ventre, il pesce avrebbe danneggiato il giovane. Ma afferrato per le sue branchie, o alette, la presa fu sicura, e senza danno. Signore, se voi volete prendere la Quaresima per la gola, conforme al genio della bocca, o del ventre, se volete abondar negli aromi, nelle ostriche, e ne' tartuffi, nei rosolj, ne' vini navigati, patirete.* Che ne rispondete voi ora, o Signori Teologi Morali Critici? Dove c'è una parola in questo Predicatore, che spalleggi la opinione vostra? Egli non ammette per giusto motivo di mangiar carne nella Quaresima, la nausea, che del pesce oppone il Signor Silvio. Ma l'obbliga a sperimentare il cibo di questo pesce. Lo convince con un testo Santo alla mano; e lo istruisce col medesimo ad afferrare il pesce, non per la gola, ma per le branche: *Apprehende branchias ejus*. Se alla vostra Critica Casistica, e severa paresse, che questo testo non fosse letteralmente ed in rigore scolastico convincente, per lo punto, che trattasi, poco importerà al Padre Predicatore, che non si cura di certe criticuzze stitiche. A lui basta un senso *accomodaticcio*. Conchiudiamo dunque che questo Predicatore è contro di voi.

III. Quan-

III. Quando mi credea d'esser alla fine dell'esame di quest'autore, passato nella camera del Signor Lucrezio per un po di diporto, trovo sul suo Tavolino un'altro quaresimale di questo Padre Predicatore della edizione di Venezia del 1738. appresso Giambattista Recurti. Scoperta la stampa un po migliore di quella di Milano, voglia mi prese di leggerlo. Ed ecco, che in verità ci trovai che questa edizione è arricchita di una sentenza, della quale è mancante la Milanese. Imperciocchè in mezzo a due passi di Scrittura Sagra di Daniello, di Tobia, e d'un testo di Santo Ambrogio, m'incontro in un testo, in bel corsivo stampato, del *Padre Antonino Diana*, con alcune altre parole Italiane, che lo precedono. Trascriverò tutto l'innesto di questa edizione. di cui è priva la Milanese. Nel paragrafo dunque descritto di sopra, in cui è nominato Graffi, Medina, Bonacina, e Lessio, vi sono state messe in bocca del Signor Silvio queste parole. „ Ma io voglio seguire l'opinione del Gaetano, e del Ledesma, del „ Filiuccio, del Azorio, del Toleto, ed altri; opinione stimata dal Diana *la più probabile*, ed è: che *abstinentia ab esu carnium est de substantia jejunii: ergo qui dispensatus est quoad comestionem carnis, eo ipso dispensatus est a jejunio.*

IV. Quando letta ebbi questa giunta, ah dissi! Questo sarà, peravventura, il testo, per cui li nostri Teologi Critici nel novero de'cento e sette avranno collocato questo Padre Predicatore. Confesso però la verità, che questa giunta mi commosse alquanto, per ravvisare il *P. Antonino Diana* introdotto in una predica quaresimale qual giudice degli Evangelici documenti, ch'esplicansi al Popolo Cristiano. Il DIANA, che Fagnano chiama *Antonius Diana laxarum opinionum selector*. Il DIANA, che Caramuele nel suo preludio della Teologia fondamentale della edizione Francofordiana dice *DIANA est Agnus Dei tollens peccata Mundi*, e poco dopo soggiugne: *Sequimur hunc Agnum, nimirum Dianam, quocumque jerit.... Quaerenti an hoc, vel illud liceat, sufficiat respondere: DIANA DIXIT*. Il Diana dico da tutto il mondo tenuto, per un Moralista di opinioni estremamente rilassate, si comincia a introdurre nelle prediche quaresimali per propagare le sue opinioni troppo larghe nel Popolo? Nelle prediche quaresimali si scrive in *dicimenza*, per servirmi delle parole de'nostri Critici Casisti, Italiana, che li Cristiani sani, e gagliardi pel fastidio del pesce possono mangiar carne due volte il giorno? Non basta: si aggiugne, si stampa: *OPINIONE STIMATA DAL DIANA PIU' PROBABILE!* Queste sono le sentenze da Pulpiti? Queste sono le massime, che si mettono in bocca al Signor Silvio? Ma se questo Signor Silvio fosse diretto da maestro meno perito nelle Scritture, vorrei quasi compatirlo, se in vece di provare le sue sentenze co'testi santi, andasse a pigliar a prestanza dal Diana un sillogismo. Ma sotto la direzione sendo di un Predicatore assai versato nella Sacra Scrittura,

tura, non posso in niun conto compatire il Signor Silvio. Concioffiacosachè, quando alla buon ora fermo, e fisso ritrovavasi di sostenere la opinione del duplicato pasto a carne nella Quaresima, potea produrre un testo della Scrittura Sagra, che incomparabilmente più del sillogismo del Diana, avrebbe dato risalto alla sua sentenza. Ma dov'è questo testo, che indichi di mangiar due volte il giorno della carne in tempo di digiuno? Udite. Digiunava privo di ogni cibo il gran Profeta Elia. Due generi, non dirò di Teologi, ma di ministri somministravangli alimento. Li primi a lui porgevano della carne mattina e sera. Il secondo provedealo di un pò di pane, ed un pò di acqua: Li primi erano Corvi, il secondo era un Angiolo. Leggetelo il testo litteralissimo, 3. *Reg. cap.* 17. *v.* 6. *Corvi quoque deferebant ei panem, & carnes mane, similiter panem, & carnes vespere.* Il secondo testo leggetelo, 3. *Reg. cap.* 19. *v.* 5. *e* 6. *Angelus Domini tetigit eum, & dixit illi: surge, & comede. Respexit, & ecce ad caput suum subcinericius panis, & vas aquæ: comedit ergo, & bibit.* Questi due calzano assai meglio al nostro proposito, che non le branchie del pesce mostrato dall'Angiolo a Tobia. Ma, lasciate le Scritture, torniamo al caso, ed all'autorità, che voi pretendete trarre dal P. Predicatore.

V. Io ho lette, e rilette tutte e due quelle facciate in cui il Signor *Lucrezio*, il Signor *Silvio*, ed il *P. Predicatore* parlano, e non ho potuto rilevare, se non quanto sono per dirvi. In primo luogo replico, che con sommo mio dolore ho letto introdotto dal Sig. *Silvio* il Padre *Diana* a spacciare dentro un Quaresimale, che va per le mani di tutti, una patentissima falsità, quanto è questa: che più probabile sia la opinione, la quale insegna, che il Cristiano sano, e forte può mangiar carne due volte per giorno nella Quaresima, quando per lo nocumento del pesce è dispensato. Voi medesimi, miei stimatissimi Signori Critici, a buoni patti vi contentate, che questa vostra opinione goda, e si mantenga in un grado di probabilità: ed ora la vedete insinuata per mezzo di un sagro Quaresimale, e spacciata a nome del *Diana* come la più probabile. Quì si rilevano due zeli. L'uno di promulgare la opinione larga: l'altro di promulgarla sotto il manto del *P. Diana* per istarsene al coperto da qualunque disgrazia. Benchè può accadere, che il veleno si vieti, dove si trova. Non manca altro, che di comporre un corpo di meditazioni sulle opinioni del *P. Diana*. In secondo luogo soggiungo di aver lette più volte le due predette facciatte, e protesto, che riescito non emmi di raccapezzare la precisa, e netta sentenza del P. Predicatore. Invito ciascheduno a leggerle, e sono sicuro, che dirà lo stesso. Perocchè non ostante l'innesto della sentenza del Diana: non ostante la falsità d'introdurre il Gaetano, Toleto, ed Azorio, quai autori, che espressamente, e come se fosse un presupposto fuor di contesa, insegnino la opinione del Diana; non ostante dico tutto ciò, il P. Predicatore

re non ha mutata veruna altra parola nel rimanente del suo trattenimento da *Camera*. Persiste a condannare di peccato mortale il Signor Silvio, che seguita la sentenza più probabile del P. Diana. Sicchè io confesso, che in questo trattenimento altro non ci trovo, che un certo bisticcio, un amassamento di quasi tutte le opinioni, estrette, e larghe, acciocchè ogn'uno scelga quella, che più gli piace, senza potersi precisamente rilevare quale sia quella del Predicatore, che niuna delle addotte riprova per una parte; e dall'altra banda sembra che insegni la più stretta. I libri di questa fatta hanno uno spaccio incredibile. Conchiudo. Io confesso di non sapere quale sia la precisa sentenza di questo vostro autore. Se lo volete per voi, pigliatevelo; perchè sebbene io ho tutto il rispetto, e giusta stima per lo medesimo, atteso il suo merito singolare per le sue tante buone opere promulgate, e per tanti altri titoli; in questa quistione però, con buona grazia vi dirò, che la sua autorità non la calcolo molto. Tanto più, che nella medesima carta trovo una sua opinione sopra la bevanda saporitissima della cioccolata, che una delle cose più bizzarre sembrami, che abbiami giammai letto. Dopo aver messi in bocca del suo Signor *Silvio*, e Signor *Lucrezio* tutti que' fallacissimi sofismi, che produrre sogliensi per accoppiare col digiuno la bibita della cioccolata: e dopo avere sì fatti sofismi rigettati, all'interrogazione, che lui fa il Signor Silvio: *Dunque voi o Padre giudicherete, che il ciccolatte sia contrario al digiuno?* Dà questa galantissima risposta.

Predic. „ Non, mio Signore, ma mi servo d'altri principj, parlando SPECULATIVAMENTE, dico. Tal bevanda non è ordinata ad „ estinguer la sete, non a togliere la fame, ma a confortare il capo, „ e lo stomaco. *Dunque non è propriamente nè cibo, nè bevanda uguale:* „ *ma medicamento preso in bevanda*. E se lo mangierete, sarà medicamento preso in *bocconi*. Può parlarsi più *speculativamente* parlandosi di *cioccolatte?* Ma di questa materia a suo tempo, quando parleremo della colezione di otto oncie della sera, che corrisponderà a quella della mattina. Di presente però trattenermi non posso dall'esclamare o tempi! o costumi! Cagionano gran male certe opinioni, eziandio ravvolte tra li volumi de' Casisti. Tuttavia non è sì universale il contagio; perchè non tutti la Latina favella capiscono. Ma, che da' sagri pergami stessi: ma che per mezzo di Quaresimali stampati, e ristampati: ma che con Dissertazioni intere si persuada al Popolo Cristiano di rendersi saporoso il sagro Quaresimale digiuno con bevande le più gustose, e sustanziose: Che si procuri con ogni sorta di sofismi li più inetti, e dolosi d'indurli a cenare di carne la sera, per avere mangiato di carne a pranzo: che in un Quaresimale, che corre per le mani di tutti, si stampi: questa *opinione stimata dal DIANA la PIU' probabile:* Che finalmente d'ingiurie si carichino, e per *rigoristi* si traduchino quelli, che il contra-

rio

rio insegnano: sono, a mio giudizio, eccessi orrendi: sono estremi lugubri, che spremono dagli occhi le lagrime, e spingono a gridare con Geremia per le mura della Città. Ditemi per fede vostra o Predicatori Apostolici, o Teologi Critici: quale zelo, quale spirito di carità a scrivere inducevi opinioni alla concupiscenza sì piacevoli? Per levare dal mondo gli scrupoli, per non allacciare le povere coscienze, non è vero? Avete ragione. Il Cristianesimo a' tempi nostri è troppo severo, troppo scrupoloso. E' di necessità l'avvisarlo di mangiar carne in la Quaresima due volte il giorno, quando non può mangiare pesce una volta sola. Rispondetemi un poco. Dov'è la prudenza? Dove la saggezza nell'impegnarvi a convincere i Cristiani dispensati pel nocumento del vitto quaresimale, che possano mangiar carne mattina e sera? E poi vi lamenterete, se ad alta voce imploriamo da' sagri supremi Tribunali: *Rimedio, Rimedio?* Vi lagnerete, se per metter qualche riparo alla spirituale rovina de' Cristiani, imploriamo, che simili libri sieno proibiti? Passiamo all'esame degli altri.

VI. Illsungh trascrive il Sanchez, e parla con tanta confusione, che appena appena si può rilevare pienamente il suo sentimento. Dice però, che la unica refezione sia la essenza del digiuno, poco contuttociò mi curo di levarvi simili Patrocinatori. Se v'aggrada, tenetevelo.

VII. Il P. Gobat *tract. 3. cap. 28. n.* 205. tratta del Giubbileo, e dalla sua Dottrina più tosto il contrario ricavasi alla vostra opinione. Riferisce la sentenza del Navarro, nè la riprova, quanto alla massima di digiunare coll'uso delle carni in caso di dispensa. Produce altresì molti Popoli Settentrionali dispensati nella Quaresima a mangiar carne, nè dice, che dal digiuno liberi sieno. Di simili Casisti non troppo mi preme il padrocinio, e perciò gli lascio tali quali sono.

VIII. Abreù, che altresì per voi citate, parla espressamente de' malati, *lib. 7. in Decalog. sect. 3. n. 623. pag. 447. Qui vero dispensatur in carnibus, vel excusatur ab earum abstinentia OB INFIRMITATEM, non tenetur ad jejunium, cujus essentia est abstinentia a carnibus.* Questi sono gli Autori, che per voi citate? Dove voi trovate questa voce *essenza*, subito sembravi d'aver trovata una dimostrazione decisiva per la vostra opinione: un tesoro, ch'equivaglia a tutto. Eppure molti delli vostri Casisti stessi dicono insieme, che l'unica refezione è la essenza del digiuno. Non importa. Questo termine di *essenza* non produce da per tutto lo stesso effetto.

IX. Del Molfesio, Diana, Fagundez, e Verricelli nulla dico: ogni uno sa di quanto peso sieno. Quale opinione larga c'è, che o per probabile, o più probabile il Diana non difenda? Molfesio, e Fagundez parlano con qualche confusione. Se insieme col Verricelli li volete per

voi di buon grado, io ve li dono pet non perder tempo in un più severo esame.

CAPITOLO IX.

Considerazione sopra gli altri Autori citati nella Diatriba e Dissertazione. Ragione, per cui de' medesimi la disamina si omette.

I. PRima di tutto avverto doversi cancellare dalla pag. 47. di questa terza parte S. Bonaventura, il quale non è citato dagli avversarj per quanto mi ricordo. Io le dottrine esaminate ho, non solamente di tutti li Padri, Pontefici, Dottori Santi, Teologi gravissimi: ma per fino delli Casisti di credito, che fare nell'animo de' leggitori poteano una qualche impressione. Dalle patentissime imposture nella citazione de' medesimi scoperte, ciascheduno raccorre può, quale credenza li nostri Teologi Critici nelle citazioni degli altri si meritano. Quelli, che ometto, sono li seguenti. Vestnier, Pichler, Bugaber, Schmalgrueber, Marzuchel, Bardi, Baucio, Busembau, Condoronchio, Ludovico da S. Raimondo, Lucio da S. Marco, Alfonso da Fontechio, Megalio, Noguiera, Enriquez, Fulgent della Natività, Bisso, Bonagrazia, Gregorio da Salamanca, Savo, Scarsella, Morone, Giuliano, Novarino, Aloozza, Merola, Tancredi, Vidale, ed alcuni altri, che tutt'insieme, ancorchè in numero assai maggiore si fossero, non danno alla presente controversia un grado di probabilità; poichè alla naturale evidente ragione contraria, ed alla comune autorità de' gravi Teologi, e delli più accreditati probabilisti, che corsi di Teologia Morale hanno stampati, massimamente negli ultimi tempi. Di quinci è, che l'esame degli accennati Casisti, e Medici, ho io trascurato, perciocchè non l'ho giudicato prezzo dell'opera. Quando una sentenza in materia di costume ella è, ed alla legge, ed al buon senso conforme; quando dalla dottrina de' Padri, e de' più gravi Teologi ricavasi; quando finalmente, e gli antichi, ed i moderni Autori, che di proposito, ed espressamente la controversia hanno esaminata, la sentenza difendono; conto alcuno fare non deesi di certi collettori poco attenti, e meno fedeli. Di quanto peso sia l'autorità di questi e Sommisti, e Medici suddetti, lo lascio giudicare ad ogn'uno. Gran che! Li più benigni Probabilisti, che scritto hanno dopo Innocenzo XI. come sono Salmanticensi, Sporer, La Croix, Geribaldo, Viva, Felice Potestà, Roncaglia (sebbene da Casista l'abuso confonda con la consue-

suetudine) ed altri, che sono in maggior credito, impugnano la rilassata opinione del duplicato pasto, e la nostra verissima sentenza difendono. Dove troverete voi, Signori Teologi Critici, tanti Moralisti posteriori a Papa Innocenzo, che a rendere probabile bastino la opinione vostra, quand'anche per via di sola autorità decidere si dovesse? Tra tutti gli autori, che de' posteriori al detto Papa citati avete, tre, o quattro di poca o niuna autorità in materia di morale insegnano la sentenza vostra incidentemente. Se il vostro compilatore Moralista Reinfestuel vel contrapongo a Felice Potestà, vi fo un sommo favore. Agli altri soli probabilisti indicativi chi opporrete per parte vostra? Ma dove vi volgerete, se in campo produrrò, e Decreti Papali, ed Episcopali, e Sinodali? Ditemi, il Canone di un solo Sinodo non prevale forse a mille, e poi mille de' vostri *Pichler*, *Burgaber*, *Bizozer*, *Illsungh*, *e Stoz*? Che farete quando spiegherovvi avanti gli occhj tutt' i più gravi Teologi, ed anteriori, e posteriori a Papa Innocenzo, i quali, non incidentemente, ma di proposito la nostra verissima sentenza difendono, e la vostra riprovano? Un Gaetano, un Navarro, un Lessio, un Giovanni Medina, un Graffio, un Comitolo, un Cordova, un Cardinale Cozza, un Natale Alessandro, un Graveson, con altri sessanta appresso, li quali uniti alli probabilisti indicati, nulla onninamente rendono l'autorità de' Casisti vostri. Accordo, che alquanti, li quali non sono meri raccoglitori, ma che si possono chiamar Autori, espressamente la rilassata opinione abbiano insegnata prima delle proposizioni dannate da' rimembrati Sommi Pontefici. Ma nel capitolo seguente dimostrerovvi, che questi medesimi Autori improbabile rendono la impugnata opinione. Voi di sdegno contro di me vi accenderete, perchè con tanta franchezza pubblico per improbabile, falsa, e tacitamente proscritta una opinione, che voi sulla fede innocentemente appoggiati de' Casisti vostri, supponevate probabile. Ma spero di ravvisarvi placati, e tranquilli, quando intesi avrete gli errori, in cui caduti sono li Maestri della opinione vostra.

CAPITOLO X.

Saggio della dottrina di que' Moralisti, che la opinione difendono della incompatibilità del digiuno coll' uso delle carni, in caso di dispensa. Inventario *di alquante proposizioni troppo rilassate, che nella sua materia del digiuno li medesimi Casisti insegnano. Novella conferma della improbabilità, e falsità della loro opinione.*

I. IL solo titolo di questo Capitolo, odio ispira, ed invidia; perlochè è pregato il Lettore di ascoltarne le ragioni, che a scriverlo mi hanno necessitato. Li Signori Copellotti, e Casali per debellare le menti de' loro Lettori, una numerosa squadra hanno spinta innanzi di cento, e più Dottori. Fino ad ora abbiamo dimostrato, che tutti i Padri Santi, i Pontefici Sommi, i Santi Dottori, i gravissimi, ed autorevoli Teologi sono stati falsissimamente citati: altri, perchè parola non fanno della quistione: altri, perchè insegnano espressamente il contrario: altri, perchè sono dubbiosi. Resta dunque di esaminare di qual peso l'autorità sia di quelli, ch' espressamente la detta loro opinione difendono. Gli eruditi Signori, per rendere, almeno per via di autorità, probabile la loro opinione, rappresentano al Popolo Cristiano li Casisti loro per Dottori, quasi infallibili, e per incapaci di pronunziare falsità, ed inezie. Recitiamo le loro medesime parole tratte dalla Diatriba *pag.* 124. „ Tre cose tra le altre da me contrassegnate, mi so„ no spiaciute.... La prima si è quello sconvenevole sentimento di si„ stema, ch' egli in più luoghi del suo dicimento ha manifestato con„ tro i *Professori della Morale Teologia, figurandoseli capaci di pronunzia„ re sofismi ed inezie, per renderli in sì fatta maniera oggetti delle altrui „ dicerie, e dileggiamenti.*

II. Io dunque protesto dinanzi, ed a tutto il mondo, ed a quel Dio, che ha a giudicarmi, come mira mia non è di rendere veruno nè de' Casisti, nè de' Cristiani oggetto delle altrui dicerie, e dileggiamenti. Troppo perverso sarebbe, e troppo alla onestà, ed Evangelica professione ripugnante un tale disegno. Mia intenzione si è di far palese al pubblico, che l'autorità di que' Casisti, li quali insegnano potersi mangiar carne a pranzo, ed a cena, quando ci è dispensa pel solo motivo del pesce contrario allo stomaco, sia di niun peso. Anzi farò vedere, che tali Casisti non solo non conferiscono alcun grado di probabilità alla detta

detta opinione, ma nel tempo medesimo che la insegnano; improbabile rendonla. Per venire a capo di questa impresa, per una via innocentissima l'inventario formerò delle molte rilassate proposizioni, che nella sola materia del digiuno questi Professori di Morale insegnano. Questo solo saggio della Dottrina loro intorno alla santa Quaresima, basterà per far comprendere se tali Professori capaci sieno di proferire *inezie, e sofismi*. Se le proposizioni, che sono per trascrivere da questi autori, non saranno giudicate nè imprudenti, nè sofistiche, nè rilassate, nè d'inezie ripiene, dirò, che mi sono ingannato ne' miei giudizj. Ma alcune sono delle dannate da Santa Chiesa; almeno rispetto a queste non avrò sbagliato. Se poi le altre per tali saranno riputate, con tutta giustizia conchiuderò, che l'autorità di tali Casisti non dona alcun grado di probabilità alla riprovata opinione. Finalmente tutti persuasi rimarranno, e convinti della necessità indispensabile, che a scrivere questo capitolo hammi costretto. Imperciocchè, se gli avversarj al Popolo rappresentano, che tanti e tanti Dottori insegnano la loro opinione, e Dottori incapaci di pronunziare *inezie, e sofismi*; non sarà poi a me lecito di far vedere che questi Dottori dicono di fatto, non che capaci sieno di dire, delle inezie, e delle cose false? In ogni Tribunale del Mondo è lecito di dare eccezione a Testimonj prodotti. Io suppongo che i Casisti, che nominerò, innocentemente avranno insegnate le lor dottrine. Il giudicare sopra di loro a noi non appartiene, ma solamente al Signor Iddio. Io bramerei di aver il dono di poter nello stesso tempo, e professare un più profondo sincero rispetto verso i medesimi autori, e dire tuttociò ch'è necessario per far conoscere la verità in materia così importante. Se vivi fossero questi professori di morale al presente, in cui Santa Chiesa ha parlato, e dannate molte delle loro proposizioni, non solamente ritratterebbono le espressamente dannate, ma eziandio quelle che alle dannate sono annesse, e che dalle medesime risultano. Perlochè tanto lungi sono dal timore di recar loro dispiacere, quanto che spero che grado sapraumi, se le veci loro supplendo, di palesare proccuro le falsità di molte delle loro proposizioni, acciocchè ingannato non resti quel Popolo Cristiano, ch'eglino intesero di ammaestrare nell'altissimo interesse della salvezza eterna. Quelli dunque, che seguaci dichiaransi di tali Casisti, non hanno ad accendersi di sdegno, se scemata vedranno e diminuita la loro autorità, ma dovranno placidamente una di queste due cose appigliarsi: o dimostrare con plausibili ragioni, che le proposizioni, cui io trascriverò, sieno sagge, vere, ed alla morale Evangelica uniformi: ovvero con esso me riprovarle.

III. Cominciamento diamo all'inventario con le proposizioni, che insegnano intorno all'obbligo, che hanno di digiunare le Donne sotto varj stati considerate. In primo luogo le Fanciulle nubili dal digiuno li-

berano, quando pericolo fiavi di fmarrire l'avvenenza, quafichè il digiuno iftituito non foffe per macerare la carne. Giovanni Sanchez *Difput.* 54. *n.* 23. dopo aver liberate altre Donne, conchiude: *Idem dicendum de fœmina nubere volenti, fi ob jejunium deformis effet reddenda, cum id putabile damnum putetur.* Lo conferma il P. Antonio a Spiritu Santo Definitor Generale, *tract.* 6. *difput.* 2. *fect.* 10. *n.* 164. *Excufatur tandem a jejunio puella nubere volens, fi ex continuo jejunio quadragefimæ effet deformis notabiliter reddenda: quia formæ injuria in ordine ad conjugium notabile malum cenfetur. Unde poffet aliquos dies Quadragefimæ non jejunare, fi id fufficiat.*

IV. Paffiamo alle Donne, che lo ftato matrimoniale profeffano. Di quefte fcrive Giovanni la Cruz, *Pracept.* 3. *a.* 4. *dub.* 9. *concl.* 2. *n.* 4. *Excufatur a jejunio, qui non valet debitum reddere uxori jejunando. Excufatur mulier fi jejunando fit macilenta & invifa viro.* Lo fteffo infegna Giovanni Sanchez *Difp.* 54. *n.* 23. con molti altri. Il P. Tommafo Tamburino avanza un altro paffo, ed in una forma più ampla dal digiuno li conjugati efime. Fa loro fapere non effervi debito alcuno che l'uno de' conjugati diffuada l'altro, nè con preghiere, nè con altro mezzo dalla domanda per poter offervare il comandamento del digiuno, *Lib.* 4. *in Decal. cap.* 5. §. 7. *n.* 257. *Quod fi precibus, aliove modo poffet conjux removere alterum a petendo debitum, adhuc tamen non teneretur uti hoc remedio; atque adeo poffet non jejunare, & fic reddere. Ita Thomas Sanchez. Ratio eft, quia perfonalis obligatio reddendi eft ex juftitia, quæ non obligat, nifi ad reddendum perfonaliter debitum, non vero ad conquirenda, vel ponenda remedia, ne alter petat.* Il P. Filliucio affegna una regola un pò più generale, con cui efimere dal fagro digiuno le maritate. Egli attefta per parte de' Dottori moderni, che il PALLORE del volto è motivo fufficiente per ifcufare le medefime dal precetto quarefimale, *tract.* 27. *p.* 2. *cap.* 6. *pag.* 151. *Hoc pacto tum vir non potens reddere debitum jejunando, tum uxor non valens fe gratam fervare viro ob maciem, VEL PALLOREM, Doctores excufant.* I Padri Santi, ed antichi Teologi obbligano i Criftiani conjugati ad una efatta continenza nella fagra Quarefima. Ma tanti Cafifti moderni effere lecito infegnano omettere della Quarefima la offervanza, per foddisfare alle inchiefte contrarie alla continenza. Finalmente dopo aver efentate tutte le Donne, che faticano corporalmente, tutte le gravide, le lattatrici, quelle che attingono acqua per gran parte del giorno, le lavandaje, quelle che fanno il bucato; mettono in quiftione, fe quelle, che la biancheria lavata piegano ed aggiuftano, fieno dal digiuno libere. Lo afferma il Pafqualigo, ed il Leandro dice, che quefta opinione è troppo rilaffata: *An faltem mulieres complicantes dictam fupellectilem lineam feu pannos, ad jejunium teneantur? Negat adhuc Pafqualigus (decif. 304.) per hæc verba. Quando autem linea fupellex jam mundata complicatur, adhuc labor notabilis eft, quia in ea tendenda, & extendenda, atque premenda,*

da, prout opus est, requiritur magnus conatus; Unde hoc quoque exercitium tollit obligationem jejunandi. Ita ille. Sed laxe certe. Leander disp. 8. q. 72. pag. 202.

V. Sembra, che delle Donne altro non rimanga a dire: eppure ci resta il più bello. Stabiliscono, che queste invecchiano di cinquant' anni, perlochè in questa età al digiuno tenute non sono. Se le femmine applaudiranno a questa dottrina nella Quaresima, nel Carnovale l'aborriranno, per udirsi sentenziate alla vecchiezza di soli anni cinquanta. Zacheria Pasqualigo, *Decis. 257. Satis probabile existimo, quod fæminæ quinquagenariæ liberentur ab onere jejunii, quia ex natura sua sunt debilioris complexionis quam viri*. Lo conferma Leandro del Santissimo Sagramento *tract. 5. disp. 8. q. 19. Dicendum nobis est, quod per se, & universaliter loquendo fæminæ quinquagenariæ omnino liberæ maneant ab onere jejuniorum*. Ne assegna molte ragioni copiate, com'egli dice, da Tommaso Sanchez, e Didaco Narbona. Tra le altre questa è la terza: *Tertio, quia fæminæ, ut communis fatetur sententia, post quinquagesimum annum, nullo modo possunt generare, ob defectum virtutis naturalis, ut late Narbona anno 45. q. unica. Ergo in hac ætate jam vere reputandæ sunt senes, & consequenter liberæ a jejunio Ecclesiæ: sic Sanchez docet absolute, lib. 5. consil. cap. 1. dub. 4. n. 6.* Potrebbe quì nascere uno scrupolo, se questi privilegj favoriscano eziandio le Religiose, e claustrali Donne, non solo rispetto ai digiuni Ecclesiastici, ma anche in rapporto a' digiuni delle loro regole Monacali. Ma i nostri Casisti hanno preveduto questo pericolo, e perciò soggiungono. *Religiosi sexagenarii, & Religiosæ quinquagenariæ, non tenentur ad jejunium suæ Regulæ.* Pasqualigo *decis. 259. n. 3. & probat* (inquit Leander *q. 20. loc. cit.*) *Quia præceptum Regulæ obligat instar præcepti Ecclesiastici. Sed sic est, quod Religiosi sexagenarii, vel septuagenarii non tenentur ad jejunia Ecclesiæ: ergo neque ad jejunia Regulæ*. Questa è una dottrina preziosa per promovere la osservanza Monastica.

VI. Queste sono quelle regole, che i vostri professori di morale prescrivono alle Cattoliche Donne intorno al quaresimale digiuno. Che ne dite? nelle riferite proposizioni vi ha una qualche inezietta? Voi peravventura risponderete, che le riferite proposizioni insegnanle i Santi Padri, i Concilj, i Pontefici, e per fino il gran San Basilio, il quale scrive: *Mulieribus autem, velut respirare, ita etiam jejunare proprium est, & secundum naturam: Hom. 2. de Jejunio.* Aspetterò io frattanto, che il tempo mi assegniate, in cui le femmine Cristiane sieno alla osservanza del quaresimale digiuno obbligate: giacchè secondo i vostri Casisti le nubili per conservare la venustà, onde sposo procacciarsi, le accasate per insinuarsi al marito gradevoli, e tutte finalmente sì Religiose, come Secolari alla umana generazione inabili divenute, dal digiuno libere sono. Che ne dite o eruditi Teologi Critici? Ma che ne dite voi o femmine Cattoli-

H iiij che?

che? Non vi lasciaste giammai sedurre da sì fatte indegne massime, che io per lo unico fine di sottrarvi dal seducimento, e per disinganno di quelli, che senza la necessaria cautela i Professori leggono della morale Teologia, ho quì trascritte.

VII. Dal divoto femminino sesso al mascolino rivolgiamo le considerazioni nostre. Fino ad ora io ho sempre creduto, che le sole arti corporali laboriose, valevoli fossero a liberare dal digiuno quelli, che le esercitano: e nell'abbaglio me ne giacea, che solamente si disputasse sovra i barbieri, sarti, pittori, e simiglianti; ma l'occasione di dover leggere con più di attenzione que' Casisti, li quali insegnano potersi mangiare carne a pranzo, ed a cena nella quaresima, quando il cibo del pesce è nocevole, imparare hammi fatto, che secondo gli stessi autori le professioni liberali e prette intellettuali, e le arti di rubare, ammazzare, e fornicare non di rado dal digiuno liberano. Cominciamo dalle professioni intellettuali; perchè se questi autori sì sapienti sono per esimere quasi ogni stato di persone dal tormento della penitenza, naturalmente non saranno stati rispetto a se medesimi e corti di mente, e severi nella dottrina. A buon conto dunque li Cattedratici, Teologi, Giuristi, o Filosofi, e di qualunque scienza, che con gran plauso disputano, ed insegnano, non sono al digiuno tenuti secondo la sentenza più probabile: scrive *Un P. Leandro* del Santissimo Sagramento *tract.5.disput.8.q.118.pag.210. An Cathedratici legentes cum magno applausu eximantur a lege jejunii? Negant Autores .... sed probabilius respondeo eximi: Quia in primis, ut ex dictis supra constat, non tenentur relinquere munus legendi, etiam voluntarie susceptum, ut jejunent; & rursus labor, quem in dicti muneris exercitio patiuntur, cum vere sit magnus, ut ex dictis q.116. est notum, non compatitur cum jejunio. Ergo non tenentur ad illud.* Ma cosa insegna mai nella quistione 116. che cita? Udite. Domanda, *An lectores Theologiæ, Juris civilis & canonici, Medicinæ, & Philosophiæ excusentur a jejunio? Negant Sanchez, & Villalobos... Affirmant vero e contra alii absolute docentes excusari prædictos lectores a jejunio. Ita Molfesius, Lamas, Gordonus, & Ledesma. Alii tandem sub distinctione docent excusari dictos Lectores a jejunio, quando eorum labor est notabilis, seu improbus, alias non.* Ma che ne risolve Leandro? *Respondeo dicendum, quod dicti lectores, & cathedratici, tunc censendi sunt esse a jejunii legibus immunes, quando cum lectione, quam suis discipulis dictant, adjungunt studium necessarium pro illa cum plausu magno legenda, quia tunc est magnus & notabilis labor sufficiens ad solvendam obligationem jejunii.* Sicchè questo P. Leandro non è sempre il più benigno; poichè dove Molfesio, Lamas, Gordono, ed altri liberano assolutamenre li predetti professori dal digiuno, egli li assolve nel caso, che insegnino con gran plauso, *Cum plausu magno*. Ma se la felicità dell'ingegno con pochissima fatica riportasse dalla lettura un gran plauso? Eh che questo è un *per accidens*. Lo insegnare con gran plauso di sua natura, *per se* seco porta fatica notabi-
le,

le, che dal digiuno esenta. Ma se questi professori per mera *ostentazione*, o per cagione di opporre insegnassero un sol giorno, sarebbono allora in detto giorno dal digiuno liberi? Non solamente nel medesimo giorno, ma anche nell' antecedente. Così risolve il nostro Leandro nella detta *pag.210.q.118. col.1. Addo idem affirmandum esse de legentibus unam aut alteram lectionem OSTENTATIONIS, aut oppositionis causa. Erunt enim etiam immunes a jejunio pro die, in quo legunt, & pro die antecedenti, in quo lectionem faciunt, quia in illis subeunt laborem. Sic etiam Pasqualigus loc. cit. & clare colligitur ex dictis q.113. loquendo de Prædicatoribus SEMEL in hebdomada prædicantibus*. Di grazia dichiarate un pò meglio questo privilegio de' Predicatori, che predicano *una sola volta* per settimana. Sicchè non solamente nella quaresima, ma anche dentro l'anno quando predicano il Sabbato de' quattro tempi, saranno e nel Venerdì, e nel Sabbato dal digiuno disobbligati? E se predicheranno nel Giovedì, in cui corresse la vigilia di un Santo Appostolo, saranno e nel Giovedì, e nel Mercoledì esenti dal digiuno? Signori sì. E perchè? Perchè questo è un requisito necessario a predicare con profitto, e con frutto, come insegnano li *dotti juniori*. Così risolve il P. Leandro co' suoi moderni *quæst.113.pag.208. col.2. An concionatores, qui solum semel, aut bis in hebdomada concionantur, etiam a toto quadragesimali jejunio, vel saltem ab aliquo die jejunii eximantur?..... Ego sub distinctione respondeo dicendum, quod licet non eximantur a toto quadragesimali jejunio, nisi alias sint debiles, & parva complexionis, ita ut conjuncta cum jejunio impediat munus concionandi* (in questi tempi, in cui v'ha gran penuria di tali ministri) *ut Diana, Joannes Henriquez, & Pasqualigus loc. cit. notant; bene tamen ab obligatione jejunandi eo die, quo concionantur, cum adsit sufficiens labor, tam corporalis quam mentalis ad talem obligationem solvendam, & die etiam, qui immediate ante concionem præcedit, eo quod alias amitterent necessarium vigorem pro concione. Sic Sanchez dict. dub. 13. n.6. cit. sic verba supra relata prosequens. Et qui inter annum frequenter concionantur, videtur etiam quod non teneantur jejunare in vigilia concionis, & ipso die. Ratio, quia hoc videtur REQUISITUM ad robur necessarium, ad BENE, & FRUCTUOSE concionandum, quia (ut viri docti dicunt) qui debet officium exercere, non tantum attendere debet an possit in hac quadragesima, vel in hoc die simul jejunare, & prædicare; sed etiam, ut conserventur vires, & possint plures dies, & quadragesimas prædicare. Sic docti juniores*. Basilj, Cirilli, Grisostomi, Girolami, e voi tutti Predicatori che in Cielo regnate, scendete per un poco da' vostri gloriosi seggi, e fate di bel nuovo sentire il tuono delle vostre voci contro massime sì contrarie a quella penitenza, che voi predicaste! Grida Girolamo *epist. ad Nepot. Delicatus magister est, qui pleno ventre de jejuniis disputat. Accusare avaritiam & latro potest. Sacerdotis Christi os, mens, manusque concordent.*

VIII. Fino quì abbiamo veduti dispensati i Cattedratici Maestri, e Lettori di tutte le scienze dal digiuno. Ma de' poveri Scolari nulla si dice? Nulla de'

la de' Maestri di Gramatica? Non si può dir tutto in un tratto. De' Maestri di gramatica dimanda il P. Leandro *q.* 119. *pag.* 210. *An legentes per diem quatuor lectiones grammaticæ, eximantur etiam a jejuniis præcipue quadragesimæ? Affirmat Sanchez eximi absolute a dimidio quadragesimalis jejunii: & si fuerint debiliores, a toto. Sed ego magis absolute respondeo eximi ab omnibus jejuniis, dum actualiter suum munus legendi exercent.* Degli scolari poi così scrive *q.* 120. *pag.* 210. *An scholaris habiturus lectionem oppositionis, aut examinis, aut solemnem disputationem, teneatur jejunare? Negat teneri jejunare, casu quo commode jejunare non possit, Angles &c.... Sed absolute respondeo dicendum, quod non teneatur jejunare, non solum illa die, in qua habet lectionem, examen, aut disputationem; sed etiam die antecedenti.* Ma gli scolari stanno poco bene, se solamente ne' giorni di solenni dispute, e non negli altri giorni, in cui applicano quanto i lor Lettori, non sono dal digiuno esenti. Anche questo vostro lamento ha presagito il Leandro col suo Pasqualigo. *q.* 121. *pag.* 211. *col.* 1. *An scolares assidue per totum diem studentes immunes sint a jejunio? Negant Bonacina, Azor. Molf. Trullench. Reginal. Angles.... sed æque probabiliter absolute respondeo omnes immunes a jejuniis esse.*

IX. Se quelli, che le scuole frequentano in figura o di lettori, o di scolari, sono dal digiuno liberi, che dirassi degli altri professori, che con la mente del pari travagliano, come Avvocati, Procuratori, e Giudici? Risponde Giovanni Sanchez disput. 54. *sit quoque advocatos excusandos fore in jejunio, dum eis opus est studiis causarum operam dare.* Ne assegna la ragione il P. Leandro *q.* 122. *pag.* 111. *Ratio est, quia munera & officia Advocatorum, Procuratorum, & Judicum sunt valde laboriosa, cum debeant studere, scripturas legere, informare judices, scribere pro clientibus, aut studere pro ferenda sententia.*

X. Alla buonora ed al buon punto dite qualche cosarella eziandio a favor di que' poveri, che per non aver mente tanto acuta, quanto i Dottori, sono nel basso rango di Scrivani, di Notari. Eccovi soddisfatti. *An Scribæ, & Notarii eximantur a jejunio, casu saltem, quo per totum diem scribant?* Chiede il Leandro, e risponde *q.* 123. *pag.* 111. *Negant Azor. Reginal. &c... Sed probabilius respondeo eximi etiam ab obligatione jejunii, casu quo per totum diem scribant, vel transcribant scripturas, sive ex necessitate id faciant, sive NON. Ratio est, quia in hujusmodi exercitio ingens labor reperitur, juxta illud vulgare: Nam* Scribere qui nescit, nullum putat esse laborem. Tres digiti scribunt, cætera membra dolent. *Ergo quia talem patitur laborem, vere eximitur a jejunio.* Lo stesso afferma delli Secretarj de' Principi, e Re, Lodovico da San Giovan. presso il detto Leandro *q.* 124. *An item Regum, & Principum Secretarii, qui litteris scribendis vacant, eximantur a jejunio?... Probabilius respondeo etiam eximi, si per totum diem in dicto Officio occupentur... Sic Angles, & Pasqualigus, & Ludov. de S. Joan.*

XI. Da tuttociò raccolgo, voi dite, quanto scrupolosi siano cotesti me-

moderni Casisti. Scrupolosi? oh questa sì ch'è bella! Sia bella, sia brutta, vi dico, che sono scrupolosi nel riandare, ed esaminare di ogni professione delle arti liberali le ragioni, che esimono dalla quaresima. Se non fossero stati scrupolosi, avrebbono in poche parole sciolti tutti i descritti dubbj in sentenziando, che siccome la grave fatica corporale, ancorchè volontaria, così la fatica intellettuale, benchè volontaria, benchè per puro diletto, o per qualunque causa impresa dal digiuno liberi. Per verità, che avete ragione; e se io prima leggeva il P. Filliucio, il P. Zacheria Pasqualigo, non gittava il tempo nello trascrivere tante sentenze, ed avrei apportate queste due dei Filliucio, e Pasqualigo, i quali appunto come voi dite, in poche parole liberano tutti gli studiosi. Filliucius *tract.* 27. *par.* 2. *c.* 6. *n.* 119. *pag.* 151. *Labor autem, etiamsi esset ingenii, excusaret*. Più diffusamente decide il P. Zacheria Pasqualigo nella decisione 333. *n.* 6. *pag.* 223. *Et omnes, qui solent continuo & assidue per totum diem studiis vacare, vel componendo aliquid typis mandandum, vel se præparando pro concionibus, aut pro lectura, vel QUACUMQUE ALIA DE CAUSA, ETIAMSI SOLUM studeant DELECTATIONIS CAUSA, dummodo exercitium sit consuetum, excusantur ne jejunent, quia possunt uti jure suo, quod habent ad continuum, & assiduum studium, & præceptum jejunii reperit eos impotentes*. Il digiuno è capitato troppo tardo, quando già lo studio avea preoccupato il posto. Il P. Leandro copia tutte queste parole del suo Pasqualigo nella quistione 127. e nella quistione 108. pag. 207. dimanda anch'egli: *An labor ingenii eximat ab obligatione jejunii? Negant apud Pasqual. Molf. Sanchez &c. Sed probabilius longe, immo, ut mihi certissimum, respondeo eximere casu, quo sit magnus valde. Ratio est, quia labor magnus ingenii nimis solet corpus affligere, ut constat iis, qui continuo studiis incumbunt. Ergo tunc sufficientissimus est ad eximendum quem ab obligatione jejunii. Sic Bonac. Less. Laym. Trull. Basseus Pasqual. &c.*

XII. Troppo detto abbiamo de' professori delle arti liberali. Prendiamo un pò per mano quella de' Viaggiatori, ed in primo luogo veggiamo cosa dirsi debba di coloro, che viaggiano disciplinandosi nelle pubbliche processioni; mentre tale quistione tratta il Leandro *disp.* 8. *q.* 131. *pag.* 212. *An qui se flagellant in processionibus publicis sint immunes a jejunio. Negant plures Doctores... sed probabilius respondeo esse immunes a jejunio, nec ullo modo non jejunantes peccare, casu quo labor flagellationis sit talis, ut secum difficile compatiatur jejunium*. Questi egli è un grande, e severo probabiliorista, perchè quasi sempre risponde *Probabilius*. Perlochè il P. Pasqualigo, che di tanta probabilioritade non si cura, soggiugne, che chi a bella posta flagellasi coll'unico fine di scansare il peso del digiuno, non pecca in conto alcuno, e dal digiuno esente lecitamente ritrovasi. *Decis.* 340. *pag.* 333. *Quia assumit medium licitum ad se eximendum ab obligatione jejunii. Potest enim quis licite se subtrahere obligationi, quando alioquin utitur medio licito, quia hoc non est uti fraude, sed uti jure proprio ad ea, quæ possunt eximere ab obligatione.*

XIII.

XIII. Per lo meno quelli, che viaggiano senza flagellarsi, anzi con tutto il comodo, o sopra leggiadri e ben ammaestrati destrieri, o dentro agiata carrozza, saranno al digiuno tenuti. Nemmeno questi, risponde il P. Reinfenstuel nel suo libro, o sia raccoglimento di casi di coscienza *tract.* 10. *dist.* 2. *q.* 4. *n.* 70. *pag.* 433. dove riferendo la proposizione dannata di Alessandro VI. *Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt, equitando, utcumque agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.* Per sottrarre dalla dannazione la sentenza, vi aggiugne, che se il viaggio è un pò più lungo, l'obbligo del digiuno cessa del tutto. *Quod si vero iter longius sit, aut probabile periculum subsit superventuræ debilitatis, ob nimiam corporis agitationem, etiam equitantes, vel curru vecti, a lege jejunii excusabuntur.* Il P. Leandro però dice un poco di peggio della proposizione dannata. Imperocchè dopo aver insegnato nella quistione 102. che il viaggiare a cavallo tutto un giorno esime dal digiuno, quando il viaggio è di otto leghe, nella *quistione* 103. queste leghe le accorcia a cinque o sei, acciocchè la disobbligazione dal digiuno non costi tanto: *Ut quis a jejunio excusetur ratione itineris, sufficiet equitare pauciora milliaria, nempe quindecim, aut decem & octo, id est quinque aut sex leucas, quia ex equitatione earum sufficientem laborem recipiet, quo excusari a jejunio possit.* Se volete maggiore, e più dolce benignità, itevela trovare.

XIV. L'agitazione del viaggio dunque, sia a cavallo, sia in carrozza, scusa dal digiuno; anzi anche se si viaggia per barca, il P. Reinfenstuel sostiene la esenzione dal digiuno, perchè gli umori acquatici debilitano di molto il corpo umano. Che bella ragione! Anche il riposare sopra morbido letto il corpo debilita, quando massimamente non si può dormire. Ebbene, quando voi dormir non potete, dal digiuno vi esime il P. Escobar, *Theol. tract.* 1. *exam.* 13. *c.* 3. *n.* 104. *pag.* 158. *Dormire quis nequit, nisi sumpta vespere cœna, tenetur ne jejunare? Minime. Si sufficiat mane collatiunculam sumere, & vespere cœnare: tenetur ne ad id? Non tenetur. Quia nemo tenetur pervertere ordinem refectionis, ita Filliucius.* Ma almanco quando il Cristiano *comodamente* potesse differire alla sera la sua cena con una semplice colezione a mezzo dì per osservare la santa quaresima, in questo caso sarà pur obbligato? Nemmeno, risponde il P. Tommaso Tamburino *lib.* 4. *in decal. cap.* 5. §. 7. *num.* 14. *pag.* 141. *Idem de eo, qui noctu dormire per notabile tempus non potest, nisi cœnet. Nimis enim onerosum est sic jejunare: Ita Fagundez. Neque hunc obligo mane jentare, seque sero plene reficere; quo pacto jam jejunium sartum tectum, ut ex supradictis patet, conservaret. Non obligo, inquam, licet id COMMODE facere queat.* A voi peravventura sembrerà un pò troppo l'udire, che neppur quando *comodamente* si può alla sera differire la refezione, siate obbligato al digiuno. Ma per dileguare ogni ombra di scrupolo, ascoltate la ragione: *Quia nemo in jejunando est obligandus ad extraordinaria remedia, & ad relinquendum suum jus comedendi*

circa

circa meridiem. Sic Thomas Sanchez Jo. Sanchez Fagundez. Non è forse uno straordinario rimedio questo, differire alla sera la cena, e far colezione a mezzo dì? Il Bellarmino insegna, che la refezione ne' giorni di digiuno in tempo tale pigliarsi debbe, che cena possa dirsi, non pranzo. I Cristiani antichi alla sera la refezione prolungavano. Queste sono costumanze troppo prische. Noi vogliamo ascoltare i nostri *Doctos juniores*, poichè questi ci hanno scoperti molti privilegj, che gli Antichi Teologi ignoravano. E vaglia il vero. Chi degli antichi ha giammai saputo, che due cauterj fieno bastevoli ad esentarci dalla quaresima? Eppure Giovanni Sanchez ce lo insegna *disp.54.num.17.pag.371. Et lege jejunii non esse constrictos habentes duos fontes reor. Quia hi maxime debiles redduntur, & coenare illis est opus*. Il Baucio ha fatta un'altra scoperta; ed è, che chi non ha tante coltre sufficienti a fomentare il calor naturale, di tal maniera, che alla traspirazione il corpo del digiunatore disponga, non è al digiuno obbligato. Tanto insegna questo Baucio *casu 287. pag.437. Quando corpus non percipit debitam restaurationem a nocturna calefactione, male disponitur ad pravos humores, qui per calorem non solvuntur; ac proinde consurgit damnum notabile, cum quo praeceptum jejunii non obligat. Haec doctrina, ut bene advertit idem Pasqualigo, etiam currit* (ella corre a passi di gigante) *quando nocturna calefactio impeditur ob defectum sufficientium tegumentorum, quibus corpus foveatur: nempe etiam quis est excusatus, quando nullo modo possit comparare tegumenta sufficientia ad fovendam nocturnam calefactionem, tunc coena per accidens erit necessaria ad fovendum calorem, & avertendum damnum, quod alioquin proveniret*. Per verità questi vostri *Dottori juniori* sono poi anche bravi medici.

XV. Trà tanti danni ed incomodi, che dal digiuno esimono i Cristiani, non si ha ancora fatto cenno dell'incomodo, che tocca la borsa. E'vero; perciò di questo vogliam'ora parlare. I ricchi conducono de'lavoratori, de'manovali: Quando probabilmente preveggono, che questi tali lavorando non digiuneranno, possono ammetterli alla fatica? Che dubbj da proporre! Ancorchè sapessero con evidenza, che lavorano senza necessità alcuna, possono riceverli, decide il P. Leandro *q. 105. pag. 207. Absolute respondeo dicendum posse eos conducere, etiamsi evidenter sciat absque necessitate laborare, & non esse jejunaturos*. Ma se questi lavoratori fossero veramente buoni Cristiani, e fossero risoluti di osservare insieme con la fatica il digiuno, potrebbe in questo caso il Padrone condurli con espresso patto, che non digiunassero? Anzi la sentenza, che ciò insegna, ella è più probabile, risponde il P. Leandro *quaest. 106. pag. 207. An liceat conducere operarios cum pacto, quod non jejunent? Negant D. Thomas, Durandus, Ricardus, Cajetanus, Silvester Angles &c. Sed probabilius respondeo licere*.

XVI. La difficoltà intorno a' Tavernaj obbligati a negare la cena a'fo-

a' forestieri, è appunto un incomodo appartenente alla borsa. Cosa risolvono i dotti moderni? Primamente il P. Anacleto Reinffenstuel risponde, che se l'ostiere può senza suo incomodo negare la cena a quegli ospiti de' quali sa, che al digiuno sono tenuti, lo dee fare. Ma se fosse per patire qualche incomodo, potrebbe dar loro da cena. Ma qual incomodo sarà bastevole? Eccolo. Se i forastieri andassero ad un' altra osteria a cenare. La perdita del lucro, che il Tavernajo patirebbe nella vendita di una cena, sarebbe il danno valevole per poter imbandire lecitamenre la mensa. *Quando constat eos teneri, tunc si caupo potest sine suo incommodo negare cenam, tenetur; si vero sine suo incommodo negare nequeat, UT PUTA, QUIA HOSPITES ALIO DISCESSURI, & IBIDEM CEONATURI ESSENT, aut gravius Deum offensuri, blasphamando, vel maledicendo, tunc caupo non peccat cœnam petentibus ministrando; tract.* 10. *dist.* 2. *q.* 3. *concl.* 9. *n.* 53. *pag.* 430. Non sono queste belle dottrinette? La perdita del piccolissimo lucro, che risulta dalla vendita di una cena, è motivo sufficiente, per cooperare lecitamente alla violazione del digiuno? Il secondo motivo dello scandalo, benchè più specioso, è però falso. Lo scandalo Farisaico della gente iniqua non è secondo la Teologia Cristiana ragione bastevole per cooperare alla trasgressione degli Ecclesiastici comandamenti. Il solo scandalo de' semplici, ed infermi può in qualche caso dispensare dal precetto umano. Ma senza tante distinzioni il P. Antonio dello Spiriro Sanro, come definitore generale risolve assolutamenre la difficoltà, ed in una forma non solo larga, ma ampla *tract.* 6. *disp.* 2. *sect.* 6. *n.* 136. *pag.* 230. *Caupones, quando probabiliter existimant accedentes ad eos non violaturos jejunium, possunt eis ministrare, vendere, atque invitare, ut emant, ut ex se patet: quod si dubium sit adhuc poterunt.... Quod si probabiliter, vel certo sciant eos violaturos, adhuc possunt cibos non vetitos in die jejunii ministrare; IMMO AD EOS EMENDOS INVITARE. Nam illa actio ministrandi, ac INVITANDI, est actio indifferens, & caupo non intendit, ut illi jejunium violent, sed suum lucrum.* Può dire di più un definitore Generale? Signori sì. Poichè il P. Zacheria Pasqualigo, che non è definitore Generale, aggiunge che l'oste può negare l'albergo a' forastieri, quando questi, da buoni Cristiani, non volessero cenare. *Decis.* 367. *n.* 4. *pag.* 365. *An peccent caupones nolentes hospitari, qui in die jejunii nolunt cœnare? Probabile est non peccare, quia neque ex intentione peccant, neque ex actione.* Su queste buone massime appoggiato il P. Pasqualigo insegna, non essere tenuti li Padri di famiglia a negare nè pur una o due volte la cena a' servidori per indurli a digiunare, ancorchè sapessero, che in tal guisa otterrebbono l'intento. *Decis.* 361. *pag.* 395. *Si Dominus sciret profuturum famulis negare ipsis cœnam semel, aut bis, ut inducerentur ad jejunandum, non tenetur negare, ut notat Sanchez.* Non è questa una dottrina alla evangelica correzione del tutto conforme? Questo, direte voi, è il *non*

plus

plus ultra della rilassatezza. Sbagliate. Il P. Leandro vuole oltrapassare, ed il P. Antonio, ed il P. Pasqualigo. Ciò che questi insegnano degli osti rispetto a' forestieri, il P. Leandro insegna de' Padri rispetto a' figli, e seguitando per la via rigida del suo più probabile. *Tract.5. disp.9.q.12.pag.221. An possint parentes ministrare cœnam filiis nolentibus jejunare, quando ad id tenentur? Negant consequenter Filliucius &c.... Sed etiam consequenter PROBABILIUS Respondeo posse, immo, & teneri. Quia ad Parentum munus pertinet providere filiis de victu, NON VERO REGERE CONSCIENTIAS ipsorum, maxime quando sunt in ætate provecta, ita ut debeant peccata ipsorum punire, & hoc modo impedire. Unde subministrando cœnam, faciunt quod suorum munerum est; nec per hoc cooperantur peccato filiorum, cum cœna de se sit indifferens, utpote ordinata ad sustentationem naturæ.* Quì non solo al digiuno guerra fassi; ma il primo altissimo comandamento della seconda tavola del Decalogo si cancella. Se a' Padri non appartiene il regolare le coscienze de' figli, neppur i figli tenuti sono a ricevere da' Padri i documenti spirituali dell'anima. Vedete voi, che sante massime insegnano cotesti vostri benedetti Casisti?

XVII. Stravaganti sono le cose, che fino ad ora sentite avete, eppure non meno portentose sono quelle, che vo' accennarvi. Sul bel principio v'indicai, che li *docti juniores* esimono dal digiuno le arti infami del fornicare, rubare, ed ammazzare, quando nell'esercizio delle medesime il corpo agitato rimanga, e debilitato. E' meglio recitare il puro Latino, che parlar in Italiano. Il Maestro de' nostri Critici, il P. Girolamo Lamas, *3.par. cap.5. §.21. pag.389. Dicimus ergo, quod postquam debilitatus est, & factus impotens ad jejunandum; & si impotentia nascatur ex culpa propria, ut qui lassatus maxime est in diruenda domo ad furandum, vel in occidendo proximum, vel in multiplicando actus turpes venereos, vel in via LONGA VISURUS CONCUBINAM, & sentit tum impotentiam ad jejunandum, non tenetur, sed sine peccato potest cœnare novo.* Si rifletta, che questo Summista la impotenza a digiunare, egli la colloca o nella stanchezza del lungo viaggio a visitare la concubina, o nella fatica, che v'interviene nel rubare, ammazzare, e fornicare. Era di mestiere il decidere simili quistioni, acciocchè li rubatori, concubinarj, ed occiditori scrupoli non patissero, ovvero, per servirmi delle parole del Signor Copellotti, affinchè *allacciate* non restassero le *coscienze loro scrupolose*. Ci è però anche in questo genere di peggio; perchè ciascheduno di cotesti Dottori di segnalare proccura il nome suo nel producimento di qualche singolare sentenza, e chi ne sa dir di più belle, e più larghe, ha più numeroso concorso. Martino da San Giuseppe, Pasqualigo, Roccafull insegnano potere apposta fatta il Cristiano cercare d'estenuare il suo corpo col vergognoso abominevole esercizio delle replicate fornicazioni, per rendersi impotente ad osser-

osservare il digiuno senza peccare contra il precetto del digiuno? Questa sentenza la insegnò altresì il P. Diana, come attesta ei medesimo, che tuttociò narra, *Tom.* 4. *coord. tract.* 6. *Resolut.* 18. dove scrive, *liberos esse a lege jejunii eos, qui culpa sua ita defatigati redduntur, ut jejunare non valeant, ut si defatigentur ex ludo pilæ, vel venatione, aut commixtione cum feminis; & ratio est..... Nam aliud est desiderare se reddere impotentem ad adimplendum præceptum, aliud frangere præceptum, quando est obligatio: Nam desiderare se reddere impotentem ad adimplendum præceptum, est optare excusationem præcepti, quam licet quis intendat VIA ILLICITA non operatur adversus tale præceptum, cum non desideret illud frangere, quando illud obligat, sed modum, quo non obligat, quærit. Quæ doctrina non displicet Dianæ citato. Hucusque Rocafull: & hanc sententiam etiam me citato, tamquam probabilem admittit Martinus de San Joseph....... Et absolute illam docet Pasqualigus, me citato, decis.* 330. Diana però nelle posteriori edizioni ritrattò questa rilassatezza orrenda, come protesta egli medesimo nel luogo citato *n.* 2. *Quatenus ait dantem in die jejunii mere voluntarie operam ludo, venationi, imo, quod pejus est, & nimio coitui in fraudem jejunii, ea intentione, ut effectus impotens non jejunet, non peccare ullo modo contra præceptum jejunii, neque etiam quando apponit tale impedimentum jejunii, cum illa expressa intentione, ut postea non jejunet, cujus oppositum tamquam certissimum, & indubitatum merito docent &c.*

XVIII. Anzichè al fine accostarmi di questo inventario, voglio frapporre alcuni di que' privilegj, che i moderni Dottori concedono a quelli che digiunano, per non parlare sempre di quelli, che dal digiuno sono liberi. Alli digiunatori il P. Fagundez concede ova, latte, butirro, e latticinj, sostenendo, che tali vivande non sieno nemmeno in la Quaresima proibite. Soggiugne, che le dispense da' detti cibi si concedono per liberare dagli scrupoli gli uomini timorati. Così egli scrive: *Ova, lac, butyrum, & lacticinia non frangere jejunium quadragesimale, nec esse prohibita jure communi, & dispensationem in illo esu esse solum ad tollendos scrupulos timoratorum hominum, ac proinde posse quempiam jejunare lacticiniis vescendo, lib.*1. *c.*2. *n.*6. *pag.*747. Per quante interpretazioni e limitazioni egli adoperi, sarà sempre una proposizione troppo ardita lo stabilire, che le dispense da' latticinj nella Quaresima, si concedano solamente *solum* per liberare gli scrupolosi dalle molestie. Imperciocchè di presente per lo meno ciò è falsissimo, sendovi la consuetudine, ch'egli medesimo non esclude, la quale gravemente obbliga, e non solamente gli scrupolosi, ma tutt'i Cattolici la rispettano qual legge sotto colpa mortale obbligante tutti. Il P. Leandro a quelli, che digiunano, non solo concede, che possano bere a lor piacere, ma che quante volte bevono per un qualche bisogno, tante volte possano pigliare un pò di cibo. Onde quelli,

li, che mangiano a pranzo un pò di salume, o che sete frequente patiscono, potranno mangiando, e bevendo per tutto il giorno, digiunare, *Tract. 5. disp. 5. q. 10. pag. 601. An in die jejunii possit quis licite toties, quoties bibit aliquid cibi sumere? Negat loquendo absolute Cajetanus.... sed respondeo absolute posse, dummodo id non faciat in fraudem jejunii....., Probatur responsio, quia Ecclesia in jejuniis concedit potum; ergo, & quidquid est necessarium, ne ille noceat. Ergo aliquid cibi: Ergo QUOTIES contigerit bibere, TOTIES poterit quis quid cibi sumere*. Per questa sua sentenza molti Autori riferisce, e per fino S. Tommaso. Questa volta però il Leandro viene nella benignità moderna superato dal P. Marco Vidale, il quale sotto la bandiera del suo P. Pasqualigo è avanzato tanto avanti, che quasi tutti gli altri Casisti si lascia addietro. Questi imparte a quelli, che digiunano, tutti que' cibi permessi, che contribuiscono a preservare il corpo in buona dispostezza, in buona salute, ed in buon stato: *Arca Vital. Inq. 1. num. 84. pag. 205. col. 1. Addo secundo cum Sanchez, & Pasqualigo, posse etiam adhiberi sine violatione jejunii aliqua bellaria, cum sint apta ad præservandam bonam corporis dispositionem, eadem quoque est ratio de fructibus, quando juvare possunt corporis salutem: Tunc enim habent rationem medicinæ: similiter etiam panis, & alius CIBUS, qui sit aptus ad conservandum bonum statum corporis*. Gran premura dello stato di questo corpo! E' vero: ma la stessa premura mostra anche dell'anima: mentre sapere egli savvi, che voi non peccate contra il precetto del digiuno, avvegnachè spessissime volte *sæpe sæpius* un pò di cibo prendiate, ed ancorchè tutti questi pochetti, e moltiplicati cibi arrivassero ad una grave quantità: purchè l'ultimo boccone, che la grave quantità costituisce, non sia co' precedenti bocconi unito: *Infertur quinto non peccare contra jejunii præceptum, neque illud violare, qui sæpe sæpius aliquid modicum cibi in diebus jejunii comedit, etiamsi iis repetitis vicibus perveniat ad magnam quantitatem, dummodo postremum modicum cibi, quo attingitur notabilis quantitas, non continuetur moraliter cum præcedenti, neque ea omnia coalescant in unam gravem materiam, tum ratione voluntatis interjectæ, tum etiam ratione intervalli temporis inter unum, & aliud modicum cibi sumptum, loc. cit. n. 93*. Questo Casista non vuole, che in tempo di digiuno si stia sempre con la bocca in sul piatto: ma vuole un qualche intervallo di tempo, e qualche atto di volontà, che divida, ed interrompa la continuazione de' mangiari. Troppo sarebbe da dire, se su questo punto dilatare ci volessimo. Ma perchè nella Dissertazione della colezione vespertina, e mattutina, che a tempo opportuno si darà, di tali cose l'esame ne faremo, meglio ora torna il sorpassarle.

XIX. Da quanto detto fin quì abbiamo senza molte deduzioni si comprende con chiarezza, che de' Cristiani pochissimi ritrovansi al digiuno astretti. Tutto l'obbligo ridurrebbesi ai Cittadini oziosi, che

non faticano, nè col corpo, nè con la mente, nè con le dita a ſcrivere, ed a quelle Donne, che nemmeno aggiuſtano i panni lini; ma comechè quelli, e queſte ſono comunemente accaſate, così il digiuno ſecondo non pochi Recenti Caſiſti non trova più tra' Criſtiani del ſecolo domicilio, dove fiſſare ſuo ſoggiorno. Senonchè il Caramuele pretende un poco di più. Egli con la ſolita acutezza ſua, e con validiſſimi argomenti dimoſtra, che ſe le riferite ſentenze de' Caſiſti ſono vere, appena ritrovaſi chi nella Romana Chieſa tanto tra Monachi, che tra Secolari al digiuno ſia obbligato. Siami lecito di accennare due caſi, ch'egli lungamente eſamina, e fa vedere, che dalle ſentenze de' Moderni ſuoi contemporanei ne riſulta la eſenzione de' conjugati dal digiuno. Spediente giudico di riferirli ſolamente in Latino. Gli accorcerò bensì, ma ſempre colle parole dello ſteſſo Caramuele, *Tom.2. Theolog. Fundam.* §.*26. n.1539. pag.* 74. Il primo caſo è queſto. „ Feria quarta in capite jejunii Titius..... cum veſpere ve-„ niret ad menſam, & fructus apponi videret, juſſit ancillæ ut ſibi al-„ terum lectum in penetrali pararet. Turbatur uxor, & ſuffuſa in lacry-„ mas cauſam inquirit. Reſpondit ille: *Condormire uxori, & jejunare* „ *componi non poſſunt. Ergo ſiquidem jejunandum eſt, condormiendum non eſt;* „ *aut non eſt, ſi eſt condormiendum, jejunandum.* Torſit dilemma uxorem... „ His poſitis inquiro *primo* an uſus matrimonii ſit cauſa ſufficiens ad „ omittenda jejunia? Et ratio dubitandi eſt, nam Sutores, Sartores, „ Barbitonſores, & alii mechanici ſolent a jejunio exeuſari, cum tamen „ certum ſit magis debilitari hominem venerem exercendo, quam ſuen-„ do, ſartiendo, tondendo. Vide Dianam &c. *Secundo*. An in caſu, „ quo quis ita ſit debilis, ut jejunare, & uti matrimonio non poſſit, te-„ neatur jejunare, & uſum matrimonii intermittere, aut poſſit matrimo-„ nii jure uti, etiamſi debeat non ſervare jejunium? Et quidem tenebun-„ tur aſſerere hoc ſecundum, qui aſſerunt, eum, qui defeſſus eſt ex *la*-„ bore ſumpto ob recreationem, etiam illicitam, puta ex ludo pilæ, „ vel ex fatigatione quærendi concubinam, non teneri ad jejunium. Vi-„ de Dianam *Reſol.*40. Seguita il Caramuele a riferire altre opinioni, in virtù delle quali fa vedere, che li conjugati liberi ſono dal digiuno, giacchè die'egli, ſecondo il Diana, ed altri ſuoi ſeguaci, è lecito di omettere il digiuno, quando col digiuno non ſi può il proprio ufficio adempiere. E finalmente così conchiude queſto primo caſo. *Scio contrarias opiniones, ſed quæro quid dicendum ſit, ſtando ſententiis, quas inſinuo: dicuntur enim probabiles, & deberet ex illis nihil improbum, aut improbabile deduci.*

XX. Il ſecondo caſo egli è del tutto conſimile, perlochè brevemente lo indicherò. „ *Secundus caſus ſit*, Conſultavit me Bruxellis Frideri-„ cus, & confidenter ſtatum ſuæ conſcientiæ expoſuit. Inter alia,.... „ hæc dixit. Habeo uxorem juvenem, pulchram, ſalacem: amat me:

„ amo

„ amo illam: & est quæ amatur a multis, aut potest. Sum in Aula;
„ & scio qualiter sollicitentur, & vexentur aliæ quæcumque fœminæ,
„ quæ speciosæ & loquaces.... Oportet frequenter ea uti, ne forte fa-
„ melica aliunde petat, vel acceptet, quæ a viro suo non potuit. For-
„ tis sum, robustus sum, & servato jejunio, ut alii mariti, satisfacio:
„ sed multa ad melius fieri debent; ut amor mutuus, honosque pos-
„ sit esse securus: ergo, ut melius satisfacere possim, potero jejunia
„ non servare.

Passa ora il Caramuele a provare questa ultima conclusione, con la sentenza di que' Dottori moderni, che esimono i Predicatori, Cantori, Musici, e tanti altri dal sagro digiuno. *Firmat resolutionem meam eorum sententia, qui docent, Artificem, Concionatorem, aut Cantorem, qui utcumque servato jejunio officio satisfacere potest, & tamen non servato, excellentius potest, non teneri ad jejunium. Jubet legi Dianam.... dicentem: Presbyteris ovis in Quadragesima vesci fas erit, causa vocis conservandæ. Non enim causa jejunii adstrictos est aliquis diminute suum exequi munus. Ita Sancius.... Quod ego urgentius procedere existimo in Cantoribus ad solatium Principis in Camera concinentibus. Ergo nemo conjugatus jejunii causa debet diminute suo muneri, & obligationi satisfacere.*

Narrati questi due casi, conchiude essere assai malagevole lo scioglimento de' medesimi, ammesse le opinioni del Diana, e degli altri Recenti, che con tanta facilità, e per inferiori motivi, innumerabili Cristiani dispensano dal comandamento quaresimale. Sentiamo il Caramuele medesimo. „ Hos duos casus viris doctis decidendos propo-
„ nis. Si respondeant secure, repetes, an tantum probabiliter strin-
„ gant? Qui enim probabiliter stringit, ipsissimus probabiliter laxat.
„ Si dicant severam, certam, benignam, improbabilem esse, debe-
„ bunt hanc ipsam improbabilitatem demonstrative persuadere; non
„ enim improbabilitas alicujus sententiæ probabiliter potest probari. *Si*
„ *benignam esse, certam, aut probabilem dicant, voles scire qui sint in mun-*
„ *do qui debeant jejunare? Sutores, Sartores, Barbitonsores, Fossores, Fer-*
„ *rarii, & similes. Prædicatores, Lectores, Confessarii &c. Advocati, Pro-*
„ *curatores, Scriptores &c. Etiam Musici. Iter agentes, Prægnantes, &*
„ *Lactantes. Qui ergo manent? sane cives, qui nullum munus habent. At isti*
„ *omnes, aut fere, conjugati sunt. Quem igitur tenet jejunii Ecclesiastici lex,*
„ *si etiam conjugati excusantur?* Ecco ciò, che dalle opinioni de' moderni Casisti inferisce il Caramuele. Egli però sostiene, che li conjugati non sieno dal digiuno dispensati, ma solamente fa vedere, che tale dispensazione risulta dalle dottrine troppo rilassate di alquanti moderni Dottori.

XXI. Troppo caricata a taluno la conseguenza sembrerà, che 'l Caramuele pretende inferire dalle sentenze de' Moralisti suoi contemporanei. Eppure ciò che fino a quì detto abbiamo, egli è nulla. Ciò che

sono per aggiugnere vi sorprenderà. Il Caramuele dimostra, che in virtù de' principj delli predetti Casisti, nè i Religiosi, nè i Monachi medesimi sono al digiuno astretti. Voi, ripiglia Caramuele, stupirete all'udire messo in controversia, se i Religiosi sieno al digiuno soggetti: ma le vostre dottrine incolpate, dalle quali simili conseguenze risultano. Eccovi la quistione dal Caramuele nel luogo citato proposta, *pag.75.n.1539. col.2. An Religiosi teneantur jejunare? Legis titulum, mirarisque in dubium reduci rem tam claram. Teneri Ecclesiasticos ais, & præcipue Monachos, qui majorem perfectionem professi: At ego te non incuso, sed hunc sillogismum propono: Musici inquam a jejunio excusantur: At omnes Religiosi sunt Musici: nec in Mundo Musici, qui plus cantent, quam Monachi, & Benedictini præcipue: Ergo Monachi non tenentur jejunare. Quæ ratio idem de cæteris Religiosis evincit. Nulli enim, qui non cantent plusquam sæculares. Puto quidem consequentiam legitimam, minorem certam, & majorem probo citando Santium, Dianamque.* Segue il Caramuele a produrre le ragioni, onde il P. Diana co' suoi aderenti dal digiuno esime i Musici, che non solo in Chiesa le Divine Laudi, ma che nelle camere stesse de' Principi le profane canzoni per divertimento cantano. E di quinci novellamente inferisce la esenzione de' Religiosi e Monachi dalla quaresimale osservanza. Di poi esclama. *Ergo si etiam Religiosos excludimus, qui erunt in Ecclesia Romana, qui tenentur observare jejunia?*

Il P. Antonino Diana confuta l'argomentazione del Caramuele. La censura come sorgente di conseguenze cattive. Attesta, che un Padre Gesuita in udendo la opinione del Caramuele giocosamente pronunziò: Se la sentenza del Caramuele vera fosse, bramerei, che al coro la Compagnia fosse astretta per esserne io in tal caso dal digiuno disobbligato. Queste sono le parole del Diana riferite dal medesimo Caramuele. „ Pace amicissimi viri (inquit Diana) hæc argumenta aperiunt viam ad opinionem „ singularem, & contra praxim omnium Religiosorum: & cum hanc sententiam viris Doctis referrem, aliqui risetunt, alii in atram bilem iverunt. *Et quidem Pater Societatis jocose; & facete respondit: Si sententia „ Caramuelis esset vera, mallem Societatem esse adstrictam ad canendum in „ Choro; nam essem deobligatus a jejunio.*

Insorge il Caramuele, ripiglia la sua argomentazione, e forma questo dilemma. O il P. Diana non ha saputo esporre giustamente la quistione: o il P. Gesuita non ha saputo recare soda risposta. La mia sentenza non è questa: I Monachi non sono tenuti al digiuno. Ma ella è questa: Il P. Diana, e gli altri Casisti dal digiuno una sì grande moltitudine di Cristiani, e Cristiane di ogni condizione liberano; che o deggiono ritrattare questa loro sentenza, o concedere, che anche i Religiosi ne siano esenti, o finalmente assegnare una evidente disparità, perchè siano liberi dalla Quaresima i Musici, che per poche ore in le Camere de' Principi profane cose cantano, li Notaj che scrivono, le Donne che piegano, e stendono i

panni

panni lini, e non i Monachi, ed i Claustrali tutti, che cantano giorno, e notte, scrivono, studiano, faticano. E per verità fa d'uopo dire, che quel P. Gesuita appunto giocosamente rispondesse. Imperciocchè se per un anno solo il Coro di un Monistero ben riformato, frequentato egli avesse giorno e notte, si sarebbe burlato di colui, che avesse detto esserne più del canto il digiuno gravoso. „ Sed quæ est quæso Caramuelis „ sententia? Certe, aut DIANA male casum proposuit: *aut ille Pater* „ *Jesuita non scivit respondere bene*. Caramuelis sententia non est hæc. *Mo-* „ *nachi non tenentur ad jejunandum*. Sed hæc. *Tam multos DIANA & alii* „ *a jejunio excusant, ut vel debeant recantare sententiam*, vel etiam Mona- „ chos excusare, vel assignare disparitatem evidentem. Et quidem vere „ *ille Jesuita* jocose, & facete dicitur respondisse. Si enim vel uno an- „ no frequentasset chorum, & in Monasterio bene formato diu noctu- „ que laudes cecinisset, risisset procul dubio eum, qui diceret gravius „ esse jejunare quam canere.

Quì non si ferma il Caramuele, ma innoltrasi nella confutazione del suo avversario. Tuttochè egli venerasse il P. Diana qual Agnello, che dal mondo, per servirmi della di lui frase, li peccati toglieva, non per tanto in questa causa lo bersaglia per ogni fianco, e lo stringe per ogni verso. Ed affinchè il Diana non possa gloriarsi di aver rifiutato l'argomento del Caramuele con una facezia di un Gesuita, Caramuele ribatte la risposta del Diana con una barzelletta di un Benedettino Novizio. Questi dopochè un giorno cantato aveva e mattutino, ed ore canoniche, e più messe, in sentendo il Cantore, che il coro reggeva, ad intuonare *Placebo* per cantare l'Ufficio de' Morti, si rivoltò al Caramuele suo vicino, ed in orecchio dissegli: Per verità questo *Placebo* può aggradire agli Angioli, ma non può piacere a me dal digiuno estenuato. „ Dedit DIANA Patrem „ Societatis, qui facete, & jocose respondit: Dabo ego Connovitium „ juvenem expertum, qui jocose, & facete aliquid dixit, quod similiter „ potero recensere. Fluebant quadragesimi dies. Surgebamus ritu Bene- „ dictino ad matutinas, hora post medium noctis prima.... Quadam die „ expletis Marianis, & Canonicis vesperis, dum incipiendæ sunt vesperæ „ defunctorum, Archichorus cantavit *Placebo*; & mihi in aurem socius: „ *Forte* (inquit) *Angelis placere iste poterit, at mihi labore nimio fracto, &* „ *inedia confecto, non poterit*.

Dopo le facezie il Caramuele rinforza i suoi argomenti *ad hominem* contro Diana, Filliucio, Pasqualigo, ed altri Casisti. Questi dal sagro quaresimale digiuno liberano quasi tutte le Donne, i vasaj, argentieri, fabbri, legnajuoli, muratori, calzolaj, testori, barbieri, pittori, sarti, pescatori, cacciatori, conjugati, viaggiatori a piedi, e cavallo, in carrozza, Lettori, Predicatori, Confessori, Scolari, Scrittori, Avvocati, Procuratori, Giudici, e per fino i Musici. Le ragioni, ripiglia egli, onde dal digiuno esimo tanti degli accennati, come sono gli Scrittori, Musici, Giu-

dici, Avvocati, Scolari, ed altri, egualmente, e forse anche di più, provano, che esenti fieno e Religiosi, e Monachi, che giorno e notte cantano più de' Musici, scrivono più de' Notaj, studiano più de' Procuratori, ed Avvocati. Dunque o ritrattare deono il P. Diana, Pasqualigo, e gli altri non pochi Casisti le sentenze loro, o concedere, che, queste ammesse, anche i Regolari, e Monachi fieno dal digiuno disobbligati.

Risponde il *P. Diana*, ch' egli i Musici esenta dal digiuno, per tre ragioni, che non possono favorire li Religiosi. La *prima*, perchè perdendo i Musici la voce, perdono lo stipendio: dovechè li Regolari, cantino con voce rocca, cantino con voce sonora, imbandite sempre hanno le mense loro con delle buone pietanze, perlochè la disparità è chiara come il lucente meriggio. La *seconda* è, che il canto de' Musici è figurato, al quale non solo la corporale fatica, ma eziandio una somma attenzione mentale è necessaria. All' opposto il canto de' Regolari, egli è facile, e consueto, che fatica non esige, tanto più che li Frati lo hanno già nella memoria marcito. La *terza*, che il P. Diana dispensa dalla quaresima i Musici, perchè decentemente adempiere vagliano il loro uffizio senza pericolo di perdere l' impiego, la mercede, e la grazia preziosa de' Principi della Terra, e per simili cose, che accadere a' Regolari non possono, qualunque sia o la melodia e soavità, o la raucedine ed asprezza del canto loro. Eccovi le parole latine del Diana riferite dallo stesso Caramuele *loc. cit. pag.* 77. *num.* 1544. e che io per brevità troncate, ma sinceramente trascrivo. *Musici excusantur propter salarium, & ne diminute exerceant munus suum, ad quod tenentur...... Sed Religiosi satisfaciunt muneri suo canendo in choro sive cum voce sonora, sive cum voce rauca; nec timent, ut Musici, esse dimittendos a servitio Ecclesiarum, vel Principum, & semper securi sunt sive bonam, sive malam vocem habeant, quod invenient mensam paratam in refectorio cum solitis Pitantiis; ergo est dispar ratio inter illos, & Musicos.*

Nemmeno Aristotele avrebbe saputo immaginarsi una così frizzante disparità. Ma recitiamo la seconda. *Adde quod Musici, quia canunt figurate, non solum laborant corpore, sed etiam mente, quia indigent maxima attentione ad notas musicales: Sed Religiosi absque labore in choro canunt semper eodem modo facili, ac consueto; & ea quæ canunt, semper fere memoriter sciunt.* Questa è più sottile, e metafisica della prima. Ascoltiamo anco la terza. *Adde quod ego Musicos excuso a jejunio, non tantum ratione laboris, quantum ratione ut possint recte, & decenter adimplere eorum munus absque periculo magni damni suæ sustentationis, nempe amittendi officium, mercedem, gratiam sui Principis, & similia: quod non potest evenire in Regularibus, sive male, vel bene, rauce, vel suaviter canant.*

Que-

Queste disparità, ripiglia Caramuele, che il mio amicissimo Diana assegna, ad altro non servono, che a rendere dell'amico suo più eroica la pazienza. Il figurato canto de' Musici attenzione richiede? Ed il canto de' Regolari, e la loro mentale orazione attenzione non esige eh? I Musici, se perdono la voce, la grazia de' Principi, e la mercede a ripentaglio espongono? Ed il patrimonio, e sostentamento di tanti Regolari, non dipende forse dalla buona ufficiatura delle loro Chiese, dalla frequenza, e concorso del popolo, che con la musica massimamente si alletta, e si coltiva? *Iterum DIANA optimi amici patientiam & modestiam exercet........ Omnia ad tria capita reducit, videlicet ad attentionem, ad lucrum cessans, & ad damnum emergens. Sed quis patietur* (quì il Caramuele si riscalda un pò, ed ha ragione) *Religiosos non habere attentionem in choro. Sane Oratio mentalis sine attentione fieri nequit: & vocalis non solet. Et interdum integra Patrum mendicantium commoditas, & populi frequentia, & devotio intenditur, & fovetur a musica.*

Troppo, io temo, abusato sonomi della pazienza del mio lettore nella narrazione del letterario contrasto tra 'l Diana, e 'l Caramuele. Quindi è, che per non rendermi vie più tedioso moltissime cose tralascio da parte: chi brama sapere la mente, e sentenza propria del Caramuele, la legga nel luogo citato, che io solo ripeterò la conseguenza, ch'egli inferisce dalle opinioni de' predetti Casisti. *Ergo si etiam Religiosos excludimus, qui erunt in Ecclesia Romana, qui tenentur observare jejunia?*

Io quì per un momento il mio favellare rivolgo a' miei stimatissimi Teologi Critici, ed a' Consiglieri, e fautori della loro opinione. Voi forse a quest'ora detto più volte avrete, che io ho parlato con poco rispetto verso i Professori della Morale Teologia, e che ho ardito di scemare la loro autorità, e credito. Per quanto affermato io avessi il contrario, per quante proteste avessi fatte di rispettare le persone loro, e solamente di screditare le loro false, e rilassate opinioni, difficilmente avrei sortito l'intento di pienamente giustificarmi presso di voi parzialissimi de' Casisti vostri. Perlochè infinite grazie rendo alla Provvidenza Divina, la quale hammi fatto imbattere nella lettura del Caramuele. UN CARAMUELE dunque non solo asserisce, ma con validi argomenti prova che li Dottori vostri moderni levano dalla Cattolica Romana Chiesa il Sagro quaresimale digiuno. Imperciocchè, se secondo Caramuele (che pur non è un *Rigorista*) i Maestri della vostra opinione principj tali piantano, e tali regole fissano, donde il Caramuele inferisce, che i Regolari, e Monachi stessi liberi dal digiuno sono: non è egli vero, che nella Romana Chiesa la quaresima Santa aboliscono? A voi ora incombe di sciorre gli argomenti del Caramuele, contro del quale, non contro di me, le apologie vostre dirigere dovete.

I iiij XXI.

XXI. Egli è finalmente ora di metter fine al nostro *Inventario*. UN P. Giovanni Grisostomo *Filippino*, vo' che quegli sia, il quale dia al medesimo l'ultimo compimento. Questi è un Moralista, che due volumi ha stampati sopra i privilegj della ignoranza. E per verità se que' privilegj non facilitano un poco, e non siano veri, l'interesse della salute è in un gravissimo pericolo. Questo Autore egli è un fedele discepolo del Diana e Pasqualigo, ed uno de' primieri maestri delli Signori Copellotti, e Casali, i quali lunghi testi in corsivo del medesimo oppongono. Troppo tedioso sarei, se a rifiutare io mi facessi gli apocrifi, ed infiniti documenti, che a favore della impugnata opinione del digiuno, egli con mirabile franchezza apporta. Esporrò io solamente un famoso caso del *cappone* col quale egli prova la sua sentenza. Narra dunque sull'attestazione del Caramuele, e del Diana, come due Dottori disputavano: *Se chi mangia un cappone la mattina del digiuno quaresimale, ignorando, che digiuno sia, debba digiunare?* E per dare maggiore risalto alla disputa soggiugne, che questi due Dottori erano chiamati i due *LUMINARI* della Università famosissima di Salamanca, ed anche due *GIGANTI* della Sagra Teologia. Il primo *GIGANTE*, che è il P. Angiolo Manriquez difende, che chi ha mangiato ignorantemente la mattina il *cappone* è obbligato a digiunare: cioè, che può pranzare a mezzo dì dopo la colezione del cappone, e far insieme colezione la sera, e che in tutto il giorno non possa mangiar altro. Il secondo *GIGANTE*, che è il P. Basilio Ponce, sostiene, che chi ha mangiato inavvertentemente la mattina il *cappone* non è obbligato al digiuno, e che perciò a suo piacere può mangiare tutto il giorno. Questo secondo Gigante è più benigno. Questa è la prima ragione fondamentale, che dopo l'autorità de' Sommi Pontefici, e Sanri Padri adduce il *P. Filippino* per dimostrare il suo quarto privilegio, cioè, che chi mangia carne ignorantemente la mattina del digiuno, non sia più allo stesso in quel dì tenuto. *De privilegiis ignor. cap. 17. Privileg. 4. pag. 322. Qui ex ignorantia jejunii comedit carnes in quantitate, excusatur a culpa, & ab obligatione amplius eodem die jejunandi*. Questo è il titolo del privilegio, che così
„ lo prova *num. 610*. Probatur privilegium primo *Basilii Poncii de Leone*
„ *& Angeli Manriquez* auctoritatibus, quas quia refert Joannes Cara-
„ muel, ideo ponam hic ejusdem verba, quæ habentur etiam apud
„ Dianam. *Obiter dicam, me audivisse Reverendissimum D. Manriquum nunc Salmanticensis Universitatis Primarium Professorem in Gymnasio publico, sic discurrentem: Si quis ex inadvertentia, aut oblivione in die jejunii carnes in magna quantitate comederit, non fregit jejunium: adeoque tenetur servare formam jejunii reliquo tempore, eodem modo, ac si carnem non comedisset. Unde si comederit CAPPONEM mane, poterit meridie prandere, & vespere collationem sumere: quia leges actibus non humanis non violantur: & illis, qui ex inadvertentia, aut oblivione hominum quidem sunt, non vero liberi, & hu-*

& humani. *Contrarium tamen* (*addebat*) *non auderem dicere improbabile*, *propter Basilii Poncii de Leone* (*tum primarius professor erat*) *opinionem docentem*, *illud jejunium esse fractum revera*, *tametsi inadvertenter*, *illudque die reliqua non obligare* ; *& ab inadvertentia habuisse* , *non quidem* , *quod non violaretur*, *sed quod violaretur* , *& frangeretur sine culpa* . *Sic discurrebat Angelus Manriquez* , *sic Basilius* . Ita Caramuel (ripiglia il Filippino.) „ Igitur ex auctoritate horum duorum virorum (qui ex attestatione *Patris Diana loc. cit. LUMINARIA* fuere inclytæ Academiæ „ Salmanticensis, & quos vocat ipse *GIGANTES* Theologiæ : Primus „ Cistercienfis: alter Augustinianus) probabile, saltem non improba„ bile privilegium propositum : quod præterea probatur secundo ra„ tione.

XXII. L'inventario è compiuto , per non dilungare al leggitore il fastidio ; che per altro moltissime sono le opinioni, che per brevità ed angustia di tempo si tralasciano . Da questo però, voi riveritissimi Signori Copellotti, Casali, e aderenti, comprender potete se di pronunziare inezie capaci sieno li Casisti vostri. Voi in pubblicando al Popolo Cristiano , che li Professori della vostra sentenza capaci non sono di proferire inezie , avete posto me nella trista necessità di provare il contrario . Voi gli avete pubblicati come Dottori di una somma autorità , acciocchè li Cristiani rendan loro cieca credenza . Io ho esposti i loro sbagli , affinchè il Popolo Cattolico non resti ingannato dalle loro opinioni . Le quistioni ridicole de' Casisti vostri hanno violentato me stesso a riferirle talvolta di una maniera meno grave , e seria , anzi lepida e giocosa . Grave dolore (e Iddio sa, che non mento) io ho provato , e provo nel vedere le sante regole del morale costume oscurate con vanissime e sciocche dispute , e screditate con rilassatissime opinioni . Quindi è , che ho riputata necessità indispensabile per ben trattare la causa della verità il mettere sotto veduta ridicola , e spregevole le descritte opinioni , non già per iscreditare gli Autori delle medesime , che Dio me ne guardi , ma per disingannare il Popolo Cristiano , ed allontanarlo dall'abbracciare simiglievoli sentenze . Se con istile sodo , e grave le ridicole , vanissime, ed altre rilassatissime opinioni rappresentate per me si fossero , alla causa mia pregiudicato io avrei con mettere sotto aspetto onesto , e maestoso ciò che , per giudizio mio , di riso non solamente è degno , ma di aborrimento , e di condanna . E ciò basti per giustificazione della mia condotta in questo capitolo . Dalle tante rilassate , ed imprudenti opinioni , che i Casisti vostri nella sola materia del digiuno difendono , inferir voi potete la moltitudine immensa di quelle, che in tutto il rimanente della Teologia insegnano . *Ex ungue leonem* . Io ho proccurato di trascrivere le precedenti sentenze con tutta la

la maggiore ſincerità per non aggravare veruno: ſe li miei occhj mi aveſſero mal ſervito: ſe la celerità di ſcrivere queſta diſſertazione nell' anguſto ſpazio di pochi giorni, non mi aveſſe laſciato oſſervare qualche antecedente o conſeguente, che temperaſſe o moderaſſe la rilaſſatezza delle medeſime propoſizioni, ſarà ſtato effetto d'innavvertenza, non giammai di volontà. Proteſto però di avere adoperata la neceſſaria poſſibile diligenza. Se con tutto ciò in qualche sbaglio al proſſimo dannevole caduto io mi foſſi, anticipatamente lo ritratto.

XXIII. Il vantaggio dunque, che da queſt'inventario di propoſizioni, o rilaſſate, o ſciocche, ed inette io intendo ricavare, egli conſiſte in una nuova valida conferma della improbabilità, e falſità della opinione voſtra. Perocchè ſe da una banda ella è queſta voſtra opinione, come ho provato, al Tribunale del buon ſenſo, e della buona fede contraria: s'ella è alla dottrina de'Santi Padri, Dottori, e graviſſimi Teologi, e migliori Caſiſti comunemente ripugnante: e ſe dall'altra parte que'Caſiſti, che la difendono, ſono in queſta materia di niun conto, e di niuna autorità, tra perchè inſegnano opinioni sì rilaſſate, che ſembra aver eglino impegno di quaſi eſimer tutti li Criſtiani dalla ſanta quareſima; tra perchè narrano oracoli falſiſſimi, e documenti infinti che gli uni ſulla fede degli altri copiano: ne viene per legittima conſeguenza, che la impugnata opinione priva ſia di ogni grado di probabilità, che ſia falſa, ed in virtù di giuſto diſcorſo nella propoſizione 54. dell'Ufficio Divino proſcritta; ed ogni qual volta ſarà *deferita* dove ſi deve, noi crediamo, e ſperiamo con ſicurezza, che ſarà eſpreſſamente dannata, o proibito l'uſo pernizioſo della medeſima. Nè queſta noſtra ſperanza riputarſi debbe una cenſura troppo ſevera; ma bensì un frutto di un zelo veramente Criſtiano. Così noi penſiamo con una prontezza di animo, e deliberatiſſima volontà di ſommettere ogni noſtro giudizio al parere de'più ſapienti, e maſſimamente alle infallibili determinazioni, e comandamenti della Santa Romana Chieſa, e del Sommo Pontefice ſuo viſibile Capo.

CA-

CAPITOLO XI.

Dimostrazione ultima, onde provasi, che nella stessa linea di autorità la opinione rilassata è onninamente improbabile.

I. DI grazia, o Giudici Cristiani, tollerate con pazienza un pò di prolissità in una causa cotanto rilevante, quanto è la presente, in cui la difesa trattasi di un comandamento caratteristico della nostra Cristiana istituzione. Nella prima, e seconda parte, v'ho dimostrata ad evidenza, se male non discerno, la opinione della duplicata refezione ripugnante al senso comune, a' dettami di vostra mente, ed alla buona fede, ed equità naturale. In questa terza parte v'ho del pari fatto vedere la detta opinione ora impugnata a dirittura da que' Dottori stessi, che citare soglionsi per patrocinatori della medesima, or combattuta per fianco, e quando negletta, e trascurata *senza degnarla neppur di un saluto*. Finalmente voi l'avete ravvisata improbabile, perchè quegli scrittori medesimi, che la difendono, la precipitano, attesa la loro manifesta professione d'insegnare opinioni le più larghe, e non poche alla Cattolica Religione indecorose. Nel Capitolo precedente ne abbiamo dato un piccolo saggio nella materia sola del digiuno; a suo tempo contezza maggiore ne daremo.

II. Di presente dunque aggiungo un'altra dimostrazione, onde la falsità confermare della riprovata opinione. Quando in materia di fatto, si producono più testimonj per comprovarlo, se questi testimonj non sono *de visu*, ma *de auditu*, non provano più di quello, che prova il primo solo autore, da cui la relazione del fatto intesa hanno. Per gnisa, che se fossero mille testimonj, non che cento e sette, che sulla fede di un solo uomo il fatto confermassero; non somministrano al Tribunale maggior fondamento, di quello, che dà il primo solo, che il fatto ha palesato. E quando si prova esser falso, che il primo, sulla cui fede gli altri hanno parlato, abbia asserito il fatto, che è in contesa, tutti i mille testimonj non recano un grado di probabilità al fatto contenzioso. Questo è un principio incontrastabile presso tutti; il perchè superfluo giudico di confermarlo co' testi della legge, e coll' autorità de' Dottori. Applichiamo il principio al nostro intento. Comunemente tutti e quanti i Casisti, che la opinione difendono al digiuno contraria, nel caso nostro conteso, per loro primo Capitano, e Duce allegano il *Cardinale Gaetano*. Sotto lo splendore di questa Porpora

pora in campo compajono. L'autorità del *Gaetano* è quella, che ne' Casisti, e ne' rattenimenti da Camera vedesi in primo luogo. Cominciò un Casista a citare il Gaetano su qualche ambigua espressione appoggiato; il terzo l'udì dal secondo, il quarto dal terzo, e così di mano in mano, fino a tantochè poi comunemente per tale sentenza citato viene da' Casisti, e non Casisti. Questo è altresì un fatto palese registrato sù tutt'i Moralisti. Nel supposto dunque, che falso sia, che questo primo Autore asserisca il fatto controverso, egli è evidente, che falsi sieno, e di niun credito tutti gli altri testimonj posteriori, che come testimonj *de auditu* non recano prova distinta da quella del loro autore. Ora io ho dimostrato ad evidenza, che il Cardinale Gaetano non ha giammai asserita, cioè difesa la opinione, che un Cristiano sano e robusto dispensato per la sola nausea del pesce nella quaresima dalla astinenza della carne, possa cenare la sera, e mangiare carne a suo talento. Anzi principj stabilisce direttamente contrarj a tale sentenza. Questa è una verità sì certa, che nè li Signori Copellotti e Casali, nè il loro esercitato Professore di Teologia, nè tutt'i lor Consiglieri insieme proveranno giammai il contrario. Dunque tutti li posteriori Casisti, che sulla supposta autorità del Gaetano hanno insegnata la rilassata opinione, in genere di autorità non fanno uno zero solo di probabilità. Dunque in genere di autorità la opinione della duplicata refezione nel caso nostro è improbabile, e falsa. Queste sono illazioni giustissime. Dall'altra banda sendo evidentemente alla ragione, e all'equità ripugnante, ne segue, che falsa ella sia, e che dalla Romana Cattolica Chiesa debba esiliarsi; poichè perniciosissima al costume, fomentatrice della concupiscenza, e goloseria, e della libidine turcimanna insidiosissima. Per rinforzo della dimostrazione riflettete a tutti gli altri antichi e Padri, e Teologi falsamente citati: considerate come queste false citazioni la cagione sono stata, per cui i Sommisti, e compilatori de' casi hanno ristampata tale opinione. Leggendo questi nel Lamas, nel Filippino, nel Leandro, e in tanti altri, che i Padri, i Papi, i Teologi la detta opinione difendono, sono ancor eglino iti a dar di capo nello strafalcione, ed hanno sparsa da per tutto la falsa dottrina.

III. Nè vale il dire, che il raziocinio non è giusto; perchè sebbene i Casisti posteriori citano per principale Autore il Gaetano, non perciò alla di lui autorità unicamente appoggiansi, ma eglino stessi esaminata hanno la materia. Quando si farà vedere, che i Casisti impugnatori del digiuno abbiano comunemente di proposito discussa la controversia, all'ora potrà asserirsi, che il discorso fatto in questo capitolo non sia concludente. Benchè quando anche inconcludente fosse, poco, o niun vantaggio riporterebbesi, sendo questa considerazione per maggiore abbon-

bondanza da me fatta. Per altro io sò di certo, che i Casisti mentovati non hanno comunemente discussa la quistione, ma l'un l'altro citati scambievolmente si sono. Quindi è, che giustamente ai testimonj *de auditu* paragonati sono. Ora, che simili Scrittori non facciano autorità è comune il sentimento de' Teologi. Leggasi il Cardenas *tract.* 1. *disput.* 11. *a* 4. dove scrive così. *Auctores qui rationes conclusionum non discutiunt, & priorum solum auctoritate nituntur, non faciunt per se opinionem probabilem... Ergo omnes meri summistæ, & meri compilatores excludendi sunt a numero eorum, qui per se dant opinionibus probabilitatem extrinsecam.* Adduce quivi l'autorità di molti Teologi, i quali di somiglianti Casisti dicono, che *instar avium, & ovium* tengono dietro a quelli, da cui trascrivono le sentenze.

IV. Se voi, o Popolo Cattolico, scoprite in me troppo d'impegno per esterminare dal mondo Cristiano la opinione dimostrata falsa, e rilassata; sappiate, che non è mai troppo quell'impegno, che ha per unica mira la sola verità in una causa rilevante. Aggiugnete, che da molti anni io soffro grave scandalo, per aver inteso, che e da' Pergami, e da' Confessionali al Popolo Cristiano la rilassata opinione si persuade. Non solo in qualche caso particolare della pericolosa dottrina si fa un qualche moderato uso per evitare peggiori mali: ma quasichè li Cristiani de' tempi nostri troppo scrupolosi fossero, e troppo macerati, ed estenuati dalle penitenze, con esortazioni concionatorie si persuadono a mangiar carne nella quaresima due volte il giorno, affinchè non restino le loro dilicatissime *coscienze allacciate*. Io attesto dinanzi a Dio, ed al Mondo, di aver co' proprj orecchj uditi Cristiani, che narrato hannomi lo scandalo sofferto, perchè il Confessore lor insinuava a poter cenare la sera nella quaresima, quando erano dispensati a mangiar carne per lo solo fastidio del vitto quaresimale. Ogni ragione dunque vuole, che tutto lo zelo accendasi, e che tutte le forze si adoperino per proccurare di una cotanto dannevole sentenza l'abolizione.

CA-

CAPITOLO XII.

Gli Autori della Diatriba, e Differtazione Morale-Critica *sono rei di doppia colpa: e per aver ingiuriati Santi Padri, Papi, e graviſſimi Teologi: e per aver ingannati i Criſtiani. Dunque una delle due: o far coſtare al Tribunale del Popolo Criſtiano d'eſſere ſtati veraci nel producimento degli autori nelli paragrafi del capitolo terzo, e ſeguenti per me eſaminati: o ſotto pena dell'inferno ritrattarſi.*

I. L'Alternativa propoſta ella è tremenda, perchè la materia, sù cui verte, è formidabile. La ſalute eterna delle anime Criſtiane è il ſoggetto delle noſtre diſpute; perlochè il fine del noſtro ſcrivere eſſer debbe, non di far prevalere la propria opinione, che non ſerve, ſe non ſe a colpevole vanità; ma di far rilucere la verità, che al Paradiſo conduce. Voi, miei ſtimatiſſimi Teologi Critici, due volumetti ſtampati avete *in Italiana favella, acciocchè ancora a' deboli, ed infermi di cognizione foſſe noto un punto tanto neceſſario di morale diſciplina*, come voi dite nel primo periodo della voſtra *Diatriba pag. 9. e 10.* Se dunque voi, in un punto tanto neceſſario, ingannati gli avete in perſuadendo loro a mangiar carne due volte il giorno nella quareſima, per voi non ci è ſalute, ſe nella più oneſta maniera non vi ritrattiate. Ora per accoſtarmi a dimoſtrare quant'ho propoſto, replico li due punti. Primo voi avete aggravati Padri, Papi, e Teologi con allegarli per Maeſtri di una falſa, e rilaſſata opinione. Secondo avete di fatto per mezzo de' voſtri libri ingannati i Criſtiani. Replico ciò, che altre volte ho detto, ed è bene ripeterlo ſpeſſo: ed è, che innocente ſuppongo il voſtro animo, buona la voſtra intenzione, il cui giudizio a Dio ſpettaſi. Io eſamino i ſoli voſtri libri, e queſti io chiamo ingannatori, ed a voi toccherà a difenderli per veraci, nel qual caſo, io anticipatamente ritratto quanto ho ſcritto. Alle prove del primo punto.

II. Per provare queſto punto, altro non farò, che ritoccare quanto ho già dimoſtrato. E prima di tutto vi replico il carico, che avete di giuſtificarvi ſul maſſiccio inganno commeſſo nella ſpoſizione doloſa dello ſtato della quiſtione. Imperciocchè tanto è più ineſcuſabile queſta frande, quantochè i Probabiliſti, che più ſono alla voſtra mano, come il P. Viva, La Croix, Sporer, Salmaticenſi, e comunemente i

te i moderni distinguono i dispensati Cristiani, sani per la nausea del pesce, dai dispensati per infermità, debolezza, o decrepità. Nelli stessi decreti Pontificj vi è questa distinzione. E voi, che avete trattato di proposito la materia, due volumetti pubblicando sulla medesima, non avete esposto quello stato netto, e preciso di causa, che li vostri Casisti in meno di una colonna espongono, e provano la lor opinione, come appare nel P. Viva, e negli altri comunemente. Accresce la malizia della fraude in questi tempi, in cui le dispensazioni per la nausea del pesce sono sì frequenti ed universali. Gli antichi non faceano questa distinzione, perchè allora non si dispensavano, che i malati, e deboli convalescenti. La quistione, che di presente agitasi, tutta verte su i Cristiani sani, non abbattuti di forze, ma vegeti, e dispensati pel solo fastidio del vitto quaresimale. Sicchè voi dovete giustificarvi dinanzi al tribunale del Popolo, e sapienti Cristiani, perchè non abbiate sinceramente esposto il soggetto della controversia: delitto, per cui si sbandiscono dal Tribunale gli Avvocati.

III. Venghiamo alla ingiuria recata a' Padri, Papi, e Teologi gravissimi. Voi avete citati quattro antichi Padri, Basilio, Grisostomo, Cirillo Gerosolimitano, Teofilo Alessandrino a favore della opinione, che il Cristiano sano dispensato per la nausea del pesce a mangiar carne, libero sia dal digiuno. Ora io ho dimostrato che questa è una patente impostura ingiuriosissima a questi Padri, fatti comparire per autori di una opinione cotanto rilassata, che gli stessi recenti Probabilisti, Viva, Felice Potestà, Giribaldo, La Croix, Sporer, Salmaticensi, e gli altri comunemente riprovano. Una delle due dunque voi di fare siete tenuti: o confessare, candidamente la impostura; o far costare, che questi Padri parlano a vostro favore della nostra controversia, cioè del Cristiano sano dispensato pel danno, che riceve dal vitto quaresimale. Se voi vi dichiarate di aver citati que' Padri per i soli Cristiani malati, e deboli, avete soddisfatto al vostro dovere, nè altro chiediamo: ma di ciò non v'ha controversia tra di noi. Se dite aver citati que' Padri a favore dei dispensati sani pel vitto quaresimale nocevole, inquantochè se non chiaramente, almeno probabilmente una tale opinione dalla dottrina loro ricavasi; noi replichiamo, che questa è una impostura patentissima, non avendovi parola in que' Padri, che ansa dia ad una tanta rilassatezza, ed a voi incombe il far vedere la probabile deduzione della vostra opinione da' medesimi, quando troppo acerba riescavi la palinodia.

IV. Voi avete citati per autori della vostra opinione cinque Pontefici. Avete allegati oracoli di viva voce di S. Pio V. e non avete prodotto alcun documento di questi oracoli di viva voce proferiti dal Santo. Voi per altro avete promesso di non produrre autorità, che da voi non sia stata osservata; e pure per torcere in qualche maniera la bolla

bolla Cruciata a vostro vantaggio, siete ricorsi al P. Rodriquez, che vi condanna colla bolla alla mano, al P. Lamas, che è un raccoglitore di opinioni poco sincero, e meno fedele, come ho provato: ed aspetto, che voi me lo facciate comparire per verace, con addurre documenti tali, che provino aver egli fondatamente parlato. Egli scrive essere *luce clarius*, che li quattro Papi menzionati insegnano la vostra opinione; e voi in ciò fedeli avete copiato, che *chiaramente* la favoriscono. Aspettiamo di vedere, o questa luminosa chiarezza, o la Cristiana ritrattazione. Ricordatevi, che quando ben anche si ammettesse il paragrafo della bolla colla particola del *non*, nemmeno in questo caso, per quanto ho raccolto dagli Autori medesimi più larghi, ricaverete *chiaramente* la vostra opinione dalla bolla Cruciata, che parla d'infermi, e non di sani, e delle sole due nazioni. Alcuni ne traggono una deduzione che chiamano a *contrariis*. Ma questa è oscurissima, ed a gravi difficoltà suggetta.

V. Voi avete allegati per autori della vostra opinione S. Tommaso di Aquino, Alessandro Alense, Ricardo de Media-Villa, il grande Arcivescovo Sant'Antonino, il Bellarmino con tutti quegli altri gravissimi Teologi da me esaminati nelli precedenti paragrafi. Eppure questi nemmen per ombra insegnano la vostra opinione: Anzi altri piantano principj direttamente contrarj alla medesima: altri non ne fanno parola. Che mai direte di Sant'Antonino, che nel paragrafo da voi allegato, parla solamente della età, in cui li giovani sono obbligati a digiunare? che ne risponderete di quelli, che apertamente contrarj vi sono? che ne direte di quelli, che sono ambigui, e che da un qualche loro termine di *essenza* gli avete con tutta franchezza citati per vostri, come se espressamente insegnassero la opinione vostra? se in capo non vi saltava di comparire, non solo Teologi Moralisti, ma severi Critici, *perchè coloro che si appigliano a maneggiare l'arme della Critica, rilevino, che non si deve fondare la propria erudizione sopra di certi raccoglitori di sentenze poco attenti, e meno sinceri:* Se, diceva, in pensiero non vi fosse caduta questa comparsa di Maestri della Critica, potreste scusarvi con dire d'esservi fidati all'autorità del Bussembau, Bizozer, Stoz, Burgaber, Escobar, e Schmalzgrueber; ma attesa la vostra severa protesta, e promessa più volte replicata, per verità buona, non so cosa possiate a vostra giustificazione produrre. Ricordatevi di non ricorrere alle vostre, o restrizioni mentali, o espressioni amfibologiche, o significati materiali di parole: Imperciocchè presso tutti, e massimamente i vostri Critici, quando si dice: *ho osservato questo Autore, questa autorità*, s'intende, che sia osservata, e scontrata *in fonte*. Perlochè se voi foste per rispondere, di avere osservati li suddetti Santi Dottori, e gravissimi Teologi ne' vostri Casisti Leandri, Tamburini, Antonj a Spiritu Sancto, e simili, che alcuni, non però tutti, de' predetti Dottori citano, vi rendere-

derefte ridicoli. Perchè questo non è *osservare* ma *copiare* troppo ciecamente *da raccoglitori poco attenti e meno sinceri*.

VI. Io dunque conchiudo questo primo punto di questa guisa. Voi avete li prenominati autori nelli miei paragrafi prodotti, quai testimonj falsi; perchè altri gli fate dire ciò, di cui eglino non hanno parlato: ed altri gli fate testificare contro a ciò, che hanno detto, che è una delle più enormi ingiurie, che loro recare possasi. Voi gli fate comparire per Maestri di una opinione, che que' soli difendono, e praticano, che secondo il P. Viva, sì, secondo il P. Viva non sono timorati di Dio, giacchè secondo lui, da per tutto il mondo, i timorati di Dio deono seguire la contraria sentenza, che noi insegniamo. Poveri Basilj, Grisostomi, Cirilli, Pii, Aquinati, Antonini, Bellarmini! Voi tradotti siete per Maestri di sentenze più larghe di quelle, che insegnano li più condiscendenti Probabilisti, La Croix, Sporer, Roncaglia, Viva, Giribaldo, Potestà, Salmaticensi. Dunque, Signori stimatissimi Critici, o ritrattatevi, o fate vedere, che li suddetti autori insegnano la vostra opinione, o dichiarate al pubblico, che questi Santi, e gravissimi Teologi parlano de' Cristiani malati, e deboli, non già de' sani e vegeti, dispensati per la sola nausea del vitto quaresimale.

VII. Provo il secondo punto proposto. Voi in ischierando a difesa della vostra opinione una sì illustre numerosa squadra de' più prodi, ed autorevoli Campioni, che vanti la Cattolica Romana Chiesa, debellate immantinente le umane menti; ed obbligate non solo i semplici, ma anche i mezzanamente dotti Cristiani a credere che la opinione vostra, per cui tanti, e sì gravi autori militano, sia vera, e sicurissima. Imperciocchè quale sentenza più verisimile di quella, ch'è insegnata da quattro Santi Padri, da cinque Papi, da S. Tommaso, S. Antonino, Bellarmino, Alense con tutti gli altri gravissimi Teologi, che abbiamo esaminati? Ora se questi sono tanti testimonj falsi, cioè falsamente, ed ingiustamente da voi prodotti, ne viene per necessaria conseguenza, che voi avete ingannato il Popolo Cristiano in *un punto tanto necessario di morale disciplina*. Se però i falsificatori delle monete, i corrompitori de' diplomi, gli adulteratori de' caratteri sono con severissime pene gastigati: Se chi in Tribunale dolosamente, e scientemente introduce un testimonio falso, egli è riputato indegno e punito: cosa non meriterà il fraudolento producimento di tanti insigni, e santi Uomini a testificare una opinione, della quale o non hanno parlato, o se hanno parlato, hanno insegnato il contrario, ed altri hanno parlato ambiguamente? Vi ripeto alla memoria ciò, che già dissi sul principio di questa terza parte, che io non intendo di ascrivere a colpa qualunque sbaglio in simili citazioni. Io stesso per inavvertenza, per debolezza della mente umana, ne avrò per avventura commessi, benchè abbia usata tutta la diligenza

per non cadervi. I Padri e Teologi esaminati, tutti gli ho osservati *in fonte*. Io dunque vi ascrivo ad obbligo di giustificarvi su tutti quegli autori esaminati nelli paragrafi del capitolo terzo e seguenti, e sulla consuetudine antica, invariata, universale della Cattolica Romana Chiesa allegata a vostro favore. Perchè questi e simili non sono sbagli d'inavvertenza.

VIII. Vi replico novellamente, che la causa nostra verte tra noi Cattolici. Tutti confessiamo, che il digiuno della Romana Chiesa esclude sotto precetto l'uso delle carni. Tutti assolutamente diciamo, che chi mangia carne in Quaresima guasta il digiuno. Però non mi scappate fuora con dire, che avendo scritto i Padri, ed i Teologi antichi, che chi mangia carne, guasta non una parte del digiuno, ma il digiuno stesso: Per conseguenza l'uso delle carni sia incompatibile col digiuno Ecclesiastico. Perchè tuttociò è verissimo, e tutti lo confessiamo. Anzi col digiuno Quaresimale della Romana Chiesa è incompatibile l'uso de' latticinj, ova, e cacio: e di chi in Quaresima mangiasse ova, si direbbe: costui guasta il digiuno; e così diceasi ne' primi secoli, di chi bevea vino, come abbiamo a suo luogo osservato. Avete dunque a produrre testi chiari, che parlino del Cristiano sano, dispensato, non per infermità, nè debolezza, nè età, ma pel solo fastidio del vitto Quaresimale, per far vedere, che i Padri, Papi, e Teologi antichi insegnino la vostra opinione. Se ciò voi con verità farete, io non voglio aspettare a fare la mia ritrattazione, e cantarmi la mia palinodia; me la canto con piacere ora per allora, e ritratto quanto ho scritto. Poichè il fine dello scrivere mio, non è nè sarà d'entrar con voi in contesa, ma solo di preservare il Popolo Cristiano dall'inganno, e seducimento, che io ho giudicato poter nascere da' vostri libretti. Se ingannato io medesimo mi sono, chiaramente ritratto quanto ho scritto.

CAPITOLO XIII.

Conclusione della causa appellata. Motivo, per cui non si citano i Padri, ed i Teologi che obbligano i dispensati dalla carne al digiuno. Si scioglie uno scrupoloso obbietto degli avversarj.

I. ECcoci, o Popolo Cristiano, al fine della causa appellata, e trattata al Tribunale vostro. Voi le ragioni udite, che nella prima parte v'esposi, la sentenza pronunciaste a favore del sagro quaresimale digiuno. Rimane ora di proferire il giudizio sopra ciò, che udito avete

te nella seconda, e terza parte. Nella seconda parte v'ho dimostrato ad evidenza, che la opinione, che libera i dispensati sani, e vegeti, pel solo fastidio del vitto quaresimale, dal digiunare la sera, sia improbabile, falsa, ed in virtù di giusto, e sodo raziocinio tacitamente proscritta da Santa Chiesa. Nella terza parte v'ho fatto toccar con mano la infedeltà degl'Avversarj nella citazione de'Padri, Teologi, e Casisti prodotti a lor vantaggio. Sicchè la suddetta opinione ella è eziandio di autorità estrinseca sprovveduta: poichè solamente pochi Casisti raccoglitori di sentenze rilassate, e poco attenti, e meno fedeli la difendono su quel principio appoggiati, onde difendeano la proscritta proposizione delle ore Canoniche. Perlochè quegli autori, che insegnarono questa opinione, prima della condennagione fatta da Innocenzo XI. dell'Ufficio Divino, non sono di alcuna autorità: tra perchè col medesimo principio regolavano l'una, e l'altra proposizione, tra perchè comunemente quelli, che espressamente trattarono e difesero questa opinione, sono raccoglitori di rilassatissime proposizioni. Nè io fra tanti Teologi, e Casisti che ho rivoltati, ci ho trovato almeno tra quelli, che hanno scritto dopo d'Innocenzo XI. un Autore Classico in materia morale, lontano dalle rilassatezze, il quale *ex professo* tratti la quistione, e la difenda. Certe Sommette, certi libretti, o sieno compendj delle opinioni più larghe, non fanno autorità alcuna. Guai alle sagre, e civili Leggi, se dalla moltitudine o de'trasgressori, o degl'interpreti inetti dipendessero. Le ragioni dunque evidentemente dimostrano la falsità della impugnata opinione. L'autorità parimente vi manca per sostenerla. Perchè d'ordinario quando le ragioni sono evidenti, come nel caso nostro, i veri, e saggi Teologi si uniscono di parere. Null'altro dunque ci resta, se non che voi, o Popolo Cristiano, novellamente dinanzi al Tribunale stesso de'Teologi condanniate questa opinione, che al Tribunale del vostro buon senso, e buona fede riprovaste. Null'altro ci resta, se non che voi medesimi umiliate al sagro supremo Tribunale le vostre suppliche più ferventi, affinchè, esaminato ed il vostro giudizio, e la opinione giudicata, pronunzj quella inappellabile, infallibile sentenza, che giudicherà più vera è più spediente, pronti sempre ed ossequiosi noi tutti essendo per riceverla con la più profonda rassegnatezza.

II. Voi mi chiederete il motivo, per cui io non abbia tessuto un lungo Catalogo di Autori, che la vera nostra sentenza difendono? Rispondo, perchè giudicherei di pregiudicare alla manifesta verità della mia causa. Quando sotto il glorioso Pontificato di Clemente XI. di felice memoria si esaminò seriamente questa causa, il P. Marchetti Gesuita, che in quel tempo era Rettore del Collegio Romano, ne rassegnò un Catalogo di sessanta al Santo Padre, come attesta il dottissimo, ed erudito Sig. Cardinale Lambertini Arcivescovo di Bologna nella sua *Noti-*

ficazione 15. *n.* 21. sopra l'osservanza del digiuno quaresimale con queste parole: *Sessanta ne furon radunati in una scrittura esibita sopra questo assunto alla S. M. di Clemente XI. dal buon P. Marchetti della Compagnia di Gesù, Rettore in quel tempo del Collegio Romano. S'unirono a questo parere i Consultori del S. Uffizio, e gl'Esaminadori Sinodali del Cardinal Vicario: e quando oltre agli allegati autori, se ne volesse un'altra dozzina, ce ne faremmo ben volentieri debitori.*

III. Questo degnissimo Gesuita di singolare probità, e virtù adorno; nella sua scrittura esistente nella secreteria del Signor Cardinale Vicario di Roma scrive così: *Ippolito Tonelli nella sua Dissertazione de obligatione jejunandi singulis sextis Feriis, & Sabbatis Quadragesimæ, trattando incidentemente questo punto, ne porta sessanta Autori. Ne ho riscontrati molti e gli ho veduti citati con molta fedeltà...... quali sono particolarmente Vittoria, Giovanni Medina, Gregorio di Valenza, Angles, Laymanno, Lessio, Bonacina, Reginaldo, Rodriguez, Vega, Comitolo, Gordono, Villalobos, Lezana, Homobono, Vittorello, Pedrazza, Martino Ledesma, Ludovico della Croce, Francesco, Silvio, Alario, Fernandez, Carlo Malete, Corrado, Giacomo Mancino, tutti incontrati da me con grande accuratezza.* Che direbbe ora questo buon Gesuita, se vedesse il Vega, Rodriguez, Villalobos, Lezana, Ledesma, citati per la contraria sentenza dalli Signori Copellotti, e Casali?

IV. Altri scrittori ne allegano per fino cento Dottori, che la vera opinione difendono. Io per ora non ne vo' citare alcuno. Ella è cotanto evidente la verità della nostra sentenza, ed al naturale lume sì conforme, che non può non essere abbracciata da tutti quelli, che dallo spirito di partito, e di fazione liberi sono. Basta solo il dire, ch'ella è difesa comunemente dai medesimi recenti, e benigni Probabilisti, che di proposito trattano la materia, come sono Salmaticensi, Sporer, Layman, Reginaldo, Bonacina, la Croix, Roncaglia, Geribaldo, Viva, Felice Potestà. I Probabilisti poi tutti comunemente impugnano la falsa opinione. Solo qualche Sommista di poco conto, e che la materia non versa, per quanto ho potuto raccorre, difende dopo Innocenzo XI. sì fatta proposizione, ingannato da quell'erroneo principio, della *forma sostanziale, e base essenziale.*

V. Uno scrupolo di sciorre restami, che i Signori Copellotti, e Casali vanno spacciando co' loro aderenti. Ed è, che i dispensati pel nocumento de' cibi quaresimali, se non fossero liberi del digiuno, sarebbono agitati da scrupoli. Laonde conchiude il Signor Dottor Copellotti nella sua Diatriba *pag.* 68. *Per non allacciare le coscienze de' difensori della incompatibilità del digiuno col mangiare delle carni, giustamente non si deono al digiuno con decreti astringere.* Può ascoltarsi una massima cotanto erronea senza commoversi? Questa è una di quelle funeste sorgenti della lagrimevole rilassatezza nella Cristiana Morale introdotta.

Per

Per *non allacciare le coscienze*, si è attemperata la morale Evangelica alla golosetta, alle carnali passioni. Che ne dite miei stimatissimi Teologi Critici? I difensori della incompatibilità del digiuno col mangiare delle carni: Quelli che sani, rubicondi, e gagliardi, nel Carnovale non di rado si saranno cibati alla stessa mensa di carne, e pesce: Quelli che provveduti di stomachi sì vigorosi, che reggono a' più lauti banchetti: Quelli dico che nella Santa Quaresima non possono tollerare il cibo, nè di freschi pesci, nè di ova, nè di latticinj: Quelli finalmente sì abbondanti di calore digeritore, che non possono vivere con un pranzo lauto di carne nella stessa Quaresima, ma per la robustezza dello stomaco vogliono altresì una buona cena di carne: Questi dico sono animette sì pavide, sì timedette, che poverine, in mangiando a cena le carni proverebbono de' sintomi, e nel gozzo i bocconi fermerebbonglisi quando liberate pienamente non fossero da qualunque legge, e precetto spettante al digiuno? *Quella forma sostanziale* della carne farebbe una guerra sanguinosa nel loro petto, e squarcerebbe in brani le loro povere coscienzette? Onnipotente Iddio! L'argomento è troppo tragico per non trattarlo in foggia lepida. Il nostro Clementissimo Redentore, ch'è la stessa misericordia, e dolcezza, ci ha data una legge, la quale per una sola deliberata volontaria compiacenza di cose proibite, ci condanna eternamente all'inferno. Legge, che comanda una perpetua macerazione della carne, e una continua crocesissione degli appetiti. Legge, che c'impone di conquidere i nostri sensi, di mortificare la nostra golosità. Legge finalmente, che ci obbliga a camminare per una strada di croci ripiena, e di spine, di digiuni, e penitenze. E tuttochè la debolezza nostra Iddio conoscesse, non perciò questa legge ha giammai voluto allargare. Che più? Gesù Cristo prevedea col lume della sua infallibile scienza, che pochi sarebbono per contenersi dentro i limiti di questa angusta via, e molti dalla medesima traviando, per la larga, e spaziosa strada all'inferno precipiterebbono. *Intrate per angustam portam, quia lata porta & spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, & multi sunt, qui intrant per eam. Quam angusta porta & arcta via est, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt, qui inveniunt eam. Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt Lupi rapaces. Matt. 7. v. 14. & seq.* (Ho voluto recitare intero il testo, e seguente, come stà, acciocchè chiaro appaja, che Cristo chiama falsi Profeti, quelli che allargano questa sua angusta via. Al punto.) Avvegnachè il Divin Redentore conoscesse la moltitudine, che sarebbe per perire, non perciò temperò il rigor della Legge: non perciò accomodò alle sfrenate ingorde inclinazioni della corrotta natura la severità del suo Vangelo. Ed ora si vanno spacciando massime antievangeliche, che per non *allacciare* le coscienze, bisogna concedere, che si mangi carne due volte il giorno in la Quaresima, quando il pesce non piace? Per non *allacciare* dunque le coscienze, e per levare tutti gli scrupoli bisognerà fare come

Lutero, e Calvino: Levare dal Popolo Cristiano la Quaresima? Mentre è manifesto, che una grandissima porzione de' Cattolici non la osservano: altri per pura malizia, ed altri per giusti motivi, ed altri per chimerici pretesti; onde per levare ogni occasione di scrupoli, secondo costoro, e per non *allacciare* le povere coscienze, si dovrà abolire la santa Quaresima. E questi medesimi sono quelli, che ostentano zelo contra gli eretici, scrivendo, che l'astinenza dalle carni è la *sostanza*, e la *essenza*, la *base fondamentale* del digiuno? E di queste frasi poi, e formole servonsi per esimere li Cattolici, che non possono mangiar pesce, da ogni sorta di digiuno? Rimetto ad altro tempo il mettere pienamente nella sua giusta veduta questa erronea massima di accomodare la Evangelica morale alla moda, alla costumanza molle, e voluttuosa de' tempi correnti.

CAPITOLO ULTIMO.

Avvisi al Cristiano acciocchè vegliante egli stia contro alle rilassate opinioni sul grande affare della sua eterna salute.

I. POpolo Cristiano, dinanzi al Tribunale del vostro buon lume, e della vostra buona fede la causa ho cominciata della quaresima, e dinanzi a questo stesso Tribunale finimento metto alla medesima. Questa causa ve l'ho io trattata popolarmente ed in lingua comunale, perchè le dottrine, che io reputo false, e tacitamente proscritte già da due anni, per quanto posso raccorre, in una Diatriba erano state in questa Italiana favella sparse, ed in questi giorni per mezzo di una *Dissertazione Teologico Morale-Critica* rinovellate con tutte quelle falsità, che fino a quì, intese avete. Lo che ha dato a me validissimo stimolo a comporre in pochissimi giorni, non essendo scorse due settimane, da che s'è veduta la Dissertazione predetta, questa qualunque siasi difesa della Santa Quaresima. Mi è caduta dalla penna tal volta qualche maniera lepida, qualche tratto meno grave, senza però escire, se male non mi appongo, da' giusti confini. E spero di riportarne un benigno compatimento, perchè ciò non è da mia spontanea volontà proceduto; ma con violenza dalle ridicole frasi, e fallacissimi paralogismi degli avversarj emmi stata strappata qualunque espressione meno seria, e meno adatta alla gravissima, ed importantissima causa, che ho trattato. Ho altresì

tresì tessuto un picciolo catalogo di rilassatissime opinioni, non già, come accennai, per pregiudicare alla fama, e al concetto degli autori, ma per sottrarre le anime vostre dall'errore; per rendervi cauti, e veglianti contra le fallaci opinioni, che sotto lo specioso manto di benignità, e dolcezza alcuni spargendo sen vanno. Era di necessità, che voi informati foste delle estreme pericolose opinioni, in cui lo spirito di partito precipita, per trarne quindi il profitto di mantenervi dalle medesime lontani. Dagli spropositi, che tali giustamente chiamarli possiamo, stampati in materia del digiuno, argomentate quali coserelle avranno stampate in tante altre più rilevanti materie della Cristiana Morale.

II. Con questa occasione dunque d'averv' istruiti in questo punto del digiuno, tornami bene di avvisarvi a starvene cauti, e vigilanti, in tutte le altre controversie Morali, delle quali ne' tempi vegnenti parlerovvi. Giacchè le cose vanno di giorno in giorno innoltrandosi agli estremi funesti: giacchè negli stessi quaresimali stampati si cominciano ad insinuare le rilassate opinioni del *Diana*, de' *Caramueli*, de' *Tamburini*, e si spacciano con sagaci maniere, e per mezzo dell'altrui bocca, per più probabili: giacchè da' pulpiti medesimi insegnasi a mangiar carne due volte il giorno da chi, per lo fastidio del vitto quaresimale, non può nutrirsi di pesce; giacchè da' pulpiti medesimi predicasi, che i Cristiani sessagenarj, avvegnachè forti, e robusti, al digiuno obbligati non sono; giacchè con tutto lo impegno alcuni sì fatte cose spacciano per sicure regole di Cristiano costume, ho risoluto d'istruirvi nelle future quaresime, prima sugli altri punti appartenenti a questa materia la storia formandovi del digiuno della Chiesa Cattolica Romana. Ed affinchè la leggiate tutta, ve la darò spartita in più dissertazioni, ogni quaresima somministrandovene una porzione sul modello, più o meno, di questa. Ne vi crediate, che questa materia del digiuno fosse di leggier conseguenza. Perocchè sebbene la determinazione del tempo in cui debbesi digiunare, è di mero ecclesiastico precetto; il digiuno però assolutamente considerato, ed attesa la corruzione della umana natura, egli è di obbligo naturale, e divino, come a suo tempo coll'unanime consenso de' Teologi, e Padri vi dimostrerò. Il nostro Redentore, che ci comanda una castità sì universale, che vieta per fino i pensieri; nel medesimo tempo ci prescrive di macerare la carne, di crocefigere la concupiscenza con opere laboriose di corporale penitenza. A partito s'inganna chi di conservare pretende illibata la castità, che Cristo comanda, se non intraprende quella esterna corporale penitenza, che il Vangelo prescrive, perchè dice Agostino: *Semper juncta est saturitati lascivia. Vicina sibi sunt venter, & genitalia, & pro membrorum ordine, ordo vitiorum intelligitur. Ejecit ergo nos de Paradiso cibus, reducat esuries, reducat jejunium.* Spero, miei carissimi Fratelli, che quando io ne' futuri tem-

tempi vi porgerò dinanzi gli occhj i documenti de' Padri Santi sulla necessità del digiuno, spero, dico, che voi ne siate per riportare del profitto, ed insieme orrore concepirete contra le rilassate opinioni di alcuni Casisti, che la immagine del Cristiano vero digiuno hanno in gran parte cancellata.

III. In secondo luogo, compiuta la materia del digiuno, vi porgerò istruzioni sopra i principali punti della Morale Cristiana, che da un secolo e mezzo in circa ha ricevute gravi ferite. Incidentemente un saggio recovi di que' punti, cui tratterovvi di proposito. Nell'accennato tempo dunque dentro il seno della Catrolica Chiesa, due partiti sursero per diretto contrarj: uno di *rigoristi*, l'altro di *probabilisti*: Quelli all'eccesso il rigore, molti di questi all'eccesso la rilassatezza hanno portata. Lo spirito di fazione, e di partito ad animare cominciò le penne di ambedue le parti. I rigoristi per divini comandamenti spacciano li consigli evangelici. I benigni, e rilassati di maniera estenuano li Divini comandamenti, che a meri consigli riduconli. Quelli in veggendo la estrema rilassatezza di certi probabilisti credettero di tanto più alla verità accostarsi, quanto più all'estremo contrario del rigore avvicinavansi, e perciò in errore caduti sono, e molti nell' eresia. Questi all'incontro la severità spropositata de' rigoristi scoprendo, credettero di tanto meglio cogliere nel punto, quanto più larghe sentenze promulgassero. Ed in questa guisa e gli uni, e gli altri dal giusto vero mezzo allontanati, nel tempo stesso, che gli uni, e gli altri per la via di mezzo protestano di camminare, sono in opinioni dannate, e dannabili caduti. I rigoristi hanno avuto poco seguito, tra perchè non pochi sono nell'eresia precipitati, e tra perchè il rigore a pochi piace; per guisa che alcuni di quelli, che su libri stampati per causi di rigore, e rigidissime sentenze difendono come vere, comparire le fanno improbabili, e false con la personale dissolutezza de' loro costumi. Siccome per contrario la visibile probità, ed illibatezza di costumi di molti probabilisti credito acquista e seguaci alle loro troppo large sentenze. Il male de' rigoristi è rinserrato, per quanto io sò, di là da' Monti, e dal medesimo massimamente la nostra venturata Italia libera se n'è. Il dolce contagio delle rilassate opinioni sotto varj lineamenti di falsa benignità, e di là, e di quà da' Monti ha fatto, e fa strage funesta. Imperciocchè alcuni di questi giunti sono a tanto eccesso di tradurre per figliuola legittima dell' eresia Gianseniana quella sentenza, che nelle dubbiose, incerte controversie, spettanti alla vostra eterna salute, vi propone, e vi obbliga a seguire il più verisimile, quando il vero con certezza scoprire non si può.

IV. Voglio di passaggio accennarvi un punto, che in avvenire il soggetto formerà di lunga Dissertazione. Voi, miei stimatissimi Fratelli, testimonj di veduta siete della estrema rilassatezza del costume, che al pre-

presente domina tra' Cristiani dell'uno, e l'altro sesso. La legge Cristiana scritta da S. Paolo alle donne prescrive il pudore, la verecondia, la modestia, la umiltà in grado tale, che la purità ispirino, e la castità ne' risguardanti. Severamente loro vieta e lusso, e fasto, e sfrontatezza, e tuttociò che impure fiamme di carnale amore accendere possa; perlochè la solitudine loro raccomanda, ed il ritiramento, per allettare gl' infedeli alla Religione Evangelica, e per confermare nella medesima quelli, che la professano. La vita poi giusta, penitente, caritatevole, pudica, e santa, che agli uomini egualmente, che alle Donne di menare comanda, non è qui luogo di rappresentarvela. Ora per appianarmi la via al punto lagrimevole, che per indicarvi sono, domando: Non è egli palese, che sì le cattoliche donne, come gli uomini in gran parte una condotta di vita tengono del tutto a quella, da S. Paolo prescritta, contraria? V'ha lusso, v' ha morbidezza, v' ha agiatezza, vanità, e fasto tra pagani, che tra Cristiani non sia portato in trionfo? Dall'altra banda non è egli vero, che coteste Cristiane, e Cristiani sono ammessi alla partecipazione de' Sacrosanti Misterj della Religione? Non è egli vero, che frequentano e confessioni Sagramentali, e la Comunione santa? Ora il punto massimo, e tremendo, che io per accennarvi incidentemente sono, egli è questo. Que' Ministri, quegli uomini di Dio, che non vogliono dispensare il Corpo, e Sangue di Gesù Cristo ai descritti Cristiani, i quali, non per accidentale fragilità, ma per cattiva consuetudine persistono tra i pericoli volontarj di offendere sua Divina Maestà, sono tradotti per Calvinisti, che levano dalla Chiesa i Sagramenti. Ve ne sono stati, è vero, e forse ve ne sono, che trasportati da un farisaico rigore, ecceduto hanno nel privare li famelici del pane di vita eterna. E questi sono da tutti egualmente condannati; e per quanto dalla sperienza può raccorsi, ministri di simile fatta nella Italia nostra non se ne trovano. Dovechè l'amministrazione de' Sagramenti ai Cristiani di solo nome, ella è sì universale, che que' Ministri i quali a tali Cristiani con la più prudente, e discreta moderazione la Sagramentale assoluzione sospendono, sono abborriti, quai selvatici, ignoranti, e per fino di eresia sospetti. Voi, miei stimatissimi fratelli, di tuttociò consapevoli ne siete, ed io a suo tempo il grave punto tratterovvi nelle sue più minute differenze. Per ora bastami di avervene di passaggio fatto cenno.

V. Popolo Cristiano, parmi di potervi per via d'intimo senso attestare, e spero nella infinita Misericordia Divina di attestarlo con verità, che io mi trovo lontano da tutti e due questi partiti, e che nè lo spirito di fazione, nè la premura di promovere sistemi scolastici in me regna, nè moto alla mia penna dato ha per iscrivere. Due ricordi pertanto, sul finimento di questa causa, io vi lascio. Il primo, ve l'ho già accennato, e bene tornarmi di replicarvelo. Ed è, che voi non cadiate in

in quell' errore del volgo, che lasciasi rapire dall' impeto, dall'inclinazione verso un partito, anzichè verso un' altro: e quando si è dichiarato per quella comunità, per quel genere di persone, senza alcuo discernimento, ciecamente a tutte quelle persone crede, e le venera quasi infallibili; all' opposto, in niun conto tiene tutte le persone di partito contrario. Nò, miei fratelli, non vi lasciate sedurre da propensioni sì ingiuste, e per voi dannevoli. Come già dissi, in ogni comunità, in ogni partito Cattolico vi sono degli uomini dotti, probi, e santi. E questi in qualunque partito sieno, voi venerarli dovete, ed ascoltarli. Ve ne sono altresì, non di rado, in ogni società degl' imprudenti, e di novelle perniciose opinioni amatori. Tolga però da voi il Signore, che per la imprudenza, e condotta men regolata di alcuni privati, vi faceste a screditare tutto il corpo, in cui tanti uomini santi sono, e dotti. Voi dunque con un giusto cristiano discernimento dal vile il prezioso separate, i prudenti dagl' imprudenti, i dotti dagl' indotti, senza confondere, con uno spirito di fazione, tutti in fascio, come fanno alcuni poco saggi. Se voi, miei fratelli, sedurre vi lascierete dalle passioni di mollezza, di cupidigia, di avaritia, è facilissimo, che in cerca ven' andiate di que' Teologi, e Confessori, che alla dissolutezza de' costumi vostri, la santità torcano della Evangelica legge. Siccome maggiore, e secondo tutti, grande è il numero de' Cattolici adulti presciti; così secondo tutti, grande egli è il numero de' Teologi, e Confessori, che di tali presciti la condotta regolano, ed approvano con pericolo altresì di precipitare d'accordo nell'inferno: *Ambo in foveam cadant*. Se voi però premurosi di ritrovare la verità, e della vostra eterna salute sopra ogni altro interesse zelanti, userete da parte vostra le diligenze necessarie, tenete per cosa certa, che Gesù Cristo imbattere vi farà nell' uomo di Dio, che in sul dritto sentiero vi metta del Paradiso.

VI. Il secondo, ed ultimo ricordo, che io vi lascio, egli è che in tutt' i tempi, sì dell' antica come novella alleanza, i Profeti, che promulgano sentenze al genio accomodate, ed al corrotto temperamento, sono stati, e sono Profeti falsi: *Pseudo-prophetæ semper dulcia pollicentur*. Il rigore, la severità è troppo contraria agli umani appetiti. Pochi sono i veri seguaci di Gesù Cristo, perchè severa è la legge sua, ed angusta la via. Quelli che questa stretta via allargano, falsi Profeti appellati sono da Cristo: *Arcta est via, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt, qui inveniunt eam: attendite a falsis Prophetis*. E questo il suggetto sarà di una lunga istruzione. Al tempo di Acabbo quattrocento Profeti, che adulavano, ritrovavansi, ed un solo Michea, che per predicare la verità, a morte fu odiato. Quasi verso i primi tempi, in cui la morale Evangelica cominciò per mezzo di alcuni Scrittori ad allargarsi fuora de' giusti confini, molti Santissimi Vescovi immantinente alzarono la voce, i loro Evangelici greggi avvisando di starsene veglianti, ed a conservarsi lontani dalla rovina fatale,

le, che la politica condiscendenza di alcuni ministri introduceva nella Chiesa di Dio. Di presente, come per saggio di quanto dirovvi, vi trascrivo ciò che insegna San Tommaso di Villa Nova, *Fer. 6. post Dom. 4. Quadrag. Quid Ecclesiam Dei hodie perdit, nisi Confessariorum, & Pastorum blandiens adulatio, deliniens, demulcensque assentatio? Va miseris! Non ægritudinem, sed contritionem ac confusionem peccatorum curant; quam augere debuissent, promittentes pacem quibus non est pax, & veniam quibus æterna damnatio parata est. Parum est, inquiunt, nimirum humanum est peccare. Quis est homo, qui non peccat? Facilis est venia, ne tristeris, ne doleas: confessus es, absolutus es, sufficit tibi ad salutem. Vive lætus, Domini Sacramenta suscepisti, sine dubio salvaberis. Sic animas mortuas & securas a suis pedibus mittunt, tanto miseriores, quanto securiores. Vulnera liniunt, vermen conscientiæ extinguunt, stimulum peccati auferunt, & securos peccatores ad inferna demittunt: qui si timorem populo incuterent, forsitan illum a vitiis revocassent. Cui comparabimus adulatores istos, aut cui assimilabimus eos?*

IL FINE.